Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 296 del 20 dicembre 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 150

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1995.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1995, delle relative istruzioni nonché del contenuto e delle caratteristiche tecniche dei relativi supporti magnetici.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1995.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1995, delle relative istruzioni nonché del contenuto e delle caratteristiche tecniche dei relativi supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 28, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, il quale prevede che la dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1979, e successive modificazioni, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti ed alle dichiarazioni delle società controllanti e controllate;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1980, concernente particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed in particolare gli artt. 5 e 12 con i quali sono stati previsti rispettivamente uno speciale regime impositivo ai fini dell'IVA per l'agriturismo e l'estensione dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, con le modalità indicate nelle relative norme di attuazione;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni che ha istituito i Centri autorizzati di assistenza fiscale, nonché il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, contenente il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio delle attività dei C.A.A.F.;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, contenente, fra l'altro, la disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il combinato disposto dall'art. 1, comma 3-*ter*, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, e dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 1994, che hanno soppresso il modello IVA 99-*bis*, relativo alle annotazioni degli acquisti e importazioni senza pagamento dell'imposta da parte degli esportatori, e in base ai quali è stato istituito un apposito quadro nella dichiarazione annuale IVA, riservato agli esportatori e operatori assimilati per l'indicazione dei suddetti acquisti;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 che ha introdotto, fra l'altro, il regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

Considerata l'opportunità di modificare la struttura dei modelli di dichiarazione annuale IVA al fine di ridurne il numero e semplificarne la compilazione;

Decreta:

Art. 1.

Modelli di dichiarazione annuale IVA e modello di ricevuta

1. Sono approvati gli annessi modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 1995 da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonché la ricevuta per la presentazione di qualsiasi documento all'ufficio IVA:

Mod. IVA 11 BASE, di colore blu e nero, e Mod. IVA 11 BASE-RIMBORSO, di colore rosso e nero, riservato quest'ultimo ai contribuenti che intendano chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza dell'imposta, entrambi composti di quattro facciate, e relativi intercalari:

intercalare 11/N - regime normale, di colore blu e nero, composto di quattro facciate;

intercalare 11/TER - regime speciale agricoltura, di colore blu e nero, composto di quattro facciate.

Mod. IVA 26 LP/95 - Prospetto delle liquidazioni periodiche, di colore blu, da allegare alla dichiarazione degli enti e società controllanti, composto di due facciate;

Mod. IVA 26 PR/95 - Prospetto riepilogativo, di colore blu, da allegare alla dichiarazione degli enti e società controllanti, composto di due facciate;

2. È approvato altresì il seguente modello di ricevuta: Mod. IVA 12/95, che deve essere utilizzato in caso di presentazione diretta agli uffici IVA dei modelli di dichiarazione annuale IVA e dei relativi allegati nonché di qualsiasi altro documento destinato all'ufficio.

3. I modelli di dichiarazione annuale sono in tre esemplari: il primo riservato al contribuente; il secondo al servizio meccanografico; il terzo al competente ufficio IVA.

4. La sottoscrizione del dichiarante deve essere apposta nella copia destinata all'ufficio, nell'apposito riquadro, in calce all'ultima facciata.

Art. 2.

Modelli meccanografici di dichiarazione annuale

1. È autorizzata la presentazione di modelli di dichiarazione annuale su moduli meccanografici aventi le seguenti caratteristiche:

stampe realizzate con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; è ammessa la stampa di modelli monocromatici utilizzando il colore corrispondente a ciascun modello indicato nel precedente art. 1, con esclusione del nero;

conformità di struttura con i modelli approvati con il presente decreto per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

2. I suddetti modelli devono essere riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Tutte le facciate di ogni esemplare devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE».

3. I modelli meccanografici a pagina doppia ripiegabile, a quattro facciate, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

Modelli IVA 11 BASE e 11 BASE-RIMBORSO:

nella prima pagina doppia: quarta facciata e prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata e terza facciata.

INTERCALARI 11/N e 11/TER:

nella prima pagina doppia: quarta facciata e prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata e terza facciata.

4. È autorizzata, inoltre, la predisposizione di un formato meccanografico a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile, a otto facciate, composto dal modello IVA 11-BASE o 11 BASE-RIMBORSO e dal relativo INTERCALARE 11/N o 11/TER, avente le stesse caratteristiche di struttura dei modelli e di sequenza delle facciate di cui ai precedenti commi.

La stampa dei suddetti modelli deve essere realizzata nei seguenti colori:

colore blu per il modello IVA 11-BASE, l'INTERCALARE 11/N e/o l'INTERCALARE 11/TER;

colore rosso per il mod. IVA 11 BASE-RIMBORSO, l'INTERCALARE 11/N e/o l'INTERCALARE 11/TER.

5. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

Art. 3.

Riproduzione dei modelli di dichiarazione mediante stampanti laser o altre stampanti

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 2, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica su tabulati a striscia continua dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intellegibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con le stesse stampanti di cui al comma 1, su fogli singoli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza come indicato dall'art. 2 (in alternativa all'utilizzo dei colori indicati all'art. 2 è ammessa la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero);

indicazione su ogni pagina della partita IVA del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente su tutto il lato verticale sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico, restando esclusi i sistemi di bloccaggio mediante spirali o soli punti apposti con spillatrici.

3. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampante laser, o altri tipi di stampante, dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

Compilazione meccanografica e dimensioni delle buste

1. È autorizzata la stampa delle buste per l'invio delle dichiarazioni, da utilizzare per la compilazione meccanografica. Sul bordo della stessa deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione la busta deve essere privata delle bande laterali di trascinamento».

2. Le buste devono essere conformi, per quanto riguarda la struttura, i colori, la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti, a quelle approvate dall'art. 1 del decreto ministeriale 16 dicembre 1994.

Le dimensioni delle buste per la presentazione mediante servizio postale dei modelli di dichiarazione annuale IVA possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 31 - massima cm 35;

altezza: minima cm 22 - massima cm 26,5.

Art. 5.

Presentazione delle dichiarazioni annuali da parte dei C.A.A.F. e dei professionisti abilitati

1. I Centri autorizzati di assistenza fiscale ed i professionisti abilitati di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, devono presentare le dichiarazioni annuali, ad esclusione di quelle riservate agli enti e società controllanti e controllate, su supporti magnetici predisposti secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato *A* annesso al presente decreto, fermo restando l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali anche su modelli cartacei, limitatamente all'esemplare destinato all'ufficio.

2. I modelli cartacei ed i supporti magnetici devono essere presentati agli uffici IVA competenti in base al domicilio fiscale dei contribuenti. Relativamente ai soli supporti magnetici, è consentita la presentazione differita, entro il termine del 15 aprile 1996.

3. Possono essere presentate cumulativamente le dichiarazioni di più contribuenti aventi il domicilio fiscale rientrante nella competenza dello stesso ufficio IVA.

4. Per ogni consegna di supporti magnetici e dei relativi modelli cartacei deve essere predisposta apposita bolla, redatta in tre esemplari, in conformità al modello di cui all'allegato *B*.

5. Il visto di conformità può essere apposto sulle singole dichiarazioni con sistema meccanografico. In tal caso la sottoscrizione autografa del responsabile del Centro di assistenza o del professionista abilitato deve essere apposta in calce alla distinta posta sul retro della bolla di cui al comma precedente.

6. Un duplicato di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.

7. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti alle specifiche tecniche di cui all'allegato *A*, l'Amministrazione finanziaria ne richiede la sostituzione. I soggetti interessati devono consegnare all'ufficio richiedente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

Art. 6.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

copia per il Contribuente 1

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Mod. IVA 11 - BASE

UFFICIO IVA DI:

TIPOLOGIA DEL SOGGETTO		
AGRICOLTURA (ART 34)	SOCIETÀ CONTROLLANTE/ATA (ART 73)	CON PIU INTERCALARI PER CONTABILITÀ SEPARATA (ART 36), FUSIONI, SCISSIONI, ECC
A ☐ (barrare la casella)	C ☐ (barrare la casella)	NUMERO COMPLESSIVO DI INTERCALARI ALLEGATI

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE — PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME — CITTADINANZA

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) — SESSO M F — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV — TELEFONO (prefisso numero)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA *(Compilare anche il riquadro DICHIARANTE indicando i dati del rappresentante)*

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE — NATURA GIURIDICA — TELEFONO (prefisso numero)

DOMICILIO FISCALE *(Barrare la casella e indicare l'indirizzo se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dell anno precedente)*

V ☐ — VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA INTERNO ECC — CAP — COMUNE — PROV

ATTIVITÀ ESERCITATA *(Indicare il codice desunto dalla classificazione delle attività economiche contenuta nell'apposito fascicolo)*

CODIFICA — DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA

UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO *(Da indicare solo se variata rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)*

VIA o PIAZZA NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO ECC — CAP — COMUNE — PROV

Artigiano iscritto all'albo 1 ☐ — Attività esercitata in più luoghi 2 ☐ — Attività stagionale 3 ☐ — Data di cessazione dell attività (GIORNO MESE ANNO)

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE

CODICE CARICA — Data del decesso del contribuente ovvero dell inizio della procedura concorsuale 4 ☐ (GIORNO MESE ANNO) — Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (GIORNO MESE ANNO)

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) — NOME — TELEFONO (prefisso numero)

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA NUMERO CIVICO SCALA, INTERNO, ECC — CAP — COMUNE — PROV

SCRITTURE CONTABILI (Compilare se almeno un dato è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO *(compilare se diverso da quello del contribuente)* — Se le scritture contabili sono tenute solo in parte barrare la casella 5 ☐

LUOGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE VIA o PIAZZA NUMERO CIVICO SCALA, INTERNO ECC — CAP — COMUNE — PROV

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA PARTITA IVA (Art. 61 D.L. 331/1993)

SOGGETTI OBBLIGATI		
ESTREMI DEL VERSAMENTO		
DATA (GIORNO MESE ANNO)	NUMERO	IMPORTO
		000

SOGGETTI ESONERATI

FALLIMENTO A ☐	LIQUIDAZIONE VOLONTARIA D ☐	REGIME FISCALE SOSTITUTIVO G ☐
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA B ☐	AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E ☐	
CONCORDATO PREVENTIVO C ☐	NON RESIDENTI E SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE F ☐	

MODULARIO F. Tasse 550

2

QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 1 Dati di carattere generale

A1	**Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali** Indicare il codice desunto dalla tabella 5 delle istruzioni	
	Regolarizzazioni a norma dell'art. 48, comma 1, quarto periodo	
A2	Corrispettivi non registrati, relativi al periodo d'imposta (art. 48, comma 1, quarto periodo) — imponibile	.000
	imposta	.000
	pagamento del decimo	.000
A3	Corrispettivi non registrati, dichiarati al fine di evitare l'accertamento in base ai parametri di legge	.000
	RISERVATO ALLE SOCIETÀ EX CONTROLLANTI - ECCEDENZA DI CREDITO DA GARANTIRE	
A5	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 9 _ _ — Importo compensato nell'anno 1995	.000
	Operazioni con la Repubblica di San Marino:	
A6	Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi	000
A7	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA	.000
A8	Ammontare degli acquisti di beni con pagamento dell'IVA	.000
	Regime speciale dei beni usati ecc. (D.L. 41/1995):	
A11	Se è stata effettuata nel 1995 l'opzione di cui all'art 36, commi 2 o 6 del D L n 41/95, barrare la relativa casella — 1 ☐ comma 2 — 2 ☐ comma 6	
A12	Se è stato applicato nel 1995 il regime normale dell'IVA per operazioni rientranti nel regime del margine ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D L n 41/95, barrare la casella 3 ☐	

SEZIONE 2 Crediti d'imposta particolari utilizzati per l'anno 1995 ai fini IVA (Somma degli importi indicati nei codici L12, L19 e L23)

A20	Autotrasportatori di merci per conto terzi	.000
A22	Piccole imprese	.000
A23	Imprenditoria femminile	.000
A24	Rivenditori di prodotti audiovisivi e cinefotoottici	.000
A25	Esercenti autovetture pubbliche da piazza	.000
A26	Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego	.000

QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE

AVVERTENZA: La volontà di avvalersi delle sottoelencate opzioni o di revocarle deve essere manifestata barrando la casella corrispondente alla scelta che si intende effettuare e apponendo la firma nel relativo riquadro (Vedi istruzioni)

SEZIONE 1 Opzioni e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

	OPZIONE	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
ART. 36 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ - *Specificare le attività per le quali si intende optare e/o revocare.*	1 ☐	2 ☐	
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (art 38, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n 331)	5 ☐	6 ☐	

SEZIONE 2 Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

	OPZIONE	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI	8 ☐	F ☐	
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI	E ☐	G ☐	

SEZIONE 4 Revoca per il regime fiscale sostitutivo

		REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
REGIME FISCALE SOSTITUTIVO (art 1, D.L 10 giugno 1994, n. 357)		31 ☐	

QUADRO U - ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI - ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

METODO ADOTTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND PER IL 1995

Barrare la casella relativa al metodo adottato. 1 ☐ SOLARE 2 ☐ MENSILE

RENDICONTO DELLE VARIAZIONI MENSILI DEI PLAFOND

	MESE	PLAFOND DISPONIBILE	PLAFOND UTILIZZATO ALL'INTERNO	PLAFOND UTILIZZATO ALL'IMPORTAZIONE	PLAFOND UTILIZZATO PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI
U1	GENNAIO	.000	000	000	.000
U2	FEBBRAIO	.000	.000	.000	.000
U3	MARZO	000	000	.000	.000
U4	APRILE	.000	.000	.000	.000
U5	MAGGIO	.000	.000	.000	.000
U6	GIUGNO	.000	.000	000	.000
U7	LUGLIO	.000	.000	000	000
U8	AGOSTO	.000	.000	.000	.000
U9	SETTEMBRE	000	.000	.000	.000
U10	OTTOBRE	.000	.000	.000	.000
U11	NOVEMBRE	.000	.000	.000	.000
U12	DICEMBRE	.000	000	.000	.000
U13	TOTALE ANNUALE		.000	.000	.000

7

QUADRO H - DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE (*)

	IVA RISULTANTE		3 CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO (quadro A sez 2)	IMPORTI VERSATI (*)		6 ESTREMI DEL VERSAMENTO				
	1 A CREDITO(*) ovvero	2 A DEBITO (al lordo del credito d imposta di cui alla colonna 3)		4 IMPOSTA	5 INTERESSI	GIORNO	MESE	ANNO	COD CONCESSIONE (**) O COD AZIENDA	COD DIPENDENZA
LIQUIDAZIONI MENSILI (art. 27)										
H1	.000	.000	.000	000						
H2	.000	.000	.000	000						
H3	.000	.000	.000	.000						
H4	.000	000	.000	000						
H5	.000	.000	000	000						
H6	.000	.000	.000	.000						
H7	.000	.000	.000	.000						
H8	000	.000	.000	.000						
H9	.000	000	.000	000						
H10	.000	000	.000	000						
H11	.000	.000	.000	.000						
H12			ACCONTO .000	000						
	000	.000	SALDO .000	000						
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 33)										
H3bis	.000	.000	.000	.000	.000					
H6bis	.000	.000	.000	000	.000					
H9bis	.000	000	000	.000	.000					
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 73, comma 1, lett. e) e art. 74, comma 4) (da non comprendere nella sezione 3 del quadro L)										
H3ter	.000	.000	000	000						
H6ter	.000	.000	.000	.000						
H9ter	.000	.000	.000	.000						
H12ter			ACCONTO .000	000						
	.000	.000	SALDO .000	.000						
H13	TOTALI	.000	.000	.000	.000					

(*) Le società controllanti e controllate devono indicare nella colonna 1 i crediti trasferiti e nelle colonne 4 e 5 l'imposta e gli interessi trasferiti.

(**) Indicare il codice concessione risultante dai primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti. Detto codice, se non è variato nel corso del periodo d'imposta, può essere indicato una sola volta in corrispondenza del primo versamento dell'anno. Analogamente, il cod. azienda e il cod. dipendenza possono non essere ripetuti dai soggetti non titolari di conto fiscale, se non sono variati.

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 2 Calcolo dell'IVA a debito o a credito

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
L8	Indicare l'IVA a debito o a credito risultante dalla somma dei codici L7 degli intercalari	.000	.000
L9	Rimborsi infrannuali richiesti (art 38-bis, comma 2) e *ammontare dei crediti trasferiti* (*)	000	
L9bis	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	.000	
L10	Credito risultante dalla dichiarazione 1994 non richiesto a rimborso		000
L11	Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		000
L12	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche (da cod H13 colonna 3)		000
L13	Ammontare dei versamenti periodici e *dei debiti trasferiti* (*) compresi gli interessi trimestrali [da cod H13 (col 4 + col 5)]		000
L14	Versamenti integrativi, relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio e versamenti alla SIAE (*vedi istruzioni*) nonchè maggiore detrazione sui beni ammortizzabili		000
L15	TOTALI (somma dei codici da L8 a L14 di colonna 1 e di colonna 2)	.000	.000
L16	**IVA a debito** [da cod L15 (colonna 1 — colonna 2)] ovvero	.000	
L17	**IVA a credito** [da cod L15 (colonna 2 — colonna 1)]		000

SEZIONE 3 Acconto per le attività soggette alle liquidazioni trimestrali di cui all'art. 33 *(per le controllate vedi istruzioni)*

L18	ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO D'IMPOSTA						000
L19	CREDITO D'IMPOSTA (quadro A sez 2) UTILIZZATO IN SEDE DI ACCONTO						.000
L20	ACCONTO VERSATO	GIORNO	MESE	ANNO	COD CONCESSIONE O COD AZIENDA	COD DIPENDENZA	.000

Il successivo codice L21 deve essere compilato solo nel caso in cui l'importo del cod L20 risulti superiore all'importo del cod L16

L21	Credito da riportare al cod L26 (cod L20 — cod L16 + cod L17)	.000

SEZIONE 4 Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

IVA DA VERSARE

L22	TOTALE IVA A DEBITO [cod L16 — (cod L19 + cod L20)]						.000
L23	CREDITO D'IMPOSTA (quadro A sez 2) UTILIZZATO IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE						.000
L23bis	IVA DA VERSARE (*o da trasferire*) (*) (cod L22 - cod L23)						000
L23ter	INTERESSI DOVUTI (attività trimestrali)						.000
L24	ESTREMI DEL VERSAMENTO (*o importo trasferito*) (*)	IMPORTO	GIORNO	MESE	ANNO	COD CONCESSIONE O COD AZIENDA	COD DIPENDENZA
		.000					

CREDITO D'IMPOSTA

L26	Credito da computare in detrazione nell'anno successivo (*o da trasferire*) (*)	.000

(*) Le diciture evidenziate in corsivo riguardano esclusivamente le società controllanti e controllate.

8

QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA (RISERVATO ALLE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE)

M1	*Crediti trasferiti*	000
M2	Debiti trasferiti	000
M3	Eccedenza di debito (cod M2 — cod M1) ovvero	000
M4	*Eccedenza di credito (cod M1 — cod M2)*	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante	.000

DATI DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

PARTITA IVA

ULTIMO MESE DI CONTROLLO

DATA

FIRMA CONTROLLANTE

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE

Barrare la relativa casella

- Garanzia di cui all art 6 *comma 3 D M 13-12-79* 1 ☐
- Attestazione della controllante 2 ☐
- Documentazione eventi eccezionali 4 ☐
- Prospetto delle liquidazioni periodiche (Mod IVA 26 LP) 5 ☐
- Prospetto riepilogativo (Mod IVA 26 PR) 6 ☐
- 15 ☐

Indicare il numero di Ordinativi Fatture Bollette doganali Note di consegna 3

QUADRI COMPILATI Mod 11 BASE

DOCUMENTI EMESSI (da non allegare alla dichiarazione)

Indicare il numero di:

Ricevute fiscali 31

Fatture 32

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione è redatta in conformità alle disposizioni recate dal D P R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, e contiene tutti gli elementi di calcolo desunti dai registri contabili di cui agli artt 23, 24 e 25 per la determinazione del debito o credito d'imposta dell'anno.

DATA ____________________ FIRMA ____________________

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C A A F o al professionista)

Codice fiscale del CAAF o del professionista

Codice fiscale del direttore tecnico del CAAF

DENOMINAZIONE o COGNOME e NOME

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO SCALA INTERNO, ECC

C A P

COMUNE

PROV

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

IL DIRETTORE TECNICO DEL CAAF O IL PROFESSIONISTA

FIRMA

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art 4, c 7 del D M n 494/92

FIRMA

copia per il Servizio Meccanografico 1

MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Mod. IVA 11 - BASE

UFFICIO IVA DI:

TIPOLOGIA DEL SOGGETTO

AGRICOLTURA (ART 34)	SOCIETÀ CONTROLLANTE/ATA (ART 73)	CON PIU INTERCALARI PER CONTABILITÀ SEPARATA (ART 36), FUSIONI, SCISSIONI ECC
A ☐ (barrare la casella)	C ☐ (barrare la casella)	NUMERO COMPLESSIVO DI INTERCALARI ALLEGATI

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE — PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME — CITTADINANZA

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) — SESSO M F — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV — TELEFONO prefisso numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA *(Compilare anche il riquadro DICHIARANTE indicando i dati del rappresentante)*

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE — NATURA GIURIDICA — TELEFONO prefisso numero

DOMICILIO FISCALE *(Barrare la casella e indicare l'indirizzo se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)*

V ☐ VIA o PIAZZA NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC — CAP — COMUNE — PROV

ATTIVITÀ ESERCITATA *(Indicare il codice desunto dalla classificazione delle attività economiche contenuta nell'apposito fascicolo)*

CODIFICA — DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA

UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO *(Da indicare solo se variata rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)*

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC — CAP — COMUNE — PROV

Artigiano iscritto all albo 1 ☐ — Attività esercitata in più luoghi 2 ☐ — Attività stagionale 3 ☐ — Data di cessazione dell'attività (GIORNO MESE ANNO)

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE

CODICE CARICA — Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale 4 ☐ (GIORNO MESE ANNO) — Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (GIORNO MESE ANNO)

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) — NOME — TELEFONO prefisso numero

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO ECC — CAP — COMUNE — PROV

SCRITTURE CONTABILI (Compilare se almeno un dato è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO *(compilare se diverso da quello del contribuente)* — Se le scritture contabili sono tenute solo in parte barrare la casella 5 ☐

LUOGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA INTERNO, ECC — CAP — COMUNE — PROV

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA PARTITA IVA (Art. 61 D.L. 331/1993)

SOGGETTI OBBLIGATI			SOGGETTI ESONERATI		
ESTREMI DEL VERSAMENTO			FALLIMENTO A ☐	LIQUIDAZIONE VOLONTARIA D ☐	REGIME FISCALE SOSTITUTIVO G ☐
DATA (GIORNO MESE ANNO)	NUMERO	IMPORTO	LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA B ☐	AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E ☐	
		.000	CONCORDATO PREVENTIVO C ☐	NON RESIDENTI E SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE F ☐	

MODULARIO F Tasse 550

2

QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 1 Dati di carattere generale

A1	**Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali** Indicare il codice desunto dalla tabella 5 delle istruzioni		
	Regolarizzazioni a norma dell'art. 48, comma 1, quarto periodo		
A2	*Corrispettivi non registrati relativi al periodo d'imposta* (art 48, comma 1, quarto periodo)	imponibile	.000
		imposta	.000
		pagamento del decimo	.000
A3	Corrispettivi non registrati, dichiarati al fino di evitare l'accertamento in base ai parametri di legge		.000
	RISERVATO ALLE SOCIETÀ EX CONTROLLANTI - ECCEDENZA DI CREDITO DA GARANTIRE		
A5	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 9	Importo compensato nell'anno 1995	.000
	Operazioni con la Repubblica di San Marino:		
A6	*Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi*		.000
A7	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA		000
A8	Ammontare degli acquisti di beni con pagamento dell'IVA		.000
	Regime speciale dei beni usati ecc. (D.L. 41/1995):		
A11	Se è stata effettuata nel 1995 l'opzione di cui all'art 36, commi 2 o 6 del D L n 41/95, barrare la relativa casella	1 ☐ comma 2 2 ☐ comma 6	
A12	Se è stato applicato nel 1995 il regime normale dell'IVA per operazioni rientranti nel regime del margine ai sensi dell'art 36, comma 3, del D L n 41/95, barrare la casella 3 ☐		

SEZIONE 2 Crediti d'imposta particolari utilizzati per l'anno 1995 ai fini IVA (Somma degli importi indicati nei codici L12, L19 e L23)

A20	Autotrasportatori di merci per conto terzi	.000
A22	Piccole imprese	.000
A23	Imprenditoria femminile	.000
A24	Rivenditori di prodotti audiovisivi e cinefotoottici	.000
A25	Esercenti autovetture pubbliche da piazza	.000
A26	Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego	.000

QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE

AVVERTENZA: **La volontà di avvalersi delle sottoelencate opzioni o di revocarle deve essere manifestata barrando la casella corrispondente alla scelta che si intende effettuare e apponendo la firma nel relativo riquadro (Vedi istruzioni)**

SEZIONE 1 Opzioni e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

	OPZIONE	REVOCA
ART 36 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ - *Specificare le attività per le quali si intende optare e/o revocare*	1 ☐	2 ☐
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (art 38, comma 6, D L 30 agosto 1993, n. 331)	5 ☐	6 ☐

SEZIONE 2 Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

	OPZIONE	REVOCA
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI	B ☐	F ☐
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI	E ☐	G ☐

SEZIONE 4 Revoca per il regime fiscale sostitutivo

		REVOCA
REGIME FISCALE SOSTITUTIVO (art. 1, D.L. 10 giugno 1994, n. 357)		31 ☐

QUADRO U - ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI - ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

METODO ADOTTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND PER IL 1995

Barrare la casella relativa al metodo adottato 1 ☐ SOLARE 2 ☐ MENSILE

RENDICONTO DELLE VARIAZIONI MENSILI DEI PLAFOND

	MESE	PLAFOND DISPONIBILE	PLAFOND UTILIZZATO ALL'INTERNO	PLAFOND UTILIZZATO ALL'IMPORTAZIONE	PLAFOND UTILIZZATO PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI
U1	GENNAIO	.000	.000	.000	000
U2	FEBBRAIO	.000	.000	.000	.000
U3	MARZO	000	000	.000	.000
U4	APRILE	.000	.000	.000	.000
U5	MAGGIO	.000	.000	.000	.000
U6	GIUGNO	.000	.000	.000	.000
U7	LUGLIO	.000	.000	.000	.000
U8	AGOSTO	.000	000	.000	.000
U9	SETTEMBRE	.000	.000	.000	.000
U10	OTTOBRE	000	.000	000	000
U11	NOVEMBRE	000	.000	.000	.000
U12	DICEMBRE	.000	.000	.000	.000
U13	TOTALE ANNUALE		.000	.000	.000

7

QUADRO H - DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE (*)

	IVA RISULTANTE 1 A CREDITO(*)	ovvero 2 A DEBITO (al lordo del credito d'imposta di cui alla colonna 3)	3 CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO (quadro A sez 2)	IMPORTI VERSATI (*) 4 IMPOSTA	5 INTERESSI	6 ESTREMI DEL VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	COD CONCESSIONE (**) O COD AZIENDA	COD DIPENDENZA
LIQUIDAZIONI MENSILI (art. 27)										
H1	.000	.000	.000	.000						
H2	.000	.000	.000	.000						
H3	.000	.000	.000	.000						
H4	.000	.000	.000	.000						
H5	.000	.000	.000	000						
H6	.000	.000	000	.000						
H7	.000	.000	.000	.000						
H8	.000	.000	.000	.000						
H9	.000	.000	.000	.000						
H10	.000	000	000	.000						
H11	.000	.000	.000	.000						
H12			ACCONTO .000	.000						
	.000	.000	SALDO .000	.000						
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 33)										
H3bis	.000	.000	000	.000	000					
H6bis	.000	.000	.000	.000	.000					
H9bis	.000	.000	.000	.000	.000					
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 73, comma 1, lett. e) e art. 74, comma 4) (da non comprendere nella sezione 3 del quadro L)										
H3ter	.000	.000	.000	.000						
H6ter	.000	.000	.000	.000						
H9ter	.000	.000	.000	000						
H12ter			ACCONTO .000	.000						
	.000	.000	SALDO .000	.000						
H13	TOTALI	.000	.000	.000	.000					

(*) Le società controllanti e controllate devono indicare nella colonna 1 i crediti trasferiti e nelle colonne 4 e 5 l'imposta e gli interessi trasferiti.
(**) Indicare il codice concessione risultante dai primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti. Detto codice, se non è variato nel corso del periodo d'imposta, può essere indicato una sola volta in corrispondenza del primo versamento dell'anno. Analogamente, il cod. azienda e il cod. dipendenza possono non essere ripetuti dai soggetti non titolari di conto fiscale, se non sono variati.

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 2 Calcolo dell'IVA a debito o a credito

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
L8	Indicare l'IVA a debito o a credito risultante dalla somma dei codici L7 degli intercalari	000	.000
L9	Rimborsi infrannuali richiesti (art 38-bis, comma 2) *e ammontare dei crediti trasferiti* (*)	.000	
L9bis	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	.000	
L10	Credito risultante dalla dichiarazione 1994 non richiesto a rimborso		.000
L11	Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		.000
L12	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche (da cod H13 colonna 3)		000
L13	Ammontare dei versamenti periodici *e dei debiti trasferiti* (*) compresi gli interessi trimestrali [da cod H13 (col 4 + col 5)]		.000
L14	Versamenti integrativi, relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio e versamenti alla SIAE (*vedi istruzioni*) nonché maggiore detrazione sui beni ammortizzabili		.000
L15	TOTALI (somma dei codici da L8 a L14 di colonna 1 e di colonna 2)	.000	.000
L16	IVA a debito [da cod L15 (colonna 1 — colonna 2)] ovvero	.000	
L17	IVA a credito [da cod L15 (colonna 2 — colonna 1)]		.000

SEZIONE 3 Acconto per le attività soggette alle liquidazioni trimestrali di cui all'art. 33 (*per le controllate vedi istruzioni*)

L18	ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO D'IMPOSTA						.000
L19	CREDITO D'IMPOSTA (quadro A sez 2) UTILIZZATO IN SEDE DI ACCONTO						.000
L20	ACCONTO VERSATO	GIORNO	MESE	ANNO	COD CONCESSIONE O COD AZIENDA	COD DIPENDENZA	.000

Il successivo codice L21 deve essere compilato solo nel caso in cui l'importo del cod L20 risulti superiore all'importo del cod L16

L21	Credito da riportare al cod L26 (cod L20 — cod L16 + cod L17)	.000

SEZIONE 4 Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

IVA DA VERSARE

L22	TOTALE IVA A DEBITO [cod L16 — (cod L19 + cod L20)]						.000
L23	CREDITO D'IMPOSTA (quadro A sez 2) UTILIZZATO IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE						.000
L23bis	IVA DA VERSARE (*o da trasferire*) (*) (cod L22 – cod L23)						.000
L23ter	INTERESSI DOVUTI (attività trimestrali)						.000
L24	ESTREMI DEL VERSAMENTO (*o importo trasferito*) (*)	IMPORTO .000	GIORNO	MESE	ANNO	COD CONCESSIONE O COD AZIENDA	COD DIPENDENZA

CREDITO D'IMPOSTA

L26	Credito da computare in detrazione nell'anno successivo (*o da trasferire*) (*)	000

(*) Le diciture evidenziate in corsivo riguardano esclusivamente le società controllanti e controllate.

8

QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA (RISERVATO ALLE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE)

M1	Crediti trasferiti	.000
M2	Debiti trasferiti	.000
M3	Eccedenza di debito (cod M2 — cod M1) ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito (cod M1 — cod M2)	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante	.000

DATI DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

PARTITA IVA | ULTIMO MESE DI CONTROLLO

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE

Barrare la relativa casella

- Garanzia di cui all art 6 comma 3 D M 13-12 79 — 1 ☐
- Attestazionn della controllante — 2 ☐
- Indicare il numero di Ordinativi Fatture Bollette doganali Note di consegna — 3
- Documentazione eventi eccezionali — 4 ☐
- Prospetto delle liquidazioni periodiche (Mod IVA 26 LP) — 5 ☐
- Prospetto riepilogativo (Mod IVA 26 PR) — 6 ☐
- 15 ☐

QUADRI COMPILATI Mod. 11 BASE

DOCUMENTI EMESSI (da non allegare alla dichiarazione)

Indicare il numero di·
Ricevute fiscali — 31
Fatture — 32

VISTO DI CONFORMITA (Riservato al C.A.A.F. o al professionista)

Codice fiscale del CAAF o del professionista

Codice fiscale del direttore tecnico del CAAF

DENOMINAZIONE o COGNOME e NOME

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO SCALA, INTERNO, ECC | C A P | COMUNE | PROV

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO		
DATA DI PRESENTAZIONE		SOTTOSCRIZIONE
GIORNO MESE ANNO	Dichiarazione inviata per posta P ☐	In caso di mancata sottoscrizione barrare la casella S ☐

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

copia per l'Ufficio 1

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Mod. IVA 11 - BASE

UFFICIO IVA DI:

TIPOLOGIA DEL SOGGETTO		
AGRICOLTURA (ART 34)	SOCIETÀ CONTROLLANTE/ATA (ART 73)	CON PIU INTERCALARI PER CONTABILITÀ SEPARATA (ART 36) FUSIONI SCISSIONI, ECC
A ☐ (barrare la casella)	C ☐ (barrare la casella)	NUMERO COMPLESSIVO DI INTERCALARI ALLEGATI

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME | CITTADINANZA

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV | TELEFONO prefisso numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA *(Compilare anche il riquadro DICHIARANTE indicando i dati del rappresentante)*

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE | NATURA GIURIDICA | TELEFONO prefisso numero

DOMICILIO FISCALE *(Barrare la casella e indicare l'indirizzo se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)*

V ☐ | VIA o PIAZZA NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | C A P | COMUNE | PROV

ATTIVITÀ ESERCITATA *(Indicare il codice desunto dalla classificazione delle attività economiche contenuta nell'apposito fascicolo)*

CODIFICA | DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA

UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO *(Da indicare solo se variata rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)*

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | C A P | COMUNE | PROV

Artigiano iscritto all'albo 1 ☐ | Attività esercitata in più luoghi 2 ☐ | Attività stagionale 3 ☐ | Data di cessazione dell'attività GIORNO MESE ANNO

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE

CODICE CARICA | Data del decesso del contribuente ovvero dell inizio della procedura concorsuale 4 ☐ GIORNO MESE ANNO | Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore GIORNO MESE ANNO

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) | NOME | TELEFONO prefisso numero

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO SCALA, INTERNO, ECC | C A P | COMUNE | PROV

SCRITTURE CONTABILI (Compilare se almeno un dato è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO *(compilare se diverso da quello del contribuente)* | Se le scritture contabili sono tenute solo in parte barrare la casella 5 ☐

LUOGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | C A P | COMUNE | PROV

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA PARTITA IVA (Art. 61 D.L. 331/1993)

SOGGETTI OBBLIGATI			SOGGETTI ESONERATI
ESTREMI DEL VERSAMENTO			FALLIMENTO A ☐ — LIQUIDAZIONE VOLONTARIA D ☐ — REGIME FISCALE SOSTITUTIVO G ☐
DATA (GIORNO MESE ANNO)	NUMERO	IMPORTO	LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA B ☐ — AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E ☐
		000	CONCORDATO PREVENTIVO C ☐ — NON RESIDENTI E SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE F ☐

MODULARIO F T 550 550

2

QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 1 Dati di carattere generale

A1	**Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali** Indicare il codice desunto dalla tabella 5 delle istruzioni		
	Regolarizzazioni a norma dell'art. 48, comma 1, quarto periodo		
A2	Corrispettivi non registrati, relativi al periodo d'imposta (art 48, comma 1, quarto periodo)	imponibile	.000
		imposta	.000
		pagamento del decimo	000
A3	Corrispettivi non registrati, dichiarati al fine di evitare l'accertamento in base ai parametri di legge		.000
	RISERVATO ALLE SOCIETÀ EX CONTROLLANTI - ECCEDENZA DI CREDITO DA GARANTIRE		
A5	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 9	Importo compensato nell'anno 1995	000
	Operazioni con la Repubblica di San Marino:		
A6	Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi		000
A7	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA		000
A8	Ammontare degli acquisti di beni con pagamento dell'IVA		000
	Regime speciale dei beni usati ecc. (D.L. 41/1995):		
A11	Se è stata effettuata nel 1995 l'opzione di cui all'art 36, commi 2 o 6 del D L n 41/95 barrare la relativa casella	1 ☐ comma 2 2 ☐ comma 6	
A12	Se è stato applicato nel 1995 il regime normale dell'IVA per operazioni rientranti *nel regime del margine* ai sensi dell'art 36 comma 3, del D L n 41/95, barrare la casella 3 ☐		

SEZIONE 2 Crediti d'imposta particolari utilizzati per l'anno 1995 ai fini IVA
(Somma degli importi indicati nei codici L12, L19 e L23)

A20	Autotrasportatori di merci per conto terzi	.000
A22	Piccole imprese	000
A23	Imprenditoria femminile	000
A24	Rivenditori di prodotti audiovisivi e cinefotoottici	000
A25	Esercenti autovetture pubbliche da piazza	.000
A26	Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego	.000

QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE

AVVERTENZA: La volontà di avvalersi delle sottoelencate opzioni o di revocarle deve essere manifestata barrando la casella corrispondente alla scelta che si intende effettuare e apponendo la firma nel relativo riquadro (Vedi istruzioni)

SEZIONE 1 Opzioni e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

	OPZIONE	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
ART 36 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ - *Specificare le attività per le quali si intende optare e/o revocare*	1 ☐	2 ☐	
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (art 38, comma 6, D L 30 agosto 1993, n 331)	5 ☐	6 ☐	

SEZIONE 2 Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

	OPZIONE	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI	B ☐	F ☐	
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI	E ☐	G ☐	

SEZIONE 4 Revoca per il regime fiscale sostitutivo

		REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
REGIME FISCALE SOSTITUTIVO (art 1, D L 10 giugno 1994, n 357)		31 ☐	

QUADRO U - ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI - ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

METODO ADOTTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND PER IL 1995

Barrare la casella relativa al metodo adottato 1 ☐ SOLARE 2 ☐ MENSILE

RENDICONTO DELLE VARIAZIONI MENSILI DEI PLAFOND

	MESE	PLAFOND DISPONIBILE	PLAFOND UTILIZZATO ALL INTERNO	PLAFOND UTILIZZATO ALL IMPORTAZIONE	PLAFOND UTILIZZATO PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI
U1	GENNAIO	000	000	000	000
U2	FEBBRAIO	000	000	000	000
U3	MARZO	000	000	000	000
U4	APRILE	000	000	000	000
U5	MAGGIO	000	000	.000	000
U6	GIUGNO	000	000	000	000
U7	LUGLIO	000	000	000	000
U8	AGOSTO	.000	.000	000	000
U9	SETTEMBRE	.000	000	000	000
U10	OTTOBRE	000	000	000	000
U11	NOVEMBRE	000	.000	000	000
U12	DICEMBRE	000	000	000	000
U13	TOTALE ANNUALE		000	.000	.000

7

QUADRO H - DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE (*)

	IVA RISULTANTE 1 A CREDITO(*)	ovvero 2 A DEBITO (al lordo del credito d'imposta di cui alla colonna 3)	3 CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO (quadro A sez. 2)	IMPORTI VERSATI (*) 4 IMPOSTA	5 INTERESSI	6 ESTREMI DEL VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	COD. CONCESSIONE (**) O COD. AZIENDA	COD. DIPENDENZA
	LIQUIDAZIONI MENSILI (art. 27)									
H1	.000	.000	.000	.000						
H2	.000	.000	.000	.000						
H3	.000	.000	.000	.000						
H4	.000	.000	.000	.000						
H5	.000	.000	.000	.000						
H6	.000	.000	.000	.000						
H7	.000	.000	.000	.000						
H8	.000	.000	.000	.000						
H9	.000	.000	.000	.000						
H10	.000	.000	.000	.000						
H11	.000	.000	.000	.000						
H12			ACCONTO .000	.000						
	.000	.000	SALDO .000	.000						
	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 33)									
H3bis	.000	.000	.000	.000	.000					
H6bis	.000	.000	.000	.000	.000					
H9bis	.000	.000	.000	.000	.000					
	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 73, comma 1, lett. e) e art. 74, comma 4) (da non comprendere nella sezione 3 del quadro L)									
H3ter	.000	.000	.000	.000						
H6ter	.000	.000	.000	.000						
H9ter	.000	.000	.000	.000						
H12ter			ACCONTO .000	.000						
	.000	.000	SALDO .000	.000						
H13	TOTALI	.000	.000	.000	.000					

(*) Le società controllanti e controllate devono indicare nella colonna 1 i crediti trasferiti e nelle colonne 4 e 5 l'imposta e gli interessi trasferiti.

(**) Indicare il codice concessione risultante dai primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti. Detto codice, se non è variato nel corso del periodo d'imposta, può essere indicato una sola volta in corrispondenza del primo versamento dell'anno. Analogamente, il cod. azienda e il cod. dipendenza possono non essere ripetuti dai soggetti non titolari di conto fiscale, se non sono variati.

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 2 Calcolo dell'IVA a debito o a credito

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
L8	Indicare l'IVA a debito o a credito risultante dalla somma dei codici L7 degli intercalari	.000	.000
L9	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) *e ammontare dei crediti trasferiti* (*)	.000	
L9bis	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	.000	
L10	Credito risultante dalla dichiarazione 1994 non richiesto a rimborso		.000
L11	Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		.000
L12	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche (da cod. H13 colonna 3)		.000
L13	Ammontare dei versamenti periodici *e dei debiti trasferiti* (*), compresi gli interessi trimestrali [da cod. H13 (col. 4 + col. 5)]		.000
L14	Versamenti integrativi, relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio e versamenti alla SIAE (*vedi istruzioni*) nonchè maggiore detrazione sui beni ammortizzabili		.000
L15	**TOTALI** (somma dei codici da L8 a L14 di colonna 1 e di colonna 2)	.000	.000
L16	**IVA a debito** [da cod. L15 (colonna 1 — colonna 2)] ovvero	.000	
L17	**IVA a credito** [da cod. L15 (colonna 2 — colonna 1)]		.000

SEZIONE 3 Acconto per le attività soggette alle liquidazioni trimestrali di cui all'art. 33 *(per le controllate vedi istruzioni)*

		GIORNO	MESE	ANNO	COD. CONCESSIONE O COD. AZIENDA	COD. DIPENDENZA	
L18	ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO D'IMPOSTA						.000
L19	CREDITO D'IMPOSTA (quadro A sez. 2) UTILIZZATO IN SEDE DI ACCONTO						.000
L20	ACCONTO VERSATO						.000
	Il successivo codice L21 deve essere compilato solo nel caso in cui l'importo del cod. L20 risulti superiore all'importo del cod. L16						
L21	Credito da riportare al cod. L26 (cod. L20 — cod. L16 + cod. L17)						.000

SEZIONE 4 Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

		IMPORTO	GIORNO	MESE	ANNO	COD. CONCESSIONE O COD. AZIENDA	COD. DIPENDENZA	
	IVA DA VERSARE							
L22	TOTALE IVA A DEBITO [cod. L16 — (cod. L19 + cod. L20)]							.000
L23	CREDITO D'IMPOSTA (quadro A sez. 2) UTILIZZATO IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE							.000
L23bis	IVA DA VERSARE (*o da trasferire*) (*) (cod. L22 – cod. L23)							.000
L23ter	INTERESSI DOVUTI (attività trimestrali)							.000
L24	ESTREMI DEL VERSAMENTO (*o importo trasferito*) (*)	.000						
	CREDITO D'IMPOSTA							
L26	Credito da computare in detrazione nell'anno successivo (*o da trasferire*) (*)							.000

(*) Le diciture evidenziate in corsivo riguardano esclusivamente le società controllanti e controllate.

8

QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA (RISERVATO ALLE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE)

M1	Crediti trasferiti	000
M2	Debiti trasferiti	000
M3	Eccedenza di debito (cod M2 — cod M1) ovvero	000
M4	Eccedenza di credito (cod M1 — cod M2)	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante	000

DATI DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

PARTITA IVA | ULTIMO MESE DI CONTROLLO | DATA | FIRMA CONTROLLANTE

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE

Barrare la relativa casella

- Garanzie di cui all art 8 comma 3 D M 13-12-79 — 1 ☐
- Attestazione della controllante — 2 ☐
- Documentazione eventi eccezionali — 4 ☐
- Prospetto delle liquidazioni periodiche (Mod IVA 26 LP) — 5 ☐
- Prospetto riepilogativo (Mod IVA 26 PR) — 6 ☐
- 15 ☐

Indicare il numero di Ordinativi Fatture Bollette doganali Note di consegna — 3

QUADRI COMPILATI

Mod. 11 BASE

DOCUMENTI EMESSI (da non allegare alla dichiarazione)

Indicare il numero di

Ricevute fiscali — 31

Fatture — 32

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione è redatta in conformità alle disposizioni recate dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, e contiene tutti gli elementi di calcolo desunti dai registri contabili di cui agli artt. 23, 24 e 25 per la determinazione del debito o credito d'imposta dell'anno.

DATA ____________ FIRMA ____________

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C A A F o al professionista)

Codice fiscale del CAAF o del professionista | Codice fiscale del direttore tecnico del CAAF

DENOMINAZIONE o COGNOME e NOME

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO ECC | C A P | COMUNE | PROV

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

IL DIRETTORE TECNICO DEL CAAF O IL PROFESSIONISTA

FIRMA

Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all art 4, c 7 del D M n 494/92

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DI PRESENTAZIONE				SOTTOSCRIZIONE
GIORNO	MESE	ANNO	Dichiarazione inviata *per posta* P ☐	In caso di mancata sottoscrizione barrare la casella S ☐

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

	ESTREMI DI PROTOCOLLO

copia per il Contribuente

1

IVA 95

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Mod. IVA 11 BASE - RIMBORSO

UFFICIO IVA DI:

TIPOLOGIA DEL SOGGETTO		
AGRICOLTURA (ART 34)	SOCIETÀ CONTROLLANTE/ATA (ART 73)	CON PIÙ INTERCALARI PER CONTABILITÀ SEPARATA (ART 36) FUSIONI SCISSIONI, ECC
A ☐ (barrare la casella)	C ☐ (barrare la casella)	NUMERO COMPLESSIVO DI INTERCALARI ALLEGATI

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME | CITTADINANZA

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV | TELEFONO prefisso numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA *(Compilare anche il riquadro DICHIARANTE indicando i dati del rappresentante)*

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE | NATURA GIURIDICA | TELEFONO prefisso numero

DOMICILIO FISCALE *(Barrare la casella e indicare l'indirizzo se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)*

V ☐ | VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

ATTIVITÀ ESERCITATA *(Indicare il codice desunto dalla classificazione delle attività economiche contenuta nell'apposito fascicolo)*

CODIFICA | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA

UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO *(Da indicare solo se variata rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)*

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO SCALA INTERNO ECC | CAP | COMUNE | PROV

Artigiano iscritto all'albo 1 ☐ | Attività esercitata in più luoghi 2 ☐ | Attività stagionale 3 ☐ | Data di cessazione dell'attività (GIORNO MESE ANNO)

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE

CODICE CARICA | Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale 4 ☐ (GIORNO MESE ANNO) | Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (GIORNO MESE ANNO)

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) | NOME | TELEFONO prefisso numero

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

SCRITTURE CONTABILI (Compilare se almeno un dato e variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO *(compilare se diverso da quello del contribuente)* | Se le scritture contabili sono tenute solo in parte barrare la casella 5 ☐

LUOGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA PARTITA IVA (Art. 61 D.L. 331/1993)

SOGGETTI OBBLIGATI			SOGGETTI ESONERATI		
ESTREMI DEL VERSAMENTO			FALLIMENTO A ☐	LIQUIDAZIONE VOLONTARIA D ☐	REGIME FISCALE SOSTITUTIVO G ☐
DATA (GIORNO MESE ANNO)	NUMERO	IMPORTO	LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA B ☐	AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E ☐	
		.000	CONCORDATO PREVENTIVO C ☐	NON RESIDENTI E SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE F ☐	

MODULARIO F. Tasse 653

2

QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 1 Dati di carattere generale

A1	**Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali** Indicare il codice desunto dalla tabella 5 delle istruzioni		
	Regolarizzazioni a norma dell'art. 48, comma 1, quarto periodo		
A2	Corrispettivi non registrati, relativi al periodo d'imposta (art 48, comma 1, quarto periodo)	imponibile	000
		imposta	000
		pagamento del decimo	000
A3	Corrispettivi non registrati, dichiarati al fine di evitare l'accertamento in base ai parametri di legge		.000
	RISERVATO ALLE SOCIETÀ EX CONTROLLANTI - ECCEDENZA DI CREDITO DA GARANTIRE		
A5	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 9	Importo compensato nell'anno 1995	000
	Operazioni con la Repubblica di San Marino:		
A6	Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi		.000
A7	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA		.000
A8	Ammontare degli acquisti di beni con pagamento dell'IVA		000
	Regime speciale dei beni usati ecc. (D.L. 41/1995):		
A11	Se è stata effettuata nel 1995 l'opzione di cui all'art. 36, commi 2 o 6 del D L n 41/95, barrare la relativa casella	1 ☐ comma 2 2 ☐ comma 6	
A12	Se è stato applicato nel 1995 il regime normale dell'IVA per operazioni rientranti nel regime del margine ai sensi dell'art 36 comma 3, del D L n 41/95, barrare la casella 3 ☐		

SEZIONE 2 Crediti d'imposta particolari utilizzati per l'anno 1995 ai fini IVA (Somma degli importi indicati nei codici L12 e L19)

A20	Autotrasportatori di merci per conto terzi	000
A22	Piccole imprese	.000
A23	Imprenditoria femminile	.000
A24	Rivenditori di prodotti audiovisivi e cinefotoottici	.000
A25	Esercenti autovetture pubbliche da piazza	.000
A26	Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego	.000

QUADRO G - OPZIONI E REVOCHE

AVVERTENZA: La volontà di avvalersi delle sottoelencate opzioni o di revocarle deve essere manifestata barrando la casella corrispondente alla scelta che si intende effettuare e apponendo la firma nel relativo riquadro (Vedi istruzioni)

SEZIONE 1 Opzioni e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

	OPZIONE	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
ART 36 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ - *Specificare le attività per le quali si intende optare e/o revocare*	1 ☐	2 ☐	
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (art 38, comma 6, D L 30 agosto 1993, n 331)	5 ☐	6 ☐	

SEZIONE 2 Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

	OPZIONE	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI	B ☐	F ☐	
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI	E ☐	G ☐	

SEZIONE 4 Revoca per il regime fiscale sostitutivo

		REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
REGIME FISCALE SOSTITUTIVO (art 1, D L. 10 giugno 1994, n. 357)		31 ☐	

QUADRO U - ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

METODO ADOTTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND PER IL 1995

Barrare la casella relativa al metodo adottato 1 ☐ SOLARE 2 ☐ MENSILE

RENDICONTO DELLE VARIAZIONI MENSILI DEI PLAFOND

	MESE	PLAFOND DISPONIBILE	PLAFOND UTILIZZATO ALL'INTERNO	PLAFOND UTILIZZATO ALL'IMPORTAZIONE	PLAFOND UTILIZZATO PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI
U1	GENNAIO	.000	.000	.000	.000
U2	FEBBRAIO	.000	.000	000	.000
U3	MARZO	.000	.000	000	.000
U4	APRILE	.000	.000	000	.000
U5	MAGGIO	000	.000	.000	000
U6	GIUGNO	.000	.000	.000	.000
U7	LUGLIO	.000	.000	.000	.000
U8	AGOSTO	.000	.000	.000	000
U9	SETTEMBRE	.000	.000	.000	.000
U10	OTTOBRE	.000	.000	.000	.000
U11	NOVEMBRE	.000	000	.000	.000
U12	DICEMBRE	.000	000	000	.000
U13	TOTALE ANNUALE		.000	.000	.000

7

QUADRO R - RIMBORSI

SEZIONE 1 **AVVERTENZE: - Il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività ovvero se sussiste almeno uno dei presupposti di legge sottoindicati e l'eccedenza detraibile (cod. L25) risulta superiore a 5 milioni di lire.**

	ART. 30, comma 3	
A	**Aliquota media degli acquisti e importazioni (al netto dei beni ammortizzabili) superiore a quella delle operazioni effettuate (al netto dei beni ammortizzabili) maggiorata del 10 per cento.**	
R1	Aliquota media acquisti e importazioni (al netto dei beni ammortizzabili)	, %
R2	Aliquota media operazioni effettuate (al netto dei beni ammortizzabili)	, %
R2bis	Aliquota media maggiorata [(cod R2 × 110) 100]	, %
B	**Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/72 nonché agli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate**	
R3	Ammontare operazioni non imponibili (somma dei codici E23, E24 e T8bis degli intercalari)	.000
R4	Ammontare complessivo delle operazioni effettuate [codici (E28 + E27 − N30) degli intercalari]	.000
R5	Calcolo della percentuale (cod. R3 cod R4 × 100) (arrotondata all'unità superiore)	%
C	**Acquisti e importazioni particolari**	
R6	Imposta relativa a beni ammortizzabili registrati nel 1995	.000
R7	Imposta relativa a beni ammortizzabili registrati in anni precedenti, di cui non è stato richiesto il rimborso	.000
R8	Imposta relativa a beni e servizi per studi e ricerche, registrati nel 1995	.000
D	**Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7 del D.P.R. 633/72 nonché degli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93**	
R9	Ammontare delle operazioni non soggette all'imposta per carenza del presupposto della territorialità	.000
E	**Condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17**	
R10	Se sussistono le condizioni barrare la casella 1 ☐	
	ART. 34, ultimo comma - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili	
R15	IVA relativa ad operazioni non imponibili (da cod L5)	.000
R16	IVA relativa ad operazioni non imponibili registrate negli anni 1993 - 1994, di cui non è stato richiesto il rimborso	.000

SEZIONE 2 **Art. 30, comma 4 - Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio**

AVVERTENZA: Il rimborso spetta per il minore degli importi indicati nei codici R20 - R21 - R22

R20	Eccedenza detraibile del 1993 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod. L26 dichiarazione 1993)	.000
R21	Eccedenza detraibile del 1994 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod L26 dichiarazione 1994)	.000
R22	Eccedenza detraibile del 1995 (da cod L25 della presente dichiarazione 1995)	000

QUADRO H - DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE (*)

	IVA RISULTANTE		3 CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO (quadro A sez 2)	IMPORTI VERSATI (*)		6 ESTREMI DEL VERSAMENTO				
	1 A CREDITO(*) ovvero	2 A DEBITO (al lordo del credito d imposta di cui alla colonna 3)		4 IMPOSTA	5 INTERESSI	GIORNO	MESE	ANNO	COD CONCESSIONE (**) O COD AZIENDA	COD DIPENDENZA
				LIQUIDAZIONI MENSILI (art. 27)						
H1	000	.000	.000	.000						
H2	.000	000	000	000						
H3	.000	.000	.000	000						
H4	.000	.000	000	.000						
H5	.000	000	.000	.000						
H6	000	000	000	000						
H7	.000	000	.000	.000						
H8	000	.000	000	.000						
H9	.000	.000	.000	.000						
H10	000	.000	000	000						
H11	.000	.000	.000	000						
H12			ACCONTO .000	.000						
	.000	.000	SALDO .000	.000						
				LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 33)						
H3bis	.000	000	.000	.000	.000					
H6bis	.000	.000	.000	000	000					
H9bis	.000	.000	.000	.000	.000					
	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 73, comma 1, lett. e) e art. 74, comma 4) (da non comprendere nella sezione 3 del quadro L)									
H3ter	.000	.000	.000	.000						
H6ter	.000	.000	.000	.000						
H9ter	.000	.000	000	.000						
H12ter			ACCONTO .000	.000						
	.000	000	SALDO .000	.000						
H13	**TOTALI**	.000	.000	.000	.000					

(*) Le società controllanti e controllate devono indicare nella colonna 1 i crediti trasferiti e nelle colonne 4 e 5 l'imposta e gli interessi trasferiti.
(**) Indicare il codice concessione risultante dai primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti. Detto codice, se non è variato nel corso del periodo d'imposta, può essere indicato una sola volta in corrispondenza del primo versamento dell'anno. Analogamente, il cod. azienda e il cod. dipendenza possono non essere ripetuti dai soggetti non titolari di conto fiscale, se non sono variati.

8

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 2 Calcolo dell'IVA a debito o a credito

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
L8	Indicare l'IVA a debito o a credito risultante dalla somma dei codici L7 degli intercalari	000	.000
L9	Rimborsi infrannuali richiesti (art 38-bis, comma 2) e *ammontare dei crediti trasferiti* (*)	.000	
L9bis	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	.000	
L10	Credito risultante dalla dichiarazione 1994 non richiesto a rimborso		000
L11	Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		000
L12	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche (da cod H13 colonna 3)		.000
L13	Ammontare dei versamenti periodici e *dei debiti trasferiti* (*) compresi gli interessi trimestrali [da cod H13 (col 4 + col 5)]		000
L14	Versamenti integrativi, relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio e versamenti alla SIAE (*vedi istruzioni*) nonché maggiore detrazione sui beni ammortizzabili		.000
L15	TOTALI (somma dei codici da L8 a L14 di colonna 1 e di colonna 2)	.000	.000
L16	IVA a debito [da cod L15 (colonna 1 — colonna 2)] ovvero	.000	
L17	IVA a credito [da cod L15 (colonna 2 — colonna 1)]		000

SEZIONE 3 Acconto per le attività soggette alle liquidazioni trimestrali di cui all'art. 33 *(per le controllate vedi istruzioni)*

L18	ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO D'IMPOSTA		000
L19	CREDITO D'IMPOSTA (quadro A sez 2) UTILIZZATO IN SEDE DI ACCONTO		.000
L20	ACCONTO VERSATO	GIORNO MESE ANNO / COD CONCESSIONE O COD AZIENDA / COD DIPENDENZA	.000

Il successivo codice L21 deve essere compilato solo nel caso in cui l importo del cod L20 risulti superiore all'importo del cod L16

L21	Credito da riportare al cod L25 (cod L20 — cod L16 + cod L17)	.000

SEZIONE 4 Credito d'imposta

L25	Credito d imposta (cod L17 o cod L21) *da ripartire tra i codici L26 e L27 (o da trasferire)* (*)	.000
L26	Importo da computare in detrazione nell'anno successivo *(per le controllate da compilare solo in caso di cessazione del controllo)*	000
L27	Importo di cui si richiede il rimborso *(per le controllate da compilare solo in caso di cessazione del controllo)*	000

QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA (RISERVATO ALLE SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE)

M1	*Crediti trasferiti*	.000
M2	Debiti trasferiti	.000
M3	Eccedenza di debito (cod M2 — cod M1) ovvero	000
M4	Eccedenza di credito (cod M1 — cod M2)	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante	000

DATI DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

PARTITA IVA | ULTIMO MESE DI CONTROLLO | DATA | FIRMA CONTROLLANTE

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE

Barrare la relativa casella

- Garanzia di cui all art 6 comma 3 D M 13-12-79 — 1 ☐
- Attestazione della controllante — 2 ☐
- Indicare il numero di Ordinativi, Fatture Bollette doganali Note di consegna — 3
- Documentazione eventi eccezionali — 4 ☐
- *Prospetto delle liquidazioni periodiche* (Mod. IVA 26 LP) — 5 ☐
- Prospetto riepilogativo (Mod IVA 26 PR) — 6 ☐
- 15 ☐

QUADRI COMPILATI

Mod. 11 BASE - RIMBORSO

DOCUMENTI EMESSI (da non allegare alla dichiarazione)

Indicare il numero di: Ricevute fiscali 31 — Fatture 32

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione è redatta in conformità alle disposizioni recate dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n 633 e successive modificazioni, e contiene tutti gli elementi di calcolo desunti dai registri contabili di cui agli artt. 23, 24 e 25 per la determinazione del debito o credito d'imposta dell'anno.

DATA ______________ FIRMA ______________

VISTO DI CONFORMITA (Riservato al C A A F o al professionista)

Codice fiscale del CAAF o del professionista | Codice fiscale del direttore tecnico del CAAF

DENOMINAZIONE o COGNOME e NOME

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA INTERNO, ECC | C A P | COMUNE | PROV

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

IL DIRETTORE TECNICO DEL CAAF O IL PROFESSIONISTA | Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art 4, c 7 del D M n 494/92

FIRMA | FIRMA

(*) **Le diciture evidenziate in corsivo riguardano esclusivamente le società controllanti e controllate.**

copia per il Servizio Meccanografico 1

IVA 95

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Mod. IVA 11 BASE - RIMBORSO

UFFICIO IVA DI:

TIPOLOGIA DEL SOGGETTO

AGRICOLTURA (ART 34)	SOCIETÀ CONTROLLANTE/ATA (ART 73)	CON PIU INTERCALARI PER CONTABILITÀ SEPARATA (ART 36), FUSIONI SCISSIONI ECC
A ☐ (barrare la casella)	C ☐ (barrare la casella)	NUMERO COMPLESSIVO DI INTERCALARI ALLEGATI

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME | CITTADINANZA

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV | TELEFONO prefisso numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA *(Compilare anche il riquadro DICHIARANTE indicando i dati del rappresentante)*

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE | NATURA GIURIDICA | TELEFONO prefisso numero

DOMICILIO FISCALE *(Barrare la casella e indicare l'indirizzo se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)*

V ☐ | VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

ATTIVITÀ ESERCITATA *(Indicare il codice desunto dalla classificazione delle attività economiche contenuta nell'apposito fascicolo)*

CODIFICA | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA

UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO *(Da indicare solo se variata rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)*

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

Artigiano iscritto all'albo 1 ☐ | Attività esercitata in più luoghi 2 ☐ | Attività stagionale 3 ☐ | Data di cessazione dell'attività GIORNO MESE ANNO

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE

CODICE CARICA | Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale 4 ☐ GIORNO MESE ANNO | Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore GIORNO MESE ANNO

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) | NOME | TELEFONO prefisso numero

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

SCRITTURE CONTABILI (Compilare se almeno un dato è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO *(compilare se diverso da quello del contribuente)* | Se le scritture contabili sono tenute solo in parte barrare la casella 5 ☐

LUOGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE, VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA INTERNO ECC | CAP | COMUNE | PROV

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA PARTITA IVA (Art. 61 D.L. 331/1993)

SOGGETTI OBBLIGATI			SOGGETTI ESONERATI		
ESTREMI DEL VERSAMENTO			FALLIMENTO A ☐	LIQUIDAZIONE VOLONTARIA D ☐	REGIME FISCALE SOSTITUTIVO G ☐
DATA (GIORNO MESE ANNO)	NUMERO	IMPORTO	LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA B ☐	AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E ☐	
		.000	CONCORDATO PREVENTIVO C ☐	NON RESIDENTI E SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE F ☐	

MODULARIO F. Tasse 553

2

QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 1 Dati di carattere generale

A1	**Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali** Indicare il codice desunto dalla tabella 5 delle istruzioni		
	Regolarizzazioni a norma dell'art. 48, comma 1, quarto periodo		
A2	Corrispettivi non registrati, relativi al periodo d'imposta (art 48, comma 1, quarto periodo)	imponibile	000
		imposta	000
		pagamento del decimo	000
A3	Corrispettivi non registrati, dichiarati al fine di evitare l'accertamento in base ai parametri di legge		000
	RISERVATO ALLE SOCIETÀ EX CONTROLLANTI - ECCEDENZA DI CREDITO DA GARANTIRE		
A5	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 9 _ _	Importo compensato nell'anno 1995	.000
	Operazioni con la Repubblica di San Marino:		
A6	Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi		000
A7	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA		.000
A8	Ammontare degli acquisti di beni con pagamento dell'IVA		000
	Regime speciale dei beni usati ecc. (D.L. 41/1995):		
A11	Se è stata effettuata nel 1995 l'opzione di cui all'art. 36, commi 2 o 6 del D L n 41/95, barrare la relativa casella	1 ☐ comma 2 / 2 ☐ comma 6	
A12	Se è stato applicato nel 1995 il regime normale dell'IVA per operazioni rientranti nel regime del margine ai sensi dell'art 36, comma 3, del D L. n 41/95, barrare la casella 3 ☐		

SEZIONE 2 Crediti d'imposta particolari utilizzati per l'anno 1995 ai fini IVA (Somma degli importi indicati nei codici L12 e L19)

A20	Autotrasportatori di merci per conto terzi	.000
A22	Piccole imprese	000
A23	Imprenditoria femminile	.000
A24	Rivenditori di prodotti audiovisivi e cinefotoottici	000
A25	Esercenti autovetture pubbliche da piazza	000
A26	Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego	000

QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE

AVVERTENZA: La volontà di avvalersi delle sottoelencate opzioni o di revocarle deve essere manifestata barrando la casella corrispondente alla scelta che si intende effettuare e apponendo la firma nel relativo riquadro (Vedi istruzioni)

SEZIONE 1 Opzioni e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

	OPZIONE	REVOCA
ART. 36 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ - *Specificare le attività per le quali si intende optare e/o revocare*	1 ☐	2 ☐
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (art. 38, comma 6, D L. 30 agosto 1993, n. 331)	5 ☐	6 ☐

SEZIONE 2 Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

	OPZIONE	REVOCA
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI	B ☐	F ☐
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI	E ☐	G ☐

SEZIONE 4 Revoca per il regime fiscale sostitutivo

		REVOCA
REGIME FISCALE SOSTITUTIVO (art. 1, D L 10 giugno 1994, n 357)		31 ☐

QUADRO U - ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI - ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

METODO ADOTTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND PER IL 1995

Barrare la casella relativa al metodo adottato 1 ☐ SOLARE 2 ☐ MENSILE

RENDICONTO DELLE VARIAZIONI MENSILI DEI PLAFOND

	MESE	PLAFOND DISPONIBILE	PLAFOND UTILIZZATO ALL INTERNO	PLAFOND UTILIZZATO ALL IMPORTAZIONE	PLAFOND UTILIZZATO PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI
U1	GENNAIO	.000	000	000	.000
U2	FEBBRAIO	000	000	000	000
U3	MARZO	000	000	000	.000
U4	APRILE	000	000	000	.000
U5	MAGGIO	000	000	.000	.000
U6	GIUGNO	000	000	000	000
U7	LUGLIO	000	.000	000	.000
U8	AGOSTO	000	000	000	000
U9	SETTEMBRE	.000	000	000	000
U10	OTTOBRE	000	000	000	000
U11	NOVEMBRE	000	000	000	.000
U12	DICEMBRE	000	000	000	.000
U13	TOTALE ANNUALE		000	000	.000

7

QUADRO R - RIMBORSI

SEZIONE 1 AVVERTENZE: - **Il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività ovvero se sussiste almeno uno dei presupposti di legge sottoindicati e l'eccedenza detraibile (cod. L25) risulta superiore a 5 milioni di lire.**

	ART. 30, comma 3	
A	**Aliquota media degli acquisti e importazioni (al netto dei beni ammortizzabili) superiore a quella delle operazioni effettuate (al netto dei beni ammortizzabili) maggiorata del 10 per cento.**	
R1	Aliquota media acquisti e importazioni (al netto dei beni ammortizzabili)	___,___ %
R2	Aliquota media operazioni effettuate (al netto dei beni ammortizzabili)	___,___ %
R2bis	Aliquota media maggiorata [(cod R2 × 110) 100]	___,___ %
B	**Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/72 nonché agli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate**	
R3	Ammontare operazioni non imponibili (somma dei codici E23, E24 e T8bis degli intercalari)	.000
R4	Ammontare complessivo delle operazioni effettuate [codici (E28 + E27 − N30) degli intercalari]	.000
R5	Calcolo della percentuale (cod R3 cod R4 × 100) (arrotondata all'unità superiore) ___ %	
C	**Acquisti e importazioni particolari**	
R6	Imposta relativa a beni ammortizzabili registrati nel 1995	.000
R7	Imposta relativa a beni ammortizzabili registrati in anni precedenti, di cui non è stato richiesto il rimborso	000
R8	Imposta relativa a beni e servizi per studi e ricerche, registrati nel 1995	.000
D	**Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7 del D.P.R. 633/72 nonché degli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93**	
R9	Ammontare delle operazioni non soggette all'imposta per carenza del presupposto della territorialità	.000
E	**Condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17**	
R10	Se sussistono le condizioni barrare la casella 1 ☐	
	ART. 34, ultimo comma - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili	
R15	IVA relativa ad operazioni non imponibili (da cod L5)	.000
R16	IVA relativa ad operazioni non imponibili registrate negli anni 1993 - 1994, di cui non è stato richiesto il rimborso	.000

SEZIONE 2 **Art. 30, comma 4 - Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio**

AVVERTENZA: Il rimborso spetta per il minore degli importi indicati nei codici R20 - R21 - R22

R20	Eccedenza detraibile del 1993 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod. L26 dichiarazione 1993)	.000
R21	Eccedenza detraibile del 1994 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod L26 dichiarazione 1994)	.000
R22	Eccedenza detraibile del 1995 (da cod L25 della presente dichiarazione 1995)	.000

QUADRO H - DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE (*)

	IVA RISULTANTE 1 A CREDITO(*) (al lordo del credito d'imposta di cui alla colonna 3)	2 ovvero A DEBITO	3 CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO (quadro A sez 2)	IMPORTI VERSATI (*) 4 IMPOSTA	5 INTERESSI	6 ESTREMI DEL VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	COD CONCESSIONE (**) O COD AZIENDA	COD DIPENDENZA
	LIQUIDAZIONI MENSILI (art. 27)									
H1	.000	.000	.000	.000						
H2	.000	000	000	.000						
H3	.000	000	000	.000						
H4	.000	000	.000	.000						
H5	000	.000	.000	.000						
H6	.000	.000	.000	.000						
H7	.000	.000	.000	.000						
H8	.000	.000	.000	.000						
H9	.000	.000	.000	.000						
H10	.000	.000	.000	.000						
H11	.000	.000	.000	.000						
H12	.000	.000	ACCONTO .000 SALDO 000	.000 .000						
	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 33)									
H3bis	.000	.000	.000	.000	000					
H6bis	.000	.000	.000	.000	.000					
H9bis	.000	.000	.000	.000	.000					
	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 73, comma 1, lett. e) e art. 74, comma 4) (da non comprendere nella sezione 3 del quadro L)									
H3ter	.000	.000	.000	.000						
H6ter	000	.000	.000	.000						
H9ter	.000	.000	.000	.000						
H12ter	.000	.000	ACCONTO .000 SALDO .000	.000 .000						
H13	TOTALI	.000	.000	.000	.000					

(*) Le società controllanti e controllate devono indicare nella colonna 1 i crediti trasferiti e nelle colonne 4 e 5 l'imposta e gli interessi trasferiti.
(**) Indicare il codice concessione risultante dai primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti. Detto codice, se non è variato nel corso del periodo d'imposta, può essere indicato una sola volta in corrispondenza del primo versamento dell'anno. Analogamente, il cod. azienda e il cod. dipendenza possono non essere ripetuti dai soggetti non titolari di conto fiscale, se non sono variati.

8

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 2 Calcolo dell'IVA a debito o a credito

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
L8	Indicare l'IVA a debito o a credito risultante dalla somma dei codici L7 degli intercalari	.000	.000
L9	Rimborsi infrannuali richiesti (art 38-bis, comma 2) *e ammontare dei crediti trasferiti* (*)	.000	
L9bis	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	.000	
L10	Credito risultante dalla dichiarazione 1994 non richiesto a rimborso		.000
L11	Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		.000
L12	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche (da cod H13 colonna 3)		000
L13	Ammontare dei versamenti periodici e *dei debiti trasferiti* (*) compresi gli interessi trimestrali [da cod H13 (col 4 + col 5)]		.000
L14	Versamenti integrativi, relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio e versamenti alla SIAE (*vedi istruzioni*) nonché maggiore detrazione sui beni ammortizzabili		000
L15	TOTALI (somma dei codici da L8 a L14 di colonna 1 e di colonna 2)	.000	.000
L16	IVA a debito [da cod L15 (colonna 1 — colonna 2)] ovvero	.000	
L17	IVA a credito [da cod L15 (colonna 2 — colonna 1)]		.000

SEZIONE 3 Acconto per le attività soggette alle liquidazioni trimestrali di cui all'art. 33 *(per le controllate vedi istruzioni)*

L18	ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO D'IMPOSTA	.000
L19	CREDITO D'IMPOSTA (quadro A sez. 2) UTILIZZATO IN SEDE DI ACCONTO	.000
L20	ACCONTO VERSATO — GIORNO MESE ANNO — COD CONCESSIONE O COD AZIENDA — COD DIPENDENZA	000

Il successivo codice L21 deve essere compilato solo nel caso in cui l'importo del cod L20 risulti superiore all'importo del cod L16

L21	Credito da riportare al cod L25 (cod L20 — cod L16 + cod L17)	.000

SEZIONE 4 Credito d'imposta

L25	Credito d'imposta (cod *L17 o cod L21) da ripartire tra i codici L26 e L27 (o da trasferire)* (*)	.000
L26	Importo da computare in detrazione nell'anno successivo *(per le controllate da compilare solo in caso di cessazione del controllo)*	.000
L27	Importo di cui si richiede il rimborso *(per le controllate da compilare solo in caso di cessazione del controllo)*	.000

QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA (RISERVATO ALLE SOCIETA CONTROLLANTI E CONTROLLATE)

M1	Crediti trasferiti	.000
M2	Debiti trasferiti	.000
M3	Eccedenza di debito (cod M2 — cod M1) ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito (cod M1 — cod M2)	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante	.000

DATI DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

PARTITA IVA — ULTIMO MESE DI CONTROLLO

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE

Barrare la relativa casella

- Garanzia di cui all art. 6 comma 3 D M 13-12-79 — 1 ☐
- Attestazione della controllante — 2 ☐
- Documentazione eventi eccezionali — 4 ☐
- Prospetto delle liquidazioni periodiche (Mod IVA 26 LP) — 5 ☐
- Prospetto riepilogativo (Mod IVA 26 PR) — 6 ☐
- Indicare il numero di Ordinativi Fatture Bollette doganali Note di consegna — 3 — 15 ☐

QUADRI COMPILATI

Mod. 11 BASE - RIMBORSO

DOCUMENTI EMESSI (da non allegare alla dichiarazione)

Indicare il numero di:
Ricevute fiscali — 31 — Fatture — 32

VISTO DI CONFORMITA (Riservato al C.A.A.F. o al professionista)

Codice fiscale del CAAF o del professionista — Codice fiscale del direttore tecnico del CAAF

DENOMINAZIONE o COGNOME e NOME

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA INTERNO, ECC — C A P — COMUNE — PROV

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DI PRESENTAZIONE		SOTTOSCRIZIONE
GIORNO MESE ANNO	Dichiarazione inviata per posta P ☐	In caso di mancata sottoscrizione barrare la casella S ☐

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

(*) **Le diciture evidenziate in corsivo riguardano esclusivamente le società controllanti e controllate.**

copia per l'Ufficio 1

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DICHIARAZIONE ANNUALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Mod. IVA 11 BASE - RIMBORSO

UFFICIO IVA DI:

TIPOLOGIA DEL SOGGETTO

AGRICOLTURA (ART 34)	SOCIETÀ CONTROLLANTE/ATA (ART 73)	CON PIU INTERCALARI PER CONTABILITÀ SEPARATA (ART 36), FUSIONI, SCISSIONI, ECC.
A ☐ (barrare la casella)	C ☐ (barrare la casella)	NUMERO COMPLESSIVO DI INTERCALARI ALLEGATI

CONTRIBUENTE (Compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME | CITTADINANZA

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV | TELEFONO prefisso numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA *(Compilare anche il riquadro DICHIARANTE indicando i dati del rappresentante)*

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE | NATURA GIURIDICA | TELEFONO prefisso numero

DOMICILIO FISCALE *(Barrare la casella e indicare l'indirizzo se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)*

V ☐ | VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO SCALA, INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

ATTIVITÀ ESERCITATA *(Indicare il codice desunto dalla classificazione delle attività economiche contenuta nell'apposito fascicolo)*

CODIFICA | DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA

UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO *(Da indicare solo se variata rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)*

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO SCALA, INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

Artigiano iscritto all albo 1 ☐ | Attività esercitata in più luoghi 2 ☐ | Attività stagionale 3 ☐ | Data di cessazione dell'attività (GIORNO MESE ANNO)

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE

CODICE CARICA | Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale 4 ☐ (GIORNO MESE ANNO) | Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (GIORNO MESE ANNO)

COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE) | NOME | TELEFONO prefisso numero

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

SCRITTURE CONTABILI (Compilare se almeno un dato è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente)

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO *(compilare se diverso da quello del contribuente)* | Se le scritture contabili sono tenute solo in parte barrare la casella 5 ☐

LUOGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA PARTITA IVA (Art. 61 D.L. 331/1993)

SOGGETTI OBBLIGATI			SOGGETTI ESONERATI		
ESTREMI DEL VERSAMENTO			FALLIMENTO A ☐	LIQUIDAZIONE VOLONTARIA D ☐	REGIME FISCALE SOSTITUTIVO G ☐
DATA	NUMERO	IMPORTO	LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA B ☐	AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E ☐	
GIORNO MESE ANNO		.000	CONCORDATO PREVENTIVO C ☐	NON RESIDENTI E SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE F ☐	

MODULARIO F. Tasse 553

2

QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 1 Dati di carattere generale

A1	**Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali** Indicare il codice desunto dalla tabella 5 delle istruzioni		
	Regolarizzazioni a norma dell'art. 48, comma 1, quarto periodo		
A2	Corrispettivi non registrati, relativi al periodo d'imposta (art 48, comma 1, quarto periodo)	imponibile	.000
		imposta	.000
		pagamento del decimo	.000
A3	Corrispettivi non registrati, dichiarati al fine di evitare l'accertamento in base ai parametri di legge		.000
	RISERVATO ALLE SOCIETÀ EX CONTROLLANTI - ECCEDENZA DI CREDITO DA GARANTIRE		
A5	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 9	Importo compensato nell'anno 1995	.000
	Operazioni con la Repubblica di San Marino:		
A6	Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi		.000
A7	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA		.000
A8	Ammontare degli acquisti di beni con pagamento dell'IVA		.000
	Regime speciale dei beni usati ecc. (D.L. 41/1995):		
A11	Se è stata effettuata nel 1995 l'opzione di cui all'art. 36, commi 2 o 6 del D L n 41/95, barrare la relativa casella	1 ☐ comma 2 2 ☐ comma 6	
A12	Se è stato applicato nel 1995 il regime normale dell'IVA per operazioni rientranti nel regime del margine ai sensi dell'art 36, comma 3, del D L n 41/95, barrare la casella 3 ☐		

SEZIONE 2 Crediti d'imposta particolari utilizzati per l'anno 1995 ai fini IVA (Somma degli importi indicati nei codici L12 e L19)

A20	Autotrasportatori di merci per conto terzi	.000
A22	Piccole imprese	.000
A23	Imprenditoria femminile	.000
A24	Rivenditori di prodotti audiovisivi e cinefotoottici	.000
A25	Esercenti autovetture pubbliche da piazza	.000
A26	Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego	.000

QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE

AVVERTENZA: La volontà di avvalersi delle sottoelencate opzioni o di revocarle deve essere manifestata barrando la casella corrispondente alla scelta che si intende effettuare e apponendo la firma nel relativo riquadro (Vedi istruzioni)

SEZIONE 1 Opzioni e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

	OPZIONE	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
ART. 36 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ - *Specificare le attività per le quali si intende optare e/o revocare*	1 ☐	2 ☐	
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (art. 38, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331)	5 ☐	6 ☐	

SEZIONE 2 Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

	OPZIONE	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI	B ☐	F ☐	
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI	E ☐	G ☐	

SEZIONE 4 Revoca per il regime fiscale sostitutivo

		REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
REGIME FISCALE SOSTITUTIVO (art 1, D.L. 10 giugno 1994, n. 357)		31 ☐	

QUADRO U - ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

METODO ADOTTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL PLAFOND PER IL 1995

Barrare la casella relativa al metodo adottato 1 ☐ SOLARE 2 ☐ MENSILE

RENDICONTO DELLE VARIAZIONI MENSILI DEI PLAFOND

	MESE	PLAFOND DISPONIBILE	PLAFOND UTILIZZATO ALL'INTERNO	PLAFOND UTILIZZATO ALL'IMPORTAZIONE	PLAFOND UTILIZZATO PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI
U1	GENNAIO	.000	.000	.000	.000
U2	FEBBRAIO	.000	.000	.000	.000
U3	MARZO	.000	.000	.000	.000
U4	APRILE	.000	.000	.000	.000
U5	MAGGIO	.000	.000	.000	.000
U6	GIUGNO	.000	.000	.000	.000
U7	LUGLIO	.000	.000	.000	.000
U8	AGOSTO	.000	.000	.000	.000
U9	SETTEMBRE	.000	.000	.000	.000
U10	OTTOBRE	.000	.000	.000	.000
U11	NOVEMBRE	.000	.000	.000	.000
U12	DICEMBRE	.000	.000	.000	.000
U13	TOTALE ANNUALE		.000	.000	.000

7

QUADRO R - RIMBORSI

SEZIONE 1 **AVVERTENZE: - Il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività ovvero se sussiste almeno uno dei presupposti di legge sottoindicati e l'eccedenza detraibile (cod. L25) risulta superiore a 5 milioni di lire.**

ART. 30, comma 3

A	**Aliquota media degli acquisti e importazioni (al netto dei beni ammortizzabili) superiore a quella delle operazioni effettuate (al netto dei beni ammortizzabili) maggiorata del 10 per cento.**	
R1	Aliquota media acquisti e importazioni (al netto dei beni ammortizzabili)	__ __ , __ __ %
R2	Aliquota media operazioni effettuate (al netto dei beni ammortizzabili)	__ __ , __ __ %
R2bis	Aliquota media maggiorata [(cod R2 × 110) 100]	__ __ , __ __ %
B	**Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/72 nonché agli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate**	
R3	Ammontare operazioni non imponibili (somma dei codici E23, E24 e T8bis degli intercalari)	000
R4	Ammontare complessivo delle operazioni effettuate [codici (E28 + E27 – N30) degli intercalari]	.000
R5	Calcolo della percentuale (cod R3 cod R4 × 100) (arrotondata all'unità superiore) __ __ __ %	
C	**Acquisti e importazioni particolari**	
R6	Imposta relativa a beni ammortizzabili registrati nel 1995	000
R7	Imposta relativa a beni ammortizzabili registrati in anni precedenti, di cui non è stato richiesto il rimborso	.000
R8	Imposta relativa a beni e servizi per studi e ricerche, registrati nel 1995	.000
D	**Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7 del D.P.R. 633/72 nonché degli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93**	
R9	Ammontare delle operazioni non soggette all'imposta per carenza del presupposto della territorialità	.000
E	**Condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17**	
R10	Se sussistono le condizioni barrare la casella 1 ☐	
	ART. 34, ultimo comma - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili	
R15	IVA relativa ad operazioni non imponibili (da cod L5)	.000
R16	IVA relativa ad operazioni non imponibili registrate negli anni 1993 - 1994, di cui non è stato richiesto il rimborso	000

SEZIONE 2 Art. 30, comma 4 - Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

AVVERTENZA: Il rimborso spetta per il minore degli importi indicati nei codici R20 - R21 - R22

R20	Eccedenza detraibile del 1993 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod. L26 dichiarazione 1993)	.000
R21	Eccedenza detraibile del 1994 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod L26 dichiarazione 1994)	.000
R22	Eccedenza detraibile del 1995 (da cod L25 della presente dichiarazione 1995)	.000

QUADRO H - DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE (*)

	IVA RISULTANTE 1 A CREDITO(*)	ovvero 2 A DEBITO (al lordo del credito d'imposta di cui alla colonna 3)	3 CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO (quadro A sez. 2)	IMPORTI VERSATI (*) 4 IMPOSTA	5 INTERESSI	6 ESTREMI DEL VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	COD CONCESSIONE (**) O COD AZIENDA	COD DIPENDENZA
	LIQUIDAZIONI MENSILI (art. 27)									
H1	000	.000	.000	.000						
H2	.000	.000	.000	.000						
H3	000	.000	.000	.000						
H4	.000	.000	.000	.000						
H5	.000	.000	.000	.000						
H6	.000	.000	.000	.000						
H7	000	.000	.000	.000						
H8	.000	.000	.000	.000						
H9	000	.000	.000	.000						
H10	.000	.000	.000	.000						
H11	.000	.000	.000	000						
H12			ACCONTO .000	.000						
	.000	.000	SALDO .000	.000						
	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 33)									
H3bis	.000	.000	.000	.000	.000					
H6bis	.000	.000	.000	.000	.000					
H9bis	.000	.000	.000	.000	.000					
	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 73, comma 1, lett. e) e art. 74, comma 4) (da non comprendere nella sezione 3 del quadro L)									
H3ter	.000	.000	.000	.000						
H6ter	.000	.000	.000	.000						
H9ter	.000	.000	.000	.000						
H12ter			ACCONTO .000	.000						
	.000	.000	SALDO .000	.000						
H13	TOTALI	.000	.000	.000	.000					

(*) Le società controllanti e controllate devono indicare nella colonna 1 i crediti trasferiti e nelle colonne 4 e 5 l'imposta e gli interessi trasferiti.

(**) Indicare il codice concessione risultante dai primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti. Detto codice, se non è variato nel corso del periodo d'imposta, può essere indicato una sola volta in corrispondenza del primo versamento dell'anno. Analogamente, il cod. azienda e il cod. dipendenza possono non essere ripetuti dai soggetti non titolari di conto fiscale, se non sono variati.

8

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 2 Calcolo dell'IVA a debito o a credito

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
L8	Indicare l'IVA a debito o a credito risultante dalla somma dei codici L7 degli intercalari	000	.000
L9	*Rimborsi infrannuali richiesti (art 38-bis, comma 2) e ammontare dei crediti trasferiti (*)*	.000	
L9bis	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	.000	
L10 *	Credito risultante dalla dichiarazione 1994 non richiesto a rimborso		.000
L11	Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		.000
L12	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche (da cod H13 colonna 3)		.000
L13	Ammontare dei versamenti periodici e *dei debiti trasferiti (*)* compresi gli interessi trimestrali [da cod H13 (col 4 + col 5)]		.000
L14	Versamenti integrativi, relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio e versamenti alla SIAE (*vedi istruzioni*) nonché maggiore detrazione sui beni ammortizzabili		.000
L15	**TOTALI** (somma dei codici da L8 a L14 di colonna 1 e di colonna 2)	.000	.000
L16	**IVA a debito** [da cod L15 (colonna 1 — colonna 2)] ovvero	.000	
L17	**IVA a credito** [da cod L15 (colonna 2 — colonna 1)]		.000

SEZIONE 3 Acconto per le attività soggette alle liquidazioni trimestrali di cui all'art. 33 (*per le controllate vedi istruzioni*)

L18	ACCONTO DOVUTO PER IL PERIODO D'IMPOSTA	.000
L19	CREDITO D'IMPOSTA (quadro A sez 2) UTILIZZATO IN SEDE DI ACCONTO	.000
L20	ACCONTO VERSATO — GIORNO MESE ANNO — COD CONCESSIONE O COD AZIENDA — COD DIPENDENZA	.000
	Il successivo codice L21 deve essere compilato solo nel caso in cui l'importo del cod L20 risulti superiore all'importo del cod L16	
L21	Credito da riportare al cod L25 (cod L20 — cod L16 + cod L17)	.000

SEZIONE 4 Credito d'imposta

L25	Credito d'imposta (cod L17 o cod L21) da ripartire tra i codici L26 e L27 (*o da trasferire*) (*)	000
L26	Importo da computare in detrazione nell'anno successivo (*per le controllate da compilare solo in caso di cessazione del controllo*)	.000
L27	Importo di cui si richiede il rimborso (*per le controllate da compilare solo in caso di cessazione del controllo*)	.000

QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA (RISERVATO ALLE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE)

M1	Crediti trasferiti	.000
M2	Debiti trasferiti	.000
M3	Eccedenza di debito (cod M2 — cod M1) ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito (cod M1 — cod M2)	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante	.000

DATI DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

PARTITA IVA — ULTIMO MESE DI CONTROLLO — DATA — FIRMA CONTROLLANTE

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE

Barrare la relativa casella

- *Garanzia di cui all art 8 comma 3 D M 13-12-79* 1 ☐
- Attestazione della controllante 2 ☐
- Documentazione eventi eccezionali 4 ☐
- Prospetto delle liquidazioni periodiche (Mod IVA 26 LP) 5 ☐
- Prospetto riepilogativo (*Mod IVA 26 PR*) 6 ☐
- 15 ☐

Indicare il numero di Ordinativi Fatture Bollette doganali Note di consegna 3

QUADRI COMPILATI

Mod. 11 BASE - RIMBORSO

DOCUMENTI EMESSI (da non allegare alla dichiarazione)

Indicare il numero di: Ricevute fiscali 31 — Fatture 32

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione è redatta in conformità alle disposizioni recate dal D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, e contiene tutti gli elementi di calcolo desunti dai registri contabili di cui agli artt. 23, 24 e 25 per la determinazione del debito o credito d'imposta dell'anno

DATA ____________ FIRMA ____________

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.A.F. o al professionista)

Codice fiscale del CAAF o del professionista — Codice fiscale del direttore tecnico del CAAF

DENOMINAZIONE o COGNOME e NOME

DOMICILIO FISCALE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC — C A P — COMUNE — PROV

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

IL DIRETTORE TECNICO DEL CAAF O IL PROFESSIONISTA — Si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all art 4, c 7 del D M n 494/92

FIRMA — FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DI PRESENTAZIONE		SOTTOSCRIZIONE
GIORNO MESE ANNO	Dichiarazione inviata per posta P ☐	In caso di mancata sottoscrizione barrare la casella S ☐

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

(*) **Le diciture evidenziate in corsivo riguardano esclusivamente le società controllanti e controllate.**

copia per il Contribuente 3

IVA 95 - INTERCALARE 11/N - REGIME NORMALE

Partita IVA del contribuente (compilare sempre)

QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 3 Dati relativi all'attività

Ripartire il totale acquisti e importazioni (codice F17) nei seguenti importi:

A30	Beni ammortizzabili	.000
A31	Beni strumentali non ammortizzabili	.000
A32	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	.000
A33	Altri acquisti e importazioni	.000
A34	Valore delle rimanenze al 31-12-1994	.000
A35	Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art 74, comma 1, lettera e)	.000
A36	Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 5, 6 e 8 del D L 331/1993, annotati nei registri di cui agli artt 23 o 24	.000
A37	Ammontare degli acquisti da agricoltori esonerati, fatturati ai sensi dell'art 34, comma 3	.000

QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE

AVVERTENZA: La volontà di avvalersi delle sottoelencate opzioni o di revocarle deve essere manifestata barrando la casella corrispondente alla scelta che si intende effettuare e apponendo la firma nel relativo riquadro (Vedi istruzioni)

SEZIONE 1 Opzioni e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

	OPZIONE	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
ART 36 bis - DISPENSA PER LE OPERAZIONI ESENTI	3 ☐	4 ☐	
ART. 33 - LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	7 ☐	8 ☐	
ART 27 - CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI	9 ☐		
SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE (art. 12 L n 413/91, D M 21-12-1992 e succ mod) *In caso di esercizio dell'attività in più luoghi o di più attività, indicare in dettaglio i luoghi e/o le attività per i quali si intende esercitare l'opzione*	per la ricevuta 10 ☐ / per lo scontrino 11 ☐	12 ☐	
CESSIONI DI BENI USATI (art. 36, D.L. 41/95) Applicazione del metodo analitico del margine	comma 2 15 ☐ / comma 6 16 ☐		

	OPZIONI	REVOCHE	FIRMA LEGGIBILE
CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI	BE DE DK EL ES FR GB IE LU NL PT SM AT FI SE	BE DE DK EL ES FR GB IE LU NL PT SM AT FI SE	

SEZIONE 3 Opzioni sia ai fini IVA che delle imposte sui redditi

	OPZIONE		FIRMA LEGGIBILE
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA (L 413/1991) Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari	21 ☐		
AGRITURISMO (L 413/1991) Detrazione dell'IVA e determinazione del reddito nei modi ordinari	22 ☐		

QUADRO N - RISERVATO AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA CON CONTABILITA SEPARATA (ART. 36) E IN CASO DI FUSIONI. SCISSIONI. ECC...

SEZIONE 1 Dati relativi all'attività

Intercalare numero

CODIFICA	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	DATA FUSIONE ECC (GIORNO MESE ANNO)	PARTITA IVA PRECEDENTE (vedi istruzioni)

Artigiano iscritto all'albo 1 ☐ Attività esercitata in più luoghi 2 ☐ Attività stagionale 3 ☐

UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO *Compilare solo in caso di variazione*	VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC	CAP	COMUNE	PROV
SCRITTURE CONTABILI *Compilare se almeno un dato è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente*	CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO (compilare se diverso da quello del contribuente)		Se le scritture contabili sono tenute solo in parte barrare la casella 5 ☐	
	LUOGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC	CAP	COMUNE	PROV

SEZIONE 2 Dati relativi alle liquidazioni periodiche *(per le controllate vedi istruzioni)*

MENSILI	IVA a credito ovvero a debito	N1	.000 / .000	N2	.000 / .000	N3	.000 / .000	N4	.000 / .000	N5	.000 / .000	N6	.000 / .000
MENSILI	IVA a credito ovvero a debito	N7	.000 / .000	N8	.000 / .000	N9	.000 / .000	N10	.000 / .000	N11	.000 / .000	N12	.000 / .000
TRIMESTR. Art 33	IVA a credito ovvero a debito	N3 bis	.000 / .000	N6 bis	.000 / .000	N9 bis	.000 / .000						
TRIMESTR. Articoli 73 e 74	IVA a credito ovvero a debito	N3 ter	.000 / .000	N6 ter	.000 / .000	N9 ter	.000 / .000	N12 ter	.000 / .000				

SEZIONE 3 Operazioni che non concorrono a formare il volume d'affari (art. 36 - contabilità separata)

N30	Ammontare dei passaggi interni	.000
N31	Cessioni di beni ammortizzabili	.000
N32	Totale delle operazioni (codici N30 + N31) da riportare al cod. E27	.000

MODULARIO F. Tasse 565

4

QUADRO B - OPERAZIONI ESENTI (Art. 10)

SEZIONE 1 Calcolo della percentuale di indetraibilità (Art. 19)

Ripartire il totale operazioni esenti di cui al cod. E25:

B1	Ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle di cui ai codici B2 e B3	.000
B2	Ammontare delle operazioni esenti di cui al n. 11 dell'art. 10	.000
B3	Ammontare delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	.000
B4	Volume d'affari diminuito delle operazioni di cui al codice precedente (cod. E28 — cod. B3)	.000
B5	Percentuale di indetraibilità (B1 : B4 × 100) (arrotondata all'unità più prossima)	%

SEZIONE 2 Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis)

[illegible] 1

	Anno di acquisto	Percentuale di detrazione	IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-1995	IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 1995	±	Conguaglio relativo all'anno 1995
B6	1991	%	.000	.000		.000
B7	1992	%	.000	.000		.000
B8	1993	%	.000	.000		.000
B9	1994	%	.000	.000		.000
B10	1995	%				
B10bis	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					.000
B11	**TOTALE RETTIFICA** (somma algebrica dei codici da B6 a B10bis) da riportare al cod. B18					.000

SEZIONE 3 IVA ammessa in detrazione (Artt. 19, 19 bis e 36 bis)

B13	IVA *non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al codice F12*	.000
B14	IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti le operazioni di cui al codice B3	.000
B15	IVA detraibile (cod. F19 — cod. B14)	.000
B16	IVA non detraibile [(cod. B15 + cod. B13) × cod. B5 : 100]	.000
B17	TOTALE IVA detraibile (cod. B15 — cod. B16)	.000
B18	Rettifica (riportare l'importo del codice B11) segno	.000
B19	**IVA AMMESSA IN DETRAZIONE** (cod. B17 ± cod. B18) da riportare al codice L4	.000

QUADRO P - PRODUTTORI AGRICOLI (CESSIONI DI BOVINI E SUINI) IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (Art. 34 penultimo comma)

P1	Eccedenza d'imposta non recuperata nell'anno precedente (da cod. P8 della dichiarazione 1994)	.000
P2	IVA sugli acquisti e importazioni di bovini e suini	.000
P3	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini	.000
P4	IVA *sulle cessioni di bovini e suini*	.000
P5	IVA relativa alle cessioni non imponibili di bovini e suini	.000
P6	IVA detraibile (P1 + P2 + P3) ovvero P1 + [(P2 + P3) x (100 — B5) : 100]	.000
P7	IVA ammessa in detrazione **[indicare il minore tra il cod. P6 e la sommatoria di (cod. P4 + cod. P5)]**	.000
P8	Eccedenza d'imposta (P6 — P7) detraibile nell'anno successivo	.000
P8bis	Iva detraibile (F19 ovvero B19)	.000
P9	**IVA ammessa in detrazione** (P8bis + P1 — P8) da riportare al cod. L4	.000

QUADRO S - DETERMINAZIONE FORFETARIA DELL'IMPOSTA

SEZIONE 1 Agriturismo (Art. 5, legge 413/91)

S1	Estremi iscrizione elenco regionale o provinciale N° ______ data ______ — Estremi autorizzazione all'esercizio N° ______ data ______	
S2	IVA ammessa in detrazione [(50% di cod. E30) ± cod. B11] da riportare al codice L4	.000

SEZIONE 2 Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura (Art. 78, legge 413/91)

S10	IVA ammessa in detrazione [(1/3 di cod. E30) ± cod. B11] da riportare al cod. L4	.000

QUADRO T - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO (ART. 74 TER) DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE O DEL CREDITO DI COSTO

	VIAGGI	**CORRISPETTIVI**	**COSTI**
T1	Interamente nella CEE	.000	.000
T2	*Interamente fuori CEE*	.000	.000
T3	Misti	.000	.000
T4	**TOTALE** (somma dei codici T1, T2 e T3)	.000	.000
T5	Ripartire i costi misti: per la parte CEE		.000
T6	per la parte fuori CEE		.000

Determinazione dei corrispettivi per le parti CEE e fuori CEE

T7	Percentuale ricavata dai costi misti (cod. T5 : cod. T3) × 100	%
T7bis	Corrispettivi misti per la parte CEE (cod. T3 × cod. T7) : 100	.000
T8	Ammontare dei corrispettivi CEE (cod T1 + cod T7bis)	.000
T8bis	Ammontare dei corrispettivi fuori CEE (cod. T2 + cod. T3 — cod. T7bis)	.000
T9	Ammontare dei costi deducibili (cod. T1 + cod. T5)	.000
T10	Credito di costo dell'anno precedente	.000
T11	**Base imponibile lorda** [cod T8 — (cod T9 + cod. T10)] ovvero	.000
T12	**Credito di costo** [(cod. T9 + cod T10) — cod. T8]	.000
T13	**Base imponibile netta** (da computare nel cod. E16)	.000

5

QUADRO Z - REGIME SPECIALE PER BENI USATI, OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE

Codice	Descrizione	Aliquota 4	Aliquota 10	Aliquota 16	Aliquota 19 / Importo
SEZIONE 1	**Metodo analitico del margine**				
Z1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc				000
Z2	Margini lordi(*) relativi ad operazioni imponibili				000
Z3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel cod E23)				.000
Z4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod E24bis [cod Z1 – (cod Z2 + cod Z3)]				000
SEZIONE 2	**Metodo globale del margine**				
Z10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 .000	10 000	16 000	19 .000
Z11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili				.000
Z12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine				000
Z14	Margine complessivo lordo [(somma dei codici Z10)–cod Z12]				.000
	ovvero				
Z15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [cod. Z12–(somma dei codici Z10)]				.000
Z16	Margini lordi(*) per aliquote	4 .000	10 .000	16 .000	19 000
Z17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel cod E23)				000
Z18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod E24bis [(somma dei codici Z10) + cod Z11 – (cod Z14 + cod Z17)]				.000
SEZIONE 3	**Metodo forfetario del margine**				
Z20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 .000	10 .000	16 .000	19 .000
Z21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili				000
Z22	Margini lordi(*) per aliquota	4 .000	10 .000	16 .000	19 .000
Z23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel cod E23)				.000
Z24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod E24bis [(somma dei codici Z20) + cod. Z21 – (somma dei codici Z22) – cod. Z23]				.000

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro E, suddivisi fra le rispettive aliquote.

QUADRO E bis - CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE (già comprese nel quadro E)

Codice	Descrizione	Importo
E50	Cessioni intracomunitarie non imponibili (art. 41 D L 331/1993)	000
E51	Prestazioni di servizi non soggette all'imposta (art. 40, commi 5, 6 e 8 D L. 331/1993)	.000
E52	Altre operazioni non imponibili	.000
E53	**TOTALE OPERAZIONI** (somma dei codici da E50 a E52)	.000

QUADRO F bis - ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25 (già compresi nel quadro F)

Codice	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
SEZIONE 1	**Acquisti intracomunitari di beni**			
F41	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art. 74, comma 7	.000		
F43	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al cod F56) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
F45		.000	9	.000
F46		.000	10	000
F47		.000	13	.000
F48		.000	16	.000
F49		.000	19	.000
F51	**TOTALI** (somma dei codici da F41 a F49)	.000		.000
F52	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (comma 2 artt. 8, 8 bis e 9)	000		
F53	Altri acquisti non imponibili	.000		
F55	Acquisti esenti (art. 10)	.000		
F56	Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	000		
F57	**TOTALE ACQUISTI** (somma dei codici da F51 a F56)	.000		
F58	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/–)	segno		.000
F59	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI** (cod F51 ± cod F58)			.000
SEZIONE 2	**Importazioni**			
F63	Importazioni imponibili (escluse quelle di cui al cod F76) distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
F65		000	9	.000
F66		.000	10	.000
F67		.000	13	.000
F68		.000	16	.000
F69		000	19	000
F71	**TOTALI** (somma dei codici da F63 a F69)	.000		.000
F72	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond	.000		
F74	Altre importazioni non soggette all'imposta	000		
F75	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati	.000		
F76	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F77	**TOTALE IMPORTAZIONI** (somma dei codici da F71 a F76)	.000		
F78	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/–)	segno		.000
F79	**TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (cod F71 ± cod. F78)			.000

6

QUADRO E - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVO E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI (escluse solo le operazioni di cui ai codd. A35, A36)

Cod.	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
E10	Operazioni non soggette all'imposta (art 74, comma 7)	000		
E11	Operazioni imponibili distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	000	4	.000
E12		.000	9	000
E13		.000	10	000
E14		.000	13	000
E15		.000	16	000
E16		000	19	.000
E22	TOTALI (somma dei codici da E10 a E16)	.000		.000
E23	Operazioni non imponibili comma 1 artt. 8, lett a) e b), 8bis, 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt 52 e 58 del D L 331/1993	.000		
E24	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	.000		
E24bis	Altre operazioni non imponibili e importi di cui ai codici Z4, Z18 e Z24	.000		
E25	Operazioni esenti (art. 10)	.000		
E26	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	.000		
E27	Cessioni di beni ammortizzabili (ovvero importo di cui al cod N32)	— .000		
E28	VOLUME D'AFFARI (somma algebrica dei codici da E22 a E27)	.000		
E29	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	segno		.000
E30	TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI (cod E22 ± cod. E29)			.000

QUADRO F - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

Cod.	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
F1	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art 74, comma 7	.000		
F2	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al cod. F16) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	2	.000
F3		.000	4	.000
F4		.000	8,5	.000
F5		.000	9	.000
F6		.000	10	.000
F7		.000	13	.000
F8		.000	16	.000
F9		.000	19	.000
F11	TOTALI (somma dei codici da F1 a F9)	.000		.000
F12	Acquisti e importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (comma 2 artt. 8, 8 bis e 9)	.000		
F13	Altri acquisti non imponibili	.000		
F14	Acquisti esenti (art 10) e importazioni non soggette all'imposta	.000		
F15	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	.000		
F16	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F17	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (somma dei codici da F11 a F16)	.000		
F18	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	segno		.000
F19	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (cod. F11 ± cod F18)			.000

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 1 Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Cod.	Descrizione	1 - DEBITI	2 - CREDITI
L1	IVA sulle operazioni imponibili (da cod E30)	.000	
L2	IVA relativa alle operazioni di cui al cod A35	.000	
L2bis	IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al cod A36	.000	
L3	IVA a debito (cod. L1 + cod L2 + cod L2bis)	.000	
L4	IVA ammessa in detrazione (cod. F19 ovvero cod B19 o cod P9 o cod S2 o cod S10)		.000
L7	IMPOSTA DOVUTA (cod L3 — cod L4) O A CREDITO (cod L4 — cod L3)	.000	.000

QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA (RISERVATO ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE FUSE)

Cod.	Descrizione	Importo
M1	Crediti trasferiti	.000
M2	Debiti trasferiti	.000
M3	Eccedenza di debito (cod. M2 — cod M1) ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito (cod. M1 — cod. M2)	.000
M5	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante	000
M10	Crediti d'imposta utilizzati	.000
M11	Interessi trimestrali trasferiti	.000

QUADRI COMPILATI
Intercalare 11/N

DATI DELLA CONTROLLANTE PRIMA DELLA FUSIONE

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA

ULTIMO MESE DI CONTROLLO

DATA

FIRMA CONTROLLANTE

copia per il Servizio Meccanografico 3

IVA 95 - INTERCALARE 11/N - REGIME NORMALE

Partita IVA del contribuente (compilare sempre)

QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 3 Dati relativi all'attività

Ripartire il totale acquisti e importazioni (codice F17) nei seguenti importi:

A30	Beni ammortizzabili	.000
A31	Beni strumentali non ammortizzabili	.000
A32	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	.000
A33	Altri acquisti e importazioni	.000
A34	Valore delle rimanenze al 31-12-1994	.000
A35	Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art 74, comma 1, lettera e)	.000
A36	Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 5, 6 e 8 del D L 331/1993, annotati nei registri di cui agli artt 23 o 24	.000
A37	Ammontare degli acquisti da agricoltori esonerati, fatturati ai sensi dell'art 34, comma 3	.000

QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE

AVVERTENZA: La volontà di avvalersi delle sottoelencate opzioni o di revocarle deve essere manifestata barrando la casella corrispondente alla scelta che si intende effettuare e apponendo la firma nel relativo riquadro (Vedi istruzioni)

SEZIONE 1 Opzioni e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

	OPZIONE	REVOCA
ART 36 bis - DISPENSA PER LE OPERAZIONI ESENTI	3 ☐	4 ☐
ART. 33 - LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	7 ☐	8 ☐
ART. 27 - CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI	9 ☐	
SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE (art. 12 L n 413/91, D M 21-12-1992 e succ mod) *In caso di esercizio dell'attività in più luoghi o di più attività, indicare in dettaglio i luoghi e/o le attività per i quali si intende esercitare l'opzione*	OPZIONI per la ricevuta 10 ☐ per lo scontrino 11 ☐	12 ☐
CESSIONI DI BENI USATI (art. 36, D.L. 41/95) Applicazione del metodo analitico del margine	OPZIONI comma 2 15 ☐ comma 6 16 ☐	

CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI	OPZIONI	REVOCHE
	BE DE DK EL ES FR GB IE LU NL PT SM AT FI SE	BE DE DK EL ES FR GB IE LU NL PT SM AT FI SE

SEZIONE 3 Opzioni sia ai fini IVA che delle imposte sui redditi

	OPZIONE
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA (L 413/1991) Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari	21 ☐
AGRITURISMO (L. 413/1991) Detrazione dell'IVA e determinazione del reddito nei modi ordinari	22 ☐

QUADRO N - RISERVATO AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA CON CONTABILITA SEPARATA (ART. 36) E IN CASO DI FUSIONI, SCISSIONI, ECC...

SEZIONE 1 Dati relativi all'attività **Intercalare numero**

CODIFICA	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	DATA FUSIONE ECC GIORNO MESE ANNO	PARTITA IVA PRECEDENTE (vedi istruzioni)

Artigiano iscritto all'albo 1 ☐ Attività esercitata in più luoghi 2 ☐ Attività stagionale 3 ☐

UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO *Compilare solo in caso di variazione*: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | C.A P | COMUNE | PROV

SCRITTURE CONTABILI *Compilare se almeno un dato è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente*: CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO *(compilare se diverso da quello del contribuente)* | Se le scritture contabili sono tenute solo in parte barrare la casella 5 ☐

LUOGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC | C.A P | COMUNE | PROV

SEZIONE 2 Dati relativi alle liquidazioni periodiche ***(per le controllate vedi istruzioni)***

MENSILI	IVA a credito ovvero a debito	N1	.000 / .000	N2	.000 / .000	N3	.000 / .000	N4	.000 / .000	N5	.000 / .000	N6	.000 / .000
MENSILI	IVA a credito ovvero a debito	N7	.000 / .000	N8	.000 / .000	N9	.000 / .000	N10	.000 / .000	N11	.000 / .000	N12	.000 / .000
TRIMESTR. Art. 33	IVA a credito ovvero a debito	N3 bis	.000 / .000	N6 bis	.000 / .000	N9 bis	.000 / .000						
TRIMESTR. Articoli 73 e 74	IVA a credito ovvero a debito	N3 ter	.000 / .000	N6 ter	.000 / .000	N9 ter	.000 / .000	N12 ter	.000 / .000				

SEZIONE 3 Operazioni che non concorrono a formare il volume d'affari (art. 36 - contabilità separata)

N30	Ammontare dei passaggi interni	.000
N31	Cessioni di beni ammortizzabili	.000
N32	Totale delle operazioni (codici N30 + N31) da riportare al cod E27	.000

MODULARIO F. Tasse 565

4

QUADRO B - OPERAZIONI ESENTI (Art. 10)

SEZIONE 1 Calcolo della percentuale di indetraibilità (Art. 19)

Ripartire il totale operazioni esenti di cui al cod. E25:

B1	Ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle di cui ai codici B2 e B3	.000
B2	Ammontare delle operazioni esenti di cui al n. 11 dell'art 10	.000
B3	*Ammontare delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10,* non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	.000
B4	Volume d'affari diminuito delle operazioni di cui al codice precedente (cod. E28 — cod B3)	.000
B5	Percentuale di indetraibilità (B1 B4 × 100) (arrotondata all'unità più prossima)	%__

SEZIONE 2 Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis)

[illegible] 1 ☐

	Anno di acquisto	Percentuale di detrazione	IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-1995	IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 1995	±	*Conguaglio relativo all'anno 1995*
B6	1991	%	.000	.000		.000
B7	1992	%	.000	.000		.000
B8	1993	%	.000	.000		.000
B9	1994	%	.000	.000		.000
B10	1995	%				
B10bis	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					.000
B11	**TOTALE RETTIFICA** (somma algebrica dei codici da B6 a B10bis) da riportare al cod B18					.000

SEZIONE 3 IVA ammessa in detrazione (Artt. 19, 19 bis e 36 bis)

B13	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al codice F12		.000
B14	IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti le operazioni di cui al codice B3		.000
B15	IVA detraibile (cod. F19 — cod. B14)		.000
B16	IVA non detraibile [(cod. B15 + cod B13) × cod. B5 · 100]		.000
B17	TOTALE IVA detraibile (cod B15 — cod. B16)		.000
B18	Rettifica (riportare l'importo del codice B11)	segno	.000
B19	**IVA AMMESSA IN DETRAZIONE** (cod B17 ± cod B18) da riportare al codice L4		.000

QUADRO P - PRODUTTORI AGRICOLI (CESSIONI DI BOVINI E SUINI) IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (Art. 34, penultimo comma)

P1	Eccedenza d'imposta non recuperata nell'anno precedente (da cod. P8 della dichiarazione 1994)	.000
P2	IVA sugli acquisti e importazioni di bovini e suini	.000
P3	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini	.000
P4	IVA sulle cessioni di bovini e suini	.000
P5	IVA relativa alle cessioni non imponibili di bovini e suini	.000
P6	IVA detraibile (P1 + P2 + P3) ovvero P1 + [(P2 + P3) x (100 — B5) 100]	.000
P7	IVA ammessa in detrazione **[indicare il minore tra il cod. P6 e la sommatoria di (cod. P4 + cod. P5)]**	.000
P8	Eccedenza d'imposta (P6 — P7) detraibile nell'anno successivo	.000
P8bis	Iva detraibile (F19 ovvero B19)	.000
P9	**IVA ammessa in detrazione** (P8bis + P1 — P8) da riportare al cod. L4	.000

QUADRO S - DETERMINAZIONE FORFETARIA DELL'IMPOSTA

SEZIONE 1 Agriturismo (Art. 5, legge 413/91)

S1	Estremi iscrizione elenco regionale o provinciale N° ______ data ______	Estremi autorizzazione all'esercizio N° ______ data ______
S2	IVA ammessa in detrazione [(50% di cod. E30) ± cod. B11] da riportare al codice L4	.000

SEZIONE 2 Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura (Art. 78, legge 413/91)

S10	IVA ammessa in detrazione [(1/3 di cod. E30) ± cod. B11] da riportare al cod. L4	.000

QUADRO T - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO (ART. 74 TER) DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE O DEL CREDITO DI COSTO

	VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
T1	Interamente nella CEE	.000	.000
T2	Interamente fuori CEE	.000	.000
T3	Misti	.000	.000
T4	**TOTALE** (somma dei codici T1, T2 e T3)	.000	.000
T5	Ripartire i costi misti: per la parte CEE		.000
T6	per la parte fuori CEE		.000

Determinazione dei corrispettivi per le parti CEE e fuori CEE

T7	Percentuale ricavata dai costi misti (cod. T5 : cod. T3) × 100	%
T7bis	Corrispettivi misti per la parte CEE (cod. T3 × cod. T7) : 100	.000
T8	Ammontare dei corrispettivi CEE (cod. T1 + cod T7bis)	.000
T8bis	Ammontare dei corrispettivi fuori CEE (cod. T2 + cod. T3 — cod. T7bis)	.000
T9	Ammontare dei costi deducibili (cod. T1 + cod T5)	.000
T10	Credito di costo dell'anno precedente	.000
T11	**Base imponibile lorda** [cod. T8 — (cod. T9 + cod. T10)] ovvero	.000
T12	**Credito di costo** [(cod. T9 + cod. T10) — cod. T8]	.000
T13	**Base imponibile netta** (da computare nel cod. E16)	.000

5

QUADRO Z - REGIME SPECIALE PER BENI USATI, OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE

SEZIONE 1	**Metodo analitico del margine**								
Z1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc								.000
Z2	Margini lordi(*) relativi ad operazioni imponibili								.000
Z3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel cod E23)								000
Z4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod. E24bis [cod Z1 – (cod. Z2 + cod. Z3)]								.000
SEZIONE 2	**Metodo globale del margine**								
Z10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	.000	10	.000	16	.000	19	000
Z11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili								.000
Z12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine								.000
Z14	Margine complessivo lordo [(somma dei codici Z10)–cod Z12] ovvero								.000
Z15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [cod Z12–(somma dei codici Z10)]								.000
Z16	Margini lordi(*) per aliquote	4	.000	10	.000	16	000	19	000
Z17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel cod. E23)								.000
Z18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod E24bis [(somma dei codici Z10) + cod Z11 – (cod Z14 + cod Z17)]								000
SEZIONE 3	**Metodo forfetario del margine**								
Z20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	000	10	.000	16	.000	19	000
Z21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili								.000
Z22	Margini lordi(*) per aliquota	4	.000	10	.000	16	000	19	000
Z23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel cod E23)								.000
Z24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod. E24bis [(somma dei codici Z20) + cod Z21 – (somma dei codici Z22) – cod Z23]								.000

(*) **I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro E, suddivisi fra le rispettive aliquote.**

QUADRO E bis - CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE (già comprese nel quadro E)

E50	Cessioni intracomunitarie non imponibili (art. 41 D L. 331/1993)	000
E51	Prestazioni di servizi non soggette all'imposta (art. 40, commi 5, 6 e 8 D.L 331/1993)	000
E52	Altre operazioni non imponibili	.000
E53	**TOTALE OPERAZIONI** (somma dei codici da E50 a E52)	.000

QUADRO F bis - ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25 (già compresi nel quadro F)

SEZIONE 1	**Acquisti intracomunitari di beni**			
F41	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art 74, comma 7	.000		
F43	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al cod. F56) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
F45		000	9	.000
F46		.000	10	.000
F47		.000	13	.000
F48		.000	16	.000
F49		000	19	.000
F51	**TOTALI** (somma dei codici da F41 a F49)	.000		.000
F52	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (comma 2 artt. 8, 8 bis e 9)	.000		
F53	Altri acquisti non imponibili	.000		
F54	Acquisti esenti (art 10)	.000		
F56	Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F57	**TOTALE ACQUISTI** (somma dei codici da F51 a F56)	.000		
F58	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/–)	segno		.000
F59	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI** (cod F51 ± cod F58)			.000
SEZIONE 2	**Importazioni**			
F63	Importazioni imponibili (escluse quelle di cui al cod. F76) distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
F65		.000	9	.000
F66		.000	10	.000
F67		000	13	.000
F68		.000	16	.000
F69		.000	19	.000
F71	**TOTALI** (somma dei codici da F63 a F69)	.000		.000
F72	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond	.000		
F74	Altre importazioni non soggette all'imposta	.000		
F75	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati	.000		
F76	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F77	**TOTALE IMPORTAZIONI** (somma dei codici da F71 a F76)	.000		
F78	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/–)	segno		.000
F79	**TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (cod F71 ± cod. F78)			.000

6

QUADRO E - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVO E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI (escluse solo le operazioni di cui ai codd A35, A36)

Cod.	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
E10	Operazioni non soggette all'imposta (art 74, comma 7)	.000		
E11	Operazioni imponibili distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
E12		.000	9	.000
E13		.000	10	.000
E14		.000	13	.000
E15		.000	16	.000
E16		.000	19	.000
E22	**TOTALI** (somma dei codici da E10 a E16)	.000		.000
E23	Operazioni non imponibili comma 1 artt 8, lett a) e b), 8 bis, 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt 52 e 58 del D L 331/1993	.000		
E24	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	.000		
E24bis	Altre operazioni non imponibili e importi di cui ai codici Z4, Z18 e Z24	.000		
E25	Operazioni esenti (art 10)	.000		
E26	*Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati*	.000		
E27	Cessioni di beni ammortizzabili (ovvero importo di cui al cod N32)	.000		
E28	**VOLUME D'AFFARI** (somma algebrica dei codici da E22 a E27)	.000		
E29	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		segno	.000
E30	**TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI** (cod E22 ± cod. E29)			.000

QUADRO F - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

Cod.	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
F1	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art 74, comma 7	.000		
F2	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al cod F16) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	2	.000
F3		.000	4	.000
F4		.000	6,5	.000
F5		.000	9	.000
F6		.000	10	.000
F7		.000	13	.000
F8		.000	16	.000
F9		.000	19	.000
F11	**TOTALI** (somma dei codici da F1 a F9)	.000		.000
F12	Acquisti e importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (comma 2 artt 8, 8 bis e 9)	.000		
F13	Altri acquisti non imponibili	.000		
F14	Acquisti esenti (art 10) e *importazioni non soggette all'imposta*	.000		
F15	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	.000		
F16	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F17	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI** (somma dei codici da F11 a F16)	.000		
F18	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		segno	.000
F19	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (cod F11 ± cod F18)			.000

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 1 Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Cod.	Descrizione	1 - DEBITI	2 - CREDITI
L1	IVA sulle operazioni imponibili (da cod E30)	.000	
L2	IVA relativa alle operazioni di cui al cod A35	.000	
L2bis	IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al cod A36	.000	
L3	**IVA a debito** (cod L1 + cod L2 + cod L2bis)	.000	
L4	**IVA ammessa in detrazione** (cod F19 ovvero cod B19 o cod P9 o cod S2 o cod S10)		.000
L7	**IMPOSTA DOVUTA** (cod L3 — cod L4) **O A CREDITO** (cod L4 — cod L3)	.000	.000

QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA (RISERVATO ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE FUSE)

Cod.	Descrizione	Importo
M1	Crediti trasferiti	.000
M2	Debiti trasferiti	.000
M3	Eccedenza di debito (cod. M2 — cod. M1) ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito (cod. M1 — cod. M2)	.000
M5	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante	.000
M10	Crediti d'imposta utilizzati	.000
M11	Interessi trimestrali trasferiti	.000

QUADRI COMPILATI
Intercalare 11/N

DATI DELLA CONTROLLANTE PRIMA DELLA FUSIONE

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA

ULTIMO MESE DI CONTROLLO

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

copia per l'Ufficio 3

IVA 95 - INTERCALARE 11/N - REGIME NORMALE

Partita IVA del contribuente (compilare sempre)

QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 3 Dati relativi all'attività

Ripartire il totale acquisti e importazioni (codice F17) nei seguenti importi:

A30	Beni ammortizzabili	.000
A31	Beni strumentali non ammortizzabili	.000
A32	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	.000
A33	Altri acquisti e importazioni	.000
A34	Valore delle rimanenze al 31-12-1994	.000
A35	Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art 74, comma 1, lettera e)	.000
A36	Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 5, 6 e 8 del D L 331/1993, annotati nei registri di cui agli artt 23 o 24	.000
A37	Ammontare degli acquisti da agricoltori esonerati, fatturati ai sensi dell'art 34, comma 3	.000

QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE

AVVERTENZA: La volontà di avvalersi delle sottoelencate opzioni o di revocarle deve essere manifestata barrando la casella corrispondente alla scelta che si intende effettuare e apponendo la firma nel relativo riquadro (Vedi istruzioni)

SEZIONE 1 Opzioni e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

	OPZIONE	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
ART. 36 bis - DISPENSA PER LE OPERAZIONI ESENTI	3 ☐	4 ☐	
ART. 33 - LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	7 ☐	8 ☐	
ART 27 - CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI	9 ☐		
SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE (art. 12 L n 413/91, D M 21-12-1992 e succ mod) *In caso di esercizio dell'attività in più luoghi o di più attività, indicare in dettaglio i luoghi e/o le attività per i quali si intende esercitare l'opzione*	OPZIONI: per la ricevuta 10 ☐; per lo scontrino 11 ☐	12 ☐	
CESSIONI DI BENI USATI (art 36, D L. 41/95) Applicazione del metodo analitico del margine	OPZIONI: comma 2 15 ☐; comma 6 16 ☐		

CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI	OPZIONI	REVOCHE	FIRMA LEGGIBILE
	BE DE DK EL ES FR GB IE LU NL PT SM AT FI SE	BE DE DK EL ES FR GB IE LU NL PT SM AT FI SE	

SEZIONE 3 Opzioni sia ai fini IVA che delle imposte sui redditi

	OPZIONE		FIRMA LEGGIBILE
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA (L 413/1991) Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari	21 ☐		
AGRITURISMO (L. 413/1991) Detrazione dell'IVA e determinazione del reddito nei modi ordinari	22 ☐		

QUADRO N - RISERVATO AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA CON CONTABILITA SEPARATA (ART. 36) E IN CASO DI FUSIONI, SCISSIONI, ECC...

SEZIONE 1 Dati relativi all'attività

Intercalare numero

CODIFICA	DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA	DATA FUSIONE ECC (GIORNO MESE ANNO)	PARTITA IVA PRECEDENTE (vedi istruzioni)

Artigiano iscritto all'albo 1 ☐ Attività esercitata in più luoghi 2 ☐ Attività stagionale 3 ☐

UBICAZIONE DELL ESERCIZIO *Compilare solo in caso di variazione*	VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO ECC	CAP	COMUNE	PROV

SCRITTURE CONTABILI *Compilare se almeno un dato è variato rispetto alla dichiarazione dell anno precedente*

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO *(compilare se diverso da quello del contribuente)*

Se le scritture contabili sono tenute solo in parte barrare la casella 5 ☐

LUOGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA INTERNO, ECC | CAP | COMUNE | PROV

SEZIONE 2 Dati relativi alle liquidazioni periodiche *(per le controllate vedi istruzioni)*

MENSILI	IVA a credito ovvero a debito	N1	.000 / .000	N2	.000 / .000	N3	.000 / .000	N4	.000 / .000	N5	.000 / .000	N6	.000 / .000
MENSILI	IVA a credito ovvero a debito	N7	.000 / .000	N8	.000 / .000	N9	.000 / .000	N10	.000 / .000	N11	.000 / .000	N12	.000 / .000
TRIMESTR. Art. 33	IVA a credito ovvero a debito	N3 bis	.000 / .000	N6 bis	.000 / .000	N9 bis	.000 / .000						
TRIMESTR. Articoli 73 e 74	IVA a credito ovvero a debito	N3 ter	.000 / .000	N6 ter	.000 / .000	N9 ter	.000 / .000	N12 ter	.000 / .000				

SEZIONE 3 Operazioni che non concorrono a formare il volume d'affari (art. 36 - contabilità separata)

N30	Ammontare dei passaggi interni	.000
N31	Cessioni di beni ammortizzabili	.000
N32	Totale delle operazioni (codici N30 + N31) da riportare al cod E27	.000

MODULARIO F Tasse 565

4

QUADRO B - OPERAZIONI ESENTI (Art. 10)

SEZIONE 1 Calcolo della percentuale di indetraibilità (Art. 19)

	Ripartire il totale operazioni esenti di cui al cod. E25:	
B1	Ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle di cui ai codici B2 e B3	.000
B2	Ammontare delle operazioni esenti di cui al n. 11 dell'art 10	.000
B3	Ammontare delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, *non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili*	.000
B4	Volume d'affari diminuito delle operazioni di cui al codice precedente (cod E28 — cod B3)	.000
B5	Percentuale di indetraibilità (B1 B4 × 100) (arrotondata all'unità più prossima)	%

SEZIONE 2 Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis)

[illegible] 1 ☐

	Anno di acquisto	Percentuale di detrazione	IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-1995	IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 1995	±	Conguaglio relativo all'anno 1995
B6	1991	%	.000	.000		.000
B7	1992	%	.000	.000		.000
B8	1993	%	.000	.000		.000
B9	1994	%	.000	.000		.000
B10	1995	%				
B10bis	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					.000
B11	**TOTALE RETTIFICA** (somma algebrica dei codici da B6 a B10bis) da riportare al cod. B18					.000

SEZIONE 3 IVA ammessa in detrazione (Artt. 19, 19 bis e 36 bis)

B13	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al codice F12	.000
B14	IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti le operazioni di cui al codice B3	.000
B15	IVA detraibile (cod. F19 — cod. B14)	.000
B16	IVA non detraibile [(cod. B15 + cod. B13) × cod. B5 · 100]	.000
B17	TOTALE IVA detraibile (cod B15 — cod B16)	.000
B18	Rettifica (riportare l'importo del codice B11) segno	.000
B19	**IVA AMMESSA IN DETRAZIONE** (cod. B17 ± cod. B18) da riportare al codice L4	.000

QUADRO P - PRODUTTORI AGRICOLI (CESSIONI DI BOVINI E SUINI) IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (Art. 34, penultimo comma)

P1	Eccedenza d'imposta non recuperata nell'anno precedente (da cod. P8 della dichiarazione 1994)	.000
P2	IVA sugli acquisti e importazioni di bovini e suini	.000
P3	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini	.000
P4	*IVA sulle cessioni di bovini e suini*	.000
P5	IVA relativa alle cessioni non imponibili di bovini e suini	.000
P6	IVA detraibile (P1 + P2 + P3) ovvero P1 + [(P2 + P3) x (100 — B5) : 100]	.000
P7	IVA ammessa in detrazione **[indicare il minore tra il cod. P6 e la sommatoria di (cod. P4 + cod. P5)]**	.000
P8	Eccedenza d'imposta (P6 — P7) detraibile nell'anno successivo	.000
P8bis	Iva detraibile (F19 ovvero B19)	.000
P9	**IVA ammessa in detrazione** (P8bis + P1 — P8) da riportare al cod. L4	.000

QUADRO S - DETERMINAZIONE FORFETARIA DELL'IMPOSTA

SEZIONE 1 Agriturismo (Art. 5, legge 413/91)

S1	Estremi iscrizione elenco regionale o provinciale N° ______ data ______	Estremi autorizzazione all'esercizio N° ______ data ______
S2	IVA ammessa in detrazione [(50% di cod E30) ± cod. B11] da riportare al codice L4	.000

SEZIONE 2 Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura (Art. 78, legge 413/91)

S10	IVA ammessa in detrazione [(1/3 di cod. E30) ± cod B11] da riportare al cod. L4	.000

QUADRO T - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO (ART. 74 TER) DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE O DEL CREDITO DI COSTO

	VIAGGI	**CORRISPETTIVI**	**COSTI**
T1	Interamente nella CEE	.000	.000
T2	Interamente *fuori CEE*	.000	.000
T3	Misti	.000	.000
T4	**TOTALE** (somma dei codici T1, T2 e T3)	.000	.000
T5	Ripartire i costi misti: per la parte CEE		.000
T6	per la parte fuori CEE		.000
	Determinazione dei corrispettivi per le parti CEE e fuori CEE		
T7	Percentuale ricavata dai costi misti (cod T5 : cod. T3) × 100	%	
T7bis	*Corrispettivi misti per la parte CEE (cod T3 × cod T7) : 100*		.000
T8	Ammontare dei corrispettivi CEE (cod T1 + cod T7bis)		.000
T8bis	Ammontare dei corrispettivi fuori CEE (cod. T2 + cod. T3 — cod. T7bis)		.000
T9	Ammontare dei costi deducibili (cod T1 + cod. T5)		.000
T10	Credito di costo dell'anno precedente		.000
T11	**Base imponibile lorda** [cod. T8 — (cod T9 + cod T10)] ovvero		.000
T12	**Credito di costo** [(cod T9 + cod T10) — cod. T8]		.000
T13	**Base imponibile netta** (da computare nel cod. E16)		.000

5

QUADRO Z - REGIME SPECIALE PER BENI USATI. OGGETTI D'ARTE. D'ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE

SEZIONE 1 Metodo analitico del margine

Z1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc								000
Z2	Margini lordi(*) relativi ad operazioni imponibili								.000
Z3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel cod E23)								.000
Z4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod E24bis [cod Z1 - (cod Z2 + cod Z3)]								.000

SEZIONE 2 Metodo globale del margine

Z10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	.000	10	.000	16	000	19	.000
Z11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili								.000
Z12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine								000
Z14	Margine complessivo lordo [(somma dei codici Z10)-cod Z12]								000
	ovvero								
Z15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [cod Z12-(somma dei codici Z10)]								000
Z16	Margini lordi(*) per aliquote	4	.000	10	.000	16	000	19	000
Z17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel cod E23)								.000
Z18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod E24bis [(somma dei codici Z10) + cod Z11 - (cod Z14 + cod Z17)]								.000

SEZIONE 3 Metodo forfetario del margine

Z20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	.000	10	000	16	.000	19	.000
Z21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili								.000
Z22	Margini lordi(*) per aliquota	4	.000	10	.000	16	.000	19	000
Z23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel cod E23)								000
Z24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod E24bis [(somma dei codici Z20) + cod. Z21 - (somma dei codici Z22) - cod Z23]								000

(*) **I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro E, suddivisi fra le rispettive aliquote.**

QUADRO E bis - CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE (già comprese nel quadro E)

E50	Cessioni intracomunitarie non imponibili (art 41 D L. 331/1993)	.000
E51	Prestazioni di servizi non soggette all'imposta (art 40, commi 5, 6 e 8 D L 331/1993)	.000
E52	Altre operazioni non imponibili	000
E53	**TOTALE OPERAZIONI** (somma dei codici da E50 a E52)	.000

QUADRO F bis - ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25 (già compresi nel quadro F)

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni

F41	Acquisti, nn soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art 74, comma 7	.000		
F43	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al cod. F56) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	000
F45		.000	9	000
F46		.000	10	.000
F47		.000	13	.000
F48		.000	16	.000
F49		.000	19	.000
F51	**TOTALI** (somma dei codici da F41 a F49)	.000		.000
F52	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (comma 2 artt 8, 8 bis e 9)	.000		
F53	Altri acquisti non imponibili	.000		
F54	Acquisti esenti (art. 10)	.000		
F56	Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	000		
F57	**TOTALE ACQUISTI** (somma dei codici da F51 a F56)	.000		
F58	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/-)	segno		000
F59	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI** (cod. F51 ± cod F58)			.000

SEZIONE 2 Importazioni

F63	Importazioni imponibili (escluse quelle di cui al cod. F76) distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
F65		.000	9	.000
F66		.000	10	.000
F67		.000	13	.000
F68		.000	16	.000
F69		.000	19	.000
F71	**TOTALI** (somma dei codici da F63 a F69)	.000		.000
F72	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond	.000		
F74	Altre importazioni non soggette all'imposta	.000		
F75	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati	.000		
F76	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	000		
F77	**TOTALE IMPORTAZIONI** (somma dei codici da F71 a F76)	.000		
F78	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno +/-)	segno		.000
F79	**TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (cod. F71 ± cod. F78)			.000

6

QUADRO E - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVO E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI (escluse solo le operazioni di cui ai codd. A35. A36)

Cod.	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
E10	Operazioni non soggette all'imposta (art 74, comma 7)	.000		
E11	Operazioni imponibili distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
E12		.000	9	000
E13		.000	10	000
E14		.000	13	000
E15		.000	16	.000
E16		.000	19	000
E22	**TOTALI** (somma dei codici da E10 a E16)	.000		.000
E23	*Operazioni non imponibili comma 1 artt 8, lett a) e b), 8 bis, 9, operazioni* intracomunitarie e operazioni di cui agli artt 52 e 58 del D L 331/1993	.000		
E24	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	.000		
E24bis	Altre operazioni non imponibili e importi di cui ai codici Z4, Z18 e Z24	.000		
E25	Operazioni esenti (art 10)	.000		
E26	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	.000		
E27	Cessioni di beni ammortizzabili (ovvero importo di cui al cod. N32)	— .000		
E28	**VOLUME D'AFFARI** (somma algebrica dei codici da E22 a E27)	.000		
E29	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / –)	segno		.000
E30	**TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI** (cod E22 ± cod E29)			.000

QUADRO F - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO. *DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI*

Cod.	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
F1	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art 74, comma 7	.000		
F2	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al cod F16) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	2	.000
F3		.000	4	.000
F4		.000	8,5	.000
F5		.000	9	.000
F6		.000	10	.000
F7		.000	13	.000
F8		.000	16	.000
F9		.000	19	.000
F11	**TOTALI** (somma dei codici da F1 a F9)	.000		.000
F12	Acquisti e importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (comma 2 artt 8, 8 bis e 9)	.000		
F13	Altri acquisti non imponibili	.000		
F14	Acquisti esenti (art 10) e importazioni non soggette all'imposta	.000		
F15	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	.000		
F16	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F17	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI** (somma dei codici da F11 a F16)	.000		
F18	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / –)	segno		.000
F19	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (cod F11 ± cod. F18)			.000

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 1 Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

Cod.	Descrizione	1 - DEBITI	2 - CREDITI
L1	IVA sulle operazioni imponibili (da cod. E30)	.000	
L2	IVA relativa alle operazioni di cui al cod A35	.000	
L2bis	IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al cod A36	.000	
L3	**IVA a debito** (cod L1 + cod L2 + cod L2bis)	.000	
L4	**IVA ammessa in detrazione** (cod F19 ovvero cod B19 o cod. P9 o cod S2 o cod. S10)		.000
L7	**IMPOSTA DOVUTA** (cod L3 — cod L4) **O A CREDITO** (cod L4 — cod L3)	.000	.000

QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA (RISERVATO ALLE SOCIETA CONTROLLATE FUSE)

Cod.	Descrizione		Importo
M1	Crediti trasferiti		.000
M2	Debiti trasferiti		.000
M3	Eccedenza di debito (cod. M2 — cod M1) ovvero		.000
M4	Eccedenza di credito (cod. M1 — cod M2)		.000
M6	Eccedenza di credito compensata		.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante		.000
M10	Crediti d'imposta utilizzati	.000	
M11	Interessi trimestrali trasferiti	.000	

QUADRI COMPILATI
Intercalare 11/N

DATI DELLA CONTROLLANTE PRIMA DELLA FUSIONE

DENOMINAZIONE

PARTITA IVA — ULTIMO MESE DI CONTROLLO

DATA — FIRMA CONTROLLANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

copia per il Contribuente 3

IVA 95 - INTERCALARE 11/TER REGIME SPECIALE AGRICOLTURA

Partita IVA del contribuente (compilare sempre)

QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 3 DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

A35	Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art 74, comma 1, lettera e)	.000
A36	Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 5, 6 e 8 del D L 331/1993, annotati nei registri di cui agli artt 23 o 24	.000
A37	Ammontare degli acquisti da agricoltori esonerati, fatturati ai sensi dell'art 34, comma 3	.000

QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE

AVVERTENZA: La volontà di avvalersi delle sottoelencate opzioni o di revocarle deve essere manifestata barrando la casella corrispondente alla scelta che si intende effettuare e apponendo la firma nel relativo riquadro (Vedi istruzioni)

SEZIONE 1 Opzioni e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

	OPZIONE	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
ART. 33 - LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	7 ☐	8 ☐	
ART 34 - RINUNCIA ALL'ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI		RINUNCIA 13 ☐	
ART. 27 - CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI	9 ☐		
SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE (art. 12 L n 413/91, D M 21-12-1992 e succ mod) *In caso di esercizio dell'attività in più luoghi o di più attività, indicare in dettaglio i luoghi e/o le attività per i quali si intende esercitare l'opzione*	OPZIONI per la ricevuta 10 ☐ per lo scontrino 11 ☐	12 ☐	

QUADRO N - RISERVATO AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA CON CONTABILITA SEPARATA (ART. 36) E IN CASO DI FUSIONI, SCISSIONI, ECC...

SEZIONE 1 Dati relativi all'attività — **Intercalare numero**

CODIFICA	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	DATA FUSIONE ECC (GIORNO MESE ANNO)	PARTITA IVA PRECEDENTE (vedi istruzioni)

UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO *Compilare solo in caso di variazione*	VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO SCALA, INTERNO, ECC	C A P	COMUNE	PROV
SCRITTURE CONTABILI *Compilare se almeno un dato è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente*	CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO *(compilare se diverso da quello del contribuente)*		Se le scritture contabili sono tenute solo in parte barrare la casella 5 ☐	
	LUOGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC	C A P	COMUNE	PROV

SEZIONE 2 Dati relativi alle liquidazioni periodiche *(per le controllate vedi istruzioni)*

MENSILI

IVA a credito ovvero a debito	N1	.000 000	N2	.000 .000	N3	.000 .000	N4	.000 .000	N5	.000 .000	N6	.000 .000
IVA a credito ovvero a debito	N7	.000 .000	N8	.000 .000	N9	.000 .000	N10	.000 .000	N11	.000 .000	N12	.000 .000

TRIMESTRALI (art. 33)

IVA a credito ovvero a debito	N3 bis	.000 000	N6 bis	000 .000	N9 bis	.000 .000

SEZIONE 3 Operazioni che non concorrono a formare il volume d'affari (art. 36 - contabilità separata)

N30	Ammontare dei passaggi interni	000
N31	Cessioni di beni ammortizzabili	.000
N32	Totale delle operazioni (codici N30 + N31) da riportare al cod. E27	.000

MODULARIO F Tasse 568

4

QUADRO Z - REGIME SPECIALE PER BENI USATI, OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE

SEZIONE 1 Metodo analitico del margine

Z1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc	.000
Z2	Margini lordi(*) relativi ad operazioni imponibili	.000
Z3	Margini relativi ad operazioni non imponibili (da comprendere nel cod E23)	000
Z4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod E24bis [cod. Z1 - (cod Z2 + cod Z3)]	.000

SEZIONE 3 Metodo forfetario del margine

Z20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	.000	10	.000	16	.000	19 .000
Z21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili							.000
Z22	Margini lordi(*) per aliquota	4	.000	10	000	16	000	19 .000
Z23	Margini relativi ad operazioni non imponibili (da comprendere nel cod E23)							.000
Z24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod E24bis [(somma dei codici Z20) + cod Z21 - (somma dei codici Z22) - cod Z23]							.000

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro E, suddivisi fra le rispettive aliquote.

QUADRO E bis - CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE (comprese nel quadro E)

E41	Cessioni di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D P R 633/72 distinte per aliquota di imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	2	000
E41bis		.000	4	.000
E42		.000	8,5	.000
E43		000	9	.000
E44	TOTALI (somma dei codici da E41 a E43)	.000		.000
E45	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		segno	.000
E46	TOTALE (cod E44 ± cod E45)			.000
E50	Cessioni intracomunitarie non imponibili	.000		
E51	Prestazioni di servizi non soggette all'imposta (art. 40, commi 5, 6 e 8 D L 331/1993)	.000		
E52	Altre operazioni non imponibili	000		
E53	TOTALE OPERAZIONI (somma dei codici da E44 a E52)	000		

QUADRO F bis - ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25 (compresi nel quadro F)

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni

F41	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art 74, comma 7	.000		
F43	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al cod F56) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione e relative imposte	000	4	.000
F45		.000	9	.000
F46		.000	10	.000
F47		.000	13	.000
F48		.000	16	.000
F49		.000	19	000
F51	TOTALI (somma dei codici da F41 a F49)	.000		.000
F53	Acquisti non imponibili	.000		
F54	Acquisti esenti (art 10)	.000		
F56	Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F57	TOTALE ACQUISTI (somma dei codici da F51 a F56)	.000		
F58	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		segno	.000
F59	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (cod F51 ± cod F58)			.000

SEZIONE 2 Importazioni

F63	Importazioni imponibili (escluse quelle di cui al cod F76) distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
F65		.000	9	.000
F66		.000	10	.000
F67		.000	13	.000
F68		.000	16	.000
F69		.000	19	.000
F71	TOTALI (somma dei codici da F63 a F69)	.000		.000
F74	Importazioni non soggette all'imposta	.000		
F75	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati	.000		
F76	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F77	TOTALE IMPORTAZIONI (somma dei codici da F71 a F76)	.000		
F78	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / —)		segno	.000
F79	TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI (cod F71 ± cod F78)			.000

5

QUADRO E - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVO E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI (escluse solo le operazioni di cui ai codd. A35, A36)

Cod.	Descrizione	Imponibile	%	Imposta
E1	Cessioni di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D P R 633/72 distinte per aliquota di imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	000	2	000
E1bis		.000	4	000
E2		000	8,5	.000
E3		.000	9	000
E4	**TOTALI** (somma dei codici da E1 a E3)	.000		.000
E5	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / –)	segno		000
E6	**TOTALE** (cod E4 ± cod E5) da riportare nel cod L4 (imprese semplici) ovvero da computare nel cod G35 (imprese miste)			.000
	Codici da E10 a E20 riservati alle imprese miste			
E10	Operazioni non soggette all'imposta (art. 74, comma 7)	.000		
E11	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui al precedente codice E4, distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	000	4	000
E12		.000	9	.000
E13		.000	10	000
E14		000	13	.000
E15		.000	16	000
E16		000	19	.000
E18	**TOTALI** (somma dei codici da E10 a E16)	000		.000
E19	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / –)	segno		.000
E20	**TOTALE** (cod E18 ± cod E19)			.000
E22	**TOTALE** (cod E4 + cod E18)	.000		
E23	Operazioni non imponibili comma 1 artt 8, lett a) e b), 8 bis, 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt 52 e 58 del D L 331/1993	.000		
E24	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	.000		
E24bis	Altre operazioni non imponibili e importi di cui ai codici Z4 e Z24	.000		
E25	Operazioni esenti (art 10)	.000		
E26	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	.000		
E27	Cessioni di beni ammortizzabili (ovvero importo di cui al cod N32)	— 000		
E28	**VOLUME D'AFFARI** (somma algebrica dei codici da E22 a E27)	.000		
E30	**TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI** (cod E6 + cod E20)			.000

QUADRO F - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

Cod.	Descrizione	Imponibile	%	Imposta
F1	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art 74, comma 7	000		
F2	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al cod F16) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	000	2	000
F3		000	4	.000
F4		.000	8,5	000
F5		.000	9	.000
F6		.000	10	.000
F7		.000	13	000
F8		000	16	.000
F9		000	19	.000
F11	**TOTALI** (somma dei codici da F1 a F9)	.000		.000
F13	Acquisti non imponibili	.000		
F14	Acquisti esenti (art 10) e importazioni non soggette all'imposta	000		
F15	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	.000		
F16	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F17	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI** (somma dei codici da F11 a F16)	.000		
F18	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / –)	segno		.000
F19	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (cod F11 ± F18)			.000

QUADRO G - CALCOLO DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE PER LE IMPRESE MISTE (da compilare sempre)

Cod.	Descrizione	IMPONIBILE	IMPOSTA
G30	Acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle indicate nell'art. 34, primo comma	.000	.000
G31	Acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi imputati ad uso promiscuo	.000	.000
G32	Percentuale delle operazioni diverse $\left(\frac{\text{cod E18 (imponibile)}}{\text{cod E22}} \times 100 \right)$		%
G33	Imposta di cui al cod G31 imputabile alle operazioni diverse [(cod G31 (imposta) × cod G32) 100]		000
G34	Imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1994 dagli agricoltori in regime normale (da cod P8 della dichiarazione 1994)		000
G35	IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (cod E6 + G30 + G33 + G34) da riportare al cod L4		.000

6

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 1 Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
L1	IVA sulle operazioni imponibili (da cod E30)	.000	
L2	IVA relativa alle operazioni di cui al cod A35	000	
L2bis	IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al cod A36	.000	
L2ter	Differenza d'imposta derivante dalle operazioni effettuate in regime normale non regolarizzate	000	
L3	**IVA a debito** (somma dei codici da L1 a L2ter)	000	
L4	IVA ammessa in detrazione (da cod E6 per le imprese semplici o da cod G35 per le imprese miste)		.000
L5	Importo detraibile per le cessioni di cui all art 8, lettere a) e b), 38 quater e 72 nonché per le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (art 34, ultimo comma)		.000
L6	**IVA detraibile** (somma dei codici L4 e L5)		.000
L7	**IMPOSTA DOVUTA** (cod L3 — cod L6) **O A CREDITO** (cod L6 — cod L3)	.000	.000

QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA DI IMPOSTA (RISERVATO ALLE SOCIETA CONTROLLATE FUSE)

M1	Crediti trasferiti	.000
M2	Debiti trasferiti	.000
M3	Eccedenza di debito (cod M2 — cod M1) ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito (cod M1 — cod M2)	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante	.000
M10	Crediti d imposta utilizzati	.000
M11	Interessi trimestrali trasferiti	.000

DATI DELLA CONTROLLANTE PRIMA DELLA FUSIONE

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO
DATA	FIRMA CONTROLLANTE	

QUADRI COMPILATI Intercalare 11/TER	

copia per il Servizio Meccanografico 3

IVA 95 - INTERCALARE 11/TER REGIME SPECIALE AGRICOLTURA

Partita IVA del contribuente (compilare sempre)

QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 3 DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

A35	Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera e)	.000
A36	Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 5, 6 e 8 del D L 331/1993, annotati nei registri di cui agli artt 23 o 24	.000
A37	Ammontare degli acquisti da agricoltori esonerati, fatturati ai sensi dell'art 34, comma 3	.000

QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE

AVVERTENZA: La volontà di avvalersi delle sottoelencate opzioni o di revocarle deve essere manifestata barrando la casella corrispondente alla scelta che si intende effettuare e apponendo la firma nel relativo riquadro (Vedi istruzioni)

SEZIONE 1 Opzioni e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

ART 33 - LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	OPZIONE 7 ☐	REVOCA 8 ☐
ART. 34 - RINUNCIA ALL'ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI		RINUNCIA 13 ☐
ART. 27 - CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI	OPZIONE 9 ☐	
SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE (art. 12 L n 413/91, D M 21-12-1992 e succ mod) *In caso di esercizio dell'attività in più luoghi o di più attività, indicare in dettaglio i luoghi e/o le attività per i quali si intende esercitare l'opzione*	OPZIONI per la ricevuta 10 ☐ per lo scontrino 11 ☐	REVOCA 12 ☐

QUADRO N - RISERVATO AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA CON CONTABILITA SEPARATA (ART. 36) E IN CASO DI FUSIONI, SCISSIONI, ECC...

SEZIONE 1 Dati relativi all'attività **Intercalare numero**

CODIFICA	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	DATA FUSIONE ECC GIORNO MESE ANNO	PARTITA IVA PRECEDENTE (vedi istruzioni)

UBICAZIONE DELL ESERCIZIO *Compilare solo in caso di variazione*: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC — C A P — COMUNE — PROV

SCRITTURE CONTABILI *Compilare se almeno un dato è variato rispetto alla dichiarazione dell anno precedente*:
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO *(compilare se diverso da quello del contribuente)* — Se le scritture contabili sono tenute solo in parte barrare la casella 5 ☐
LUOGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC — C A P — COMUNE — PROV

SEZIONE 2 Dati relativi alle liquidazioni periodiche *(per le controllate vedi istruzioni)*

MENSILI

IVA a credito ovvero a debito	N1	.000 / .000	N2	.000 / .000	N3	.000 / .000	N4	.000 / .000	N5	.000 / .000	N6	.000 / .000
IVA a credito ovvero a debito	N7	.000 / .000	N8	.000 / .000	N9	.000 / 000	N10	000 / .000	N11	.000 / .000	N12	.000 / .000

TRIMESTRALI (art. 33)

IVA a credito ovvero a debito	N3 bis	.000 / .000	N6 bis	.000 / .000	N9 bis	.000 / .000

SEZIONE 3 Operazioni che non concorrono a formare il volume d'affari (art. 36 - contabilità separata)

N30	Ammontare dei passaggi interni	.000
N31	Cessioni di beni ammortizzabili	.000
N32	Totale delle operazioni (codici N30 + N31) da riportare al cod. E27	.000

4

QUADRO Z - REGIME SPECIALE PER BENI USATI, OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE

SEZIONE 1 Metodo analitico del margine

Codice	Descrizione	Importo
Z1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc	.000
Z2	Margini lordi(*) relativi ad operazioni imponibili	000
Z3	Margini relativi ad operazioni non imponibili (da comprendere nel cod E23)	.000
Z4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod E24 bis [cod Z1 – (cod Z2 + cod Z3)]	000

SEZIONE 3 Metodo forfetario del margine

Codice	Descrizione								
Z20	Corrispettivi, *al lordo dell'IVA*, suddivisi per aliquota	4	.000	10	.000	16	.000	19	.000
Z21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili								.000
Z22	Margini lordi(*) per aliquota	4	.000	10	.000	16	.000	19	.000
Z23	Margini relativi ad operazioni non imponibili (da comprendere nel cod E23)								.000
Z24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod *E24 bis* [(somma dei codici Z20) + cod Z21 – (somma dei codici Z22) – cod Z23]								.000

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro E, suddivisi fra le rispettive aliquote.

QUADRO E bis - CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE (comprese nel quadro E)

Codice	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
E41	Cessioni di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D P R 633/72 distinte per aliquota di imposta, al netto *delle variazioni* in diminuzione, e relative imposte	.000	2	.000
E41bis		.000	4	.000
E42		.000	8,5	.000
E43		.000	9	.000
E44	**TOTALI** (somma dei codici da E41 a E43)	.000		.000
E45	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / –)		segno	.000
E46	**TOTALE** *(cod E44 ± cod E45)*			.000
E50	Cessioni intracomunitarie non imponibili	.000		
E51	Prestazioni di servizi non soggette all'imposta (art. 40, commi 5, 6 e 8 D L 331/1993)	.000		
E52	Altre operazioni non imponibili	.000		
E53	**TOTALE OPERAZIONI** (somma dei codici da E44 a E52)	.000		

QUADRO F bis - ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25 (compresi nel quadro F)

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni

Codice	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
F41	Acquisti, non soggetti all'imposta, *dei beni di cui all'art 74, comma 7*	.000		
F43	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al cod F56) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
F45		.000	9	.000
F46		.000	10	.000
F47		.000	13	.000
F48		.000	16	.000
F49		.000	19	.000
F51	**TOTALI** (somma dei codici da F41 a F49)	.000		.000
F53	Acquisti non imponibili	000		
F54	Acquisti esenti (art. 10)	000		
F56	Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	000		
F57	**TOTALE ACQUISTI** (somma dei codici da F51 a F56)	.000		
F58	*Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / –)*		segno	.000
F59	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (cod F51 ± cod F58)			.000

SEZIONE 2 Importazioni

Codice	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
F63	Importazioni imponibili (escluse quelle di cui al cod F76) distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
F65		.000	9	000
F66		.000	10	000
F67		000	13	000
F68		000	16	000
F69		000	19	000
F71	**TOTALI** (somma dei codici da F63 a F69)	.000		.000
F74	Importazioni non soggette all'imposta	.000		
F75	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati	000		
F76	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F77	**TOTALE IMPORTAZIONI** (somma dei codici da F71 a F76)	.000		
F78	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / —)		segno	000
F79	**TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (cod F71 ± cod F78)			.000

5

QUADRO E - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVO E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI (escluse solo le operazioni di cui ai codd. A35, A36)

Cod.	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
E1	Cessioni di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D P R 633/72 distinte per aliquota di imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	2	.000
E1bis		.000	4	.000
E2		000	8,5	.000
E3		.000	9	000
E4	TOTALI (somma dei codici da E1 a E3)	.000		.000
E5	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	segno		.000
E6	TOTALE (cod E4 ± cod E5) da riportare nel cod L4 (imprese semplici) ovvero da computare nel cod G35 (imprese miste)			.000
	Codici da E10 a E20 riservati alle imprese miste			
E10	Operazioni non soggette all'imposta (art 74, comma 7)	.000		
E11	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui al precedente codice E4, distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
E12		000	9	000
E13		.000	10	.000
E14		.000	13	.000
E15		.000	16	000
E16		.000	19	.000
E18	TOTALI (somma dei codici da E10 a E16)	.000		.000
E19	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	segno		.000
E20	TOTALE (cod E18 ± cod E19)			.000
E22	TOTALE (cod E4 + cod E18)	.000		
E23	Operazioni non imponibili comma 1 artt 8, lett a) e b), 8 bis, 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt 52 e 58 del D L 331/1993	.000		
E24	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	.000		
E24bis	Altre operazioni non imponibili e importi di cui ai codici Z4 e Z24	.000		
E25	Operazioni esenti (art 10)	.000		
E26	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	.000		
E27	Cessioni di beni ammortizzabili (ovvero importo di cui al cod N32)	— .000		
E28	VOLUME D'AFFARI (somma algebrica dei codici da E22 a E27)	.000		
E30	TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI (cod E6 + cod E20)			.000

QUADRO F - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

Cod.	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
F1	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art 74, comma 7	.000		
F2	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al cod F16) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	2	.000
F3		.000	4	.000
F4		.000	8,5	000
F5		.000	9	.000
F6		.000	10	.000
F7		000	13	.000
F8		.000	16	.000
F9		.000	19	.000
F11	TOTALI (somma dei codici da F1 a F9)	.000		.000
F13	Acquisti non imponibili	.000		
F14	Acquisti esenti (art 10) e importazioni non soggette all'imposta	.000		
F15	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	.000		
F16	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F17	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (somma dei codici da F11 a F16)	.000		
F18	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	segno		000
F19	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (cod F11 ± F18)			.000

QUADRO G - CALCOLO DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE PER LE IMPRESE MISTE (da compilare sempre)

Cod.	Descrizione	IMPONIBILE	IMPOSTA
G30	Acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle indicate nell'art. 34, primo comma	000	.000
G31	Acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi imputati ad uso promiscuo	.000	000
G32	Percentuale delle operazioni diverse $\left(\frac{\text{cod E18 (imponibile)}}{\text{cod E22}} \times 100\right)$		%
G33	Imposta di cui al cod G31 imputabile alle operazioni diverse [(cod G31 (imposta) × cod G32) 100]		.000
G34	Imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1994 dagli agricoltori in regime normale (da cod P8 della dichiarazione 1994)		000
G35	IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (cod E6 + G30 + G33 + G34) da riportare al cod L4		.000

6

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 1 **Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta**

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
L1	IVA sulle operazioni imponibili (da cod E30)	.000	
L2	IVA relativa alle operazioni di cui al cod A35	.000	
L2bis	IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al cod A36	.000	
L2ter	Differenza d'imposta derivante dalle operazioni effettuate in regime normale non regolarizzate	.000	
L3	**IVA a debito** (somma dei codici da L1 a L2 ter)	.000	
L4	IVA ammessa in detrazione (da cod E6 per le imprese semplici o da cod G35 per le imprese miste)		.000
L5	Importo detraibile per le cessioni di cui all'art 8, lettere a) e b), 38 quater e 72 nonché per le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (art 34, ultimo comma)		.000
L6	**IVA detraibile** (somma dei codici L4 e L5)		.000
L7	**IMPOSTA DOVUTA** (cod L3 — cod L6) **O A CREDITO** (cod L6 — cod L3)	.000	.000

QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA DI IMPOSTA (RISERVATO ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE FUSE)

M1	Crediti trasferiti	.000
M2	Debiti trasferiti	.000
M3	Eccedenza di debito (cod M2 — cod M1) ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito (cod M1 — cod M2)	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante	.000
M10	Crediti d'imposta utilizzati	.000
M11	Interessi trimestrali trasferiti	.000

DATI DELLA CONTROLLANTE PRIMA DELLA FUSIONE

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO

QUADRI COMPILATI Intercalare 11/TER	

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

copia per l'Ufficio 3

IVA 95 - INTERCALARE 11/TER REGIME SPECIALE AGRICOLTURA

Partita IVA del contribuente (compilare sempre)

QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

SEZIONE 3 DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

A35	Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art 74, comma 1, lettera e)	.000
A36	Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 5, 6 e 8 del D L 331/1993, annotati nei registri di cui agli artt 23 o 24	.000
A37	Ammontare degli acquisti da agricoltori esonerati, fatturati ai sensi dell'art 34, comma 3	.000

QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE

AVVERTENZA: **La volontà di avvalersi delle sottoelencate opzioni o di revocarle deve essere manifestata barrando la casella corrispondente alla scelta che si intende effettuare e apponendo la firma nel relativo riquadro (Vedi istruzioni)**

SEZIONE 1 Opzioni e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

	OPZIONE	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
ART. 33 - LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	7 ☐	8 ☐	
ART. 34 - RINUNCIA ALL'ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI		RINUNCIA 13 ☐	
ART 27 - CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI	9 ☐		

SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE (art. 12 L n 413/91, D M 21-12-1992 e succ mod) *In caso di esercizio dell'attività in più luoghi o di piu attività, indicare in dettaglio i luoghi e/o le attività per i quali si intende esercitare l'opzione*	OPZIONI per la ricevuta	per lo scontrino	REVOCA	FIRMA LEGGIBILE
	10 ☐	11 ☐	12 ☐	

QUADRO N - RISERVATO AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA CON CONTABILITÀ SEPARATA (ART. 36) E IN CASO DI FUSIONI, SCISSIONI, ECC...

SEZIONE 1 Dati relativi all'attività **Intercalare numero**

CODIFICA	DESCRIZIONE DELL ATTIVITÀ ESERCITATA	DATA FUSIONE ECC GIORNO MESE ANNO	PARTITA IVA PRECEDENTE (vedi istruzioni)

UBICAZIONE DELL ESERCIZIO *Compilare solo in caso di variazione*	VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC	C A P	COMUNE	PROV

SCRITTURE CONTABILI *Compilare se almeno un dato è variato rispetto alla dichiarazione dell anno precedente*

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO DEPOSITARIO *(compilare se diverso da quello del contribuente)*

Se le scritture contabili sono tenute solo in parte barrare la casella 5 ☐

LUOGO DI TENUTA DELLE SCRITTURE VIA o PIAZZA NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC	C A P	COMUNE	PROV

SEZIONE 2 Dati relativi alle liquidazioni periodiche *(per le controllate vedi istruzioni)*

MENSILI

IVA a credito ovvero a debito	N1	000 / .000	N2	.000 / .000	N3	.000 / 000	N4	000 / .000	N5	.000 / 000	N6	.000 / .000
IVA a credito ovvero a debito	N7	.000 / 000	N8	.000 / .000	N9	.000 / 000	N10	.000 / 000	N11	.000 / 000	N12	.000 / .000

TRIMESTRALI (art. 33)

IVA a credito ovvero a debito	N3 bis	000 / 000	N6 bis	.000 / .000	N9 bis	.000 / .000

SEZIONE 3 Operazioni che non concorrono a formare il volume d'affari (art. 36 - contabilità separata)

N30	Ammontare dei passaggi interni	.000
N31	Cessioni di beni ammortizzabili	.000
N32	Totale delle operazioni (codici N30 + N31) da riportare al cod. E27	.000

MODULARIO F Tasse 558

4

QUADRO Z - REGIME SPECIALE PER BENI USATI, OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE

SEZIONE 1 Metodo analitico del margine

Z1	*Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc*	.000
Z2	Margini lordi(*) relativi ad operazioni imponibili	000
Z3	Margini relativi ad operazioni non imponibili (da comprendere nel cod E23)	.000
Z4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod E24 bis [cod Z1 – (cod Z2 + cod Z3)]	.000

SEZIONE 3 Metodo forfetario del margine

Z20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	.000	10	.000	16	.000	19	.000
Z21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili								.000
Z22	Margini lordi(*) per aliquota	4	.000	10	.000	16	.000	19	.000
Z23	Margini relativi ad operazioni non imponibili (da comprendere nel cod E23)								.000
Z24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod E24 bis [(somma dei codici Z20) + cod Z21 – (somma dei codici Z22) – cod Z23]								.000

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro E, suddivisi fra le rispettive aliquote.

QUADRO E bis - CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE (comprese nel quadro E)

E41	Cessioni di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D P R 633/72 distinte per aliquota di imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	2	.000
E41bis		.000	4	.000
E42		.000	8,5	.000
E43		.000	9	.000
E44	**TOTALI** (somma dei codici da E41 a E43)	.000		.000
E45	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / –)		segno	.000
E46	**TOTALE** (cod E44 ± cod. E45)			.000
E50	Cessioni intracomunitarie non imponibili	.000		
E51	Prestazioni di servizi non soggette all'imposta (art. 40, commi 5, 6 e 8 D L 331/1993)	.000		
E52	Altre operazioni non imponibili	.000		
E53	**TOTALE OPERAZIONI** (somma dei codici da E44 a E52)	.000		

QUADRO F bis - ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25 (compresi nel quadro F)

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni

F41	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art 74, comma 7	000		
F43	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al cod F56) distinti per aliquota d imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
F45		.000	9	.000
F46		.000	10	000
F47		000	13	.000
F48		000	16	.000
F49		.000	19	.000
F51	**TOTALI** (*somma dei codici da F41 a F49*)	000		.000
F53	Acquisti non imponibili	.000		
F54	Acquisti esenti (art 10)	.000		
F56	Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F57	**TOTALE ACQUISTI** (somma dei codici da F51 a F56)	.000		
F58	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / –)		segno	.000
F59	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (cod F51 ± cod F58)			.000

SEZIONE 2 Importazioni

F63	Importazioni imponibili (escluse quelle di cui al cod F76) distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
F65		.000	9	.000
F66		.000	10	.000
F67		.000	13	.000
F68		.000	16	.000
F69		.000	19	.000
F71	**TOTALI** (somma dei codici da F63 a F69)	.000		.000
F74	Importazioni non soggette all'imposta	.000		
F75	Importazioni non soggette all'imposta *effettuate dai terremotati*	.000		
F76	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F77	**TOTALE IMPORTAZIONI** (somma dei codici da F71 a F76)	.000		
F78	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / —)		segno	.000
F79	**TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (cod F71 ± cod F78)			.000

5

QUADRO E - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVO E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI (escluse solo le operazioni di cui ai codd. A35. A36)

Cod.	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
E1	Cessioni di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D P R 633/72 distinte per aliquota di imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	2	.000
E1bis		.000	4	.000
E2		000	8,5	.000
E3		.000	9	.000
E4	**TOTALI** (somma dei codici da E1 a E3)	.000		.000
E5	Variazioni e arrotondamenti d imposta (indicare il segno + / –)	segno		.000
E6	**TOTALE** (cod E4 ± cod E5) da riportare nel cod L4 (imprese semplici) ovvero da computare nel cod G35 (imprese miste)			.000
	Codici da E10 a E20 riservati alle imprese miste			
E10	Operazioni non soggette all'imposta (art 74, comma 7)	.000		
E11	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui al precedente codice E4, distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	4	.000
E12		.000	9	.000
E13		.000	10	.000
E14		.000	13	.000
E15		.000	16	.000
E16		.000	19	.000
E18	**TOTALI** (somma dei codici da E10 a E16)	.000		.000
E19	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / –)	segno		.000
E20	**TOTALE** (cod E18 ± cod E19)			.000
E22	**TOTALE** (cod E4 + cod E18)	.000		
E23	Operazioni non imponibili comma 1 artt 8, lett a) e b), 8 bis, 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt 52 e 58 del D L 331/1993	.000		
E24	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	.000		
E24bis	Altre operazioni non imponibili e importi di cui ai codici Z4 e Z24	000		
E25	Operazioni esenti (art 10)	.000		
E26	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	000		
E27	Cessioni di beni ammortizzabili (ovvero importo di cui al cod N32)	— .000		
E28	**VOLUME D'AFFARI** (somma algebrica dei codici da E22 a E27)	.000		
E30	**TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI** (cod E6 + cod E20)			.000

QUADRO F - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI

Cod.	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
F1	Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art 74, comma 7	.000		
F2	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al cod F16) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	.000	2	.000
F3		.000	4	.000
F4		000	8,5	.000
F5		.000	9	.000
F6		000	10	.000
F7		.000	13	.000
F8		.000	16	.000
F9		.000	19	000
F11	**TOTALI** (somma dei codici da F1 a F9)	.000		.000
F13	Acquisti non imponibili	000		
F14	Acquisti esenti (art 10) e importazioni non soggette all'imposta	.000		
F15	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	.000		
F16	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	.000		
F17	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI** (somma dei codici da F11 a F16)	.000		
F18	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / –)	segno		.000
F19	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (cod F11 ± F18)			.000

QUADRO G - CALCOLO DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE PER LE IMPRESE MISTE (da compilare sempre)

Cod.	Descrizione	IMPONIBILE	IMPOSTA
G30	Acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle indicate nell'art. 34, primo comma	.000	.000
G31	Acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi imputati ad uso promiscuo	.000	.000
G32	Percentuale delle operazioni diverse $\left(\frac{\text{cod E18 (imponibile)}}{\text{cod E22}} \times 100 \right)$		⌊_⌊_⌊_⌋ %
G33	Imposta di cui al cod G31 imputabile alle operazioni diverse [(cod G31 (imposta) × cod G32) 100]		.000
G34	Imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1994 dagli agricoltori in regime normale (da cod P8 della dichiarazione 1994)		.000
G35	IVA AMMESSA IN DETRAZIONE (cod E6 + G30 + G33 + G34) da riportare al cod L4		.000

6

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 1 Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
L1	IVA sulle operazioni imponibili (da cod E30)	.000	
L2	IVA relativa alle operazioni di cui al cod A35	.000	
L2bis	IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al cod A36	.000	
L2ter	Differenza d'imposta derivante dalle operazioni effettuate in regime normale non regolarizzate	.000	
L3	**IVA a debito** (somma dei codici da L1 a L2ter)	.000	
L4	IVA ammessa in detrazione (da cod E6 per le imprese semplici o da cod. G35 per le imprese miste)		.000
L5	Importo detraibile per le cessioni di cui all'art 8, lettere a) e b), 38 quater e 72 nonchè per le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (art 34, ultimo comma)		.000
L6	**IVA detraibile** (somma dei codici L4 e L5)		.000
L7	**IMPOSTA DOVUTA** (cod L3 — cod L6) **O A CREDITO** (cod L6 — cod L3)	.000	.000

QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL ECCEDENZA DI IMPOSTA (RISERVATO ALLE SOCIETA CONTROLLATE FUSE)

M1	Crediti trasferiti	.000
M2	Debiti trasferiti	.000
M3	Eccedenza di debito (cod M2 — cod M1) ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito (cod M1 — cod M2)	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante	.000
M10	Crediti d'imposta utilizzati	.000
M11	Interessi trimestrali trasferiti	.000

DATI DELLA CONTROLLANTE PRIMA DELLA FUSIONE

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO
DATA	FIRMA CONTROLLANTE	

QUADRI COMPILATI
Intercalare 11/TER

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

Copia per il Contribuente

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

SOCIETÀ CONTROLLANTE

PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
(DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE IVA 1995)

MOD. IVA 26 LP/95

SOCIETÀ CONTROLLANTE

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	.000	.000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	.000
8	.000	.000
9	.000	.000
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
L24 L25	.000	.000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLANTE

Debito ovvero	.000
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	.000	000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	000
8	.000	000
9	.000	000
10	.000	.000
11	000	000
12	.000	.000
L24 L25	000	.000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	000
2	000	000
3	.000	.000
4	.000	000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	000
8	.000	000
9	.000	.000
10	.000	000
11	.000	000
12	.000	.000
L24 L25	.000	000
TOT	.000	000

M3	Eccedenza di debito ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	.000
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	000	.000
3	.000	.000
4	000	000
5	000	.000
6	.000	.000
7	.000	000
8	.000	.000
9	.000	.000
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
L24 L25	.000	.000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	.000
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	.000	000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	000
8	.000	000
9	.000	000
10	.000	000
11	.000	.000
12	.000	.000
L24 L25	.000	000
TOT	000	000

M3	Eccedenza di debito ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	.000
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	000
2	000	000
3	.000	.000
4	000	.000
5	000	000
6	.000	.000
7	.000	000
8	000	000
9	.000	.000
10	.000	000
11	.000	.000
12	000	.000
L24 L25	.000	.000
TOT	000	.000

M3	Eccedenza di debito ovvero	.000
M4	Eccedenza di credito	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito ovvero	000
Credito	000

MODULARIO F - Tasse - 525

Copia per l'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

SOCIETÀ CONTROLLANTE

PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
(DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE IVA 1995)

MOD. IVA 26 LP/95

SOCIETÀ CONTROLLANTE

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	.000	.000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	.000
8	.000	.000
9	.000	.000
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
L24 L25	.000	.000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito	.000
	ovvero	
M4	Eccedenza di credito	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLANTE

Debito	.000
ovvero	
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	000	.000
5	000	.000
6	.000	.000
7	000	.000
8	000	000
9	.000	.000
10	000	.000
11	000	000
12	.000	.000
L24 L25	000	.000
TOT	000	.000

M3	Eccedenza di debito	.000
	ovvero	
M4	Eccedenza di credito	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero	
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	.000	000
5	.000	000
6	.000	.000
7	.000	.000
8	.000	.000
9	.000	.000
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	000
L24 L25	.000	.000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito	.000
	ovvero	
M4	Eccedenza di credito	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero	
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	000
2	000	.000
3	.000	.000
4	000	.000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	.000
8	.000	.000
9	.000	.000
10	.000	.000
11	000	000
12	000	.000
L24 L25	.000	000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito	.000
	ovvero	
M4	Eccedenza di credito	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	.000
2	.000	000
3	.000	.000
4	.000	.000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	.000
8	000	.000
9	.000	.000
10	000	000
11	.000	000
12	.000	.000
L24 L25	.000	.000
TOT	000	.000

M3	Eccedenza di debito	.000
	ovvero	
M4	Eccedenza di credito	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3	.000	.000
4	000	.000
5	.000	.000
6	.000	.000
7	.000	.000
8	.000	.000
9	.000	.000
10	000	.000
11	000	000
12	.000	.000
L24 L25	000	000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito	.000
	ovvero	
M4	Eccedenza di credito	.000
M6	Eccedenza di credito compensata	.000
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	.000

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO
IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero	
Credito	000

MODULARIO F Tasso 525

5 - Libreria - Suppl ord G U n 296

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3		
4	.000	.000
5	.000	.000
6		
7	.000	.000
8	.000	.000
9		
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
L24 L25	.000	.000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito	
	ovvero	
M4	Eccedenza di credito	
M6	Eccedenza di credito compensata	
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero	
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3		
4	.000	.000
5	.000	.000
6		
7	.000	.000
8	.000	.000
9		
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
L24 L25	.000	.000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito	
	ovvero	
M4	Eccedenza di credito	
M6	Eccedenza di credito compensata	
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero	
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3		
4	.000	.000
5	.000	.000
6		
7	.000	.000
8	.000	.000
9		
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
L24 L25	.000	.000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito	
	ovvero	
M4	Eccedenza di credito	
M6	Eccedenza di credito compensata	
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero	
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	.000
2	.000	.000
3		
4	.000	.000
5	.000	.000
6		
7	.000	.000
8	.000	.000
9		
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
L24 L25	.000	.000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito	
	ovvero	
M4	Eccedenza di credito	
M6	Eccedenza di credito compensata	
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero	
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	.000	000
2	.000	.000
3		
4	.000	000
5	.000	.000
6		
7	.000	.000
8	.000	.000
9		
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
L24 L25	.000	.000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito	
	ovvero	
M4	Eccedenza di credito	
M6	Eccedenza di credito compensata	
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	.000
ovvero	
Credito	.000

SOCIETÀ CONTROLLATA

N. Partita IVA

MESE	IMPORTO A CREDITO	IMPORTO A DEBITO
1	000	.000
2	.000	000
3		
4	.000	.000
5	.000	.000
6		
7	.000	.000
8	.000	.000
9		
10	.000	.000
11	.000	.000
12	.000	.000
L24 L25	.000	.000
TOT	.000	.000

M3	Eccedenza di debito	
	ovvero	
M4	Eccedenza di credito	
M6	Eccedenza di credito compensata	
M7	Eccedenza di credito chiesta a rimborso	

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

IMPORTI RELATIVI ALLA CONTROLLATA

Debito	000
ovvero	
Credito	.000

DATA ____________________

FIRMA ____________________

PROTOCOLLO UFFICIO

Copia per il Contribuente

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

SOCIETÀ CONTROLLANTE
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
(DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE IVA 1995)
MOD. IVA 26 PR/95

SOCIETÀ CONTROLLANTE	Codice fiscale	N. Partita IVA

QUADRO A - DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Numero delle dichiarazioni del gruppo (compresa la controllante)

Progr	N. Partita IVA	Ultimo mese di controllo	Progr	N. Partita IVA	Ultimo mese di controllo	Progr	N. Partita IVA	Ultimo mese di controllo
1			17			33		
2			18			34		
3			19			35		
4			20			36		
5			21			37		
6			22			38		
7			23			39		
8			24			40		
9			25			41		
10			26			42		
11			27			43		
12			28			44		
13			29			45		
14			30			46		
15			31			47		
16			32			48		

QUADRO H - DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

	1 IVA A CREDITO	2 IVA A DEBITO	3 IVA VERSATA	4 ESTREMI DEL VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	COD. CONCESSIONE (*) O COD. AZIENDA	COD. DIPENDENZA
			LIQUIDAZIONI MENSILI					
H1	.000	000	000					
H2	.000	000	000					
H3	.000	.000	000					
H4	.000	.000	.000					
H5	.000	.000	.000					
H6	.000	.000	.000					
H7	.000	.000	000					
H8	.000	000	.000					
H9	.000	.000	.000					
H10	.000	000	.000					
H11	000	000	.000					
H12			ACCONTO .000					
	000	000	SALDO .000					
			LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 33)					
H3bis	.000	.000	.000					
H6bis	.000	.000	.000					
H9bis	.000	.000	.000					
	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI A NORMA DELL'ART. 74, COMMA 4 (da non comprendere nella sez. 3 del quadro L)							
H3ter	000	000	.000					
H6ter	.000	.000	.000					
H9ter	000	.000	.000					
H12ter			ACCONTO .000					
	000	.000	SALDO .000					
H13	TOTALI	.000	.000					

(*) Indicare il codice concessione risultante dai primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti. Detto codice, se non è variato nel corso del periodo d'imposta, può essere indicato una sola volta in corrispondenza del primo versamento dell'anno.

MODU. AR. C. F. 527

QUADRO R - RIMBORSI

SEZIONE 1 ART. 30, COMMA 3

R12	Numero delle società controllate in possesso dei requisiti di legge per le quali viene chiesto il rimborso	
R13	Importo chiesto a rimborso	.000

SEZIONE 2 ART. 30, COMMA 4 - RIMBORSO DELLA MINORE ECCEDENZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO

R20	Eccedenza detraibile del 1993 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod L26 prospetto riepilogativo 1993)	.000
R21	Eccedenza detraibile del 1994 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod L26 prospetto riepilogativo 1994)	.000
R22	Eccedenza detraibile del 1995 (da cod L25 del presente prospetto riepilogativo)	.000
R23	Importo chiesto a rimborso	.000

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 1 Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
L1	IVA sulle operazioni imponibili	.000	
L2	IVA relativa agli acquisti di beni e servizi di cui all'art 17, comma 3, e alle operazioni di cui all'art 74, comma 1, lett. e)	.000	
L2bis	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D L 331/1993, annotati nei registri di cui agli artt. 23 o 24	.000	
L2ter	Differenza d'imposta derivante dalle operazioni effettuate in regime normale non regolarizzate	.000	
L3	**IVA a debito** (somma dei codici da L1 a L2 ter)	.000	
L4	IVA ammessa in detrazione		.000
L5	Importo detraibile per le cessioni di cui all'art. 8, lettere a) e b), 38 quater e 72 nonché per le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (art. 34, ultimo comma)		.000
L6	**IVA detraibile** (somma dei codici L4 e L5)		.000
L7	**IMPOSTA DOVUTA** (cod L3 — cod L6) **O A CREDITO** (cod L6 — cod L3)	.000	.000

SEZIONE 2 Calcolo dell'IVA da versare o del credito d'imposta

L8	Riportare l'importo indicato nel cod L7	.000	.000
L9	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	.000	
L9bis	Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni periodiche trimestrali	.000	
L10	Credito risultante dal prospetto 1994 non richiesto a rimborso		.000
L11	Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		.000
L12	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche		.000
L13	Versamenti periodici (da cod H13 col 3)		.000
L14	Versamenti integrativi relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio nonché maggiore detrazione sui beni ammortizzabili		.000
L15	TOTALI (somma dei codici da L8 a L14 di colonna 1 e di colonna 2)	DEBITO .000	CREDITO .000

SEZIONE 3 Determinazione del debito o del credito d'imposta

L19	Crediti d'imposta utilizzati dalle controllate in sede di acconto	.000
L20	Acconto versato dalla controllante per le società trimestrali	.000
L23	Crediti d'imposta utilizzati dalle controllate in sede di dichiarazione annuale	.000
L23ter	Interessi trasferiti dalle controllate trimestrali	.000
L24	IVA da versare [(cod L15 col 1 + cod L23ter) - (cod L15 col 2 + cod L19 + cod L20 + cod L23)]	.000

		IMPORTO	GIORNO	MESE	ANNO	COD CONCESSIONE O COD AZIENDA	COD DIPENDENZA
L24bis	ESTREMI DEL VERSAMENTO	.000					

L25	Credito d'imposta [(cod L15 col 2 + cod L19 + cod L20 + cod L23) - (cod L15 col 1 + cod L23ter)]	.000
L26	Importo da computare in detrazione nell'anno successivo	.000
L27	Importo di cui si richiede il rimborso	.000

M5	ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO COMPENSATA	.000

Presenza nel gruppo di soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali (indicare il numero) 18

ALLEGATI AL PROSPETTO — Garanzie relative all'eccedenza di credito di gruppo compensata 1 ☐

QUADRI COMPILATI

DATA ____________________

FIRMA ____________________

Copia per il Servizio Meccanografico

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

SOCIETÀ CONTROLLANTE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
(DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE IVA 1995)

MOD. IVA 26 PR/95

SOCIETÀ CONTROLLANTE	Codice fiscale	N. Partita IVA

QUADRO A - DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Numero delle dichiarazioni del gruppo (compresa la controllante)

Progr	N. Partita IVA	Ultimo mese di controllo	Progr	N. Partita IVA	Ultimo mese di controllo	Progr	N. Partita IVA	Ultimo mese di controllo
1			17			33		
2			18			34		
3			19			35		
4			20			36		
5			21			37		
6			22			38		
7			23			39		
8			24			40		
9			25			41		
10			26			42		
11			27			43		
12			28			44		
13			29			45		
14			30			46		
15			31			47		
16			32			48		

QUADRO H - DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

	1 IVA A CREDITO	2 IVA A DEBITO	3 IVA VERSATA	4 ESTREMI DEL VERSAMENTO: GIORNO	MESE	ANNO	COD. CONCESSIONE (*) O COD. AZIENDA	COD. DIPENDENZA
			LIQUIDAZIONI MENSILI					
H1	000	000	000					
H2	.000	000	000					
H3	.000	000	000					
H4	.000	000	000					
H5	.000	.000	000					
H6	000	.000	000					
H7	000	000	.000					
H8	000	000	.000					
H9	000	000	000					
H10	000	.000	.000					
H11	000	.000	.000					
H12	.000	.000	ACCONTO 000					
			SALDO 000					
			LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 33)					
H3bis	.000	000	000					
H6bis	000	000	000					
H9bis	000	.000	.000					
			LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI A NORMA DELL'ART. 74, COMMA 4 (da non comprendere nella sez. 3 del quadro L)					
H3ter	.000	000	000					
H6ter	000	000	.000					
H9ter	000	000	000					
H12ter	000	.000	ACCONTO .000					
			SALDO 000					
H13	TOTALI	.000	000					

(*) Indicare il codice concessione risultante dai primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti. Detto codice, se non è variato nel corso del periodo d'imposta, può essere indicato una sola volta in corrispondenza del primo versamento dell'anno.

QUADRO R - RIMBORSI

SEZIONE 1 ART. 30, COMMA 3

R12	Numero delle società controllate in possesso dei requisiti di legge per le quali viene chiesto il rimborso	
R13	Importo chiesto a rimborso	.000

SEZIONE 2 ART. 30, COMMA 4 - RIMBORSO DELLA MINORE ECCEDENZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO

R20	Eccedenza detraibile del 1993 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod L26 prospetto riepilogativo 1993)	.000
R21	Eccedenza detraibile del 1994 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod L26 prospetto riepilogativo 1994)	.000
R22	Eccedenza detraibile del 1995 (da cod L25 del presente prospetto riepilogativo)	.000
R23	Importo chiesto a rimborso	.000

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 1 Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
L1	IVA sulle operazioni imponibili	.000	
L2	IVA relativa agli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3, e alle operazioni di cui all'art 74, comma 1, lett. e)	.000	
L2bis	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D L 331/1993, annotati nei registri di cui agli artt 23 o 24	.000	
L2ter	Differenza d'imposta derivante dalle operazioni effettuate in regime normale non regolarizzate	.000	
L3	**IVA a debito** (somma dei codici da L1 a L2ter)	.000	
L4	IVA ammessa in detrazione		.000
L5	Importo detraibile per le cessioni di cui all'art 8, lettere a) e b), 38 quater e 72 nonché per le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (art 34, ultimo comma)		.000
L6	**IVA detraibile** (somma dei codici L4 e L5)		.000
L7	**IMPOSTA DOVUTA** (cod L3 — cod L6) **O A CREDITO** (cod L6 — cod L3)	.000	.000

SEZIONE 2 Calcolo dell'IVA da versare o del credito d'imposta

L8	Riportare l'importo indicato nel cod L7	.000	.000
L9	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	.000	
L9bis	Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni periodiche trimestrali	.000	
L10	Credito risultante dal prospetto 1994 non richiesto a rimborso		.000
L11	Credito chiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		.000
L12	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche		.000
L13	Versamenti periodici (da cod H13 col 3)		.000
L14	Versamenti integrativi relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio nonché maggiore detrazione sui beni ammortizzabili		.000
L15	**TOTALI** (somma dei codici da L8 a L14 di colonna 1 e di colonna 2)	DEBITO .000	CREDITO .000

SEZIONE 3 Determinazione del debito o del credito d'imposta

L19	Crediti d'imposta utilizzati dalle controllate in sede di acconto	.000
L20	Acconto versato dalla controllante per le società trimestrali	.000
L23	Crediti d'imposta utilizzati dalle controllate in sede di dichiarazione annuale	.000
L23ter	Interessi trasferiti dalle controllate trimestrali	.000
L24	IVA da versare [(cod L15 col 1 + cod L23ter) – (cod L15 col 2 + cod L19 + cod L20 + cod L23)]	.000

		IMPORTO	GIORNO MESE ANNO	COD CONCESSIONE O COD AZIENDA	COD DIPENDENZA
L24bis	ESTREMI DEL VERSAMENTO	.000			

L25	Credito d'imposta [(cod L15 col 2 + cod L19 + cod L20 + cod L23) – (cod L15 col 1 + cod L23ter)]	.000
L26	Importo da computare in detrazione nell'anno successivo	.000
L27	Importo di cui si richiede il rimborso	.000

M5	ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO COMPENSATA	.000

Presenza nel gruppo di soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali (indicare il numero) 16

ALLEGATI AL PROSPETTO — Garanzie relative all'eccedenza di credito di gruppo compensata 1 ☐

QUADRI COMPILATI

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DI PRESENTAZIONE	Dichiarazione inviata per posta	SOTTOSCRIZIONE
GIORNO MESE ANNO	P ☐	In caso di mancata sottoscrizione barrare la casella S ☐

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

Copia per l'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

SOCIETÀ CONTROLLANTE
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
(DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE IVA 1995)

MOD. IVA 26 PR/95

SOCIETÀ CONTROLLANTE	Codice fiscale	N. Partita IVA

QUADRO A - DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Numero delle dichiarazioni del gruppo (compresa la controllante)

Progr	N. Partita IVA	Ultimo mese di controllo	Progr	N. Partita IVA	Ultimo mese di controllo	Progr	N. Partita IVA	Ultimo mese di controllo
1			17			33		
2			18			34		
3			19			35		
4			20			36		
5			21			37		
6			22			38		
7			23			39		
8			24			40		
9			25			41		
10			26			42		
11			27			43		
12			28			44		
13			29			45		
14			30			46		
15			31			47		
16			32			48		

QUADRO H - DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

	1 IVA A CREDITO	2 IVA A DEBITO	3 IVA VERSATA	4 ESTREMI DEL VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	COD. CONCESSIONE (*) O COD. AZIENDA	COD. DIPENDENZA
LIQUIDAZIONI MENSILI								
H1	000	.000	.000					
H2	000	.000	000					
H3	.000	.000	000					
H4	.000	000	000					
H5	.000	000	000					
H6	.000	.000	000					
H7	.000	000	000					
H8	.000	000	.000					
H9	.000	000	.000					
H10	.000	000	000					
H11	000	.000	000					
H12	000	.000	ACCONTO 000					
			SALDO .000					
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 33)								
H3bis	.000	.000	000					
H6bis	.000	000	.000					
H9bis	.000	000	.000					
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI A NORMA DELL'ART. 74, COMMA 4 (da non comprendere nella sez. 3 del quadro L)								
H3ter	.000	.000	.000					
H6ter	.000	.000	000					
H9ter	000	000	000					
H12ter	000	000	ACCONTO .000					
			SALDO 000					
H13	TOTALI	.000	.000					

(*) Indicare il codice concessione risultante dai primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti. Detto codice, se non è variato nel corso del periodo d'imposta, può essere indicato una sola volta in corrispondenza del primo versamento dell'anno.

MODULARIO F. Tasse 527

QUADRO R - RIMBORSI

SEZIONE 1 ART. 30, COMMA 3

R12	Numero delle società controllate in possesso dei requisiti di legge per le quali viene chiesto il rimborso	
R13	Importo chiesto a rimborso	.000

SEZIONE 2 ART. 30, COMMA 4 - RIMBORSO DELLA MINORE ECCEDENZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO

R20	Eccedenza detraibile del 1993 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod L26 prospetto riepilogativo 1993)	.000
R21	Eccedenza detraibile del 1994 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod L26 prospetto riepilogativo 1994)	.000
R22	Eccedenza detraibile del 1995 (da cod L25 del presente prospetto riepilogativo)	.000
R23	Importo chiesto a rimborso	.000

QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

SEZIONE 1 Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		1 - DEBITI	2 - CREDITI
L1	IVA sulle operazioni imponibili	.000	
L2	IVA relativa agli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3, e alle operazioni di cui all art 74, comma 1, lett e)	.000	
L2bis	IVA relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D L 331/1993, annotati nei registri di cui agli artt. 23 o 24	.000	
L2ter	Differenza d'imposta derivante dalle operazioni effettuate in regime normale non regolarizzate	.000	
L3	**IVA a debito** (somma dei codici da L1 a L2ter)	.000	
L4	IVA ammessa in detrazione		.000
L5	Importo detraibile per le cessioni di cui all'art. 8, lettere a) e b), 38 quater e 72 nonché per le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (art. 34, ultimo comma)		.000
L6	**IVA detraibile** (somma dei codici L4 e L5)		.000
L7	**IMPOSTA DOVUTA** (cod L3 — cod L6) **O A CREDITO** (cod L6 — cod L3)	.000	.000

SEZIONE 2 Calcolo dell'IVA da versare o del credito d'imposta

L8	*Riportare l'importo indicato nel cod L7*	.000	.000
L9	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	.000	
L9bis	Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni periodiche trimestrali	.000	
L10	Credito risultante dal prospetto 1994 non richiesto a rimborso		.000
L11	Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		.000
L12	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche		.000
L13	Versamenti periodici (da cod H13 col 3)		.000
L14	Versamenti integrativi relativi all'anno di imposta, eseguiti direttamente all'ufficio nonché maggiore detrazione sui beni ammortizzabili		.000
L15	**TOTALI** (somma dei codici da L8 a L14 di colonna 1 e di colonna 2)	DEBITO .000	CREDITO .000

SEZIONE 3 Determinazione del debito o del credito d'imposta

L19	Crediti d'imposta utilizzati dalle controllate in sede di acconto	.000
L20	Acconto versato dalla controllante per le società trimestrali	.000
L23	*Crediti d'imposta utilizzati dalle controllate in sede di dichiarazione annuale*	.000
L23ter	Interessi trasferiti dalle controllate trimestrali	.000
L24	IVA da versare [(cod L15 col 1 + cod L23ter) – (cod L15 col 2 + cod L19 + cod L20 + cod L23)]	.000

		IMPORTO	GIORNO MESE ANNO	COD CONCESSIONE O COD AZIENDA	COD DIPENDENZA
L24bis	ESTREMI DEL VERSAMENTO	000			

L25	Credito d'imposta [(cod L15 col 2 + cod L19 + cod L20 + cod L23) – (cod L15 col 1 + cod L23ter)]	.000
L26	Importo da computare in detrazione nell'anno successivo	.000
L27	Importo di cui si richiede il rimborso	.000

M5	ECCEDENZA DI CREDITO DI GRUPPO COMPENSATA	.000

Presenza nel gruppo di soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali (indicare il numero) 16

ALLEGATI AL PROSPETTO — Garanzie relative all'eccedenza di credito di gruppo compensata 1 ☐

QUADRI COMPILATI

DATA ____________________

FIRMA ____________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA

Ministero delle Finanze **INDICE** IVA 1995

(*) AVVERTENZE: – **ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;**

– **le presenti istruzioni sono state predisposte sulla base della normativa vigente al momento della loro stesura. Pertanto, per la corretta compilazione dei modelli di dichiarazione IVA, il contribuente deve tener conto anche di eventuali modifiche normative, intervenute successivamente, che abbiano riflessi sulla dichiarazione IVA 1995;**

– **si avverte che le principali modifiche apportate ai modelli sono state evidenziate con colore giallo, al fine di consentirne una più diretta individuazione.**

Ministero delle Finanze **INDICE** IVA 1995

4

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI** IVA 1995

1

PREMESSA - NOVITÀ DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE IVA 1995

1.1 – MODIFICHE ALLA STRUTTURA DEI MODELLI.

Si avverte, anzitutto, che, al fine di semplificare la compilazione dei modelli di dichiarazione IVA, è stata operata una *modifica di carattere strutturale* diretta a realizzare un **modello di dichiarazione unificata** per la generalità dei contribuenti.

Tale innovazione ha consentito, da un lato, di ridurre il numero dei modelli previsti (in pratica 2 modelli più 2 intercalari, invece di 5 modelli più 2 intercalari) e, dall'altro, di risolvere tutti quei casi di erronea compilazione del modello da parte di contribuenti con contabilità separate ai sensi dell'art 36 del D P R n 633/1972 o di particolari categorie (società controllanti e controllate) ovvero nelle ipotesi di fusioni, scissioni, conferimenti ecc , avvenuti nel corso del periodo d'imposta

Il nuovo modello si compone

– **di una quartina base,** che è uguale per tutti i soggetti d'imposta, contenente le informazioni generali del contribuente e il riepilogo dei dati relativi a tutte le attività svolte nel periodo d'imposta, necessari per il calcolo dell'IVA da versare (o a credito) in sede di dichiarazione annuale,

– **di un intercalare** (anch'esso di quattro facciate), che varia a seconda del regime d'imposta adottato, contenente i dati della attività esercitata (o delle singole attività svolte in caso di contabilità separata ex art. 36). Gli intercalari previsti sono soltanto 2, a seconda che il contribuente rientri nel regime normale di detrazione dell'IVA (***intercalare 11/N***) ovvero nel regime speciale dell'agricoltura (***intercalare 11/TER***). Si avverte che entrambi gli intercalari sono di colore blu.

Inoltre, per facilitare l'esecuzione dei rimborsi, la *quartina base* è stata prevista di 2 tipi:

modello IVA 11-BASE (di colore blu) ovvero **modello IVA 11 BASE - RIMBORSO** (di colore rosso) per le dichiarazioni con richiesta di rimborso del credito IVA.

In pratica, per la compilazione del modello, possono verificarsi le seguenti ipotesi

1) Contabilità unificata

Nel caso in cui il contribuente eserciti una sola attività ovvero più attività ma con contabilità unificata agli effetti dell'IVA, devono essere compilati soltanto la quartina base e un intercalare (modello 11/N ovvero 11/ter a seconda che il soggetto applichi il regime normale IVA o il regime speciale dell'agricoltura previsto dall'art 34)

Anche le categorie di contribuenti che svolgano attività commerciali rientranti in particolari regimi (es agenzie di viaggio e turismo di cui all'art 74 ter) o applichino la detrazione dell'IVA in via forfettizzata (settore dell'editoria di cui all'art 74, lettera c, associazioni sindacali e di categoria operanti nell'agricoltura ai sensi dell'art 78 della legge n 413/1991 ecc) devono compilare, oltre alla quartina base, l'intercalare mod 11/N-regime normale

2) Contabilità separata ai sensi dell'art. 36.

I contribuenti che esercitano più attività per le quali sono tenuti, per obbligo di legge o per opzione, a tenere contabilità separate in applicazione delle disposizioni previste dall'art 36, devono compilare il modello seguendo i criteri degli scorsi anni, e cioè

– *1 quartina base* (contenente il riepilogo di tutte le attività svolte),

– *tanti intercalari* quante sono le attività contabilizzate separatamente ai sensi del citato art 36

In particolare, per ciascun intercalare, occorre compilare anche il **quadro N** al fine di evidenziare i dati relativi alla attività (o alle attività) gestiti con contabilità separata indicando, nella **sezione 2** dello stesso quadro, i dati finali di ciascuna liquidazione periodica (IVA a debito ovvero IVA a credito) relativa alla attività separata

Per le modalità di compilazione del **quadro M** da parte delle società controllanti e controllate, vedasi quanto precisato nel successivo punto 4)

3) Fusioni, scissioni, conferimenti ecc...

Nelle particolari ipotesi di fusioni, scissioni societarie ovvero di conferimenti di aziende si fa rinvio, per le modalità di compilazione dei modelli, al paragrafo **3.3.2.**

4) Società controllanti e controllate di cui all'art. 73

Per la compilazione della dichiarazione IVA, da parte delle società controllanti e controllate di cui all'art 73 valgono gli stessi criteri sopra descritti, con la sola differenza che la controllante deve compilare, oltre alla propria dichiarazione, anche i prospetti riepilogativi necessari per la liquidazione di gruppo (**modelli IVA 26 PR/95** e **IVA 26 LP/95**) già previsti per gli anni precedenti Si precisa, inoltre, che ciascuna società che aderisce alla liquidazione di gruppo (compresa la controllante), al fine dell'indicazione nella propria dichiarazione delle eccedenze di debito o di credito compensate, deve compilare anche il **quadro M** contenuto nella quartina base sia che la società adotti la contabilità unificata sia che applichi contabilità separate ai sensi dell'art 36 Invece il quadro M degli intercalari deve essere compilato soltanto nelle ipotesi di fusioni, scissioni ecc di società che hanno aderito alla liquidazione di gruppo di cui all'art 73,

Inoltre, per effetto della sopracitata modifica di struttura dei modelli, le società controllanti e controllate che hannno utilizzato per l'intero anno solare la procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo, devono compilare la quartina Mod IVA 11 Base-Rimborso nell'ipotesi in cui la controllante chieda per il gruppo il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'art 30, comma 3 Ciò in quanto, per la richiesta del rimborso di gruppo, i requisiti devono comunque sussistere in capo alle singole società (cfr la circ n 13 del 5-3 90) e, quindi, le società che presentano eccedenze di credito chieste a rimborso (dalla controllante) devono compilare il quadro R della propria dichiarazione (presente solo nel mod IVA 11 Base-Rimborso) per specificare i requisiti in base i quali le stesse hanno diritto al rimborso Devono, invece, compilare il Mod IVA 11-Base, in tutte le altre ipotesi di liquidazioni dell'IVA di gruppo per l'intero anno, ivi compreso il caso in cui la controllante chieda il rimborso per il gruppo ai sensi dell'art 30, comma 4 (eccedenza detraibile del triennio) In tal caso, infatti, la richiesta dell'eccedenza del credito di gruppo del triennio, si rileva solamente dalla Sez 2 del quadro R (cod R23) del mod IVA 26 PR – che sostanzialmente riflette la dichiarazione IVA di gruppo – allegato alla dichiarazione della società controllante, anch'essa compilata, quindi, utilizzando il mod IVA 11-Base

Attesa l'unificazione della modulistica, si evidenzia altresì che l'esemplare da inviare alla società controllante deve essere predisposto dallo stesso contribuente, mediante utilizzazione di un ulteriore stampato (copia per l'ufficio).

1.2 – ALTRE MODIFICHE DEI MODELLI.

Inoltre, per quanto concerne le altre innovazioni apportate ai modelli di dichiarazione annuale, si segnalano le ***principali modifiche:***

– è stato introdotto il nuovo **quadro Z,** presente in entrambi gli intercalari (11/N e 11/TER), riguardante il nuovo regime speciale introdotto dal D L n 41/1995 per i *beni usati, gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione),* al fine di indicare i dati relativi all'applicazione della particolare disciplina, da riportare poi nel quadro E A tal proposito, si fa presente che nelle istruzioni (vedi par 4 2 15) è stato predisposto un apposito prospetto per la determinazione del margine complessivo lordo in caso di applicazione del metodo forfettario del margine,

– è stato ampliato il contenuto del **quadro N,** presente in entrambi gli intercalari, che deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che hanno esercitato più attività con contabilità separate ai sensi dell'art 36 ovvero in caso di fusioni, scissioni, conferimenti di aziende ecc

– è stato modificato il **quadro O** (sia nell'aspetto grafico che nella struttura), per esercitare le opzioni o le revoche previste dal la normativa vigente in materia Inoltre, nel quadro O dell'intercalare mod 11/N è stata introdotta la nuova opzione per l'applicazione del margine analitico, in caso di cessioni di beni usati, prevista dall'art 36, commi 2 e 6, del D L n 41/1995,

– per effetto della nuova struttura del modello è stato previsto, sia sulla quartina base che su gli intercalari, il **quadro M** che deve essere compilato esclusivamente dalle società controllanti e controllate per l'indicazione delle eccedenze di credito o di debito,

– nel **quadro A** (della quartina base) è stata prevista l'indicazione del dato complessivo delle cessioni e degli acquisti di beni effettuati nell'anno con la Repubblica di San Marino;

– il **quadro R** (Rimborsi), contenuto nel *mod. 11 Base-Rimborso*, è stato modificato per l'indicazione, da parte di determinate categorie di contribuenti, dell'aliquota media maggiorata e, nel contempo, è stato integrato per comprendere tutte le ipotesi di richiesta di rimborso (anche da parte dei produttori agricoli).

2 AVVERTENZE GENERALI

2.1 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio I.V.A. competente in duplice copia (per l'ufficio e per il servizio meccanografico), **tra il 1° febbraio e il 15 marzo 1996**, unitamente agli allegati previsti dalla legge, fermo restando che l'imposta a debito, risultante dalla dichiarazione, deve essere versata **entro il 5 marzo 1996**.

Ai sensi dell'art. 37 le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

La dichiarazione puo anche essere spedita all'Ufficio, entro lo stesso termine, a mezzo di lettera raccomandata semplice e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'Ufficio postale (per le dichiarazioni a rimborso vedasi, però, l'avvertenza all'inizio del *par. 4.1.7.*). In tal caso, devono essere utilizzate le apposite buste predisposte dall'Amministrazione finanziaria, ciascuna delle quali deve contenere un solo modello di dichiarazione.

Per la dichiarazione IVA 1995 sono stati predisposti i seguenti tipi di buste:

– con triangolo rosso in basso a destra, contenente la dicitura "RIMBORSO" (**mod. IVA 10/R**) per i contribuenti che richiedano, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza d'imposta (al riguardo si invitano i contribuenti a presentare le dichiarazioni con richiesta di rimborso direttamente al competente Ufficio, al fine di agevolarne la trattazione, nell'interesse stesso dei richiedenti, vedi paragrafo 4.1.7.);

– con banda verticale a sinistra, di colore blu, per gli altri contribuenti (**mod. IVA 10**);

– con banda diagonale di colore giallo (**mod. IVA 10-bis**), con l'aggiunta di un triangolo rosso in basso a destra per le dichiarazioni a rimborso (**mod. IVA 10/R-bis**), che devono essere utilizzate esclusivamente dai contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione annuale ad uno dei Secondi Uffici IVA: attualmente sono operanti il 2° Ufficio di Roma, di Milano (con sede a Monza), di Brescia, di Firenze (con sede a Prato), di Genova (con sede a Chiavari), di Bologna e di Napoli (vedi Tabella 1).

Nel caso di presentazione diretta, il contribuente deve compilare, indicando tutti i dati richiesti, la ricevuta in distribuzione presso gli Uffici (**Mod. I.V.A. 12**). *Si avverte che la predetta ricevuta deve essere compilata non soltanto in caso di presentazione della dichiarazione annuale IVA (e dei relativi allegati), ma ogni volta che vengano presentati documenti all'Ufficio.*

La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'Ufficio non risulti pervenuta non può essere data che *mediante la ricevuta dell'Ufficio o la ricevuta della raccomandata.*

I Centri autorizzati di assistenza ed i professionisti autorizzati devono presentare le dichiarazioni annuali dei propri assistiti, oltre che sui modelli cartacei - limitatamente all'esemplare destinato all'ufficio - anche su supporti magnetici, aventi le caratteristiche e secondo le modalità specificate con lo stesso decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA 1995.

Si avverte che i Centri ed i professionisti autorizzati possono presentare separatamente i supporti magnetici entro il 15 aprile 1996, fermo restando il termine del 15 marzo per la presentazione del modello cartaceo riservato all'ufficio.

2.2 – SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, di norma, tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.2.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:

– i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato *esclusivamente operazioni esenti* di cui all'art. 10, salvo quelli tenuti all'effettuazione delle rettifiche della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis, in caso di acquisti di beni ammortizzabili.
L'esonero non si applica se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993);

– i contribuenti che abbiano effettuato soltanto operazioni esenti e che si siano avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, relativamente alle operazioni esenti, ai sensi dell'art. 36-bis, a meno che non siano tenuti ad eseguire le predette rettifiche di cui all'art. 19-bis o abbiano registrato operazioni intracomunitarie;

– i produttori agricoli esonerati da adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 4;

– gli esercenti giochi e spettacoli esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art.74, comma 5, se si sono avvalsi della detrazione forfettaria dell'IVA;

– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA;

– i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della CEE e senza stabile organizzazione in Italia, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta.

– le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco di cui all'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che abbiano in precedenza optato, in presenza dei presupposti di legge, per l'esonero dagli adempimenti IVA.

Si ricorda che l'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata ovvero dall'inizio attività ed è vincolante per tre periodi di imposta salvo il superamento, nel corso di uno dei tre periodi, del limite dei proventi conseguiti, fissato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (cfr. da ultimo D.M. 7 novembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1995 n. 274).

In caso di superamento di detto limite, cessano di applicarsi le disposizioni della legge n. 398/91 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il limite viene superato.

La revoca di detta opzione – da esercitare una volta trascorsi almeno i tre periodi di imposta prescritti – deve essere manifestata all'Ufficio IVA competente mediante presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 35 (con il Modello AA7/6) ed ha effetto a decorrere dall'inizio del mese successivo a quello in cui è esercitata *(cfr. R.M. III/7/535 dell'11 ottobre 1994).*

Per l'applicazione dell'intero regime speciale di cui alla legge n. 398/91 e delle relative condizioni vedasi Decreto Ministro Finanze 18 maggio 1995 e relative istruzioni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1995.

È inoltre opportuno chiarire che restano invece **obbligati** a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della **presentazione della dichiarazione annuale** – le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamen-

te che non hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n 398/1991 (o per propria scelta o perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'art 1 della legge stessa) e che, non svolgendo attività spettacolistica, non rientrano nel regime speciale forfettario previsto dall'art 74, 5° comma, del D P R n 633/72 e neanche – non sussistendone le condizioni – nell'esclusione dall'IVA disposta per le associazioni dall'art 4, comma 4 (del D P R n 633/1972), come modificato dall'art 14, comma 8, della legge 24 dicembre 1993 n 537 Sono cioé **tenute alla presentazione della dichiarazione annuale** le associazioni sportive o culturali non riconosciute alle quali non si applicano le disposizioni della legge n 398 del 1991 e che effettuano prestazioni dietro corrispettivo nei confronti di terzi ovvero di soci maggiorenni non aventi diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima una quota del patrimonio sociale, soci che non possiedono, in sostanza, i requisiti richiesti dal citato art 4, comma 4

2.3 - CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI.

Eredi del contribuente.

Gli eredi del contribuente possono presentare la dichiarazione entro tre mesi dalla morte del contribuente, anziche entro i normali termini, sempreche gli stessi non siano scaduti da oltre 6 mesi anteriori alla data del decesso (art 35-bis, comma 1)

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

A norma dell'art 74 bis, comma 2, i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare, in luogo del contribuente, la dichiarazione annuale per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dello stesso art 74-*bis*, detti soggetti sono altresi tenuti alla presentazione di una **apposita** dichiarazione I V A , afferente le operazioni effettuate anteriormente alla data di inizio della procedura concorsuale, entro quattro mesi dalla loro nomina Tale dichiarazione non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da questa apposita dichiarazione (*cfr R M 12-7-95 n 181/E)*

Entro lo stesso termine, inoltre, deve essere presentata dai predetti soggetti la dichiarazione IVA, relativa a tutto l'anno precedente, nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo dal 1° gennaio al termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale IVA e la relativa dichiarazione non risulti già presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione

Cessazione dell'attività.

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art 35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata

In particolare, per le imprese, si precisa che l'attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda

2.4 - UFFICIO COMPETENTE (art. 40).

La dichiarazione deve essere presentata o spedita all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente, determinato ai sensi degli articoli 58 e 59 del D P R 29 settembre 1973, n 600
A norma del citato art 58, le persone fisiche residenti nello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività

Va ricordato che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell'art 59 del D P R n 600, in un comune diverso da quello stabilito in via generale, il provvedimento dell'Amministrazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato

Si avverte che per le province di Firenze (con decorrenza dal 1° gennaio 1988), di Roma e Brescia (con decorrenza dal 1° gennaio 1989), di Milano (con decorrenza dal 1° gennaio 1990), di Genova (con decorrenza dal 1° gennaio 1991), di Bologna e Napoli (con decorrenza dal 1° gennaio 1992), sono stati istituiti i Secondi Uffici IVA, con la competenza specificata nei rispettivi decreti ministeriali, indicati nella Tabella 1 appresso riportata

Tabella n. 1 - Elenco dei decreti ministeriali di istituzione e di attivazione dei Secondi Uffici IVA

Ufficio	Decreto ministeriale di istituzione	Decreto ministeriale di attivazione
Brescia 2	D M 7-4 1988 (G U 6-5-1988 n 105)	D M 4 10-1988 (G U 2 11 1988 n 257)
Firenze 2 (Prato)	D M 25-11 1986 (G U 23 1 1987 n 18)	D M 23 11 1987 (G U 5-12 1987 n 285)
Genova 2 (Chiavari)	D.M 27 2 1988 (G U 5-3-1988 n 53)	D M 5-12 1990 (G U 13-12 1990 n 290)
Milano 2 (Monza)	D M 25-11 1986 (G U 23 1 1987 n 18)	D M 16-11 1989 (G U 21 11 1989 n 272)
Roma 2	D.M 25-5-1988 (G U 31 5 1988, n 126)	D.M 8 11 1988 (G U 15-11 1988 n 268) e D.M 14 7 1990 (G U 21 7 1990 n 169)
Bologna 2	D M 1°-8 1991 (G U 22 8 1991 n 196)	D M 29-11 1991 (G U 11 12 1991 n 290)
Napoli 2	D.M 1°8 1991 (G U 22-8-1991 n 196)	D.M 9 12 1991 (G U 14 12 1991 n 293)

2.5 - SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE (art. 37).

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale La firma va apposta in calce alla copia per l'Ufficio, nell'apposito riquadro, in forma leggibile
Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un soggetto diverso dal contribuente (compreso il rappresentante legale o negoziale, il socio amministratore ovvero il liquidatore) , deve essere compilato nel frontespizio l'apposito riquadro riservato al **"Dichiarante"** indicando i dati relativi al sottoscrittore, ivi compreso il codice di carica desunto dalla Tabella n 4 più oltre riportata

2.6 - VISTO DI CONFORMITA DEI CENTRI E DEI PROFESSIONISTI AUTORIZZATI.

Si ricorda che, in calce ai modelli di dichiarazione e previsto un apposito riquadro per l'apposizione, da parte dei Centri e dei professionisti autorizzati di cui all'art 78 della legge n 413/1991 e successive modificazioni del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA presentate per conto dei propri assistiti
Si fa presente che anche il visto di conformita puo essere apposto con sistema meccanografico In tal caso, la sottoscrizione autografa del Direttore tecnico del Centro o del professionista abilitato deve essere apposta in calce alla distinta posta sul retro della bolla di consegna dei supporti di cui all'allegato B del menzionato decreto

2.7 - MODALITA DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

Tutti gli stampati sono stati predisposti per la compilazione in duplice copia (a tal fine è consigliabile inserire apposito foglio di carta carbone verificando l'esatto allineamento delle due copie sovrapposte) Entrambe le copie, destinate una all'Ufficio e l'altra al Servizio meccanografico, devono essere consegnate o spedite all'Ufficio nella loro interezza, complete di eventuali allegati

Ciascun modello contiene inoltre una copia della dichiarazione ad uso del contribuente che può essere utilizzata come minuta e che si consiglia di compilare per prima, onde evitare che eventuali errori di compilazione rendano necessario il ricorso ad un altro modello Al fine di avere la massima chiarezza, la trascrizione dei dati sull'esemplare destinato all'Ufficio deve essere effettuata esclusivamente entro le apposite caselle, possibilmente a macchina o a mano con carattere stampatello Non vanno riportati dati e notizie non richiesti

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle 1 000 lire superiori, se le ultime 3 cifre superano le 500 lire, e a quelle inferiori in caso contrario

Tutti i calcoli richiesti dalla dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere a loro volta arrotondati con i medesimi criteri

Per facilitare la compilazione, negli spazi dove vanno indicati gli importi arrotondati sono

stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti caselle

2.7.1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA.

Nei quadri E, F ed F bis di entrambi gli intercalari nonché nel quadro E bis dell'intercalare IVA 11/ter sono previste, per le operazioni assoggettate ad IVA, due colonne la prima per l'indicazione dell'imponibile e la seconda per l'indicazione, in corrispondenza delle singole aliquote, della relativa imposta.

Al riguardo, si precisa che l'imposta da indicare nella seconda colonna deve essere determinata moltiplicando l'imponibile evidenziato nella prima colonna per la rispettiva aliquota o percentuale di compensazione.

Può verificarsi che l'imposta così calcolata non coincida esattamente con quella concretamente applicata ed annotata nei registri IVA

L'eventuale differenza può derivare da
– arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art 21, comma 2, n 5),

– imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione,

– variazioni in aumento e in diminuzione di sole imposte registrate nell'anno 1995 e relative ad operazioni registrate in anni precedenti,

– arrotondamenti a lire 1 000 operati in dichiarazione

Tale differenza va riportata nei codici appositamente predisposti nei vari quadri per l'indicazione delle variazioni ed arrotondamenti di imposta

2.7.2 – DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI PER I CONTRIBUENTI CHE UTILIZZANO IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI.

I contribuenti di cui all'art 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'I V A incorporata, e cioè mediante diminuzione dei corrispettivi di un importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali stabilite in relazione alle diverse aliquote d'imposta

aliquota	2 %	percentuale	1,95%
aliquota	4 %	percentuale	3,85%
aliquota	8,50%	percentuale	7,85%
aliquota	9 %	percentuale	8,25%
aliquota	10 %	percentuale	9,10%
aliquota	13 %	percentuale	11,50%
aliquota	16 %	percentuale	13,80%
aliquota	19 %	percentuale	15,95%

La determinazione dell'imponibile dei corrispettivi registrati al lordo dell'imposta può essere effettuata, in alternativa all'adozione delle dette percentuali di scorporo, dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 104, 108,5, 109, 110, 113, 116 e 119, in relazione alle diverse aliquote applicate, e moltiplicando il quoziente per 100, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L 1.000

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota, gli importi così calcolati devono essere riportati arrotondandoli alle L 1 000

Esempi

1) Applicazione delle percentuali di scorporo

Totale dei corrispettivi al 19%	L	5 618 000
15,95 dei corrispettivi	»	896 071
Imponibile	»	4 721 929
Imponibile arrotondato	»	4 722 000
I V A (19% di 4 722 000)	»	897 180
Imposta arrotondata	»	897 000

2) Applicazione del metodo matematico

Totale dei corrispettivi al 19%	»	5 618 000
Imponibile = $\frac{5\,618\,000 \times 100}{119}$	=»	4 721 008
Imponibile arrotondato	»	4 721 000
I V A (19% di 4.721 000)	»	896.990
Imposta arrotondata	»	897 000

3

AVVERTENZE PER LA MODULISTICA DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI ED AL REGIME D'IMPOSTA APPLICATO.

3.1 – DICHIARAZIONE COSTITUITA DAL MODELLO IVA 11 BASE (o Mod. IVA 11 BASE-RIMBORSO) E DALL'INTERCALARE 11/N.

A) **Soggetti tenuti alla compilazione.**

Tale dichiarazione, che deve essere compilata dalla maggioranza dei contribuenti, è così composta:
– **mod. IVA 11-BASE (in caso di dichiarazione a debito o a credito con riporto all'anno successivo) ovvero mod. IVA 11 BASE-RIMBORSO (in caso di dichiarazione a credito con richiesta di rimborso);**

– **Intercalare 11/N** (di colore blu).

In particolare, sono tenuti alla presentazione della predetta dichiarazione

– i contribuenti che applicano la detrazione dell'imposta nel modo ordinario (anche se per effetto dell'esercizio di opzioni previste da specifiche disposizioni), e cioè i soggetti per i quali l'imposta è determinata a norma dell'art 19, comma 1, detraendo dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta assolta o dovuta dagli stessi ovvero ad essi addebitata in relazione agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione,

– gli enti o società controllanti e controllate, rientranti nel regime normale IVA, che ai sensi dell'art 3 del D M 13 dicembre 1979 e dell'art 73, ultimo comma, del D P R n 633/1972, abbiano comunicato agli Uffici IVA competenti di volersi avvalere per l'anno 1995 delle particolari disposizioni previste dal citato decreto ministeriale,

– i contribuenti rientranti nel regime speciale dell'agricoltura, previsto dall'art 34, che abbiano in precedenza optato per l'applicazione dell'IVA nel modo normale ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo,

– i contribuenti rientranti nel regime con detrazione forfetizzata di cui all'art 74, 5° comma (spettacoli e giochi), che abbiano in precedenza optato per l'applicazione dell'IVA nel modo normale,

– le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura di cui all'art 78, comma 8, della legge n 413/1991, sia che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari sia che abbiano applicato la detrazione forfetizzata dell'imposta,

– i contribuenti rientranti nel regime normale che non abbiano effettuato operazioni nel corso del periodo d'imposta

Per l'individuazione dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale vedasi il paragrafo 2 2

Si pone in evidenza che i produttori agricoli esonerati da adempimenti ai sensi dell'art 34, comma 4, che esercitino anche attività di agriturismo, devono allegare alla quartina base 2 intercalari (11/N per l'agriturismo e 11/TER per l'attività agricola) omettendo di indicare per quest'ultima i dati contabili relativi alle operazioni effettuate, essendo esonerati da tali adempimenti

Parimenti, il modello deve essere compilato con le stesse suindicate modalità da parte dei contribuenti che esercitano sia attività spettacolistica di cui all'art 74, comma 5 (esonerati da adempimenti contabili) sia altre attività

B) **Guida alla sequenza di compilazione dei quadri.**

Allo scopo di agevolare la predisposizione del modello di dichiarazione viene suggerito, a titolo indicativo, l'ordine da seguire per la compilazione dei quadri, limitatamente alle parti interessate ***Si avverte che la compilazione di alcuni quadri è eventuale in quanto riservata a determinate operazioni o categorie di contribuenti, che vengono evidenziate di seguito fra parentesi.***

– Frontespizio (1° facciata)

– Quadro T (per le agenzie di viaggio)

– Quadro Z (per il regime speciale dei beni usati)

– Quadro E

- Quadro F

- Quadro E *bis* (in presenza di operazioni intracomunitarie)

- Quadro F *bis* (in presenza di acquisti intracomunitari e/o importazioni)

- Quadro A - sezione 1 (mod. 11 base); sezione 3 (intercalare)

- Quadro O, presente sia sul mod. 11 base che sull'intercalare (in caso di opzioni e/o revoche)

- Quadro B (in presenza di operazioni esenti)

- Quadro S (riservato agli esercenti attività di agriturismo e alle associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura).

- Quadro P (per gli allevatori di bovini e/o suini)

- Quadro H

- Quadro L - Sezione 1 (intercalare); sezioni 2-3-4 (mod. 11 base)

- Quadro A sezione 2 (in caso di utilizzo di particolari crediti d'imposta).

- Quadro R (in caso di richiesta di rimborso).

- Quadro U (in presenza di acquisti effettuati senza pagamento dell'imposta da esportatori)

- Quadro M (mod. 11 base) per le società controllanti e controllate.
Inoltre, nel particolare caso di fusione di una società (art. 73), deve essere compilato anche il *quadro M* dell'intercalare.

Si avverte che, in caso di allegazione di più intercalari, deve essere compilato anche il **quadro N.**

C) **AVVERTENZE PARTICOLARI RELATIVE AGLI ENTI O SOCIETÀ CONTROLLATI E CONTROLLATE** *(vedi anche punto 4 del Par. 1.1).*

Come sopra detto, possono avvalersi della particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo esclusivamente gli enti o le società controllanti e controllate, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 73 e dal D.M. 13 dicembre 1979.

Si ricorda che l'ente o società controllante (c.d. capogruppo) deve comunicare, annualmente, all'Ufficio IVA competente di volersi avvalere, per l'anno d'imposta, delle particolari disposizioni previste dal citato decreto ministeriale.

La suddetta comunicazione deve essere presentata, entro il termine di liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio, utilizzando il **modello IVA 26** approvato con *Decreto Ministeriale 8 gennaio 1990* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1990).

Si avverte che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 3 del D.M. 13 dicembre 1979, ogni variazione dei dati relativi agli enti e società controllanti e controllate deve essere comunicata dalla controllante, entro 30 giorni dalla variazione medesima, utilizzando il ***modello IVA 26-bis*** approvato con il medesimo D.M. 8 gennaio 1990.

La particolare disciplina deve essere applicata, inoltre, dalle società controllate che hanno partecipato alla suddetta procedura trasferendo alla controllante le proprie risultanze periodiche debitorie o creditorie, anche se il controllo, ai sensi del citato D.M. 13 dicembre 1979, è venuto a cessare nel corso dell'anno 1995.
Le società che possono avvalersi della procedura di compensazione dell'IVA, sia in qualità di controllanti che di controllate, sono, come precisato con *circolare n. 16 del 28 febbraio 1986*, soltanto quelle di capitali.

Si rammenta che, a norma dell'art. 5 del D.M. 13 dicembre 1979, l'ente o società controllante deve allegare alla propria dichiarazione anche l'apposita copia delle dichiarazioni annuali delle società controllate; queste ultime devono presentare le proprie dichiarazioni, sottoscritte anche dal rappresentante della società controllante, con i relativi allegati, all'Ufficio IVA competente nei loro confronti. Tale disposizione deve essere osservata anche dalle società controllate che abbiano il domicilio fiscale nella stessa provincia della società controllante.

La società controllante deve inoltre allegare alla propria dichiarazione 2 prospetti riguardanti, il primo, le liquidazioni periodiche, i versamenti e la determinazione dell'IVA di gruppo (**modello IVA 26 PR/95**); il secondo, le liquidazioni periodiche proprie e quelle delle società controllate (**modello IVA 26 LP/95**).

Sottoscrizione della dichiarazione.

Si avverte che la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o negoziale di ciascuna società controllata, anche da quello dell'ente o società controllante. Le firme vanno apposte in forma leggibile negli appositi riquadri, in calce alla copia per l'ufficio e alla copia destinata alla controllante *(vedi premessa sub paragrafo 1.1).*

Cessazione, in corso d'anno, del controllo nei confronti di società del gruppo.

Nell'ipotesi in cui venga a cessare nel corso dell'anno il controllo nei confronti di una società del gruppo, con conseguente uscita di quest'ultima dalla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, detta società uscente già controllata, deve comprendere nella propria dichiarazione i dati relativi all'intero anno. La stessa deve inoltre fornire alla società controllante una dichiarazione parziale utilizzando un ulteriore copia del modello, contenente soltanto i dati relativi al periodo di controllo. Copia di detta parziale dichiarazione deve essere altresì allegata dalla controllante alla propria dichiarazione da presentare all'ufficio IVA competente.

Inoltre, in particolare, *si avverte che il quadro M del mod. IVA 11-base deve essere sempre compilato (sia che risulti un'eccedenza di credito che di debito)*, con le modalità precisate al *par. 4.1.5.*

3.2 - DICHIARAZIONE COSTITUITA DAL MODELLO IVA 11 BASE (o dal mod. 11 BASE-RIMBORSO) E DALL'INTERCALARE 11/TER (REGIME SPECIALE DELL'AGRICOLTURA)

A) **Soggetti tenuti alla compilazione**

I produttori agricoli di cui all'art. 34 devono presentare la dichiarazione annuale IVA compilando, oltre al **mod. IVA 11-BASE** (o mod IVA 11 BASE-RIMBORSO, in caso di richiesta di rimborso del credito), **l'intercalare 11/TER** (di colore blu).

Rientrano nel regime speciale dell'agricoltura previsto dal citato art. 34 i produttori agricoli che *non* hanno optato, a norma del penultimo comma dello stesso articolo, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale e che nell'anno 1994 hanno realizzato:

a) un volume d'affari superiore a L. 10.000.000;

b) un volume d'affari non superiore a L. 10.000.000, ma costituito:

- per meno di due terzi da cessioni di prodotti agricoli o ittici elencati nella prima parte della Tabella *A;*

- per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli o ittici elencati nella prima parte della Tabella A e che hanno rinunziato, mediante comunicazione all'Ufficio I.V.A. entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, all'esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento previsto dal quarto comma di detto articolo 34.

Invece, i produttori agricoli che hanno in precedenza optato per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, ai sensi del penultimo comma dell'art. 34, devono presentare la dichiarazione compilando l'*intercalare 11/N.*

Ai sensi del primo comma dell'art. 34 si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile, e cioè le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.

Inoltre, per quanto concerne il settore ittico, l'ambito di applicazione del regime speciale è circoscritto ai soggetti che esercitano le seguenti attività: attività di pesca in acque dolci; attività di piscicoltura, indipendentemente dalla circostanza che l'allevamento del pesce avvenga in acque dolci o marine; attività di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane o di altri molluschi e crostacei, ovunque effettuate.

Sempre ai sensi del primo comma dell'art. 34, si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti eseguite per conto di produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonchè quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori.

B) **Guida alla sequenza di compilazione dei quadri**

Allo scopo di agevolare la predisposizione del modello di dichiarazione viene suggerito, a titolo indicativo, l'ordine da seguire per la compilazione dei quadri limitatamente alle parti interessate. Si avverte che la compilazione di alcuni quadri è eventuale in quanto riservata a determinate operazioni o categorie di contribuenti, che vengono di seguito evidenziate fra parentesi.

– Frontespizio (1° facciata)

– Quadro Z (per il regime speciale dei beni usati)

– Quadro E

– Quadro F

– Quadro E *bis* (in presenza di operazioni intracomunitarie)

– Quadro F *bis* (in presenza di acquisti intracomunitari e/o importazioni)

– Quadro A - sezione 1 (mod. 11 base); sezione 3 (intercalare)

– Quadro O, presente sia sul mod. 11 base che sugli intercalari (in caso di opzioni e/o revoche)

– Quadro G (riservato alle imprese miste)

– Quadro H

– Quadro L - sezione 1 (intercalare); sezioni 2-3-4 (mod. 11 base)

– Quadro A (sezione 2) (in caso di utilizzo di particolari crediti d'imposta)

– Quadro R (solo nei casi di ammissibilità del rimborso)

– Quadro M (mod. 11 base) (per le società controllanti e controllate).
Inoltre, nel particolare caso di fusione di una società (art. 73), deve essere compilato anche il Quadro M dell'intercalare.

3.3 – DICHIARAZIONE COSTITUITA DAL MODELLO IVA 11-BASE (o dal mod. 11 BASE-RIMBORSO) E DA PIÙ INTERCALARI (11/N e/o 11/TER).

A) **Soggetti tenuti alla compilazione**

Come già detto in premessa, sia i soggetti che esercitano più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36 sia i soggetti che hanno avuto nel corso del periodo d'imposta particolari trasformazioni societarie (fusioni, scissioni o conferimenti di aziende) devono presentare la propria dichiarazione annuale compilando, oltre al mod. IVA 11-BASE, tanti intercalari a seconda delle attività contabilizzate separatamente o del numero dei soggetti che hanno partecipato alle dette trasformazioni societarie.

Peraltro, l'utilizzo di più intercalari si rende necessario anche in tutte le ipotesi di trasformazioni sostanziali intersoggettive che comportino l'attribuzione di un nuovo numero di partita IVA (ad es. modificazione di ditta individuale in società o viceversa, successioni ereditarie ecc.) ovvero quando lo stesso soggetto d'imposta abbia applicato nel corso dell'anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d'imposta (es., regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura).

Nelle predette ipotesi occorre compilare il quadro N di tutti gli intercalari allegati, al fine di specificare i dati relativi alle attività svolte con contabilità separata (art. 36) o relativi ai soggetti fusi, scissi ecc... nel corso dell'anno d'imposta.

Invece, nei casi di semplice variazione dei dati di cui all'art. 35, non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (ad es., cambiamento di domicilio fiscale, trasformazione da società di persone in società di capitali ecc...), occorre compilare un solo intercalare.

B) **Guida alla sequenza di compilazione dei quadri**

Per quanto riguarda la sequenza di compilazione dei quadri nel caso di dichiarazione composta da più intercalari, si rimanda alle indicazioni riportate alle lettere B) dei paragrafi 3.1 e 3.2.

3.3.1 – CONTRIBUENTI CON CONTABILITA SEPARATE AI SENSI DELL'ART. 36.

Sono tenuti a compilare più intercalari (oltre al mod. IVA 11-BASE) i soggetti che svolgono contemporaneamente più attività economiche rilevanti agli effetti dell'IVA per le quali, ai sensi dell'art. 36, per obbligo di legge o per opzione, l'imposta viene applicata separatamente (cioè, con contabilità separate).

L'utilizzo di più intercalari si rende necessario anche quando il contribuente, esercitando più attività con contabilità separate, rientri in una delle seguenti particolari ipotesi:

– una delle attività sia svolta ai sensi della disposizione contenuta *nell'art. 74, comma 5* (attività spettacolistiche) e per tale attività il contribuente si sia avvalso dell'applicazione forfettaria della detrazione con l'esonero dagli adempimenti della fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale;

– una delle attività sia svolta ai sensi della disposizione contenuta *nell'art. 34, comma 4* (agricoltori esonerati) e per tale attività il contribuente si sia avvalso dell'esonero dagli adempimenti IVA.

In entrambe le suesposte ipotesi il contribuente, relativamente alle menzionate attività esonerate da adempimenti, deve presentare l'intercalare relativo compilando la parte anagrafica e il quadro N.

Si pone in evidenza che i contribuenti obbligati per legge (art. 36, commi 2 e 4) alla tenuta di contabilità separate per le attività esercitate devono far riferimento, per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (previa opzione) delle liquidazioni dell'IVA, ai rispettivi volumi di affari. Invece i contribuenti che adottano contabilità separate in seguito ad opzione volontaria, devono far riferimento, ai detti fini, al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate.

Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separate per obbligo di legge, può verificarsi che il contribuente sia tenuto ad eseguire liquidazioni mensili per una (o più) attività e trimestrali per altre attività. Invece, in caso di tenuta di contabilità separate per opzione volontaria, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo (relativo a tutte le attività esercitate) al fine di determinare la periodicità delle liquidazioni. Tuttavia si chiarisce, che nell'ipotesi in cui il volume d'affari complessivo non risulti superiore ai limiti previsti dall'art. 33, è possibile optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più delle attività svolte.

Si precisa che non concorrono alla determinazione del volume di affari i *passaggi interni* tra attività separate. Pertanto tali passaggi, compresi nel Quadro E degli intercalari in quanto assoggettati al tributo, vanno indicati unitamente alle cessioni di beni ammortizzabili nel quadro N e poi portati in diminuzione dal volume d'affari, riportando il codice N32 nel codice E27 degli intercalari.

Va evidenziato che i passaggi interni di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art. 24, terzo comma (c.d. *ventilazione delle aliquote*), e da questa ad altre attività, non sono soggetti all'imposta e non vanno indicati al cod. E27 degli intercalari.

3.3.2. – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN CASO DI FUSIONI, SCISSIONI, CONFERIMENTI DI AZIENDE.

A) FUSIONE

1) *Fusione per incorporazione:*

In tale ipotesi si precisa che la società incorporante, poiché subentra in tutti gli obblighi ed i diritti delle società incorporate, al fine di evidenziare con maggiore chiarezza la propria situazione contabile, deve adottare la seguente procedura:

– presentare *un'unica dichiarazione annuale*, omnicomprensiva di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta sia dalla incorporante che dalle incorporate, così come risultano dai relativi intercalari allegati. Pertanto la dichiarazione è così composta:

– dal *modello IVA 11-base* (per il riepilogo dei dati);

– da *un intercalare* contenente gli elementi di cui all'art. 28 relativi alle operazioni proprie (della incorporante) effettuate durante l'intero anno d'imposta, comprese quelle effettuate dalle incorporate, ma limitatamente alla frazione di mese (o di trimestre) anteriore al mese della fusione (in quanto queste ultime operazioni devono confluire nella prima liquidazione periodica eseguita a cura dell'incorporante successivamente alla fusione per incorporazione);

– da *un intercalare* per ciascuna incorporata, contenente gli elementi di cui all'art. 28 relativi alle operazioni registrate dalle incorporate nella prima frazione dell'anno, comprese cioè tra il 1° gennaio e il mese (o trimestre) antecedente alla data di incorporazione delle società (sino all'ultima liquidazione periodica eseguita).

Relativamente agli intercalari allegati alla dichiarazione, si precisa che deve essere compilato anche il ***quadro N*** (sezioni 1 e 2) per evidenziare i dati parziali della incorporante e di ciascuna incorporata. Peraltro, l'informazione relativa alla "partita IVA precedente" deve essere fornita soltanto per ciascuna società incorporata.

2) *Fusione propria:*

La società risultante dalla fusione deve:

– presentare *un'unica dichiarazione annuale*, omnicomprensiva di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta sia dalla medesima (nel periodo successivo alla fusione) sia dalle società fuse (nel periodo antecedente la fusione), così come risultano dai relativi intercalari allegati.

Pertanto la dichiarazione è così composta:

– dal *modello IVA 11-base* (contenente il riepilogo dei dati);

– da *un intercalare*, contenente gli elementi di cui all'art. 28 relativi alle operazioni effettuate dalla sola società risultante dalla fusione a decorrere dal mese (o trimestre) nel corso del quale è avvenuta la fusione;

– da *un intercalare* per ciascuna società fusa, contenente gli elementi di cui all'art. 28 relativi alle operazioni effettuate dalle singole società fuse nella frazione d'anno compresa tra il 1° gennaio e il mese (o trimestre) antecedente al mese della fusione.

Relativamente agli intercalari allegati alla dichiarazione, si precisa che deve essere compilato anche il ***quadro N*** per evidenziare i dati parziali della società risultante dalla fusione e da ciascuna società fusa. Peraltro, l'informazione relativa alla "partita IVA precedente" deve essere fornita soltanto per ciascuna società precedente alla fusione.
Infine, si pone in evidenza che gli intercalari parziali di cui ai precedenti punti 1) e 2), relativi alle società incorporate (in caso di fusione per incorporazione) o alle società preesistenti alla fusione (in caso di fusione propria), devono contenere gli elementi contabili riguardanti soltanto le liquidazioni periodiche relative ai mesi (o ai trimestri) antecedenti al mese di fusione, **senza comprendere quindi la frazione del mese (o del trimestre) nel corso del quale è avvenuta la fusione.**

B) SCISSIONE

Avvertenza: *Si fa presente che la disciplina civilistica delle operazioni di scissione è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22.*

In particolare, l'art. 2504 septies cod. civ. prevede due forme di scissione: ***scissione totale***, con la quale la società scissa trasferisce il proprio patrimonio a più società (dette "beneficiarie") preesistenti o di nuova costituzione, e, pertanto, la società scissa si estingue; ***scissione parziale***, con la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione.

Successivamente, l'art. 16, commi 10 e segg. della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto la disciplina agli effetti dell'IVA delle operazioni di scissione.

In particolare, il comma 11 del citato art. 16 dispone che, ove l'operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.

Inoltre, il comma 12 del citato art. 16 stabilisce:
"In caso di ***scissione totale*** *non comportante trasferimento di aziende* o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione . In quest'ultima ipotesi, quindi, la società beneficiaria che presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa deve indicare nel riquadro "*Contribuente*" i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro "*Dichiarante*" i propri dati con il codice di carica "9".

Dalle disposizioni sopra riportate risulta chiaramente che nelle scissioni, analogamente alle ipotesi di fusione, le società beneficiarie subentrano in tutti gli obblighi ed i diritti della società scissa e quindi, per la compilazione del modello di dichiarazione annuale, si richiamano preliminarmente le indicazioni fornite per la fusione sub. lett. A).

In particolare, si precisa che, nella ipotesi di ***scissione parziale*** *comportante trasferimento di aziende* o di complessi aziendali, le società beneficiarie devono comprendere nella propria dichiarazione annuale IVA anche le operazioni attive e passive poste in essere dalla società scissa purché quest'ultima abbia gestito con *contabilità separata* l'attività esercitata a mezzo dell'azienda (o del ramo d'azienda) trasferita alla beneficiaria (vedasi, al riguardo, i chiarimenti contenuti nella *R.M. 13 luglio 1995, n. 183/E della Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso)*.
Nell'ipotesi, invece, in cui la società scissa *non* abbia tenuto la *contabilità separata* per l'azienda trasferita, le operazioni relative alla frazione d'anno antecedente alla data di fusione devono essere comprese nella dichiarazione annuale della società scissa che va, in ogni caso, presentata a cura di quest'ultima, che rimane operante per la residua attività.

C) CONFERIMENTO DI AZIENDA

Anche in caso di conferimento di azienda (o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa) la società conferitaria subentra in tutti i diritti ed obblighi della società conferente, relativamente al complesso aziendale conferito

Peraltro, nell'ipotesi in cui la conferente si estingua a seguito del conferimento di azienda, si verifica una situazione analoga a quella della fusione per incorporazione e, quindi, la conferitaria deve presentare un'unica dichiarazione annuale con allegati 2 intercalari (uno per se stessa e uno per la conferente) osservando le stesse modalità di compilazione del modello sopra illustrate a proposito della società incorporante (*vedasi sub lettera A*).

Invece, in caso di **conferimento di un ramo dell'impresa**, la società conferente non si estingue e, quindi, deve anch'essa presentare la propria dichiarazione annuale comprendendovi anche le operazioni effettuate anteriormente al conferimento se il ramo dell'impresa non è stato gestito con contabilità separata *(cfr. R.M. n. 361645 del 6-11-1978)*.

Viceversa, se esso è stato contabilizzato separatamente dalla restante attività, deve essere la società conferitaria (che subentra in tutti i rapporti giuridici) a comprendere nella propria dichiarazione anche le predette operazioni effettuate dalla conferente nella frazione d'anno antecedente al conferimento.

4
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel presente capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate, utili a guidare il contribuente alla compilazione delle singole *"quartine" dei modelli di dichiarazione* (Mod. IVA 11 Base, Intercalare 11/N e Intercalare 11/TER), distinte per singoli *quadri* che vengono commentati in *ordine alfabetico*.

4.1 – MODELLO IVA 11-BASE (E MOD. 11 BASE-RIMBORSO)

4.1.1 – FRONTESPIZIO.

Si avverte che nei riquadri "DOMICILIO FISCALE", "UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO" e "SCRITTURE CONTABILI" i dati ivi richiesti possono essere omessi se non sono variati rispetto alle indicazioni fornite nella dichiarazione dell'anno precedente.

In caso di variazione dei dati, invece, detti riquadri devono essere compilati, fermo restando l'obbligo di comunicazione delle variazioni all'ufficio ai sensi e nei termini dell'art. 35.

Indicazione degli indirizzi.

Si pone in evidenza che tutti gli indirizzi, riguardanti il contribuente, il dichiarante e il soggetto depositario delle scritture contabili, devono essere forniti completi di tutti i dati (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, chilometro ecc.).

Ufficio IVA.

Indicare l'Ufficio di competenza, specificando espressamente se trattasi del secondo Ufficio IVA (in tal caso utilizzare l'apposita busta).

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI** IVA 1995

Tipologia del soggetto.

Il riquadro di nuova istituzione è solo previsto per l'individuazione immediata, attraverso la barratura delle relative caselle, della tipologia di dichiarazione presentata.

Peraltro, si precisa che il riquadro non riguarda i contribuenti rientranti nel regime normale IVA che presentino un solo intercalare (11/N), ad eccezione delle società controllanti e controllate (che invece devono barrare la casella C).

In particolare, esso deve essere compilato dai soggetti rientranti in una o più delle seguenti ipotesi:

- produttori agricoli di cui all'art. 34, 1° comma (in tal caso barrare la casella A);

- società controllanti e controllate di cui all'art. 73 (barrare la casella C);

- soggetti che presentano più intercalari in caso di contabilità separata ai sensi dell'art. 36 e/o in caso di fusioni, scissioni o altre trasformazioni intersoggettive nel corso dell'anno. In tal caso occorre indicare il numero complessivo degli intercalari allegati nell'apposito campo.

CONTRIBUENTE.

Nel riquadro CONTRIBUENTE, che va sempre compilato, devono essere indicati, oltre al codice fiscale ed al numero di partita I.V.A., i dati anagrafici del soggetto, a seconda che trattasi di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica. Per le persone fisiche occorre indicare il numero di codice relativo alla **cittadinanza** (se non è italiana), desunto dalla **Tabella 1 bis** sotto riportata. Per i soggetti diversi da persone fisiche (società ecc.) devono essere indicati *il numero di iscrizione nel registro delle imprese* e il codice relativo alla natura giuridica desunto dalla *tabella n. 2* di seguito riportata.

Codice fiscale.

Per le ***persone fisiche,*** il codice fiscale è formato da 16 caratteri, in parte numerici e in parte alfabetici, e deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente le cifre e le lettere nelle rispettive caselle.
Per i ***soggetti diversi dalle persone fisiche,*** il codice fiscale è formato da 11 caratteri numerici e deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente le 11 cifre nelle caselle a destra appositamente evidenziate, lasciando in bianco le prime 5 caselle.

Numero di partita I.V.A.

Il numero di partita I.V.A. è attribuito a ciascun contribuente dall'Ufficio I.V.A. territorialmente competente in base al domicilio fiscale e, per i soggetti diversi da persona fisica, generalmente ha anche valore di codice fiscale.
Detto numero va riportato nell'apposita casella senza spazi né barre né trattini e in modo tale che l'ultima cifra del numero occupi l'ultima posizione a destra. Il contribuente deve accertarsi che la quartultima, terzultima e penultima cifra corrispondano al codice dell'Ufficio al quale deve essere presentata la dichiarazione, secondo la *tabella n. 3*.
Qualora venga rilevata una discordanza tra il codice ufficio riportato nella tabella e le tre cifre suddette (quartultima, terzultima e penulti-

Tabella n. 1 bis - Codici di cittadinanza

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice	Paese	Codice
ABU DHABI	238	CROAZIA	261	LIECHTENSTEIN	090	SAINT LUCIA	199
AFGHANISTAN	002	CUBA	020	LITUANIA	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
AJMAN	239	DANIMARCA	021	LUSSEMBURGO	092	SALOMONE, ISOLE	191
ALBANIA	087	DOMINICA	192	MACAO	059	SALVADOR	064
ALGERIA	003	DOMINICANA, REPUBBLICA	063	MACEDONIA	278	SAMOA	131
AMERICAN SAMOA	148	DUBAI	240	MADAGASCAR	104	SAN MARINO	037
ANDORRA	004	ECUADOR	024	MADEIRA	235	SANT'ELENA	254
ANGOLA	133	EGITTO	023	MALAWI	056	SAO TOME E PRINCIPE	187
AÑGUILLA	209	ERITREA	277	MALAYSIA	106	SENEGAL	152
ANTIGUA E BARBUDA	197	ESTONIA	257	MALDIVE	127	SEYCHELLES	189
ANTILLE OLANDESI	251	ETIOPIA	026	MALI	149	SHARJAH	243
ARABIA SAUDITA	005	FALKLAND	190	MALTA	105	SIERRA LEONE	153
ARGENTINA	006	FAR OER, ISOLE	204	MAN, ISOLA	203	SINGAPORE	147
ARMENIA	266	FIJI, ISOLE	161	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219	SIRIA	065
ARUBA	212	FILIPPINE	027	MAROCCO	107	SLOVACCA, REPUBBLICA	276
ASCENSION	227	FINLANDIA	028	MARSHALL, ISOLE	217	SLOVENIA	260
AUSTRALIA	007	FRANCIA	029	MARTINICA	213	SOMALIA	066
AUSTRIA	008	FUJAYRAH	241	MAURITANIA	141	SPAGNA	067
AZERBAIGIAN	268	GABON	157	MAURIZIO, ISOLA	128	SRI LANKA	085
AZZORRE, ISOLE	234	GAMBIA	164	MAYOTTE	226	ST KITTS E NEVIS	195
BAHAMA	160	GEORGIA	267	MELILLA	231	ST PIERRE E MIQUELON	248
BAHREIN	169	GERMANIA	094	MESSICO	046	ST VINCENT E GRENADINE	196
BANGLADESH	130	GHANA	112	MICRONESIA, STATI FEDERATI	215	STATI UNITI D'AMERICA	069
BARBADOS	118	GIAMAICA	082	MIDWAY, ISLANDS	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BELGIO	009	GIAPPONE	088	MOLDAVIA	265	SUDAN	070
BELIZE	198	GIBILTERRA	102	MONGOLIA	110	SURINAME	124
BENIN	158	GIBUTI	113	MONTSERRAT	208	SVEZIA	068
BERMUDA	207	GIORDANIA	122	MOZAMBICO	134	SVIZZERA	071
BHUTAN	097	GOUGH	228	MYANMAR	083	SWAZILAND	138
BIELORUSSIA	264	GRECIA	032	NAMIBIA	206	TAGIKISTAN	272
BOLIVIA	010	GRENADA	156	NAURU	109	TAIWAN	022
BOSNIA ERZEGOVINA	274	GROENLANDIA	200	NEPAL	115	TANZANIA	057
BOTSWANA	098	GUADALUPA	214	NICARAGUA	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BRASILE	011	GUAM	154	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BRUNEI	125	GUATEMALA	033	NIGERIA	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BULGARIA	012	GUAYNA FRANCESE	123	NIUE	205	THAILANDIA	072
BURKINA FASO	142	GUERNSEY	201	NORVEGIA	048	TOGO	155
BURUNDI	025	GUINEA	137	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CAMERUN	119	GUINEA BISSAU	185	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA EQUATORIALE	167	OLANDA	050	TRINIDAD E TOBAGO	120
CANADA	013	GUYANA	159	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CANARIE, ISOLE	100	HAITI	034	PAKISTAN	036	TUNISIA	075
CAPO VERDE	188	HONDURAS	035	PALAU, REPUBBLICA	216	TURCHIA	076
CAROLINE, ISOLE	256	HONG KONG	103	PANAMA	051	TURKMENISTAN	273
CAYMAN ISLANDS	211	INDIA	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TURKS E CAICOS	210
CECA, REPUBBLICA	275	INDONESIA	129	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TUVALU	193
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143	IRAN	039	PARAGUAY	052	UCRAINA	263
CEUTA	246	IRAQ	038	PENON DE ALHUCEMAS	232	UGANDA	132
CHAFARINAS	230	IRLANDA	040	PEÑON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UMM AL QAIWAIN	244
CHAGOS, ISOLE	255	ISLANDA	041	PERÙ	053	UNGHERIA	077
CIAD	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PITCAIRN	175	URUGUAY	080
CILE	015	ISRAELE	182	POLINESIA FRANCESE	225	UZBEKISTAN	271
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016	JERSEY	202	POLONIA	054	VANUATU	121
CIPRO	101	JUGOSLAVIA	043	PORTOGALLO	055	VENEZUELA	081
CITTÀ DEL VATICANO	093	KAMPUCHEA	135	PORTORICO	220	VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
CLIPPERTON	223	KAZAKISTAN	269	PRINCIPATO DI MONACO	091	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
COLOMBIA	017	KENYA	116	QATAR	168	VIETNAM	062
COMORE, ISOLE	176	KIRGHIZISTAN	270	RAS EL KHAIMAH	242	WAKE, ISLAND	178
CONGO	145	KIRIBATI	194	REGNO UNITO	031	WALLIS E FUTUNA	218
COOK, ISOLE	237	KUWAIT	126	REUNION	247	YEMEN	042
COREA DEL NORD	074	LAOS	136	ROMANIA	061	ZAIRE	018
COREA DEL SUD	084	LESOTHO	089	RUSSIA	262	ZAMBIA	058
COSTA D'AVORIO	146	LETTONIA	258	RWANDA	151	ZIMBABWE	073
COSTARICA	019	LIBANO	095	SAHARA OCCIDENTALE	166		
		LIBERIA	044				
		LIBIA	045				

TABELLA N. 2 - NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi Iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali gestite in forma di società
29) GEIE - Gruppi europei di interesse economico

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA N. 3 - CODICI DEGLI UFFICI I.V.A.

Cod.	*Ufficio*
001	Torino
002	Vercelli
003	Novara
004	Cuneo
005	Asti
006	Alessandria
007	Aosta
008	Imperia
009	Savona
010	**Genova (1° Ufficio)**
011	La Spezia
012	Varese
013	Como
014	Sondrio
015	**Milano (1° Ufficio)**
016	Bergamo
017	**Brescia (1° Ufficio)**
018	Pavia
019	Cremona
020	Mantova
021	Bolzano
022	Trento
023	Verona
024	Vicenza
025	Belluno
026	Treviso
027	Venezia
028	Padova
029	Rovigo
030	Udine
031	Gorizia
032	Trieste
033	Piacenza
034	Parma
035	Reggio Emilia
036	Modena
037	**Bologna (1° Ufficio)**
038	Ferrara
039	Ravenna
040	Forlì
041	Pesaro
042	Ancona
043	Macerata
044	Ascoli Piceno
045	Massa Carrara
046	Lucca
047	Pistoia
048	**Firenze (1° Ufficio)**
049	Livorno
050	Pisa
051	Arezzo
052	Siena
053	Grosseto
054	Perugia
055	Terni
056	Viterbo
057	Rieti
058	**Roma (1° Ufficio)**
059	Latina
060	Frosinone
061	Caserta
062	Benevento
063	**Napoli (1° Ufficio)**
064	Avellino
065	Salerno
066	L'Aquila
067	Teramo
068	Pescara
069	Chieti
070	Campobasso
071	Foggia
072	Bari
073	Taranto
074	Brindisi
075	Lecce
076	Potenza
077	Matera
078	Cosenza
079	Catanzaro
080	Reggio Calabria
081	Trapani
082	Palermo
083	Messina
084	Agrigento
085	Caltanissetta
086	Enna
087	Catania
088	Ragusa
089	Siracusa
090	Sassari
091	Nuoro
092	Cagliari
093	Pordenone
094	Isernia
095	Oristano
096	**Monza (2° Ufficio di Milano)**
097	**Prato (2° Ufficio di Firenze)**
098	**Brescia (2° Ufficio)**
099	**Chiavari (2° Ufficio di Genova)**
100	**Roma (2° Ufficio)**
120	**Bologna (2° Ufficio)**
121	**Napoli (2° Ufficio)**

ma) del proprio numero di partita, il contribuente deve recarsi all'Ufficio I.V.A. competente e richiedere il numero di partita esatto. Si rammenta che il numero di partita I.V.A. va riportato, oltre che nella dichiarazione annuale, anche nelle deleghe di pagamento dell'imposta e in ogni altra comunicazione diretta all'Ufficio I.V.A.

Si raccomanda inoltre di riportare esattamente e in modo chiaro il numero di partita allo scopo di evitare l'applicazione di sanzioni ed una errata rilevazione meccanografica dello stesso, con conseguente impossibilità di abbinamento tra dichiarazione e versamenti effettuati.

Esempio.

Il numero di partita I.V.A. del contribuente che presenta la dichiarazione all'Ufficio I.V.A. di Ancona deve contenere il codice 042 nella posizione sottoindicata:

							0	4	2

Domicilio fiscale.

La casella V deve essere barrata nel caso in cui il domicilio fiscale del contribuente sia variato rispetto a quello indicato nella dichiarazione relativa all'anno precedente. In tale ipotesi deve essere anche indicato l'indirizzo completo.

Attività esercitata.

Si ricorda che, con il D.M. *12 dicembre 1992* (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15.12.1992) — che ha approvato i modelli di dichiarazione IVA per il 1992 — sono state apportate,con effetto dal 1° gennaio 1993, alcune modifiche alla tabella dei codici di attività, già approvata con il D.M. *9 dicembre 1991.*

Peraltro, si precisa che la tabella dei codici attività per il 1995 non è stata modificata rispetto a quella del 1993.

La vigente tabella dei codici di attività trovasi in distribuzione presso gli uffici IVA, ai quali bisogna rivolgersi nei casi in cui sussistano dubbi in merito al corretto codice da indicare nelle dichiarazioni IVA.
Si fa rilevare, inoltre, che nel riquadro relativo all'attività deve essere sempre descritta, sinteticamente, l'attività ***effettivamente*** *esercitata dal contribuente, senza trascrivere, quindi, letteralmente il contenuto del corrispondente codice di attività. Lo stesso criterio deve essere adottato in sede di presentazione all'ufficio IVA delle dichiarazioni di inizio attività o di variazione della stessa.*

In caso di esercizio di più attività, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente in relazione al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

Analogamente, nell'ipotesi di esercizio di più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, anche nei singoli intercalari occorre indicare (nel quadro N) il codice relativo all'attività prevalente se, nell'ambito dello stesso intercalare, sono comprese più attività.

Ubicazione dell'esercizio.

Deve essere indicato l'indirizzo del luogo in cui viene esercitata l'attività, se è variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente.

Se il contribuente è artigiano iscritto all'albo (anche se per un periodo inferiore all'anno), deve essere barrata la casella n. 1.

Se l'attività è esercitata in più luoghi, deve essere barrata la casella n. 2.

Se l'attività del contribuente è esercitata a carattere stagionale, deve essere barrata la casella n. 3.

Se il contribuente ha cessato l'attività (nel senso chiarito al paragrafo 2.3) nel corso del 1995, deve indicare la relativa data nelle apposite caselle.

DICHIARANTE.

Il riquadro DICHIARANTE deve essere compilato (con l'indicazione del codice fiscale, del codice di carica e dei relativi dati anagrafici) soltanto se il soggetto dichiarante risulta diverso dal contribuente e perciò deve essere sempre compilato nel caso in cui il contribuente sia diverso da persona fisica (società, ente, ecc.). In particolare, esso deve essere compilato anche dal rappresentante legale o negoziale, dai liquidatori di società in liquidazione volontaria e dai soci amministratori rappresentanti di enti o di società, i quali devono poi sottoscrivere la dichiarazione con firma leggibile.

In particolare, detto riquadro deve essere compilato anche dai seguenti soggetti:

– ***curatore fallimentare*** o ***commissario liquidatore*** (fallimento o liquidazione coatta amministrativa) (codice di carica 3 o 4). In tali ipotesi deve essere indicata la data di inizio della procedura concorsuale e la data di nomina dei predetti soggetti.
Qualora la dichiarazione sia presentata a norma del comma 1 dell'art. 74-*bis*, riguardante cioe le operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente all'inizio della procedura concorsuale, deve essere anche barrata la casella 4 *Peraltro, si precisa che in tale dichiarazione "parziale" non è possibile chiedere il rimborso del credito IVA (cfr. par. 4.1.7.)*;

– ***commissario giudiziale*** (amministrazione controllata) (codice carica 5);

– ***rappresentante fiscale*** (art. 17, comma 2) (*codice carica 6*). Nella particolare ipotesi in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel riquadro "Dichiarante" devono essere indicati i dati relativi all'organismo che rappresenta l'operatore non residente.
Si pone in evidenza, altresì, che i dati relativi al soggetto non residente devono sempre essere indicati nel riquadro riservato al "Contribuente";

– ***eredi del contribuente*** (art. 35-*bis*, comma 1) (*codice carica 7*). Devono essere indicati i dati identificativi di uno degli eredi, con l'indicazione della data di morte del contribuente;

– **società beneficiaria** (art. 16, comma 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537) (codice carica 9). Devono essere indicati i dati identificativi della società beneficiaria che presenta la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa.

– **società incorporante**. Deve essere indicato il codice di carica 9 nelle ipotesi in cui la società incorporante presenti la dichiarazione per conto dell'incorporata, come si verifica ad esempio nel particolare caso in cui la fusione per incorporazione sia avvenuta tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione. In tal caso, infatti, la società incorporante è tenuta a presentare la dichiarazione relativa all'anno antecedente all'incorporazione per conto dell'incorporata. In tale ipotesi nel riquadro *contribuente* devono essere indicati i dati dell'incorporata, mentre nel riquadro *dichiarante* quelli dell'incorporante.

Il codice di carica, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla sottoriportata tabella *n. 4:*

***Tabella n. 4* - Codice di carica**

Codice	Carica
1	Rappresentante legale o negoziale
2	Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)
7	Eredi del contribuente
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Società beneficiaria (scissione) ovvero Società incorporante

SCRITTURE CONTABILI.

AVVERTENZA: il riquadro può non essere compilato qualora nessun dato sia variato rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente. In caso di variazione, anche di un solo dato, il quadro va compilato nella sua interezza.

Il riquadro **non** riguarda il contribuente che provvede alla tenuta e conservazione delle scritture contabili presso il proprio domicilio fiscale, né il contribuente che si avvale, per la sola elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi.

Qualora la tenuta e conservazione delle scritture contabili siano affidate a terzi, anche temporaneamente, il riquadro deve essere compilato nella sua interezza con riferimento al soggetto che provvede alla loro tenuta e conservazione alla data di presentazione della dichiarazione. Se le scritture contabili sono tenute solo in parte presso terzi, *deve essere anche barrata la casella n. 5*. Nell'ipotesi, invece, in cui le scritture sono tenute dal contribuente, tutte o in parte, in un luogo diverso dal domicilio fiscale, deve essere compilata soltanto la parte relativa all'indirizzo.
A tali fini, tra le scritture contabili non va considerato il *registro di prima nota*, il quale va tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui viene svolta l'attività di vendita.

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA PARTITA IVA (art. 61 D.L. 30 agosto 1993, n. 331).

Tale riquadro è suddiviso in due parti:

– la prima, che deve essere compilata dai contribuenti obbligati al pagamento per l'anno 1996 della tassa di concessione governativa sulla partita IVA, con l'indicazione degli estremi del relativo versamento;
– la seconda, riservata ai *contribuenti esonerati* dal detto pagamento, i quali devono barrare la relativa casella, e cioè:

- soggetti dichiarati falliti, ammessi alla procedura di concordato preventivo, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, ovvero a liquidazione volontaria (art. 61, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331). Per tali soggetti la tassa annuale non è dovuta a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato adottato uno dei menzionati provvedimenti.

- soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

- soggetti che hanno optato, nel 1994 o 1995, per il regime fiscale sostitutivo.

Si evidenzia, altresì, che la tassa di concessione governativa sulla partita IVA non è dovuta dagli enti non commerciali di cui all'art. 4, comma 4, non soggetti passivi di imposta e dai soggetti che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre 1995 ed hanno presentato la dichiarazione di cessazione all'Ufficio IVA competente nei termini previsti dalla legge.

Si precisa che, nell'ipotesi di affitto dell'unica azienda da parte di imprenditore individuale, non viene meno l'obbligo, da parte di quest'ultimo, del versamento della tassa annuale di concessione governativa sulla partita IVA per tutto il periodo di durata dell'affitto (cfr. la *circolare n. 154/E del 30 maggio 1995*).

4.1.2 – QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE - (Sezioni 1 e 2).

AVVERTENZA: Per effetto della nuova struttura della dichiarazione, le informazioni di carattere generale vengono ora richieste in parte nel quadro A del modello 11-base e in parte nel quadro A degli intercalari.

Sezione 1 – Dati di carattere generale

– **cod. A 1** – Il codice è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, hanno usufruito,

per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali emanate in materia d'IVA a seguito di eventi eccezionali.

I soggetti interessati devono indicare, nell'apposita casella, il relativo codice (da 1 a 3) desunto dalla tabella 5, di seguito riportata.

***Tabella n. 5* - Eventi eccezionali**

1) **Vittime di richieste estorsive.**

Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 468 - G.U. n. 273 del 20-11-1993

Proroga degli adempimenti fiscali di 300 giorni, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale

2) **Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM.**

Decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 - G.U. n. 98 del 28-4-1995

Sospensione dei versamenti IVA: fino al 31 dicembre 1995

Termine di presentazione della dichiarazione IVA 95: 15-3-1996

3) **Soggetti colpiti dagli eventi alluvionali nel mese di novembre 1994 nella regione Piemonte ed in altre regioni del nord Italia.**

Decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507 - G.U. n. 280 del 30-11-1995.

Termine di presentazione delle dichiarazioni annuali IVA 1994 e 1995: 5 dicembre 1996

Nella particolare ipotesi in cui un soggetto abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge, dovrà indicare un codice nella casella già predisposta e aggiungere, a fianco, gli altri codici corrispondenti.

Nei successivi codici A2 e A3, devono essere indicate le ***regolarizzazioni eseguite a norma dell'art. 48, comma 1, quarto periodo;***

– **cod. A 2.** – Nel codice deve essere indicato:

l'ammontare dei corrispettivi, riguardanti l'anno d'imposta, non inclusi in precedenza nel volume d'affari ma indicati nella relativa dichiarazione annuale, in applicazione della disposizione contenuta nell'**art. 48, comma 1, quarto periodo.**

Negli appositi campi deve essere indicato l'ammontare sia dell'imponibile relativo alle operazioni regolarizzate sia dell'imposta corrisposta per le dette regolarizzazioni e sia del pagamento, presso l'ufficio, del decimo dei corrispettivi regolarizzati.

I maggiori ammontari dei corrispettivi e della relativa imposta devono ovviamente poi essere compresi nel quadro E.

Esimente agli effetti penali

Si pone in evidenza che, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, i corrispettivi non annotati o non fatturati nel periodo d'imposta devono essere compresi nella relativa dichiarazione annuale e l'imposta globalmente dovuta deve essere versata (art. 1, comma 4, lett. a) del citato D.L. n. 429). A tal fine, i suddetti corrispettivi devono essere compresi nel quadro E e la relativa imposta deve essere versata in sede di dichiarazione annuale. Non è pertanto richiesta la specifica indicazione di tali corrispettivi nella dichiarazione a meno che il contribuente non intenda avvalersi del cosiddetto «ravvedimento operoso» previsto dal citato art. 48, comma 1, quarto periodo, compilando il codice A 2.

– **cod. A 3. Nel codice deve essere indicato l'ammontare di adeguamento dichiarato al fine di evitare l'accertamento basato sui parametri previsti dalla legge.**

In tale ipotesi non si rende dovuto il pagamento del decimo dei corrispettivi non registrati.

Il maggiore imponibile, risultante dall'adeguamento, e la relativa imposta, devono essere riportati nel quadro E (vedi par. 4.2.6);

– **cod. A 5. Eccedenza di credito di gruppo, relativa a società ex controllanti, compensata nell'anno.**

Il codice è riservato esclusivamente agli enti o società che nell'anno o negli anni precedenti hanno utilizzato, in qualità di controllanti, la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo prevista dal *D.M. 13 dicembre 1979.*
Si ricorda che, nell'eventualità in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante ovvero la procedura sia cessata nel corso dell'anno di controllo, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo trasferita ma non compensata, per la quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive alla data di cessazione del gruppo, solo dall'ente o società controllante *(cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990).* Si precisa, altresì, che per tale eccedenza deve essere prestata la prescritta garanzia relativamente all'importo compensato in ciascun anno d'imposta.

Nel codice A 5 devono pertanto essere indicati l'anno cui si riferisce il credito derivante dal gruppo nonché l'importo di tale credito che è stato compensato nell'anno 1995 e per il quale devono essere prestate, a norma dell'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, le prescritte garanzie; a tal fine deve essere barrata la relativa casella 1 del quadro «Allegati alla dichiarazione».

Ovviamente, qualora tale eccedenza di credito di gruppo non abbia trovato totale compensazione nell'anno successivo a quello di cessazione del controllo (ovvero nell'anno in corso qualora il gruppo sia cessato prima della fine dell'anno), potrà essere compensata (e pertanto garantita) negli anni successivi fino alla completa estinzione dell'intero credito derivante dal gruppo.

Si pone in evidenza inoltre che, ai fini della determinazione dell'imposta, **l'intero importo** della eccedenza di credito di gruppo (cod. L 26 del prospetto riepilogativo – mod. IVA 26PR – del 1994) deve essere computato nel cod. L 10 della dichiarazione relativa all'anno 1995, successivo a quello di cessazione del controllo, presentata dalla società ex controllante.

Avvertenza particolare per la compilazione del codice A5 da parte di attuali società controllanti o controllate:

Il codice è riservato alle *società controllate* nel 1995 che nell'anno precedente (o in anni precedenti) hanno utilizzato la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, prevista dal D.M. 13 dicembre 1979, in qualità di controllanti. Detta ipotesi si verifica nel caso in cui la procedura di liquidazione di gruppo non sia stata rinnovata nell'anno successivo in capo alla stessa controllante. In tale caso, l'eventuale eccedenza di credito di gruppo non compensata durante l'anno, e della quale non sia stato richiesto il rimborso, può essere computata in detrazione nella prima liquidazione periodica dell'anno successivo della società ex controllante *(cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990).*

Il codice è riservato anche alle *società controllanti* che hanno cessato la procedura di controllo nel corso dell'anno 1995 ed hanno compensato il credito di gruppo con le proprie liquidazioni periodiche. Si avverte che se detto credito di gruppo (cod. L 26 del prospetto riepilogativo 1994) è stato computato in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche, nella frazione d'anno successiva alla cessazione del controllo, l'intero importo deve essere computato nel *cod. L 10* della propria dichiarazione.

Nel codice A5, quindi, deve essere indicato l'ammontare della eccedenza di credito di gruppo che è stata compensata nell'anno 1995 con la propria eccedenza di debito.

Per tale ammontare devono essere prestate, a norma dell'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, le prescritte garanzie e deve essere barrata la relativa *casella 1* del quadro allegati alla dichiarazione, ferme restando ovviamente le garanzie da prestare per la propria eccedenza di credito compensata nello stesso anno 1995, risultante al *codice M 6;* anche per quest'ultimo caso deve essere barrata la casella 1.

Operazioni con la Repubblica di San Marino

Nei *codici da A6 a A8*, di nuova istituzione, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle cessioni ed agli acquisti di beni effettuati nel periodo d'imposta nei confronti di operatori sammarinesi.

In particolare, i dati da indicare sono i seguenti:

– **cod. A6,** ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi;

– **cod. A7.** In tale codice deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia registrato le relative fatture a norma del 3° comma dell'art. 17. Si avverte che l'ammontare imponibile di tali acquisti deve essere compreso nel *cod. A35* e la relativa imposta (a debito) va computata nel *cod. L2;*

– **cod. A8.** Nel codice deve essere specificato l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta direttamente al cedente sammarinese.

Regime speciale dei beni usati

Nei *codici A11 e A12* il contribuente deve comunicare, a consuntivo, se nell'anno 1995 ha effettuato talune opzioni previste dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, per il regime speciale dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.

Cod. A11. In tale codice occorre barrare:

– la *casella 1* se il contribuente ha effettuato nel 1995 l'opzione prevista dall'art. 36, comma 2, del citato D.L. n. 41 per l'applicazione del regime del margine anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari). Si ricorda che tale opzione andava manifestata presentando il modello anagrafico AA7/6 o AA9/6, come precisato con la *circolare n. 177/E del 22 giugno 1995;*

– la *casella 2* se il contribuente ha effettuato nel 1995 l'opzione per il passaggio dal metodo globale del margine a quello analitico ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato D.L. n. 41/95.

Cod. A12. Nel codice il contribuente deve comunicare se nel 1995 ha applicato la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, per alcune operazioni rientranti nel regime speciale del margine, in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 36, comma 3, del citato D.L. n. 41.

Sezione 2 – Crediti d'imposta particolari utilizzati per l'anno 1995 ai fini IVA.

Nella sezione devono essere indicati i particolari crediti d'imposta utilizzati per il 1995, in applicazione di apposite norme, anche se assegnati prima del 1995 ma non completamente utilizzati in precedenza.

Gli importi indicati nei sottoelencati codici sono costituiti dalla somma dei crediti utilizzati a scomputo dei versamenti periodici dell'IVA *(cod. L 12)*, ivi compresa l'eventuale quota utilizzata in sede di dichiarazione annuale *(cod. L 23)*, più l'importo utilizzato in sede di pagamento dell'acconto *(cod. L 19)* da parte dei contribuenti trimestrali.

Per i contribuenti a rimborso, che utilizzano il modello IVA 11-base rimborso, gli importi dei crediti sono dati dalla somma dei codici L 12 e L 19.

– **cod. A 20** – Autotrasportatori di merci per conto terzi (art. 13 del D.L. 27-4-1990, n. 90 e successivi provvedimenti;

– **cod. A 22** – Piccole imprese (art. 11, comma 3 della legge 5-10-1991, n. 317 e successive modificazioni);

– **cod. A 23** – Imprenditoria femminile (art. 5 della legge 25-2-1992, n. 215);

– **cod. A 24** – Rivenditori di prodotti audiovisivi e cinefotoottici (art. 35, comma 4, D.L. 331/93 e D.M. 2 febbraio 1994);

– **cod. A 25** – Esercenti autovetture pubbliche da piazza (art. 1 D.M. 29 marzo 1994);

– **cod. A 26** – Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego (art. 2 D.L. 10 giugno 1994, n. 357).

4.1.3 – QUADRO H – DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

A) Avvertenze di carattere generale.

Nel quadro devono essere riportati i risultati delle liquidazioni periodiche, riguardanti l'anno d'imposta, e i relativi versamenti, annotati sul registro delle fatture emesse o su quello dei corrispettivi (ovvero sul registro riepilogativo).

Il quadro è stato suddiviso in 3 parti:

la prima, per l'indicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche mensili eseguite ai sensi dell'art. 27; la seconda, per l'indicazione dei dati relativi alle liquidazioni trimestrali eseguite per i primi tre trimestri dai contribuenti minori ai sensi dell'art. 33; la terza, per l'indicazione dei dati relativi alle liquidazioni trimestrali eseguite per i 4 trimestri da determinate categorie di contribuenti autorizzati ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) e dell'art. 74, comma 4.
Si fa presente che nella indicazione dell'IVA a credito (col. 1) ovvero dell'IVA a debito (col. 2) relativa a ciascuna liquidazione periodica, da indicare nel presente quadro, deve tenersi conto dell'eventuale credito IVA risultante dal periodo precedente [illegible]

Pertanto, in caso di liquidazione periodica con IVA a debito di importo superiore a 50.000 lire, il relativo ammontare deve essere indicato nella colonna 2, mentre nella colonna 4 bisogna indicare l'imposta effettivamente versata, al netto dei crediti d'imposta utilizzati.

Inoltre, come già precisato a commento della Sez. 2 del quadro A, i soggetti indicati nei codici da A 20 ad A 26 possono scomputare dai versamenti IVA l'eventuale credito d'imposta utilizzato. Pertanto, nella colonna 4 (imposta versata) deve essere indicato l'importo dell'IVA effettivamente versata, calcolato detraendo dall'IVA a debito il credito d'imposta utilizzato (colonna 3).

ATTENZIONE: Il credito particolare d'imposta (colonna 3), utilizzato dai menzionati contribuenti nelle singole liquidazioni periodiche, non può mai essere superiore all'IVA a DEBITO da versare per lo stesso periodo.

I dati da riportare in corrispondenza di ciascun codice di riferimento sono i seguenti:

– **colonna 1: IVA A CREDITO** - Indicare l'ammontare del credito risultante dalle singole liquidazioni periodiche, eseguite sui registri IVA;

– **colonna 2: IVA A DEBITO** - Indicare l'ammontare del debito, di competenza del mese o trimestre, risultante dalle singole liquidazioni periodiche, indipendentemente dal fatto che il corrispondente importo non sia stato versato (per qualsiasi motivo), in tutto o in parte, nel relativo periodo. Il relativo ammontare, se superiore a L. 50.000, deve essere indicato senza tener conto dell'eventuale credito d'imposta utilizzato;

Si ricorda che i soggetti tenuti alle liquidazioni trimestrali ai sensi dell'art. 33 non devono comprendere in questa colonna l'ammontare degli interessi dovuti trimestralmente; detto importo va invece riportato, per l'ammontare globalmente dovuto per i primi tre trimestri, nel cod. L9 bis, mentre l'importo degli interessi effettivamente versati per ogni periodo va indicato nella colonna 5 del quadro H e successivamente compreso nel cod. L13, insieme con i versamenti dell'IVA.

– **colonna 3: CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZATO** - Indicare l'ammontare dell'"eventuale credito d'imposta utilizzato, per ogni liquidazione periodica, a scomputo dell'IVA da versare. La somma dei crediti d'imposta utilizzati per le liquidazioni periodiche dell'anno 1995 deve essere, poi, riportata al cod. L 12;

– **colonna 4: IMPOSTA VERSATA** - Indicare l'ammontare dell'IVA effettivamente versata, per ogni liquidazione periodica, al netto del credito d'imposta utilizzato; il relativo importo deve essere riportato al cod. L 13;

– **colonna 5: INTERESSI VERSATI** - Indicare l'ammontare degli interessi effettivamente versati dai contribuenti trimestrali (a seguito di opzione ai sensi dell'art. 33). Detto ammontare deve essere computato al cod. L 13. A tal proposito si ricorda che, essendo previsto nella delega di versamento un unico importo per imposta e interessi, l'ammontare di questi ultimi deve essere desunto dalle liquidazioni periodiche eseguite sui registri IVA (*Cfr. circ. n. 37 del 30 aprile 1993*);

– **colonna 6: ESTREMI DEL VERSAMENTO**

AVVERTENZA: i dati relativi al codice concessione (per i titolari di conto fiscale) ovvero relativi al codice azienda e codice dipendenza

(per i non titolari di conto fiscale), se non sono variati nel corso dell'anno, possono essere indicati una sola volta in corrispondenza dell'ultimo versamento dell'anno.

Devono essere indicati gli estremi dei versamenti periodici effettuati con le seguenti modalità:

– **i soggetti titolari di conto fiscale** devono indicare la data del versamento, il *codice di concessione* risultante dai primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti (prescindendo dal fatto che sia stato effettuato tramite delega bancaria, servizio postale o direttamente allo sportello del concessionario). Pertanto, non deve essere riportato il codice concessione indicato dal concessionario nell'apposito spazio ad esso riservato.

Il codice concessione, composto di tre caratteri, deve essere riportato negli appositi spazi retinati. Il quarto carattere e il codice dipendenza non devono essere compilati;

– **i soggetti non intestatari di conto fiscale** devono invece indicare gli estremi del *codice azienda* e il *codice dipendenza,* entrambi composti di quattro caratteri.

In caso di più versamenti afferenti uno stesso periodo di liquidazione e in assenza di spazi disponibili, devono essere riportati gli estremi soltanto dell'ultimo versamento effettuato.

– Acconto IVA

Nelle colonne 4 e 6, in corrispondenza dei codici H 12 e H 12 ter, devono essere indicati i dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di acconto e di saldo, previsti dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, N. 349 *(cfr. circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993).*

I dati relativi all'acconto per i soli contribuenti trimestrali di cui all'art. 33 devono, invece, essere indicati nella sezione 3 del quadro L.

I contribuenti, che hanno eventualmente usufruito della dispensa dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'IVA in applicazione di particolari provvedimenti normativi emanati a favore dei soggetti colpiti da eventi eccezionali (vedasi Tabella 5), non devono indicare i dati richiesti nel quadro H, limitatamente alle liquidazioni i cui termini scadevano nel periodo di sospensione.

B) Compilazione del quadro H da parte dei contribuenti con contabilità separata (art. 36).

Si ricorda che, qualora il contribuente svolga più attività per le quali abbia adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art. 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.

Pertanto, ai fini della compilazione del quadro H del modello IVA 11 Base, bisogna riporta-

re, nelle colonne 1 e 2 IVA a credito ovvero IVA a debito), la somma algebrica delle risultanze delle liquidazioni relative a tutte le attività svolte.

Peraltro, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia effettuato sia liquidazioni mensili che trimestrali, le liquidazioni periodiche devono essere evidenziate distintamente nel quadro H, rispettivamente, nella prima parte (liquidazioni mensili) e nella seconda parte (liquidazioni trimestrali).

Tuttavia, qualora in sede di liquidazione periodica sia stato eseguito un versamento unico per tutte le attività, nella colonna 4 gli importi riferibili alle liquidazioni mensili devono essere specificati distintamente dagli importi riferibili alle liquidazioni trimestrali, ripetendo a fianco dei rispettivi importi (parziali) gli estremi dell'unico versamento effettuato.

Al riguardo, si precisa che l'ipotesi dell'unico versamento può verificarsi soltanto in coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma). Infatti, per tali periodi le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate o cumulate con le risultanze delle liquidazioni trimestrali, purché siano rispettati i relativi termini previsti per le rispettive liquidazioni.

Ad esempio, nell'ipotesi in cui si intenda compensare l'imposta a debito risultante dalla liquidazione mensile (es.: mese di marzo) con l'imposta a credito risultante dalla liquidazione trimestrale (es.: 1° trimestre), al fine di compensare il debito mensile con il credito trimestrale è necessario anticipare la liquidazione trimestrale effettuandola entro il termine previsto per la liquidazione mensile.

Si avverte che i sopra illustrati criteri, ai fini dell'indicazione dei dati delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti, devono essere applicati anche nelle altre ipotesi in cui, per effetto di particolari disposizioni, il contribuente esegua liquidazioni periodiche distinte a seconda delle attività esercitate (ad es., distributori di carburanti, autotrasportatori ed altre categorie di contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma).

Per quanto concerne le modalità di indicazione dell'acconto versato nei casi di contabilità separata per obbligo di legge, si fa rinvio ai chiarimenti forniti con le *circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993.*

In particolare, si precisa che, ai fini dell'imputazione dell'acconto versato alle singole attività separate ai sensi dell'art. 36, e, di conseguenza, dell'esatta determinazione del saldo da versare relativamente alle ultime liquidazioni periodiche dell'anno, si ricorda che l'acconto corrisposto dovrà essere detratto, previa annotazione nei rispettivi registri, dall'imposta dovuta per la prima liquidazione a debito di una qualsiasi delle attività svolte, fino a concorrenza dell'intero importo a debito risultante dalle successive liquidazioni relative allo stesso anno.

Pertanto, nel caso di contribuenti tenuti a liquidazioni sia mensili che trimestrali, l'importo versato a titolo di acconto andrà anzitutto detratto dall'imposta complessiva dovuta per il mese di dicembre (cod. H12, col. 2), indicando al corrispondente codice H12, col. 4, l'importo dell'acconto e del conseguente saldo versati; l'eventuale eccedenza andrà poi detratta dall'importo dovuto per l'ultimo trimestre solare (cod. H12 ter, col. 2) ed infine, per l'eventuale importo ancora residuo, dall'ammontare dell'imposta ovuta a titolo di conguaglio in sede di dichiarazione annuale (cod. L16), dai soggetti di cui all'art. 33, indicando, rispettivamente, l'importo dell'acconto versato nel cod. H12 ter, col. 4, per i contribuenti di cui all'art. 74, comma 4, ovvero nel cod. L 20, per quelli indicati nell'art. 33.

C) Compilazione del Quadro H da parte delle società controllanti e controllate

Si ricorda che sia le società controllanti che le società controllate devono indicare, in corrispondenza di ciascuna liquidazione periodica, i crediti trasferiti o i debiti trasferiti al gruppo, da indicare rispettivamente nelle **colonne 1** e **4.**

Peraltro, si avverte che il totale dei crediti trasferiti con le liquidazioni periodiche della **colonna 1** non viene più richiesto nel quadro H, ma deve essere indicato direttamente nel cod. L9.

Si ricorda che in caso di uscita dal gruppo della società controllata o di cessazione dello stesso nel corso dell'anno, in luogo dei debiti trasferiti a titolo di imposta (**colonna 4**) e a titolo di interessi (**colonna 5**), devono essere indicati, come per tutti gli altri soggetti, i versamenti effettuati dopo tali eventi specificando, nella **colonna 6,** i relativi estremi.

Si fa presente, inoltre, che nel quadro H non è prevista l'evidenziazione dell'importo a credito trasferito in sede di dichiarazione annuale, che deve, invece, essere indicato nel *cod. L 25* o nel cod. L 26 (a seconda che si compili il modello 11-base-rimborso o il mod. 11-base), così come l'importo a debito trasferito in sede di dichiarazione deve essere specificato nel *cod. L 24* del modello 11-base.

Nella ipotesi in cui il controllo venga a cessare nel corso dell'anno d'imposta, i risultati delle successive liquidazioni devono essere riportati nelle corrispondenti colonne indicando anche gli estremi del relativo versamento.

Parimenti, l'importo dell'acconto previsto dall'art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405 e successive modifiche, deve essere indicato nell'ipotesi in cui la controllata sia uscita dal gruppo nel corso dell'anno ed abbia, pertanto, eseguito il versamento dell'acconto in via autonoma. Invece, se il controllo è durato per l'intero anno, l'importo dell'acconto versato per il fruppo deve essere indicato soltanto dalla controllante nel prospetto riepilogativo (mod. **IVA 26 PR/95**). Inoltre l'eventuale credito d'imposta utilizzato in sede di acconto deve essere sempre indicato.

D) Compilazione del quadro H in caso di fusioni, scissioni ecc... nel corso dell'anno d'imposta.

Si avverte che nelle ipotesi di fusione, scissione, conferimento di aziende ovvero in caso di

...ture trasformazioni intersoggettive avvenute nel corso dell'anno di imposta, la società dichiarante [illegible] sia per la compilazione [illegible] del modello IVA 11 [illegible] comprendere, in linea di massima, la somma algebrica dei dati contabili di tutti i soggetti interessati alla trasformazione, sia per la compilazione dei **quadri** [illegible] di ogni intercalare (che deve contenere [illegible] relativi al singolo soggetto).

Pertanto, si chiarisce che nelle suddette ipotesi non bisognerà compilare la colonna 1 del quadro H (IVA a credito), in quanto non avrebbe significato indicare la mera somma algebrica dei crediti IVA con i debiti risultanti dalle singole liquidazioni periodiche di ciascun soggetto, considerato che i crediti di un soggetto non possono compensarsi con i debiti degli altri soggetti che si sono trasformati nel corso dell'anno. Inoltre, anche nell'ambito dello stesso soggetto, i crediti sono progressivi per ogni liquidazione periodica, e quindi non si azzerano (come avvierte, invece, per i debiti d'IVA che vengono azzerati, per ciascun periodo, mediante i relativi versamenti).

Pertanto, in tali ipotesi non bisogna mai compilare la colonna 1 (IVA a credito) del quadro H, mentre nella colonna 2 deve indicarsi il totale dei debiti, dato dalla somma dell'IVA a debito risultante, per ciascuna liquidazione periodica, dalla **Sezione 2** del **quadro N** di ogni intercalare.

Si ritiene utile precisare distintamente le modalità di compilazione del quadro H a seconda delle possibili fattispecie, suddivise tra soggetti con contabilità unificata, contabilità separata ai sensi dell'art. 36 e società controllanti e controllate di cui all'art. 73.

1) Soggetti con contabilità unificata.

Nell'ipotesi in cui i soggetti interessati alla trasformazione abbiano tutti adottato la contabilità unificata agli effetti dell'IVA, i dati da indicare nel quadro H sono i seguenti:

Colonna 1: come caro detto non si deve indicare alcun importo;

Colonna 2: indicare il totale dei debiti, ricavato dalla somma dell'IVA a debito indicata nel quadro N di ciascun intercalare;

Colonna 3: indicare il totale complessivo degli speciali creditii d'imposta (di cui ai codici da A20 a A26) utilizzati dai soggetti interessati per ridurre i versamenti periodici dell'IVA;

Colonne 4 e 5: indicare la somma dei versamenti effettuati, per ogni liquidazione periodica, da tutti i soggetti (suddivisa tra imposta e interessi trimestrali versati);

Colonna 6: Per ogni liquidazione periodica indicare soltanto gli estremi di uno qualsiasi dei versamenti eseguiti.

2) Soggetti con contabilità separata.

Nell'ipotesi in cui uno o più dei soggetti interessati dalla trasformazione abbia tenuto la contabilità separata ai sensi dell'art. 36 per le varie attività esercitate, le modalità di compilazione del quadro H sono le stesse di quelle sopra indicate sub 1) per i soggetti con contabilità unificata.

Invece, sono diverse le modalità di compilazione del **quadro N** degli intercalari utilizzati per ciascun soggetto con contabilità separata. Infatti, al fine di avere una quadratura contabile dei dati relativi a ciascun soggetto, è necessario riepilogare i dati complessivi delle liquidazioni periodiche nella sezione 2 del quadro N di **un solo intercalare**, mentre le sezioni 1 e 3 dello stesso quadro N devono essere distintamente compilate per ogni intercalare.

3) Società controllanti e controllate di cui all'art. 73.

Nell'ipotesi in cui facciano parte della trasformazione (fusione, scissione ecc..) una o più società partecipanti alla liquidazione di gruppo prevista dall'art. 73 e dal D.M. 13 dicembre 1979, le modalità di compilazione del quadro sono le seguenti:

Colonna 1: non si deve indicare alcun importo, ma la somma dei crediti trasferiti deve essere indicata nel Cod. L9.

Colonna 2: Bisogna comprendere la somma dei debiti trasferitti dalle società controllate, come risultanti dalla sezione 2 del quadro N (diminuiti dei crediti d'imposta utilizzati e aumentati degli eventuali interessi trimestrali trasferiti).

Conseguentemente, i detti crediti d'imposta utilizzati non devono essere indicati nella **colonna 3** del quadro H, ma vanno evidenziati nel **codice L12,** rilevandoli dal cod. M10 dell'intercalare.

Analogamente, gli interessi trimestrali trasferiti non vanno indicati nella **colonna 5** del quadro H ma devono essere evidenziati nel **cod. L9*bis*,** desumendoli dal *cod. M11* dell'intercalare.

Inoltre, si precisa che, nell'ipotesi di società controllata con contabilità separata ai sensi dell'art. 36, per tale soggetto occorre compilare il quadro M e la sezione 2 del quadro N su di un solo intercalare, al fine di avere una quadratura dei dati.

4.1.4. – QUADRO L – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA.

Si avverte che la **sezione** 1 del quadro L, per effetto delle modifiche di struttura della dichiarazione, è presente quest'anno soltanto negli intercalari.

Sezione 2 - Calcolo dell'IVA da versare o del credito d'imposta

– **cod. L 8.** I contribuenti che compilano un solo intercalare devono riportare, nella relativa colonna, l'importo del codice L 7 a seconda che risulti un'IVA dovuta (colonna 1) ovvero un IVA a credito (colonna 2).

Invece, i contribuenti che allegano più intercalari devono indicare l'IVA a debito o a credito risultante dalla somma algebrica dei codici L 7 di tutti gli intercalari compilati;

– **cod. L 9,** rimborsi infrannuali richiesti e ammontare dei crediti trasferiti.

L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

Nell'ipotesi in cui la società dichiarante abbia partecipato alla liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 ovvero abbia incorporato, nel corso del periodo d'imposta, una società partecipante alla liquidazione di gruppo in qualità di controllata, in detto codice deve essere compreso anche l'ammontare dei crediti trasferiti dall'incorporata durante il periodo di controllo;

– **cod. L 9 bis.** Nel codice deve essere indicato l'importo complessivo degli **interessi dovuti,** relativi alle liquidazioni periodiche dei contribuenti trimestrali, anche nell'ipotesi in cui non coincidano esattamente con l'importo degli interessi effettivamente versati. Si precisa, altresì, che l'ammontare degli interessi dovuti relativi all'imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale codice, ma deve essere indicato a parte nel cod. L 23 ter;

– **cod. L 10,** va indicato il credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1994, di cui non sia stato chiesto il rimborso.

Le società che nell'anno 1994 si sono avvalse, in qualità di controllanti, della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, devono comprendere in questo codice l'eventuale credito indicato al cod. L 26 del prospetto riepilogativo dell'anno precedente qualora detto credito non sia stato già computato in detrazione, nello stesso anno, nelle proprie liquidazioni. Nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso del 1995 e la società controllante abbia computato detto credito, nel corso dello stesso anno, nelle proprie liquidazioni, deve indicare nel cod. L 10 il credito residuo del gruppo, risultante al cod. L 26 del prospetto riepilogativo (mod IVA 26 PR/95) che la stessa deve allegare alla propria dichiarazione per il periodo di applicazione della liquidazione di gruppo;

– **cod. L 11.** In tale codice deve essere indicato l'eventuale credito chiesto a rimborso in anni precedenti nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 1995 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;

– **cod. L 12.** Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche. In tale codice deve essere indicato il credito d'imposta che i soggetti elencati ai codici da A20 a A26 hanno scomputato in diminuzione dai versamenti periodici relativi al 1995. Il relativo dato va riportato dal totale del cod. H13, colonna 3;

– **cod. L 13,** va indicato il totale dei versamenti periodici, *comprensivi degli interessi trimestrali*, relativi al 1995, effettuati al concessionario su conto fiscale ovvero mediante delega ad Istituti o Aziende di credito.

Nell'ipotesi in cui la società dichiarante abbia partecipato nell'anno d'imposta alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 ovvero abbia incorporato una società partecipante alla liquidazione di gruppo in qualità di controllata, in detto codice deve essere compreso anche l'ammontare dei debiti trasferiti dalla dichiarante ovvero dall'incorporata durante il periodo di controllo;

– **cod. L 14.** Nel codice devono essere compresi:

– il totale dei versamenti integrativi d'imposta, relativi all'anno 1995, effettuati direttamente presso l'Ufficio (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie), relativi ad operazioni già annotate nei registri. *Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 1995, ma relativi ad anni precedenti;*

– l'ammontare dei versamenti d'IVA effettuati alla SIAE nel 1° semestre 1995. Tale fattispecie riguarda soltanto quei contribuenti esercenti attività spettacolistiche di cui all'art. 74, comma 5, che, per effetto della rimessione in termini operata dall'art. 10, comma 11, del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, hanno optato (entro il 30 giugno 1995) per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari e, conseguentemente, devono effettuare una riliquidazione per l'anno 1995 dell'imposta tenendo conto dell'IVA già versata forfettariamente alla SIAE nel primo semestre dell'anno (*cfr. circ. n. 176/E del 21 giugno 1995*);

– la maggiore detrazione dell'IVA per l'acquisizione di beni ammortizzabili. Nel codice deve essere indicato l'ammontare della maggiore detrazione d'imposta spettante - in applicazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, o del D.L. 31 luglio 1987, n. 318 - sui canoni residui di leasing relativi a fatture registrate nel corso del 1995 per l'acquisizione di beni ammortizzabili.

Si fa presente che la maggiore detrazione, essendo già da alcuni anni scaduti i rispettivi termini previsti dalle citate leggi, continua ad applicarsi soltanto per i beni ammortizzabili acquisiti con contratti di locazione finanziaria, sempreché i relativi contratti, gli ordinativi e la consegna dei beni siano stati posti in essere prima della scadenza dei termini.

Inoltre, si precisa che l'imponibile complessivo di tali acquisti deve essere computato nel **cod. A31** (presente nell'intercalare 11/N).

Si ricorda che le relative fatture e/o bollette doganali con le note di consegna devono essere allegate alla dichiarazione annuale IVA, indicando il numero di tali allegati nella casella 3 del relativo riquadro;

– **cod. L 15,** totali degli importi indicati ai codici da L 8 a L 14, in corrispondenza della colonna 1 e della colonna 2;

– **cod. L 16,** totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui il totale della colonna 1 (debiti) risulti superiore al totale della colonna 2 (crediti). Il relativo ammontare si ricava per differenza dei predetti importi;

– **cod. L 17,** totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui il totale della colonna 2 (crediti) risulti superiore al totale della colonna 1 (debiti). Il relativo importo si ricava per differenza dei predetti importi.

Sezione 3 — Acconto contribuenti trimestrali.

Tale sezione deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti, obbligati ad eseguire le liquidazioni periodiche trimestralmente ai sensi dell'art. 33, che erano tenuti al versamento dell'acconto IVA per l'ultimo trimestre 1995 (da eseguire entro il 27 dicembre 1995), previsto dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 e successive modificazioni. Per la verifica dell'esatta determinazione dell'acconto si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993;

– **cod. L 18,** acconto dovuto per il periodo d'imposta.

Deve essere indicato l'ammontare dell'acconto che risulta dovuto, da parte dei contribuenti con liquidazioni trimestrali.

Al riguardo, si fa presente che in taluni casi l'importo dell'acconto *versato* può non coincidere con l'acconto che doveva essere versato (cioè, con l'acconto *dovuto*). Tale ipotesi può verificarsi sia a causa di errori materiali nel calcolo dell'acconto sia, in particolare, quando il contribuente ha applicato, per determinare l'ammontare dell'acconto da versare nel mese di dicembre, il c.d. metodo presuntivo (o previsionale). In quest'ultimo caso, se l'acconto versato (determinato in via presuntiva) risulta non coincidente con l'acconto che doveva essere versato, nel **cod. L18** occorre indicare l'ammontare dell'acconto effettivamente dovuto, come rideterminato a consuntivo in sede di dichiarazione annuale IVA (per i contribuenti trimestrali);

– **cod. L 19,** credito d'imposta utilizzato in sede di acconto.

Attenzione: nel codice deve essere indicato l'ammontare dello speciale credito d'imposta (il cui totale è da indicare nel quadro A/Sezione 2) effettivamente utilizzato a scomputo dell'acconto dovuto per l'ultimo trimestre 1995.

In sostanza, come chiarito con la menzionata *circolare n. 73 del 10 dicembre 1992*, gli speciali crediti d'imposta concessi ai suddetti contribuenti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e non possono, pertanto, mai tramutarsi, in sede di dichiarazione annuale, in eccedenze detraibili d'imposta da computarsi in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso.

Conseguentemente, lo speciale credito d'imposta, utilizzato provvisoriamente in sede di liquidazione dell'acconto IVA, dovrà essere *definitivamente rideterminato* (a consuntivo) in sede di dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali di cui all'art. 33, qualora risulti, in sede di dichiarazione annuale, una eccedenza detraibile d'imposta derivante da un eccessivo credito d'imposta calcolato provvisoriamente in fase di determinazione dell'acconto (*si confronti, al riguardo, l'esempio riportato nella citata circolare n. 73 del 1992*);

– **cod. L 20,** acconto versato.

Riportare l'ammontare dell'acconto effettivamente versato, con i relativi estremi di versamento;

– **cod. L 21,** importo a credito, da riportare anche al cod. L 26.

Il codice L 21 deve essere compilato soltanto nel caso in cui sia stato versato (cod. L 20) un acconto superiore all'IVA dovuta, risultante dalla dichiarazione annuale. Il relativo importo è il risultato della seguente espressione: (cod. L 20 - cod. L 16 + cod. L 17). Naturalmente, i codici L 16 e L 17 sono alternativi fra loro.

Sezione 4 - Versamento o credito d'imposta.

La sezione 4 varia a seconda se il contribuente presenta il modello IVA 11-base (qualora dalla dichiarazione risulti un'IVA da versare o un credito che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo) ovvero il mod. IVA 11-Base-Rimborso (se dalla dichiarazione emerge un credito del quale si intenda chiedere, in tutto o in parte, il rimborso).

A) Sezione 4 del modello IVA 11-Base

Debito

– **cod. L 22,** totale IVA a debito.

Il relativo importo è direttamente desumibile dal cod. L 16 per i contribuenti mensili e per i contribuenti trimestrali di cui all'art. 74, comma 4; invece, per i contribuenti trimestrali di cui all'art. 33, si ricava sottraendo dal cod. L 16 la somma dei codici L 19 e L 20. Si ricorda che il risultato di tale differenza non può mai risultare negativo, come già chiarito a commento del cod. L 19;

– **cod. L 23,** credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale.

Nel codice deve essere indicato l'ammontare dello speciale credito d'imposta utilizzato, a scomputo dell'IVA a debito (cod. L 22) in sede di dichiarazione annuale;

– **cod. L 23 bis,** *IVA da versare*. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dal cod. L 22 il cod. L 23.

In tale codice ciascuna società controllante o controllata deve indicare l'*IVA da trasferire* alla liquidazione di gruppo, risultante (eventualmente) dalla propria dichiarazione annuale.

– **cod. L 23 ter,** nel codice deve essere indicato l'ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali relativamente all'IVA da versare risultante al cod. L 23 bis;

– **cod. L 24, estremi del versamento.**

Indicare l'importo, comprensivo degli interessi (da parte dei contribuenti trimestrali) effettivamente versato, in sede di dichiarazione annuale, a titolo di conguaglio, con gli estremi del relativo versamento effettuato al concessionario su conto fiscale ovvero mediante delega ad Azienda di credito. A tale proposito si rammenta che il versamento va effettuato entro *il 5 marzo 1996*, come prevede l'art. 30.

Per gli intestatari di conto fiscale il versamento deve essere effettuato purché superiore ai limiti minimi di importo precisati con la *circolare n. 9 del 9 febbraio 1994*, e cioè:

– se eseguito presso una dipendenza dell'azienda di credito situata nell'ambito territo-

riale del concessionario competente, ovvero a mezzo di conto corrente postale a favore del concessionario, l'importo minimo è di lire *13.000*;

– se eseguito allo sportello del concessionario presso cui l'intestatario è titolare del conto secondo il proprio domicilio fiscale l'importo minimo e di lire *14.000*.

Invece, per i contribuenti non intestatari di conto fiscale il versamento deve essere effettuato entro lo stesso termine (5 marzo 1996) *secondo le disposizioni di cui all'art. 38*, comma 1, presso una qualsiasi dipendenza degli istituti dell'Azienda di credito delegata, situata nel territorio dello Stato, utilizzando la "vecchia" modulistica e cioè i modelli di delega con D.M. 22 novembre 1991.

L'attestazione del pagamento non deve essere allegata alla dichiarazione.

Nello stesso **codice L 24** le società controllanti e controllate devono indicare l'importo trasferito alla liquidazione di gruppo, in sede di dichiarazione annuale, comprensivo anche degli interessi trasferiti dalle società con liquidazioni trimestrali. Si precisa che, se il controllo è cessato nel corso dell'anno, il dato da indicare della società uscita dal gruppo e l'importo versato in sede di dichiarazione annuale, comprensivo degli interessi.

Credito d'imposta

– cod. L 26. Indicare l'ammontare dell'eccedenza detraibile d'imposta, relativa all'anno 1995, che, per la generalità dei contribuenti, coincide con l'importo risultante al cod. L 17.

Invece, per i contribuenti trimestrali che abbiano compilato anche il cod. L 21, l'eccedenza detraibile coincide con l'importo risultante in quest'ultimo codice.

Il relativo importo si intende riportato integralmente in detrazione nell'anno successivo.

B) Sezione 4 del modello IVA 11 Base-Rimborso

Il quadro L del modello 11-rimborso differisce formalmente dal modello 11-regime normale in quanto non contiene, ovviamente, i dati relativi al versamento dell'IVA in sede di dichiarazione annuale (codici da L 22 a L 24), mentre prevede, nella sezione 4 relativa al credito d'imposta, *i codici L 25, L 26 e L27*.

Si ricorda che il modello contiene anche l'apposito *quadro R*, che deve essere sempre compilato per evidenziare i presupposti prescritti dalla legge per richiedere legittimamente il rimborso, in tutto o in parte, dell'eccedenza detraibile d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale.

– cod. L 25, credito d'imposta, eventualmente da ripartire tra i successivi **codici L 26** e **L 27,** in caso di richiesta di rimborso parziale.

Il relativo importo è desumibile direttamente dal cod. L 17 ovvero, per i soli contribuenti trimestrali che hanno compilato anche il cod. L 21, da quest'ultimo codice.

In detto codice le società controllanti e controllate devono indicare l'ammontare dell'eventuale credito, risultante dalla propria dichiarazione annuale, trasferito alla liquidazione del gruppo.

Si avverte che, se il controllo è cessato nel corso dell'anno, i successivi **codici L26** e **L27** si riferiscono, rispettivamente, all'importo da computare in detrazione all'anno successivo e all'importo chiesto a rimborso dalla società ex controllata.

4.1.5 – QUADRO M – DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA *(art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979)*.

ATTENZIONE: Il quadro M è riservato alle società controllanti e controllate e deve essere sempre compilato sia che, in sede di dichiarazione annuale, venga a determinarsi un'eccedenza di credito che un'eccedenza di debito.

– cod. M 1: Crediti trasferiti, costituiti dall'importo di cui al cod. L9, aumentato dell'eventuale importo di cui al cod. L 26 (per il modello IVA 11-Base) o cod. L25 (per il mod. IVA 11-Base-Rimborso);

– cod. M 2: Debiti trasferiti, costituiti dalla somma dei debiti trasferiti indicati nel quadro H (che, nel caso in cui il controllo abbia riguardato l'intero anno 1995, corrisponde alla somma dei totali indicati nelle colonne 4 e 5 del cod. H13), aumentata dell'eventuale importo di cui al cod. L 24;

– cod. M 3 e M 4: In tali codici (che sono, ovviamente, alternativi) deve essere indicata, rispettivamente, l'eccedenza di debito (ricavata dalla differenza fra il codice M 2 e M 1) ovvero l'eccedenza di credito (determinata dalla differenza fra il codice M 1 e M 2);

– cod. M 6: Eccedenza di credito compensata. In tale codice deve essere indicato l'ammontare dell'eccedenza di credito di cui al cod. M 4, che ha trovato effettiva compensazione nel 1995 con eccedenze di debito (comprensive degli interessi) di altre società del gruppo *(R.M. n. 626305 del 20 dicembre 1989 e circolare n. 37 del 30 aprile 1993)*. Qualora l'intero importo dell'eccedenza di credito trasferita indicata al cod. M 4 abbia trovato totale compensazione nell'ambito del gruppo, al successivo cod. M 6 deve essere riportato lo stesso importo risultante al cod. M 4. Viceversa, nel caso in cui l'intero importo di cui al cod. M 4 non sia stato affatto utilizzato per compensare eccedenze di debito trasferite da altre società del gruppo, al cod. M 6 va indicato l'importo zero.

Pertanto, si possono verificare tre ipotesi a seconda che non vi sia stata alcuna compensazione dei crediti trasferiti ovvero che l'importo del cod. M4 sia stato parzialmente o totalmente compensato. In particolare:

– ove non vi sia stata alcuna compensazione, nel cod. M6 va indicato l'importo "zero";

– in caso di compensazione parziale, al cod. M6 va indicato l'importo effettivamente compensato, ovviamente inferiore all'importo del cod. M4;

– in caso di compensazione totale, al cod. M6 deve essere riportato lo stesso importo del cod: M4.

In ogni caso l'importo dell'eccedenza di credito compensata, anche se uguale a zero, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dall'ente o società controllante. Tale attestazione deve essere allegata alla dichiarazione della società controllata, da presentare al proprio Ufficio IVA, e in tal caso deve essere barrata la relativa casella 2 contenuta nel riquadro "Allegati alla dichiarazione".

Per l'ammontare di detta eccedenza devono essere prestate, a norma dell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, le garanzie previste dall'art. 38 bis e, per le dette garanzie, deve essere barrata la casella 1 contenuta nel riquadro "Allegati alla dichiarazione" (v. **par. 5.8**).

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in caso di mancata prestazione delle garanzie, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'Ufficio dalla società dichiarante entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale;

– cod. M 7, eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante.

Tale codice va compilato soltanto nell'ipotesi in cui risulti, in sede di dichiarazione annuale, *un eccedenza di credito non compensata* (cioè, se l'importo del cod. M 4 è superiore all'importo del cod. M 6), trasferita al gruppo e chiesta a rimborso dalla controllante.
In tal caso, la società controllata deve possedere i requisiti di cui all'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e deve, pertanto, compilare anche il quadro R del modello IVA 11 Base-Rimborso.

Dati della società controllante.

In tale riquadro devono essere indicati la partita IVA della società controllante nonché, nel caso in cui il controllo sia cessato nel corso del 1995, l'ultimo mese di controllo. In tale ipotesi, le operazioni relative a tutto l'anno d'imposta devono essere comprese in un solo intercalare e deve inoltre essere allegato alla dichiarazione un prospetto (utilizzando eventualmente un altro intercalare) nel quale devono essere evidenziati i soli dati, relativi al periodo di controllo, richiesti nella sezione 1 del quadro L. Se il periodo ha riguardato l'intero anno, deve essere indicato il *numero 12*.

Si rammenta che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del D.M. 13 dicembre 1979, la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi delle disposizioni in discorso ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre nel corso del quale si è verificata (ad esempio, la società nei cui confronti venga meno il controllo nel corso del mese di giugno, deve indicare, se effettua liquidazioni mensili, il *numero 5*, in quanto il con-

trollo si considera esercitato fino al mese di maggio; se invece effettua liquidazioni trimestrali, deve indicare il *numero 3*, in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre).

La *società controllante* deve invece ripetere in detto riquadro il proprio numero di partita IVA ed indicare *due zeri* nelle caselle riservate all'indicazione dell'ultimo mese di controllo.

Nel caso di incorporazione della società controllante da parte di società esterna al gruppo IVA, qualora la procedura dell'IVA di gruppo si interrompa a seguito dell'incorporazione, sia nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dalla incorporante) che delle società controllate, nel riquadro «dati della società controllante – ultimo mese di controllo» deve essere indicato il numero corrispondente al mese cui si riferisce l'ultima liquidazione periodica di gruppo mensile o trimestrale (es. data incorporazione controllante 15 maggio – ultimo mese di controllo da indicare: 4 se mensile, 3 se trimestrale); invece qualora la procedura prosegua per l'intero anno d'imposta con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante, deve essere indicato il numero 13 nella dichiarazione della società controllante incorporata (presentata dall'incorporante) e il numero 12 in quelle delle società controllate (*cfr. R.M. 363998 del 26 dicembre 1986*).

A lato del riquadro deve essere indicata la data e la sottoscrizione da parte della società controllante.

4.1.6 – QUADRO O – OPZIONI E REVOCHE (Sezioni 1-2-4)

ATTENZIONE: Per effetto delle modifiche della struttura del modello, il quadro O è ora presente (in forma sintetica) sia sul modello IVA 11-Base sia su entrambi gli intercalari. Ciò in quanto alcune opzioni riguardano il contribuente nella sua globalità (e quindi sono previste nella quartina base), mentre altre opzioni si riferiscono alle singole attività svolte (e quindi sono previste negli intercalari). Si consiglia di consultare le relative istruzioni prima di effettuare una opzione (o revoca).

Il quadro O del modello IVA 11-Base comprende 3 sezioni:

1) la *sezione 1*, contenente le opzioni e revoche agli effetti dell'IVA;

2) la *sezione 2*, contenente le opzioni e revoche valide agli effetti delle imposte sui redditi;

3) la *sezione 4*, contenente soltanto la revoca per il regime fiscale sostitutivo introdotto dal D.L. n. 357/1994.

Si fa presente che la volontà del soggetto si intende validamente manifestata esclusivamente se il riquadro è sottoscritto e risulta barrata la relativa casella.

ATTENZIONE: Qualora l'opzione abbia validità a tempo indeterminato e fino a revoca espressa, il contribuente non deve nuovamente barrare la casella relativa all'opzione se ha già esercitato l'opzione medesima in sede di inizio attività o in dichiarazioni annuali precedenti.

SEZIONE 1 – OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI DELL'IVA.

Art. 36 – Esercizio di più attività (caselle 1 e 2).

Nel riquadro devono essere indicate le attività per le quali il contribuente intende esercitare l'opzione o la revoca per la tenuta della contabilità separata ai sensi dell'art. 36, comma 3.

In particolare, se il contribuente intende optare, a partire dall'anno 1996, per la tenuta della contabilità separata per una o più attività esercitate, deve barrare la **casella 1** ed indicare negli spazi sottostanti le singole attività cui l'opzione si riferisce.

Qualora, invece, intenda revocare *totalmente*, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'opzione espressa in precedenza, deve barrare la **casella 2.**

Sia l'opzione che la revoca possono essere esercitate per una o piu' delle attività svolte.

Nel particolare caso in cui il contribuente intenda solo modificare l'opzione manifestata in precedenza, non deve barrare né la casella 1 ne la casella 2 ma deve limitarsi a specificare (nell'apposito rigo) l'attività (o le attività), per le quali vuole esercitare l'opzione e/o la revoca, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

Si pone in evidenza che la revoca dell'opzione non può essere effettuata nell'ipotesi in cui, per i contribuenti che svolgano anche operazioni esenti, non sia ancora scaduto il termine del periodo di rettifica previsto dall'art. 19 bis in caso di beni ammortizzabili acquistati precedentemente, durante gli anni in cui esplica effetto l'opzione.

Acquisti intracomunitari (art. 38, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331) (caselle 5 e 6).

L'opzione in questione deve essere effettuata, mediante barratura della **casella 5,** dai particolari soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c) del citato D. L. n. 331/1993 (contribuenti con operazioni esenti per i quali l'imposta è totalmente indetraibile, produttori agricoli di cui all'art. 34, enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta) i quali intendano optare per l'applicazione in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

La predetta opzione può essere effettuata solo se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di beni per corrispondenza e simili, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non venga superato.

L'opzione ha effetto a decorrere dall'anno nel corso del quale è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti.

La **casella 6** deve essere barrata dai contribuenti che, avendo maturato il periodo minimo previsto dalla legge, intendano revocare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'opzione esercitata in precedenza.

SEZIONE 2 – OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Sono previste 2 opzioni (o revoche):

– **la prima (caselle B o F)** riservata alle imprese minori (art. 79 T.U.I.R.) che intendano optare (o revocare l'opzione espressa in precedenza) per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1996, a norma dell'art. 10, comma 1, lettera a) del D.L. 2 marzo 1989, n. 69;

– **la seconda (caselle E o G)** riservato agli esercenti arti o professioni (art. 50 T.U.I.R.) che intendano optare (o revocare l'opzione espressa in precedenza) per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1995, a norma dell'art. 10, comma 1, lettera *b-bis*) del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e successive modificazioni.

Le suddette opzioni hanno effetto a tempo indeterminato, con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale sono esercitate e fino a revoca delle medesime. La revoca dell'opzione non può essere esercitata prima del decorso di un triennio (cioé, può essere espressa solo à partire dal quarto anno).

SEZIONE 4 – REVOCA PER IL REGIME FISCALE SOSTITUTIVO

Nel riquadro, deve essere barrata la casella 31 da parte dei contribuenti che intendano revocare, a partire dall'anno 1996, l'opzione per il regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, esercitata nel 1994 o nel 1995.

Si precisa che la relativa opzione è valida per l'anno di inizio dell'attività e per i due successivi, salvo revoca espressa, che può esercitare già dal secondo anno (*circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994).*

4.1.7. – QUADRO R – RIMBORSI (presente solo nel modello IVA 11 Base-Rimborso)

A) AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE.

ATTENZIONE: Si avverte che i dati da indicare nel quadro R, Sezione 1, lettera A) risultano variati a seguito delle modifiche normative introdotte (dal 1° gennaio 1995) ai criteri di calcolo della c.d. aliquota media, al fine di determinare la sussistenza del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lettera a) da parte di quei contribuenti che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti (*cfr. la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995*).

Si fa presente che le dichiarazioni a rimborso inviate per posta si considerano presentate, ai fini della formazione della graduatoria in ordine cronologico degli aventi diritto al rimborso, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio (art. 7 bis, comma 2, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla L. 22 novembre 1994, n. 644).

Si precisa che il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività (senza limiti di importo) ovvero se ricorre almeno una delle ipotesi previste dal citato art. 30, comma 3. In tal caso, se l'eccedenza d'imposta detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale al **cod. L 25**, risulta superiore a 5 milioni di lire, il rimborso compete, anche se viene richiesto per un importo inferiore.

Oltre alle predette ipotesi, evidenziate nella Sezione 1 del quadro R, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze.

Qualora sussistano più presupposti che legittimano le richieste di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi, presenti nel quadro R, ai fini della richiesta del rimborso.

Si chiarisce che i curatori fallimentari non possono chiedere il rimborso del credito per le dichiarazioni "parziali" presentate a norma dell'art. 74, comma 4, contenenti le operazioni effettuate [illegible] della procedura [illegible] del 12-7-1995).

Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della *Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 13 gennaio 1991 e, relativamente al nuovo criterio di calcolo dell'aliquota media, la citata circolare n. 81/1995.*

B) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO R.

Il quadro R è suddiviso in 2 sezioni: la prima, contenente le ipotesi di rimborso indicate all'art. 30, comma 3; la seconda, riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile d'imposta risultante dalle dichiarazioni relative all'ultimo triennio (1993-1994-1995), previsto dall'art. 30, comma 4.

Sezione 1: Articolo 30, comma 3.

A – Aliquota media degli acquisti e importazioni (al netto dei beni ammortizzabili) superiore a quella delle operazioni effettuate (al netto dei beni ammortizzabili) maggiorata del 10%.

Come sopra accennato, l'art. 4, comma 6, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, ha modificato (dal 1° gennaio 1995) i criteri di calcolo dell'aliquota media, utile ai fini di determinare la sussistenza del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lettera a), da parte di quei contribuenti che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti. È stato, infatti, normativamente previsto che:

– ai fini del calcolo dell'aliquota media (rapporto tra imposta e imponibile) si devono escludere solo gli acquisti (e/o le importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili. Pertanto, a differenza di quanto avveniva per il passato, tra gli acquisti devono ritenersi comprese anche le *spese generali;*

– il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10 per cento.

A seguito di tali innovazioni (cfr., al riguardo, il paragrafo 2 della *circolare n. 81/E del 14 marzo 1995)* risulta modificato il contenuto dei primi due campi **(codici R1** e **R2)** ed è stato introdotto il nuovo codice **R2 bis** per l'indicazione dell'aliquota media maggiorata.

Si fa presente che le suddette aliquote medie devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale.

B – Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché agli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Nel **codice R3** deve essere indicato l'ammontare delle operazioni *effettuate* nel periodo d'imposta relative:

– alle esportazioni ed operazioni assimilate, previste negli articoli 8, 8-*bis* e 9), nonché alle operazioni ad esse equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S. Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);

– alle operazioni intracomunitarie di cui agli artt. 41, 52 e 58 nonché a quelle previste dall'art. 40 commi 5, 6 e 8 del D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della CEE (risultanti al cod. T8bis), dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dell'art. 74ter (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) Rientrano anche le esportazioni *di beni usati* e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995;

– **cod. R4,** ammontare complessivo delle operazioni attive registrate per l'anno d'imposta, risultante dalla somma dei codici E28 (volume d'affari) ed E27 (cessioni di beni ammortizzabili). In caso di compilazione di più intercalari, occorre effettuare la somma dei corrispondenti codici degli intercalari e detrarre il cod. N30 (passaggi interni);

– **cod. R5,** calcolo della percentuale, *arrotondata all'unità superiore.*

Il rimborso compete se il rapporto percentuale fra gli importi indicati ai codici R3 e R4 risulta superiore al 25%.

C – *Acquisti e importazioni particolari*

Tale fattispecie comprende gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche *(art. 30, comma 3, lettera c).*

Per l'indicazione **degli acquisti di beni ammortizzabili** sono previsti due codici:

– **cod. R6,** imposta detraibile, relativa a beni ammortizzabili registrati nel 1995;

– **cod. R7,** imposta relativa a beni ammortizzabili registrati in anni precedenti, della quale non sia stato richiesto il rimborso ma che sia stata riportata (in tutto o in parte) in detrazione negli anni successivi (cfr. la citata circolare n. 13/1991).

Si chiarisce, per i produttori agricoli di cui all'art. 34, che in tale codice deve essere indicata l'eventuale imposta residua, relativa ad acquisti di beni strumentali ammortizzabili effettuati fino al 31 dicembre 1983, rimborsabile ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 dicembre 1983, n. 746.

Si precisa che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr. citata circolare n. 2/1991);

– **cod. R8,** imposta relativa a beni e servizi per studi e ricerche, *registrati nell'anno 1995.*

D – *Prevalenza di operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7 del D.P.R. 633/72 nonché degli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93.*

Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre comprendere fra le predette operazioni dell'art. 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93.

Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo , di cui al citato art.7, non soggette a registrazione agli effetti

dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti all'art. 6.

E – Condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17 *(art. 30, comma 3, lettera e).*

La fattispecie concerne gli operatori non residenti che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA, purché l'eccedenza detraibile del periodo d'imposta (cod. L25 del modello di dichiarazione) risulti superiore a 5 milioni di lire.

Art. 34, ultimo comma - *Esportazioni ed altre operazioni non imponibili.*

– **cod. R15.** Deve essere riportato l'importo detraibile indicato nel cod. L5 dell'intercalare ter *(c.d. IVA teorica)* da parte dei produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, lett. *a)* e *b)*, dell'art. 38-*quater*, dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (art. 34, ultimo comma, aggiunto dall'art. 66, comma 10 del D.L. 331/93);

– **cod. R16.** Analogamente, in tale codice deve essere indicata l'IVA **(teorica)** relativa ad operazioni non imponibili registrate prima del 1995 (e cioè negli anni 1993-1994), della quale non è stato in precedenza richiesto il rimborso.

In particolare, per i *codici R15* e *R16* si chiarisce che il rimborso compete, senza limiti d'importo, purché l'eccedenza detraibile risultante al cod. L 25 della dichiarazione risulti superiore a 5 milioni di lire (cfr. anche l'avvertenza sub lettera A del presente paragrafo 4.1.7.).

Sezione 2: Articolo 30, comma 4 – Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio.

AVVERTENZA: si pone in evidenza che, nel caso in cui il contribuente compili la sezione 2 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può compilare, eventualmente, anche i codici R6-R7-R8, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 2. Per la compilazione della sezione 2 vedasi anche le avvertenze sub lettera A) di questo stesso paragrafo.

– **Codici R20–R21–R22.** Anche fuori delle ipotesi sopra esaminate, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (1993-94-95) risultino eccedenze d'imposta a credito. In tal caso, il rimborso può essere richiesto, anche se inferiore a 5 milioni di lire, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte, ovviamente, non chiesta già a rimborso). In pratica, il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA, risultanti al codice L26 delle dichiarazioni 1993-1994 (computati in detrazione nell'anno successivo) e l'ammontare del credito d'IVA risultante al codice L25 della dichiarazione relativa al 1995.

C) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO R DA PARTE DELLE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE.

Sezione 1

La *sezione 1* del quadro R deve essere compilata dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell'ambito del gruppo, per le quali la società controllante intenda chiedere il rimborso. Per dette eccedenze, infatti, il rimborso può essere richiesto dalla controllante (previa compilazione del prospetto riepilogativo **IVA 26 PR/95**) qualora sussistano, in capo a ciascuna controllata, i requisiti di legge previsti dall'art. 30 *(cfr. circolare n. 13 del 5-3-1990)*, ivi compreso il superamento del limite di cinque milioni di lire per l'eccedenza d'imposta detraibile (ricavabile per differenza tra gli importi indicati ai codici M 4 e M 6).

Parimenti, la sezione 1 deve essere compilato nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell'anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla società dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo.

Inoltre, sempre nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell'anno e la controllante intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di credito di gruppo, la società controllata, per attestare la sussistenza dei requisiti nei propri confronti limitatamente all'eccedenza di credito trasferita ma non compensata durante il periodo di controllo, deve compilare il quadro R della dichiarazione parziale (relativa al periodo di controllo) da inviare alla controllante.

Sezione 2

La sezione 2 deve essere compilata soltanto in talune particolari ipotesi, come ad esempio nel caso di cessazione del controllo nel corso dell'anno con successiva incorporazione, nello stesso periodo d'imposta, di altra società legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio.

4.1.8 – QUADRO U – ESPORTATORI: PROSPETTO DEGLI ACQUISTI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

*Si ricorda che il prospetto semestrale **(mod. IVA 99 bis)**, che gli esportatori dovevano presentare all'ufficio IVA entro il 5 settembre (1° semestre) ed in allegato alla dichiarazione annuale (2° semestre), è stato soppresso, già dallo scorso anno, per effetto dell'art. 1, comma 3 ter, lettera b), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e dell'art. 6 del D.M. 16 dicembre 1994, che ha approvato i modelli di dichiarazione* [illegible].

Il quadro U è destinato all'indicazione, in forma riepilogativa, degli importi relativi agli acquisti senza pagamento dell'IVA, suddivisi per ciascun mese, effettuati nell'anno d'imposta a seguito di dichiarazione d'intento, da esportatori e da operatori assimilati.

In corrispondenza all'ammontare del *plafond* disponibile per ciascun mese bisogna specificare l'indicazione degli acquisti suddivisi tra quelli effettuati all'interno, all'importazione e intracomunitari. Inoltre deve essere barrata, nell'apposito riquadro, la casella 1 o 2, a seconda che il soggetto si sia avvalso per la determinazione del *plafond* per il 1995 del metodo solare o di quello mensile (*c.d. plafond mobile*), in applicazione della normativa vigente.

4.1.9 – ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE (in ordine numerico di casella)

Il contribuente deve indicare, barrando le relative caselle nell'apposito spazio in calce al modello, se alla dichiarazione sono stati allegati i documenti previsti dalla legge, a seconda del modello di dichiarazione utilizzato.

Casella 1: Garanzie di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979 (da parte delle società controllanti e controllate).

La casella 1 deve essere barrata in caso di allegazione alla dichiarazione annuale delle garanzie previste dall'art.6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979.

Tali garanzie sono dovute nelle seguenti ipotesi:

– dagli enti o società che hanno compensato, in qualità di ex controllanti, eccedenze di credito di gruppo di anni precedenti ovvero dello stesso anno d'imposta nel caso in cui il gruppo sia cessato nel corso dell'anno stesso. In tali ipotesi la società ex controllante deve indicare al **cod. A5** la detta eccedenza di gruppo compensata e deve barrare la casella 1, allegando la documentazione relativa alle garanzie da prestare in sede di dichiarazione annuale;

– dalle società controllanti e controllate, relativamente alle garanzie prestate in sede di presentazione della propria dichiarazione annuale per l'importo corrispondente all'eccedenza di credito compensata nel periodo d'imposta, indicata nel quadro M al cod. M 6;

Casella 2: Attestazione della controllante

Come già chiarito a commento del codice M6, la casella 2 deve essere barrata in presenza della attestazione rilasciata dall'ente o società controllante per l'eccedenza di credito compensata dalla società dichiarante. L'attestazione deve essere allegata ogniqualvolta al cod. M4 risulti un'eccedenza di credito a prescindere che sia stata compensata o meno.

Tale attestazione ovviamente deve essere prodotta anche dalla società controllante per la propria eccedenza di credito compensata.

Casella 3: Ordinativi, fatture di acquisto, bollette doganali, note di consegna (indicare, negli appositi spazi, il numero complessivo di documenti allegati).

Si avverte che l'allegazione dei predetti documenti riguarda soltanto un ristretto numero di contribuenti, e cioè:

A) Contribuenti che fruiscono, limitatamente alle residue fatture relative a canoni di *leasing* afferenti beni ammortizzabili, della maggiore detrazione dell'IVA del 6% ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, o del D.L. 31 luglio 1987, n. 318.

Le agevolazioni previste dalle citate leggi sono scadute già da alcuni anni, ma continuano ad applicarsi soltanto per l'acquisizione di determinati beni ammortizzabili mediante locazione finanziaria, purché i relativi contratti siano stati stipulati prima della scadenza dei termini previsti dalle dette leggi.

Per eventuali maggiori chiarimenti, si consultino le istruzioni alla dichiarazione IVA 1993, pagine 43 e 44;

29 dicembre 1983, n. 746. Si ricorda che la predetta detrazione è stata soppressa, a decorrere dall'anno 1994, ad opera dell'art. 4, comma 6, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

Casella 4: Documentazione eventi eccezionali.

La *casella 4* deve essere barrata dai contribuenti colpiti da eventi eccezionali che hanno fruito di particolari agevolazioni, anche agli effetti dell'IVA, nell'ipotesi in cui siano tenuti ad allegare alla dichiarazione IVA particolare documentazione prevista dalla legge (vedasi la Tabella 5 delle presenti istruzioni). Tali soggetti devono inoltre compilare la casella prevista nel *codice A 1* (quadro A), indicando il relativo numero di codice, desunto dalla stessa Tabella 5.

Casella 5: PROSPETTO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE (MOD. IVA 26 LP/95) *(da allegare alla dichiarazione della controllante).*

Nel prospetto deve essere indicato, nel primo riquadro, il riepilogo delle liquidazioni periodiche della società controllante e, negli altri, il riepilogo di quelle di ciascuna società controllata partecipante alla compensazione dell'IVA.

In corrispondenza dei codici L24/L25, deve essere indicato, rispettivamente, il debito o il credito trasferito in sede di dichiarazione annuale, risultanti dal relativo codice della dichiarazione annuale di ciascuna società. Tuttavia, si avverte che, nell'ipotesi in cui la società utilizzi il mod. IVA 11 [illegible] il mod. 11 [illegible]

Devono essere indicate, inoltre, in corrispondenza dei **codici M 3 e M 4**, rispettivamente, l'eccedenza di debito trasferita o l'eccedenza di credito, riportate dai codici M 3 e M 4 della dichiarazione annuale di ogni singola società. Nel **codice M6** deve essere l'indicata l'eccedenza di credito compensata, desunta dal corrispondente codice di ciascuna società controllata.

Nel **codice M7** deve essere riportato l'importo chiesto a rimborso dalla controllante per ciascuna società del gruppo, che ha concorso a formare il complessivo rimborso di gruppo.

Nel riquadro **"Determinazione dell'acconto"** deve essere indicato, per ciascuna società, l'ammontare del debito o del credito d'imposta, trasferito al gruppo per la determinazione dell'acconto da versare. *(Cfr. la circolare n. 52 del 3-12-1991).*

Nel caso in cui le società controllate siano in numero superiore a 11, si utilizzeranno altri prospetti, nei quali dovrà essere tralasciata la compilazione del primo riquadro riservato alla società controllante.

Il prospetto, per il quale è prevista solo la copia destinata all'Ufficio, deve essere datato e firmato dal rappresentante della società controllante.

Casella 6: PROSPETTO RIEPILOGATIVO (MOD. IVA 26 PR/95) *(da allegare alla dichiarazione della controllante).*

ATTENZIONE: il quadro 2 del prospetto mod. IVA 26 PR/95 è stato modificato nelle sezioni 3 e 4, che sono state accorpate in un'unica sezione (3).

Il prospetto si compone di quattro quadri (A–H–L–R) e del codice M5.

Quadro A – Distinta delle società controllate

Nel quadro devono essere elencate tutte le società controllate (compresa la controllante) partecipanti alla compensazione dell'IVA indicando, per ciascuna, il numero di partita IVA e l'ultimo mese di controllo, nel caso in cui questo sia cessato nel corso dell'anno di imposta (vedi paragrafo 4.1.5).

Quadro H – Dati relativi alle liquidazioni periodiche.

In tale quadro devono essere riportate le risultanze contabili del gruppo, relative alle liquidazioni periodiche trasferite dall'ente o società controllante e dalle società controllate, desunte dal registro riassuntivo previsto dall'art. 4 del D.M. 13 dicembre 1979.

Si avverte che nel quadro H manca la colonna dei crediti d'imposta (di cui ai codici da A20 a A20I), in quanto tali speciali crediti vengono utilizzati da ciascuna società controllata che trasferisce, quindi, i propri debiti d'IVA al netto di tali crediti *(vedi paragrafo 4.1.3., let-*

Il quadro è stato distinto in 3 parti: la prima per le liquidazioni periodiche mensili, la seconda per le liquidazioni trimestrali di cui all'art. 33 e la terza per le liquidazioni trimestrali di cui all'art. 74, comma 4. Nell'ipotesi di doppie liquidazioni d'imposta,derivanti dalla partecipazione al gruppo di società tenute all'effettuazione di liquidazioni mensili e di altre tenute alle liquidazioni trimestrali, si richiama quanto disposto dal D.M. 21 ottobre 1988, che ha modificato l'art. 4 del D.M. 13 dicembre 1979. Circa le modalità di indicazione delle doppie liquidazioni, si richiamano i chiarimenti contenuti nel par. 4.1.3, lettera B).

Per le modalità di compilazione del quadro si rimanda a quanto precisato nel paragrafo 4.1.3.

Nella parte riservata all'indicazione dell'acconto e del saldo devono essere indicati i dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di acconto e di saldo per l'intero gruppo, previsto dall'art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405 *(cfr. circolare n. 52 del 3 dicembre 1991, par. 5 e circolare n. 73 del 10 dicembre 1992 e circolare n. 40 dell'11 dicembre 1993).*

In particolare, in ordine ai criteri per l'imputazione dell'acconto versato dalla società controllante per l'intero gruppo, alle liquidazioni mensili e trimestrali cui la stessa potrebbe essere tenuta ed alle conseguenti annotazioni nel registro delle risultanze periodiche di gruppo, si fa rinvio a quanto precisato nel par. 4.1.3. lett. B), relativamente alll'acconto versato dai soggetti con contabilità separata, in quanto in entrambi i casi deve procedersi ad un unico versamento dopo aver compensato tutti i debiti con i crediti.

Quadro R - Rimborsi

Nella sezione 1 del prospetto riepilogativo (Mod. IVA 26 PR/95) deve essere indicato, nel **cod. R12,** il numero delle società controllate per le quali viene chiesto il rimborso a norma dell'*art. 30, comma 3.* Si ricorda che per la richiesta del rimborso di gruppo i requisiti previsti dalla legge devono sussistere in capo alle singole società controllate, come precisato con la *circolare n. 13 del 5 marzo 1990.* Nel **cod. R13** deve essere indicato il relativo importo complessivo chiesto a rimborso.

La ***Sezione 2*** del medesimo quadro si riferisce invece alla richiesta di rimborso della minore eccedenza detraibile dell'ultimo triennio, prevista dall'art. 30, comma 4, che, analogamente alla precedente ipotesi di rimborso, puo essere effettuata solo dalla società controllante nel caso in cui abbia riportato,nei due anni immediatamente precedenti (1993 e 1994), una eccedenza di credito di gruppo (rilevabile dal cod. L26 dei prospetti) computandola in detrazione nell'anno successivo, ed abbia, anche per l'anno d'imposta 1995, rilevato una eccedenza di credito di gruppo (al cod. L25 del prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione per il 1995).

In presenza delle suddette condizioni, il rimborso, da indicare al **cod. R23**, può essere richiesto dalla controllante per il minore degli importi relativi alle predette eccedenze, indicate nei **codici R20 - R21 - R22** (al riguardo, si consultino le istruzioni al paragrafo 4.1.7).

Quadro L – Liquidazione dell'imposta

Il *Quadro L* costituisce il riepilogo degli importi ai fini della liquidazione del debito o credito di imposta del gruppo.

– **codici L1, L2, L2bis, L2ter, L4, L5, L9bis, L12, L19, L23 e L23ter,** nei quali deve essere riportata la somma degli importi risultanti ai corrispondenti codici della dichiarazione della società controllante e di quelle delle società controllate, limitatamente al periodo di controllo.

Sezione 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta.

– **cod. L3**, totale dell'IVA a debito, determinata dalla somma degli importi risultanti ai codici L1, L2, L2bis e L2ter;

– **cod. L6**, IVA detraibile, data dalla somma dei codici L4 e L5;

– **cod. L7**, Imposta dovuta (da indicare nella colonna 1) ovvero Imposta a credito (da indicare nella colonna 2).
Nel codice risulterà, per il periodo d'imposta, un IVA dovuta, determinata dalla differenza tra il codice L3 e il codice L6 (se il codice L3 e maggiore del codice L6), ovvero un'IVA a credito, data dalla differenza tra il codice L6 e il codice L3.

Sezione 2 - Calcolo dell'IVA da versare o del credito d'imposta.

– **cod. L8**. Nel codice deve essere riportato, nella relativa colonna, l'importo del codice L7, a seconda che risulti un'IVA dovuta (colonna 1) ovvero un'IVA a credito (colonna 2);

– **cod. L9**, ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti dalla società controllante per l'intero gruppo, aumentato degli importi risultanti dal cod. L9 delle dichiarazioni delle singole controllate. In merito ai requisiti necessari per potersi avvalere della procedura dei rimborsi infrannuali si ricorda, come precisato con la citata *risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989*, che essi debbono sussistere nei confronti delle società che hanno trasferito il credito oggetto della richiesta di rimborso.

Al riguardo si sottolinea che l'importo dei rimborsi infrannuali deve essere indicato ancorché essi, regolarmente richiesti, non siano stati ancora eseguiti;

– **cod. L9bis**, nel codice deve essere indicata la somma degli interessi a debito trasferiti dalle società controllate, relativi alle liquidazioni periodiche trimestrali (vedasi la circolare n. 37 del 30 aprile 1993). L'importo del presente codice, nel caso di controllo per l'intero anno, risulta dalla somma degli interessi indicati nei codici H13, colonna 5, delle dichiarazioni delle singole società del gruppo;

– **cod. L10**, ammontare del credito non richiesto a rimborso, risultante al cod. L26 del Prospetto riepilogativo relativo all'anno 1994 presentato dalla società controllante per l'intero gruppo, aumentato degli eventuali importi indicati nei codici L10 delle singole dichiarazioni delle società partecipanti alla liquidazione di gruppo;

– **cod. L11**. In tale codice deve essere indicato l'eventuale credito di gruppo, chiesto a rimborso in anni precedenti, nell'ipotesi in cui l'Ufficio IVA abbia formalmente negato il diritto al rimborso ed abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 1995 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;

– **cod. L13**, totale dei versamenti periodici, relativi all'anno 1995, eseguiti al concessionario della riscossione o mediante delega ad Istituti o Aziende di credito, risultante alla colonna 3 del cod. H13;

– **cod. L14**, totale dei versamenti integrativi relativi al periodo d'imposta 1995 effettuati dalle società del gruppo direttamente presso l'Ufficio (con esclusione delle somme pagate per interessi, soprattasse, pene pecuniarie) relativi ad operazioni già annotate nel registro riassuntivo. *Non devono essere riportati i versamenti integrativi di imposta effettuati nell'anno 1995, ma relativi ad anni precedenti.* In tale codice deve essere compresa anche la somma degli importi dei codici L14 delle dichiarazioni di tutte le società aderenti alla liquidazione di gruppo;

– **cod. L15**, somma dei codici da L8 a L14, suddivisi tra le colonne 1 e 2;

Sezione 3 - Determinazione del debito o del credito d'imposta.

La sezione 3 è stata integralmente ristrutturata allo scopo di semplificarne la compilazione; in essa sono stati riepilogati i dati precedentemente richiesti nelle sezioni 3 e 4.

La sezione deve essere compilata al fine di determinare, in sede di dichiarazione annuale, l'IVA da versare per il gruppo o, eventualmente, il credito d'imposta spettante, da riportare in detrazione nell'anno successivo o da chiedere a rimborso.

– **cod. L20**. Acconto versato dalla controllante. Deve essere indicato l'importo dell'acconto versato dalla controllante, per la parte imputata alle liquidazioni trimestrali;

– **cod. L24**, IVA da versare. Nel codice deve essere indicato l'ammontare complessivo dell'imposta e degli (eventuali) interessi da versare per il gruppo in sede di dichiarazione annuale, secondo la formula: [(cod. L15 col. 1 + cod. L23ter) – (cod. L15 col. 2 + cod. L19 + cod. L20 + cod. L23)];

– **cod. L24bis.** Devono essere indicati l'importo versato e gli estremi del relativo versamento, desunti dall'attestazione di versamento (che non deve essere allegata alla dichiarazione);

– **cod. L25**, credito d'imposta, da ripartire tra i successivi codici L26 e L27. Il relativo importo è ricavabile dalla seguente formula: [(cod. L15 col. 2 + cod. L19 + cod. L20 + cod. L23) — (cod. L15 col. 1 + cod. L23ter)];

Nel caso in cui la società controllante, per il gruppo, intenda riportare integralmente, sussistendone le condizioni, **in detrazione per l'anno successivo** il credito d'imposta, deve indicare al cod. L26 il medesimo importo del cod. L25. Nel caso in cui, invece, intenda richiedere il **rimborso totale** della differenza a credito, deve indicare al **cod. L27** il medesimo importo del cod. L25.

Nel caso infine in cui intenda richiedere il **rimborso parziale**, deve compilare entrambe le caselle dei codici L26 e L27, con l'avvertenza che la somma degli importi indicati ai codici stessi deve essere pari all'importo indicato nella casella corrispondente al cod. L25.

Codice M5: Eccedenza di credito di gruppo compensata

Si pone in evidenza che in tale codice deve essere indicata la eccedenza di credito residua delle società del gruppo che, non avendo trovato compensazione nell'anno precedente (1994) e non essendo state quindi garantite, sono state computate in detrazione nell'anno 1995 dalla controllante ed hanno trovato compensazione con corrispondenti eccedenze di debito di altre società del gruppo nel corso dello stesso anno (1995). Si fa presente, come precisato con *risoluzione ministeriale n. 626305 del 20 dicembre 1989*, che per esigenze di chiarezza contabile tali eccedenze di credito di gruppo si presumono compensate con precedenza rispetto agli altri crediti trasferiti dalle società nel corso del 1995.

Per l'ammontare indicato al cod. M5 la controllante è tenuta a prestare le garanzie previste dall'art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979 in sede di presentazione della dichiarazione annuale e, a tal fine, deve barrare la **casella 1** contenuta nel riquadro "Allegati al prospetto". Ovviamente, tali garanzie devono essere prestate distintamente dalle garanzie che la medesima controllante deve produrre per la eventuale eccedenza di credito compensata, risultante al cod. M6 della propria dichiarazione, relativa allo stesso anno d'imposta.

Soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali.

Nell'ipotesi in cui una o più società del gruppo abbiano usufruito di agevolazioni, agli effetti dell'IVA, previste da particolari disposizioni legislative (vedasi la Tabella 5), deve essere indicato il numero di dette società nelle apposite caselle contraddistinte dal numero 16.

Casella 15: Documentazione varia.

La *casella 15* è stata predisposta per tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti emanati successivamente al Decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA, si renda necessario produrre ulteriori allegati alla dichiarazione.

In tal caso, occorre scrivere sinteticamente, a fianco della casella 15, il tipo di documentazione allegata alla dichiarazione annuale IVA

4.1.10 - QUADRI COMPILATI (del modello 11-base o 11 Base-Rimborso)

Nell'apposito riquadro, posto nell'ultima facciata del modello IVA 11-Base (o del modello 11 Base-Rimborso), occorre indicare tutti i quadri compilati della quartina base (si avverte che un analogo riquadro è presente anche in ciascuno intercalare)

4.1.11 - DOCUMENTI EMESSI NELL'ANNO (caselle 31 e 32) (da non allegare alla dichiarazione)

Nel riquadro *"Documenti emessi"* posto in calce al modello della dichiarazione, deve essere indicato, rispettivamente, in corrispondenza delle caselle 31 e 32, il numero delle ricevute fiscali rilasciate per l'anno 1995 (ivi comprese le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti che, integrate del corrispettivo, hanno sostituito le ricevute fiscali) e il numero complessivo delle fatture, comprese le fatture-ricevute fiscali e le fatture accompagnatorie, emesse per lo stesso anno

4.1.12 - SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

Si rimanda ai chiarimenti forniti in proposito sub paragrafo 2 5

4.1.13 - VISTO DI CONFORMITA.

Per le modalità di apposizione del visto di conformità da parte dei Centri autorizzati di assistenza e dei professionisti autorizzati si rimanda al *par* 2 6, oltre che alla normativa in materia *(art 78 della legge n 413/1991 e successive modificazioni)*

4.2 - INTERCALARE 11/N-REGIME NORMALE, di colore blu (da allegare al modello IVA 11-Base o 11 Base-Rimborso).

Come sopra precisato (vedi par 3 1), l'intercalare 11/N-Regime normale deve essere compilato (insieme con la quartina base) dai contribuenti che applicano, per obbligo di legge o per opzione, il regime normale IVA, mentre l'intercalare 11/ter è riservato esclusivamente ai produttori agricoli rientranti nel regime speciale di cui all'art 34

Si precisa che l'intercalare 11/N deve essere compilato anche dagli esercenti attività agrituristica e dalle associazioni agricole di cui all'art. 78 della legge n. 413/1991.

L'intercalare deve essere compilato al fine di determinare, al **cod. L7,** l'IVA dovuta (o a credito) per il periodo d'imposta, relativa all'attività esercitata, da riportare poi al cod L8 del modello 11-base

Si avverte che, in caso di tenuta di contabilità separate ai sensi dell'art. 36, deve essere compilato anche il quadro N di ciascun intercalare e deve essere indicato, al cod. L8 della quartina base, l'IVA a debito ovvero a credito calcolata dalla somma algebrica dei codici L7 degli intercalari.

4.2.1 - QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (Sezione 3)

Si avverte che il quadro A dell'intercalare 11/N contiene una sola sezione (3) per l'indicazione dei dati relativi all'attività svolta (le sezioni 1 e 2 sono, invece, comprese nel modello 11-Base)

Sezione 3 - Dati relativi all'attività

Tra i codici da A30 a A33 deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti (anche intracomunitari) e delle importazioni risultante al cod. F17.

Detti codici, come già precisato *con circolare n 12 del 16 febbraio 1978*, non devono essere compilati dai produttori agricoli che non siano obbligati per legge alla tenuta delle scritture contabili se, avendo optato ai sensi del penultimo comma dell'art 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, presentano l'intercalare 11/N - regime normale

In particolare i dati da riportare, al netto dell'I V A , sono i seguenti

– **cod. A 30,** costo dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del D P R 22 dicembre 1986, n 917, compresi i beni di costo non superiore a 1 milione di lire e compreso il prezzo di riscatto per i beni acquisiti in *leasing* (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti ecc),

– **cod. A 31,** beni strumentali non ammortizzabili

Nel codice deve essere computato

– l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di *leasing*, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso,

– il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (es terreni),

– **cod. A 32,** costo dei *beni* destinati alla rivendita (merci) e dei *beni* destinati alla produzione di beni e servizi (esempio materie prime, semilavorati, materie sussidiarie),

– **cod. A 33,** costo di tutti gli altri acquisti ed importazioni di beni e servizi inerenti all'esercizio dell'impresa, arte o professione, non compresi nei codici precedenti (esempio spese generali, spese per l'acquisizione di servizi, etc)

– **cod. A 34. Rimanenze relative all'anno 1994.**

Deve essere indicato il *valore complessivo* di tutte le rimanenze, compresi i beni fisici (materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci) e i *servizi in corso di esecuzione*, al 31 dicembre 1994, valutate con gli stessi criteri adottati per le imposte dirette e già indicate nella relativa dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, il valore delle rimanenze e quello risultante dall'ultimo bilancio approvato

Detto codice non deve essere utilizzato, naturalmente, da parte di quei soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 1995,

– **cod. A 35.** Nel codice devono essere indicati

– l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art 17, comma 3, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di contribuenti nazionali

L'imposta relativa a dette operazioni va indicata al **cod. L 2.** Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei codici del Quadro E, ferma restando la loro inclusione nel Quadro F

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia applicato la procedura di fatturazione di cui all'art 17, comma 3 prevista dall'art 71, comma 2, per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e, in via facoltativa, per quella di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta non devono essere compresi nel Quadro E, ma vanno indicati nel *Quadro F bis*, sezione 2,

– l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art 74, comma 1, lettera e), concernente i compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (es giornalai) *(D M 5 maggio 1980)* Si avverte che, per tali operazioni, la relativa imposta va indicata al **cod. L 2,** mentre l'ammontare imponibile e l'imposta non devono essere inclusi né nel quadro E né nel quadro F,

– **cod. A 36.** Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 5, 6 e 8 del D L 331/1993, al netto dell'IVA, risultante dal registro delle fatture emesse (art 23) ovvero dal registro dei corrispettivi (art 24)

Nello stesso codice deve essere, altresì, compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari non assoggettati all'IVA a norma dell'art 42, comma 1, del citato D L n 331/1993

L'imposta relativa a dette operazioni va indicata al cod. L2 bis.

Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei codici del quadro E, ferma restando la loro inclusione nel quadro F relativamente alle operazioni annotate sul registro degli acquisti di cui all'art. 25.

Si avverte che non vanno incluse nel codice le citate prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 5, 6 e 8 del D L 331/1993, poste in essere tra due operatori nazionali in quanto, nella specie, rientrano tra le operazioni interne,

– cod. A 37. Nel codice devono essere indicati gli acquisti effettuati presso agricoltori esonerati, fatturati dall'acquirente a norma dell'art. 34, quarto comma.

4.2.2 – QUADRO B - OPERAZIONI ESENTI (art. 10).

ATTENZIONE: È stato modificato il contenuto del cod. B10bis, nel quale deve essere indicato il conguaglio complessivo d'imposta ai sensi dell'art. 19 bis relativo a beni strumentali acquisiti mediante contratti di appalto entrati in funzione dopo il 31 dicembre 1993.

Il quadro deve essere compilato dai contribuenti che hanno registrato per il periodo d'imposta operazioni esenti di cui all'art. 10 ovvero che sono tenuti ad effettuare, in sede di dichiarazione annuale, conguagli d'imposta ai sensi dell'art. 19 bis, sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili.

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1995, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono compilare la sezione 1 e devono barrare la casella 1 della sezione 2 (in merito all'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione per i menzionati soggetti, cfr. il par 2.2.)

Il quadro è suddiviso in tre sezioni:

Sezione 1 – Calcolo della percentuale di indetraibilità (art. 19).

L'effettuazione di operazioni esenti comporta una limitazione, ai sensi dell'art. 19, del diritto alla detrazione dell'I.V.A. afferente gli acquisti e importazioni di beni e servizi.

La percentuale di indetraibilità è desunta dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno ed il volume di affari dell'anno stesso, determinato a norma dell'art. 20.

Il totale delle operazioni esenti di cui al cod. E 25 deve essere ripartito fra i codici B 1, B 2 e B 3;

– cod. B 1, ammontare delle operazioni esenti escluse quelle da indicare ai successivi codici B 2 e B 3;

– cod. B 2, ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 11 (cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli).

Le operazioni di cui al cod. B 2 vanno escluse dall'ammontare delle operazioni esenti ai fini del calcolo della percentuale di indetraibilità di cui al cod. B 5;

– cod. B 3, ammontare delle operazioni esenti, che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa o siano accessorie ad operazioni imponibili, di cui all'art. 10, ai numeri da 1 a 9.

Dette operazioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19, non vanno computate, ai fini del calcolo del pro-rata di indetraibilità, né tra le operazioni esenti né tra quelle che compongono il volume d'affari.

Al riguardo, si precisa che per ***attività propria dell'impresa*** deve intendersi ogni attività compresa nell'ordinario campo di azione dell'impresa, e cioè nell'oggetto proprio ed istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che non risultino svolte in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale (*cfr. circolare n. 25 del 3 agosto 1979*);

– cod. B 4, volume d'affari (cod. E 28) diminuito delle operazioni di cui al precedente codice B 3;

– cod. B 5, percentuale di indetraibilità

$$\left(\frac{\text{cod. B 1}}{\text{cod. B 4}} \times 100\right),$$

da arrotondare all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o non i cinque decimi. Per l'arrotondamento deve farsi riferimento alle prime 3 cifre decimali; ad esempio la percentuale 0,502 si arrotonda a 1, la percentuale 7,500 si arrotonda a 7.

Sezione 2 – Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (*art. 19-bis*).

Una particolare disciplina è riservata dalla legge per la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi i beni indicati all'art. 2425, n. 3, del codice civile, e cioè i diritti di brevetti industriali, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica.

E' da tener presente che per espressa previsione legislativa contenuta nell'art. 19-*bis* sono da considerare ammortizzabili, *unicamente agli effetti delle disposizioni recate dall'articolo stesso*, soltanto i beni che ai sensi delle disposizioni relative alle imposte sui redditi hanno un coefficiente di ammortamento non superiore al 25%.

Va precisato che la rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili il cui costo unitario non superi il milione di lire, limitatamente alle imprese ammesse alla tenuta della contabilità semplificata secondo le norme dettate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
L'accennato particolare trattamento fiscale riguarda i soggetti che nel corso di cinque anni, compreso quello d'acquisto del bene ammortizzabile, si trovano a svolgere attività promiscua che dia luogo a *pro-rata* di detrazione ai sensi dell'art. 19, e prevede che la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto dei beni ammortizzabili, calcolata sulla base del *pro-rata* definitivo dell'anno di acquisizione, sia soggetta a regolarizzazione nei quattro anni successivi nella misura di un quinto della differenza tra l'imposta detratta all'atto di acquisto del bene e quella corrispondente alla percentuale di detrazione (pro-rata) determinata in via definitiva per ciascuno dei detti anni. Le regolarizzazioni vanno effettuate anno per anno ma soltanto relativamente agli anni in cui la percentuale di detrazione varii in misura superiore a 10 punti rispetto a quella dell'anno in cui è stata operata la detrazione dell'I.V.A. Conseguentemente, per le variazioni percentuali inferiori o uguali a 10 punti il contribuente non deve operare alcuna rettifica.

Verificandosi oscillazioni percentuali superiori ai 10 punti, il contribuente deve procedere, in sede di dichiarazione annuale, ai conseguenti versamenti o recuperi d'imposta.

Nel caso in cui il bene ammortizzabile venga ceduto nel corso del periodo soggetto a rettifica, il contribuente deve operare la regolarizzazione sulla base della percentuale definitiva di detrazione dell'anno in cui viene effettuata la cessione. La regolarizzazione va fatta in unica soluzione e deve tener conto anche dei residui periodi del quadriennio. In sostanza l'eventuale imposta da versare o da recuperare si determina moltiplicando l'importo risultante dalla regolarizzazione dell'anno di competenza per il numero degli anni che mancano al compimento del quadriennio.

Si ricorda che, per effetto della modifica apportata all'art. 19-bis dell'art. 2, comma 3, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, la predetta rettifica deve essere eseguita anche sui beni ammortizzabili acquisiti mediante contratti di appalto. La nuova disciplina si rende applicabile ai beni ammortizzabili entrati in funzione a decorrere dal 1° gennaio 1994. A tal fine, si fa presente che la rettifica relativa alle fatture registrate negli anni antecedenti il 1995 deve essere calcolata a parte e il relativo importo complessivo deve essere indicato al cod. B10-bis (vedasi il relativo commento), (Vedasi al riguardo, l'esempio contenuto nella circolare n. 142/E del 9 agosto 1994 del Dipartimento delle Entrate.

Se per l'anno 1995 ha avuto effetto la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti a seguito della manifestata precedente opzione di cui all'art. 36-bis, deve essere barrata la casella 1, indicando «000» in corrispondenza del cod. B 10.

Codici da B6 a B9

Tali codici sono suddivisi in 5 colonne, recanti, rispettivamente:

- la 1°, gli anni del quinquennio interessato alla rettifica;

- la 2°, le diverse percentuali di detrazione relative a ciascun anno del quinquennio. Si avverte che la percentuale di detrazione deve essere calcolata sottraendo dal valore 100 la percentuale di indetraibilità (da cod. B5) relativa a ciascun anno;

- la 3°, l'IVA assolta sugli acquisti di beni ammortizzabili che sono ancora in possesso del contribuente al 31 dicembre 1995;

- la 4°, l'IVA assolta sugli acquisti di detti beni che sono stati ceduti nel corso dell'anno 1995;

- la 5°, il conguaglio d'imposta relativo all'anno 1995 per i beni ammortizzabili acquistati nel quadriennio precedente. Tale conguaglio

deve essere preceduto dal relativo segno (deve essere indicato il segno + ovvero — a seconda che trattasi di una maggiore o minore detrazione)

La somma algebrica delle singole rettifiche deve essere indicata, con il relativo segno, in corrispondenza del cod B 11

Esempio di compilazione della Sez. 2:

Si ipotizzi il caso di acquisti di beni ammortizzabili effettuati nel quadriennio 1991-1994, di cui alcuni ancora in possesso al 31-12-1995 ed altri ceduti nel corso dello stesso anno Le rettifiche da operare nell'anno 1995 devono essere eseguite rapportando le percentuali di detrazione dei singoli anni di acquisto con quella dell'anno di riferimento

Nell'esempio specifico, si è ipotizzato altresì il particolare caso in cui il contribuente in uno stesso anno (1993) ha acquistato dei beni ammortizzabili di cui alcuni ancora in possesso al 31-12 1995, per i quali opera la normale rettifica della detrazione, e altri ceduti nel corso dello stesso anno 1995, rispetto ai quali la rettifica deve essere operata, come già detto in precedenza, tenendo conto anche degli anni (1996 e 1997) che mancano al compimento del quinquennio

– in corrispondenza del **cod. B 6**, acquisti di beni ammortizzabili registrati nell'anno 1991, per una imposta pari a L 1 000 000, con percentuale di detrazione dell'anno del 70%

Considerato che nel 1995 la percentuale di detrazione è diminuita al 60%, il contribuente non deve operare la rettifica in quanto la variazione percentuale non è superiore a 10 punti,

– in corrispondenza del **cod. B 7**, IVA assolta sugli acquisti per 2 000 000 con percentuale di detrazione del 100%

In tale ipotesi (100% di 2 000 000) (60% di 2 000 000) = 2 000 000 — 1 200 000 = 800 000 5 = 160 000 In questo caso, essendo la variazione superiore a 10 punti, occorre operare la rettifica della detrazione con conseguente imposta a debito (da indicare, quindi, con segno —), in quanto trattasi di riduzione della detrazione,

– in corrispondenza del **cod. B 8**, IVA assolta sugli acquisti per 3 000 000 su beni ancora in possesso al 31-12-1994 e IVA assolta per 1 000 000 su beni ceduti nell'anno 1995 con percentuale di detrazione dell'anno 1993 pari al 90% In questo caso devono essere eseguite 2 distinte liquidazioni i cui risultati vanno sommati algebricamente per ricavare l'ammontare della rettifica dell'anno relativa a detti beni

A) (90% di 3 000 000) — (60% di 3 000 000) = 2 700 000 — 1 800 000 = 900 000 · 5 = 180 000,

B) (90% di 1 000 000) — (60% di 1 000 000) = 900 000 — 600 000 = 300 000 5 = 60 000 x 3 = 180 000,

(A + B) = 180 000 = 180 000 = 360 000 Anche in questo caso abbiamo un risultato a debito per il contribuente,

– in corrispondenza del **cod. B 9**, IVA sugli acquisti per 4 000 000 con percentuale di detrazione dell'anno 1994 pari al 40%

(60% di 4 000 000) — (40% di 4 000 000) = 2 400 000 — 1 600 000 = 800 000 5 = 160 000 In questo caso abbiamo un risultato a credito per il contribuente (da indicare, quindi, con segno +), essendo aumentata la percentuale di detrazione,

– in corrispondenza del **cod. B 10**, deve essere indicata la percentuale di detrazione per l'anno 1995 (60%),

– in corrispondenza del **cod. B 10 bis**, deve essere indicato l'eventuale conguaglio complessivo d'imposta relativo ai beni strumentali acquisiti con contratti d'appalto entrati in funzione dopo il 31 dicembre 1993 (nell'esempio si è ipotizzato B10 bis = 0);
Per le modalità di calcolo di tale conguaglio vedasi quanto evidenziato in precedenza nella stessa sezione 2) e l'esempio contenuto nella *circolare n 142/E del 9-8-1994*,
– in corrispondenza del **cod. B 11**, deve essere indicata la somma algebrica delle rettifiche, e cioè — 360 000, la quale va riportata anche al successivo cod B 18, sempre preceduta dallo stesso segno

Sezione 3 - I.V.A. ammessa in detrazione.

La sezione è riservata al calcolo dell'I V A ammessa in detrazione determinata sulla base dei dati esposti nelle precedenti sezioni 1 e 2

– cod. B 13, I V A non assolta sugli acquisti e importazioni di cui al codice F 12 effettuati con utilizzo del *plafond* ai sensi del comma 2 degli artt 8, 8 *bis* e 9

Poichè il beneficio fiscale della "sospensione d'imposta" in presenza di operazioni esenti compete nei soli casi in cui l'imposta relativa agli acquisti può essere legittimamente detratta a norma dell'art 19 e alle condizioni e limiti stabiliti dall'art 8, ne consegue che gli acquisti in parola devono rientrare nei limiti del *pro-rata* di detrazione *(circ n 25 del 3 agosto 1979)*,

– cod. B 14, I V A non detraibile afferente gli acquisti e le importazioni di beni e servizi utilizzati per l'effettuazione delle operazioni di cui al cod B 3 (già compresa nel codice F 19),

– cod. B 15, I V A detraibile, ricavata sottraendo l'importo del cod B 14 dal codice F 19,

– cod. B 16, I V A non detraibile, risultante dal calcolo $\frac{(\text{cod B } 15 + \text{cod B } 13) \times \text{cod B } 5}{100}$

I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per il 1995, la dispensa di cui all'art. 36-bis, devono riportare in detto codice l'importo ottenuto dalla somma dei codici B 15 e B 13;

– cod. B 17. In corrispondenza di tale codice va indicata la differenza tra l'importo indicato al cod B 15 e quello di cui al cod B 16

Qualora il cod B 16 risulti maggiore di B 15, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno (—),

– cod. B 18, rettifica Riportare l'ammontare indicato al cod B 11, preceduto dal corrispondente segno,

– cod. B 19, I V A ammessa in detrazione, risultante dalla somma algebrica dei codici B 17 e B 18, da riportare con il relativo segno al cod L 4

4.2.3 – QUADRI E *bis* (CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE) ed F *bis* (ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI).

I quadri E *bis* ed F *bis* sono stati istituiti già da due anni in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 48, comma 2, del D.L n. 331/1993, la quale prevede che nella di-

SEZIONE 2 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE PER I BENI AMMORTIZZABILI (Art. 19 bis) — Barrare la casella se per il 1995 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art 36 bis 1 ☐

	Anno di acquisto	Percentuale di detrazione	IVA assolta sui beni amortizzabili in possesso al 31-12-1995	IVA assolta sui beni amortizzabili ceduti nell'anno 1995	±	Conguaglio relativo all'anno 1995
B6	1991	7 0 %	1.000.000	.000		.000
B7	1992	1 0 0 %	2.000.000	.000	—	160.000
B8	1993	9 0 %	3.000.000	1.000.000	—	360.000
B9	1994	4 0 %	4.000.000	.000	+	160.000
B10	1995	6 0 %				
B10 bis	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					.000
B11	**TOTALE RETTIFICA** (somma algebrica dei codici da B6 a B10bis) da riportare ai cod. B18				—	360.000

dichiarazione annuale IVA le operazioni intracomunitarie registrate nel periodo di imposta devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione.

Al riguardo sono stati previsti due quadri distinti:

– *il quadro E bis,* nel quale devono essere indicati i dati relativi alle cessioni e prestazioni intracomunitarie annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale quadro non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati anche nei registri anzidetti, il cui imponibile complessivo va evidenziato nel codice A 36 mentre la relativa imposta deve essere riportata al codice L 2 *bis;*

– *il quadro F bis,* composto di due sezioni.

Nella SEZIONE 1 devono essere indicati i dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni annotati nel registro degli acquisti (art. 25).

Nella SEZIONE 2 devono essere indicati i dati relativi alle importazioni di beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo di imposta.

Si pone in evidenza che non sono da comprendere nei quadri E bis ed F bis, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (per i beni usati ecc...), effettuati con altri operatori della CEE, perché sono considerati operazioni interne da assoggettare all'imposta nel paese in cui risiede il cedente del bene.

4.2.4. – QUADRO E *bis* – CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE (comprese nel quadro E).

I dati, da riportare in corrispondenza dei codici al netto delle variazioni in diminuzione, sono:

– cod. E 50: i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;

– cod. E 51: i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331del 1993 (prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;

– cod. E 52: altre operazioni intracomunitarie non imponibili, quali i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni destinati ad essere introdotti in punti franchi o nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, del D.L. n. 331/93;

– cod. E 53: il totale delle operazioni intracomunitarie, ottenuto come somma dei codici E 50, E 51 ed E 52.

4.2.5. – QUADRO F *bis* – ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E IMPORTAZIONI (compresi nel quadro F).

ATTENZIONE: si precisa che le operazioni concernenti gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino devono essere comprese nella Sezione 2 del presente quadro.

Sezione 1 - Acquisti intracomunitari di beni.

Per la compilazione di tale sezione si fa rinvio alle avvertenze contenute all'inizio del quadro F (paragrafo 4.2.7).
I dati da riportare in corrispondenza dei codici sono:

– cod. F 41: i corrispettivi degli acquisti intracomuntari di rottami, stracci, materiali di risulta e degli altri beni di cui all'art. 74, comma 7, non soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;

– codici da F 43 a F 49: nella prima colonna, i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, distinti per aliquota, *al netto delle variazioni in diminuzione;* nella seconda colonna, l'imposta corrispondente a ciascun imponibile;

– cod. F 51: la somma dei codici da F 41 a F 49 per l'imponibile e da F 43 a F 49 per l'imposta;

– cod. F 52: i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond,* ai sensi degli artt. 8, 8-bis e 9 richiamati dall'art. 42 del D.L. 331/1993;

– cod. F 53: i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond,* compresi gli acquisti di beni destinati ad essere introdotti in punti franchi o nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, del D.L. 331/1993. In detto codice vanno altresì compresi gli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta.

– cod. F 54: i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1 del D.L. 331/1993;

– cod. F 56: i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non e ammessa la detrazione dell'imposta. Tali acquisti non devono essere compresi nei codici precedenti;

– cod. F 57: totale degli acquisti intracomunitari, determinato sommando gli importi indicati nei codici da F 51 a F 56;

– cod. F 58, variazioni e arrotondamenti d'imposta. Indicare la differenza tra l'importo dell'IVA sugli acquisti intracomunitari, risultante dal registro di cui all'art. 25 e quella riportata al codice F 51, preceduta dal segno (+) se l'imposta annotata nel registro è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (–) nel caso contrario;

– cod. F 59: totale dell'IVA sugli acquisti intracomunitari imponibili che si ottiene dalla somma algebrica dei codici F 51 e F 58.

Sezione 2 - Importazioni.

I dati da riportare in corrispondenza dei codici sono:

– codici da F 63 a F 69: nella prima colonna, i corrispettivi delle importazioni imponibili, per le quali è ammessa la detrazione dell'imposta, distinti per aliquota, al netto delle variazioni in diminuzione; nella seconda colonna, l'imposta corrispondente a ciascun imponibile.

– cod. F 71, somma degli imponibili e delle relative imposte indicati ai codici da F 63 e F69;

– cod. F 72, importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond,* ai sensi del combinato disposto del comma 2 degli articoli 8, 8-*bis,* 9, 72 e dell'art. 68, lett. *a);*

– cod. F 74, altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68, escluse le importazioni con utilizzo del *plafond* già comprese nel cod. F 72). In tale codice devono essere comprese anche le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato.

– cod. F 75, importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;

– cod. F 76, importazioni, al netto dell'I.V.A., per le quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Tali operazioni non devono essere comprese nei codici precedenti. Nel codice devono essere incluse anche le importazioni di beni destinati alla vendita per conto terzi da parte di agenzie di vendita all'asta. Per le importazioni per le quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere compresa nei codici da F 63 a F 69;

– cod. F 77, totale delle importazioni, determinato sommando gli importi indicati nei codici da F 71 a F 76;

– cod. F 78, variazioni e arrotondamenti d'imposta.

L'imposta sulle importazioni indicata nel cod. F 71 potrebbe essere diversa da quella risultante dal registro degli acquisti di cui all'art. 25. La differenza tra l'importo dell'I.V.A. afferente le importazioni risultante dal registro e l'importo risultante dal calcolo va indicata al cod. F 78, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (—) nel caso contrario;

– cod. F 79, totale dell'I.V.A. sulle importazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta risultante al cod. F 71 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al cod. F 78.

4.2.6 – QUADRO E – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVO E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI.

Si precisa che nel quadro E devono essere comprese anche le operazioni assoggettate al regime speciale del margine, introdotto dal D.L. n. 41/1995, i cui importi devono essere desunti dal quadro Z.

ATTENZIONE: nei quadri E-F-Ebis-Fbis alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, indicare il segno (–) a fianco dei relativi importi.

Si precisa che nel quadro E devono essere comprese, suddivise per aliquote, tutte le operazioni effettuate all'interno dello Stato, quelle intracomunitarie e le esportazioni verso paesi extraCEE, al netto delle variazioni in diminuzione.

Non devono compilare il quadro E i contribuenti che abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36 bis, se hanno effettuato nel 1995 soltanto operazioni esenti. Tuttavia, in merito all'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA per tali soggetti, vedasi il par. 2.2.

Il quadro deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari complessivo e l'I.V.A. relativa alle operazioni imponibili.

Alla formazione del **volume d'affari** concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta.

Fra le operazioni soggette a registrazione per l'anno 1995 rientrano anche le operazioni non annotate in detto anno ma regolarizzate nell'anno successivo (prima della presentazione della dichiarazione annuale) ai sensi **dell'art. 48, comma 1,** nonché quelle annotate, agli effetti penali, a norma dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429.

Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art. 2425, n. 3, del codice civile (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno, di concessione nonchè marchi di fabbrica), le operazioni di cui all'art. 17, comma 3 (acquisti da soggetti non residenti) e le operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera e) (compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio).

Si richiama quanto già specificato al **cod. A35,** nel senso che le dette operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e) non devono essere incluse nel quadro E, ma l'ammontare imponibile va indicato al cod. A 35 e la relativa imposta al cod. L2.

Parimenti, l'ammontare complessivo degli *acquisti intracomunitari* di beni e delle prestazioni di servizi di cui al **codice A36,** non deve essere compreso nel quadro E. L'ammontare imponibile deve essere indicato esclusivamente in tale codice e la relativa imposta nel codice L2 *bis.*

Per quanto concerne, invece, le *cessioni di beni ammortizzabili,* il relativo ammontare deve figurare nel quadro E (codici da E 10 a E 16) tra le operazioni imponibili per il calcolo dell'I.V.A. a debito e successivamente detratto, come più avanti precisato a proposito del cod. E 27, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo.

Adeguamento del volume d'affari al fine di evitare l'accertamento basato sui parametri.

Nell'ipotesi in cui i contribuenti intendano adeguare il proprio volume d'affari a quello risultante dall'applicazione dei parametri, al fine di evitare l'accertamento basato sugli stessi, essi devono comprendere nel quadro E l'ammontare dei corrispettivi non registrati e la relativa imposta.

– cod. E 10 – In detto codice vanno indicate esclusivamente le operazioni effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 74, comma 7 (cessioni di rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.);

– codici da E 11 a E 16 – In corrispondenza di tali codici vanno riportati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota, e nella seconda colonna quelli della relativa imposta, al netto delle variazioni in diminuzione.

ATTENZIONE: nel particolare caso in cui il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate all'IVA con aliquote d'imposta non più presenti nel quadro E, esso deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel codice corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e, poi, deve includere la differenza d'imposta nel cod. E 29, fra le variazioni.

Determinazione degli imponibili.

Devono essere indicati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art. 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art. 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per lo stesso anno.

Si ricorda che non devono essere comprese nel quadro E le operazioni di cui ai codici A35 e A36, ancorché annotate nei registri di cui agli articoli 23 o 24.

Si evidenzia che i contribuenti rientranti nel regime normale ma che fruiscono di detrazioni forfetarie dell'IVA (ad es. editori) devono comprendere nel quadro E l'imponibile delle operazioni già al netto della detrazione spettante. Parimenti, le agenzie di vendite all'asta devono comprendere nel quadro E, relativamente alle vendite per conto terzi, soltanto il 15% dell'imponibile di tali vendite.

Devono inoltre essere indicati gli importi delle operazioni regolarizzate a norma dell'art. 48, comma 1, e quelli delle operazioni annotate ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, i cui imponibili concorrono, come sopra precisato, alla formazione del volume d'affari del periodo d'imposta.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, dal cod. E 11 al cod. E 16, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata (vedasi in proposito l'avvertenza posta all'inizio del paragrafo).

I contribuenti di cui all'art. 22, per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'acquirente, devono determinare l'ammontare complessivo delle operazioni al netto dell'I.V.A. incorporata, con i metodi illustrati nel par. 2.7.2.

– cod. E 22, somma degli imponibili indicati ai codici da E 10 a E 16 e somma delle imposte indicate ai codici da E 11 a E 16;

– cod. E 23, ammontare delle operazioni non imponibili che possono concorrere alla formazione del *plafond.* In particolare devono essere indicati:

a) – i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 8, tra le quali sono ricomprese anche le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;

– i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8 *bis,* primo comma);

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, primo comma);

– i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72 equiparate a quelle degli articoli 8, 8 *bis* e 9.

b) – i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione,altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri;

c) – i corrispettivi delle cessioni di beni di cui all'art. 52, comma 1, del D.L. n. 331/93, ai viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti, ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili;

– i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del menzionato decreto legge n. 331, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale;

– i corrispettivi delle prestazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, prese in considerazione dall'art. 58, comma 2, del decreto legge n. 331;

– i margini di cui al D.L. n. 41/1995, relativi ad operazioni non imponibili (concernenti beni usati ecc. ..) che costituiscono *plafond*. L'importo complessivo di tali margini può essere ricavato dalla somma dei codici [illegible]

– **cod. E 24,** ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di operatori che abbiano presentato la dichiarazione di intento.

– **cod. E 24 bis,** ammontare delle altre operazioni non imponibili, come, ad esempio, le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, le cessioni a viaggiatori extracomunitari di cui all'art. 38-*quater* e le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei punti franchi o nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, D.L. 331/1993.

Sono da comprendere altresì in tale codice:

– le cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal D.M. 10-3-1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art. 14 L. 26-2-1987, n. 49);

– prestazioni di servizi rese fuori della CEE da agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale dell'art. 74 ter (art. 3, comma 2, D.M. 16 gennaio 1980).

– la differenza dei corrispettivi, relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41/1995 (beni usati ecc...), il relativo ammontare deve essere ricavato dalla somma degli importi risultanti ai codici Z4, Z18 e Z24.

Le operazioni indicate nel codice *non* concorrono alla formazione del *plafond;*

– **cod. E 25,** ammontare delle operazioni esenti di cui all'art. 10. I contribuenti per i quali ha avuto effetto, per l'anno 1995, la dispensa di cui all'art. 36-bis dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti, non devono indicare alcun importo;

– **cod. E 26,** ammontare delle operazioni non soggette all'imposta, effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati;

– **cod. E 27,** Il codice comprende l'ammontare imponibile delle cessioni di beni ammortizzabili che deve essere indicato con il segno (—) (già prestampato),non rientrando nel volume d'affari;

Per i contribuenti che compilano più intercalari, il relativo ammontare deve essere riportato dal **cod. N32.**

– **cod. E 28,** volume d'affari, determinato sommando gli importi indicati ai codici da E 22 a E 26 e sottraendo quello indicato al cod. E 27;

– **cod. E 29, variazioni ed arrotondamenti d'imposta.**

L'imposta indicata al cod. E 22 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.
L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

– arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);

– imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;

– variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1995 e relative ad operazioni registrate in anni precedenti;

– arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata nella casella corrispondente al cod. E 29, indicando nell'apposito spazio il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata ovvero il segno (—) in caso contrario;

– **cod. E 30**, totale dell'I.V.A. sulle operazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'importo risultante al cod. E 22 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al cod. E 29.

4.2.7 – QUADRO F – AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI.

AVVERTENZE: Il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da paesi extra CEE. Pertanto, l'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione risulta direttamente dal solo codice F19.

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 1995 sul registro degli acquisti di cui all'art. 25, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno.

Le operazioni vanno indicate in corrispondenza dei seguenti codici:

– **cod. F 1,** acquisti all'interno e acquisti intracomunitari non soggetti all'imposta dei beni di cui all'art. 74, comma 7 (rottami, stracci, materiali di risulta, ecc.);

– **codici da F 2 a F 9,** acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni assoggettati ad imposta, esclusi quelli di cui al cod. F 16, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate.
L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei codici da F 2 a F 9 per le corrispondenti aliquote.

L'imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai codici da F 2 a F 9 e la relativa somma al cod. F 11;

Gli imponibili e le relative imposte devono essere arrotondati alle 1.000 lire, secondo quanto chiarito negli esempi del quadro E;

– cod. F 11, somma degli imponibili indicati ai codici da F 1 a F 9 e somma delle imposte indicate ai codici da F 2 a F 9;

– cod. F 12, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi del comma 2 degli articoli 8, 8-bis, 9, 72 e dell'art. 68 lettera *a)* nonché dell'art. 42, comma 2, del D.L. 331/1993.

Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del *plafond* sono obbligati, a compilare il *quadro U* della dichiarazione;

– cod. F 13. Nel codice vanno indicati gli acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*. In particolare:

– gli acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. n. 331/1993;

– gli acquisti intracomunitari non imponibili (art. 42, comma 1 del D.L. n. 331/1993) compresi quelli di cui all'art. 40, comma 2, del D.L. n. 331/1993 (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente);

– gli acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e gli acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere introdotti nei punti franchi e nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, D.L. 331/93.

– cod. F 14, acquisti all'interno esenti (art. 10), acquisti intracomunitari esenti (art. 42, comma 1, D.L. 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (art. 68, esclusa la lettera *a)*;

– cod. F 15, acquisti all'interno e importazioni non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;

– cod. F 16, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, *al netto dell'IVA*, per i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Tali acquisti non devono essere compresi nei codici precedenti. Nel codice devono essere incluse anche le importazioni di beni destinati alla vendita per conto terzi da parte di agenzie di vendita all'asta.
Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere compresa nei codici da F 2 a F 9;

– cod. F 17, totale dei sopraelencati acquisti e importazioni determinato sommando gli importi indicati nei codici da F 11 a F 16;

– cod. F 18, variazioni e arrotondamenti d'imposta.

L'imposta sugli acquisti indicata nel cod. F 11 potrebbe essere diversa da quella risultante dal registro degli acquisti di cui all'art. 25. La differenza tra l'importo dell'IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al cod. F 18, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (—) nel caso contrario;

– cod. F 19, totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei codici F 11 e F 18.

4.2.8 – QUADRO L – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA.

AVVERTENZA: Per effetto della modifica di struttura del modello, la sezione 1 del quadro è stata trasferita in entrambi gli intercalari, al fine di determinare l'IVA a debito o a credito risultante da ciascun intercalare (in caso di compilazione di più intercalari). Invece, le altre sezioni del quadro L sono contenute nel modello IVA 11-Base, al fine del calcolo del totale dell'IVA da versare per l'anno d'imposta o del credito d'imposta.

SEZIONE 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta.

– cod. L 1, ammontare dell'I.V.A. relativa alle operazioni imponibili, riportato dal codice E30 dell'intercalare;

– cod. L 2, il codice contiene l'ammontare dell'IVA relativa al totale delle operazioni indicate al *codice A35*, e cioè:

– operazioni di cui *all'art. 17, comma 3*, rese da soggetti non residenti negli Stati CEE nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di S. Marino;

– compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (art. 74, comma 1, lettera e);

– cod. L 2*bis*, IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al cod. A36.
Nel codice deve essere indicata l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993, risultante dal registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 ovvero dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24. L'imponibile relativo a tali acquisti deve essere indicato nel *cod. A36*.

– cod. L 3, IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti codici L1, L2 e L2*bis*;

– cod. L 4, IVA ammessa in detrazione.

Deve essere indicato l'importo di cui al codice *F 19* ovvero, a seconda dei quadri compilati, deve essere riportato:

– l'importo di cui al *cod. B 19*, per i contribuenti tenuti alla compilazione del quadro B (operazioni esenti);

– l'importo di cui al *cod. P 9*, per gli allevatori di bovini e suini che abbiano, nei termini di legge, optato per il regime normale IVA;

– l'importo di cui al cod S2 per gli esercenti attività agrituristica di cui all'art. 5 della legge n. 413/1991, che abbiano compilato la sezione 1 del quadro S;

– l'importo di cui al *cod. S10* per le associazioni sindacali di categoria operanti in agricoltura che abbiano compilato il quadro S, sezione 2;

– cod. L 7, imposta dovuta (da indicare nella colonna 1) ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), risultante per l'anno. Nel codice risulterà, per il periodo d'imposta, un **IVA dovuta**, determinata dalla differenza tra il codice L 3 e il codice L 4, ovvero un **IVA a credito**, ricavata dalla differenza tra il codice L 4 e il codice L 3.

4.2.9 – QUADRO M – DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA (riservato alle società controllate fuse).

AVVERTENZA: Il quadro M dell'intercalare deve essere compilato, dalla società dichiarante, in caso di fusione (scissione ecc...) di società partecipante alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, al fine di evidenziare i crediti e i debiti trasferiti dalla società fusa nel periodo antecedente alla fusione. Si avverte che il quadro M dell'intercalare contiene 2 nuovi codici aggiuntivi (M10 e M11) rispetto allo stesso quadro del modello 11-Base. Inoltre si precisa che, nell'ipotesi in cui la società controllata fusa abbia tenuto la contabilità separata ai sensi dell'art. 36, la società dichiarante deve presentare più intercalari per la società fusa ma compilando un solo quadro M di un intercalare, per la determinazione dell'eccedenza d'imposta.

– cod. M 1, somma dei crediti trasferiti al gruppo dalla società controllata, nel periodo antecedente alla fusione **(tali crediti devono essere evidenziati, per ogni liquidazione periodica, nel quadro N dello stesso intercalare)**;

– cod. M 2, somma dei debiti trasferiti al gruppo dalla società controllata, nel periodo antecedente alla fusione **(anche i singoli debiti trasferiti devono risultare analiticamente dal quadro N dello stesso intercalare)**;

– codici M 3 e M 4: In tali codici (che sono, ovviamente, alternativi) deve essere indicata, rispettivamente, l'eccedenza di debito (ricavata dalla differenza fra il codice M 2 e M 1) ovvero l'eccedenza di credito (determinata dalla differenza fra il codice M 1 e M 2);

– cod. M 6: Eccedenza di credito compensata. In tale codice deve essere indicato l'ammontare dell'eccedenza di credito di cui al cod. M 4, che ha trovato effettiva compensazione nel 1995 con eccedenze di debito (comprensive degli interessi) di altre società del gruppo *(R.M. n. 626305 del 20 dicembre 1989 e circolare n. 37 del 30 aprile 1993)*. Qualora l'intero importo dell'eccedenza di credito trasferita indicata al cod. M 4 abbia trovato totale compensazione nell'ambito del gruppo, al successivo cod. M 6 deve essere riportato lo stesso im-

porto risultante al cod M 4 Viceversa, nel caso in cui l'intero importo di cui al cod M4 non sia stato affatto utilizzato per compensare eccedenze di debito trasferite da altre società del gruppo, al cod M 6 va indicato l'importo zero.

In ogni caso l'importo dell'eccedenza di credito compensata, anche se uguale a zero, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dall'ente o società controllante Tale attestazione deve essere allegata alla dichiarazione della società controllata, da presentare al proprio Ufficio IVA, e in tal caso deve essere barrata la relativa **casella 2** contenuta nel riquadro "Allegati alla dichiarazione"

Per l'ammontare di detta eccedenza devono essere prestate, a norma dell'art 6 del D M. 13 dicembre 1979, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, le garanzie previste dall'art 38 bis e, per le dette garanzie, deve essere barrata la **casella 1** contenuta nel riquadro "Allegati alla dichiarazione

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in caso di mancata prestazione delle garanzie, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'Ufficio dalla società dichiarante entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale,

- cod. M 7, eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante.

Tale codice va compilato soltanto nell'ipotesi in cui risulti, in sede di dichiarazione annuale, *un eccedenza di credito non compensata* (cioè, se l'importo del cod M 4 è superiore all'importo del cod M 6) trasferita al gruppo e chiesta a rimborso dalla controllante
In tal caso, la società controllata deve possedere i requisiti di cui all'art 30, comma 3, del D P R n 633/1972,

- cod. M 10: crediti d'imposta utilizzati dalla società controllata fusa, nel periodo antecedente alla fusione, per la riduzione dei debiti da trasferire al gruppo;

- cod. M 11: interessi trimestrali trasferiti al gruppo dalla società, nel periodo antecedente alla fusione, per le liquidazioni periodiche trimestrali.

Dati della società controllante.

In tale riquadro devono essere indicati la partita IVA e la denominazione della società controllante nonché il mese in cui il controllo è cessato per effetto della fusione.

Ad esempio, se il controllo è venuto meno nel corso del mese di giugno, bisogna indicare, se la società effettuava liquidazioni mensili, il numero 5, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di maggio; se invece effettuava liquidazioni trimestrali, occorre indicare il numero 3, in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre.

Inoltre, nel riquadro devono essere indicate la data e la sottoscrizione da parte della società controllante.

4.2.10 - QUADRO N - RISERVATO AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ CON CONTABILITÀ SEPARATE (art. 36) E IN CASO DI FUSIONI, SCISSIONI ECC..

AVVERTENZA: Il quadro N è stato completamente ristrutturato e deve essere compilato nell'ipotesi in cui vengano allegati alla dichiarazione più intercalari, al fine di evidenziare i dati relativi ad attività contabilizzate separatamente ex art. 36 o a società incorporate, scisse ecc. ovvero in altri casi di trasformazioni intersoggettive, avvenute nel corso dell'anno d'imposta.

In particolare il quadro N deve essere compilato

1) in caso di esercizio di più attività con contabilità separate, per obbligo di legge o per opzione, ai sensi dell'art 36,

2) nei casi di fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o di rami d'impresa, al fine di indicare distintamente i dati relativi alle società interessate (es società incorporante e società incorporate, società scissa e società beneficiarie, conferente e conferitaria),

3) in altri casi di trasformazioni intersoggettive con attribuzione di un nuovo numero di partita IVA (es modificazione di impresa individuale in società o viceversa, successioni ereditarie ecc),

4) nell'ipotesi in cui uno stesso soggetto abbia applicato, nel corso dello stesso anno, differenti regimi d'imposta per effetto di particolari disposizioni (es regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura di cui all'art 34)

Comunque, in tutte le sopra specificate ipotesi, nelle quali viene presentata un'unica dichiarazione con allegati più intercalari, il contribuente dichiarante deve compilare una sola quartina riepilogativa (sul modello IVA 11-Base o 11 Base-Rimborso) con allegati tanti intercalari a seconda delle varie attività contabilizzate separatamente o dei soggetti che hanno subito trasformazioni

Peraltro, si precisa che, nell'ipotesi in cui i soggetti estinti (a seguito di incorporazione, scissione ecc) abbiano svolto più attività con contabilità separata ai sensi dell'art 36, il dichiarante, pur presentando per ogni soggetto estinto più intercalari per le varie attività, deve compilare la sezione 2 del quadro N su un solo intercalare sommando i dati contabili di tutte le attività svolte dal precedente soggetto Inoltre, i predetti dati devono poi confluire nel quadro H del modello 11-base al fine della determinazione del totale complessivo dell'IVA a debito o a credito imputabile, per ciascuna liquidazione periodica, a tutti i soggetti interessati dalla trasformazione

Il quadro N si compone di *3 sezioni*:

Sezione 1 - Dati relativi all'attività.

In tale sezione occorre specificare i dati relativi alla attività (o alle attività) contabilizzate separatamente per ogni intercalare.

I dati anagrafici richiesti sono analoghi a quelli previsti nel modello IVA 11-Base (cui si rimanda per il loro commento), ma si riferiscono alla attività evidenziata nel singolo intercalare
Nell'ipotesi di più attività contabilizzate in un solo intercalare, bisogna indicare il codice relativo all'attività prevalente, per la quale cioè è stato conseguito nell'anno il maggior volume d'affari

Numero intercalari.

Nell'apposito spazio a destra indicare il numero progressivo di ogni intercalare compilato

Partita IVA precedente.

Il relativo dato deve essere fornito solamente nei casi di fusione, scissione o di altre trasformazioni intersoggettive nel corso dell'anno al fine di indicare, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA della società incorporata, scissa ecc alla cui attività devono riferirsi i dati evidenziati nel singolo intercalare

Invece, nell'ipotesi in cui l'intercalare compilato si riferisca all'attività svolta dalla società dichiarante (es , società incorporante), quest'ultima deve fornire la (propria) partita IVA del contribuente nell'apposito riquadro posto in alto a destra dell'intercalare

Sezione 2 - Dati relativi alle liquidazioni periodiche.

In tale sezione devono essere evidenziati, relativamente all'attività (o al soggetto) cui si riferisce l'intercalare, i dati finali (IVA a debito ovvero IVA a credito) di ciascuna liquidazione periodica, mensile o trimestrale

I predetti dati di ogni intercalare devono poi confluire, cumulativamente, nel quadro H con l'indicazione dei relativi versamenti eseguiti per tutte le attività (o per tutti i soggetti)

Si precisa che i dati richiesti devono essere indicati senza tener conto del particolare credito d'imposta eventualmente utilizzato da parte delle categorie di contribuenti di cui ai codici da A20 a A26, ne' degli interessi trimestrali eventualmente dovuti (in fase di versamento dell'imposta)

Invece, nella particolare ipotesi di società controllata di cui all'art 73 fusa (o scissa ecc) nel corso dell'anno d'imposta, i debiti o i crediti trasferiti nei mesi antecedenti la fusione devono essere indicati tenendo conto sia del particolare credito d'imposta utilizzato dalla società fusa per ogni liquidazione periodica sia degli eventuali interessi trimestrali trasferiti al gruppo Ciò in quanto, in tale fattispecie gli importi trasferiti al gruppo dalla società controllata fusa risultano esclusivamente dalla sezione 2 del quadro N del relativo intercalare
Inoltre, si precisa che, nell'eventualità in cui la società controllata fusa abbia esercitato più attività con contabilità separata ai sensi dell'art 36, i totali relativi agli importi trasferiti devono essere indicati nella *sezione 2* di *un solo intercalare* (pur dovendosi compilare più intercalari a seconda delle attività contabilizzate separatamente)

Sezione 3 – Operazioni che non concorrono a formare il volume d'affari (art. 36).

Tale sezione deve essere compilata solo in caso di tenuta di contabilità separata ai sensi dell'art. 36 da parte del contribuente dichiarante o del soggetto cui si riferisce l'intercalare presentato, al fine di evidenziare le operazioni che non concorrono a formare il volume d'affari.

cod. N30, ammontare dei passaggi interni di cui all'art. 36, comma 5, ad altre attività contabilizzate separatamente;

cod. N31, ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili;

cod. N32, totale delle operazioni, ricavato dalla somma dei due codici precedenti N30 e N31. Il relativo importo deve poi essere riportato nel quadro E, al cod. E27, al fine di non influenzare il volume d'affari dell'anno.

4.2.11 – QUADRO O – OPZIONI E REVOCHE (Sezioni 1 E 3).

AVVERTENZA: [illegible] – che co[illegible] tività (o [illegible] calare – [illegible] contenente [illegible] gime dei beni usati di cui al D.L. n. 41/1995.
Il quadro è suddiviso in due sezioni: la **sezione 1,** contenente le opzioni (o revoche) valide ai soli effetti dell'IVA; la **sezione 3,** contenente le opzioni valide sia agli effetti dell'IVA che delle imposte sui redditi.

Si fa presente che la volontà del soggetto si intende validamente manifestata esclusivamente se il riquadro è sottoscritto e risulta barrata la relativa casella.

ATTENZIONE: Qualora l'opzione abbia validità a tempo indeterminato e fino a revoca espressa, il contribuente non deve nuovamente barrare la casella relativa all'opzione se ha già esercitato l'opzione medesima in sede di inizio attività o in dichiarazioni annuali precedenti.

Si avverte che il riquadro non contiene la revoca, da parte degli esercenti attività spettacolistiche di cui all'art. 74, comma 6, dell'opzione per il regime normale IVA. Ciò in quanto il Ministero delle Finanze ha chiarito, con la risoluzione ministeriale n. [illegible] dell'[illegible] 1994, che tale revoca deve essere necessariamente manifestata preventivamente, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente, analogamente al termine previsto per effettuare l'opzione. Si precisa che tale revoca deve essere effettuata utilizzando il modello anagrafico AA9/6 (persone fisiche) o AA7/6 (soggetti diversi dalle persone fisiche) e compilando in forma libera il quadro H posto in fondo al modello. La revoca ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo

Sezione 1 – Opzioni e revoche agli effetti dell'IVA.

Art. 36 bis – Dispensa per le operazioni esenti (caselle 3 e 4)

Se il contribuente intende esercitare l'opzione ovvero la revoca, a norma dell'art. 36 bis, comma 3, a partire dall'anno 1996, della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti, deve barrare, rispettivamente, la **casella 3** per l'opzione ovvero la **casella 4** per la revoca. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

Si avverte che l'opzione comporta la totale indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti ed importazioni per tutti gli anni in cui essa ha effetto.

Art. 33 – Liquidazioni trimestrali (caselle 7 e 8)

La **casella 7** deve essere barrata dai contribuenti di cui al 1° comma dell'art. 33 che intendano optare, a decorrere dall'anno 1996, per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e per i relativi versamenti entro i termini previsti dalle lettere *a)* e *b)* del 1° comma dello stesso art. 33, e cioè: entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari (termine anticipato al giorno 3 per gli intestatari di conto fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567) ed entro il 5 marzo per il versamento dell'I.V.A. dovuta, risultante dalla dichiarazione annuale.

Si ricorda che l'opzione comporta il pagamento, sulle somme da versare, degli interessi nella misura dell'1,50%.

La **casella 8** deve essere barrata dai contribuenti che intendano revocare l'opzione esercitata in precedenza.

L'opzione ha effetto a partire dall'anno nel corso del quale è esercitata e fino a quando non sia revocata, sempreché ne permangano i presupposti.

Contribuenti con contabilità presso terzi (casella 9)

Deve essere barrata la **casella 9** da parte dei contribuenti, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, i quali intendano esprimere l'opzione prevista dall'art. 27, comma 1, 2° periodo.

Come precisato *con la circolare n. 29 del 10 giugno 1991,* l'opzione in questione può essere effettuata esclusivamente dai contribuenti che eseguono le liquidazioni periodiche mensilmente i quali, a seguito della manifestata opzione, possono calcolare, entro il giorno 20 di ciascun mese, il debito o il credito di imposta relativi al mese precedente (anticipato al 18 per gli intestatari di conto fiscale), facendo riferimento alle registrazioni eseguite per il 2° mese precedente. Per tali contribuenti, quindi, per effetto del sopra esposto metodo di liquidazione, risulterà, in linea di massima, un conguaglio di imposta in sede di compilazione della dichiarazione annuale.

Inoltre, ad integrazione della citata circolare n. 29/1991, si precisa che nella particolare ipotesi in cui l'opzione venga espressa da un soggetto che, nell'anno precedente, eseguiva le liquidazioni periodiche trimestralmente, il contribuente deve applicare il nuovo metodo di liquidazione dell'IVA, all'inizio dell'anno in corso (1996), come i soggetti che iniziano l'attività in tale anno.

In tale ipotesi, deve eseguire (entro il 18 o 20 febbraio) la prima liquidazione relativa al mese di gennaio 1996 sulla base delle registrazioni annotate in detto mese (gennaio). Invece, a partire dalla seconda liquidazione (relativa al mese di febbraio), dovrà iniziare ad applicare il nuovo metodo di liquidazione basato sulle registrazioni eseguite per il 2° mese precedente (cioè, nell'esempio, facendo riferimento alle registrazioni relative al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno.

Si pone in evidenza che l'opzione in questione ha la durata di un anno solare (o della frazione d'anno, in caso di presentazione della dichiarazione di inizio attività in corso d'anno), allo scadere del quale il contribuente deve automaticamente eseguire le registrazioni secondo le regole generali, a meno che non rinnovi espressamente l'opzione in sede di compilazione della dichiarazione annuale.

Opzione o revoca per lo scontrino o per la ricevuta fiscale (art. 12 L. 413/1991, D.M. 21 dicembre 1992 e succ. mod.) (caselle 10, 11 e 12).

ATTENZIONE: Per l'individuazione dei soggetti, delle modalità e dei limiti previsti per l'esercizio delle opzioni per lo scontrino fiscale o per la ricevuta fiscale è necessario applicare le disposizioni contenute nell'art. 12 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e nella relativa normativa di attuazione (in particolare, decreti ministeriali del 21 dicembre 1992 e successive modificazioni).

La **casella 10** deve essere barrata dai contribuenti, obbligati al rilascio dello scontrino fiscale, che intendano optare, a partire dall'anno 1996, per il rilascio della ricevuta fiscale, con l'osservanza della relativa disciplina.
Al riguardo, si ricorda che la menzionata opzione per la ricevuta fiscale non è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.M. 21 dicembre 1992, per le attività sottoelencate, svolte da contribuenti che nel corso dell'anno solare precedente abbiano effettuato un numero di operazioni superiore a quattromila ovvero abbiano indicato in via presuntiva, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 35, un numero di operazioni superiore al predetto limite:

1) cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni;

2) operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;

3) somministrazioni di alimenti e bevande negli esercizi di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Si avverte che, in caso di opzione per la ricevuta fiscale, il numero delle operazioni effettuate nel 1995 da parte delle sopraelencate categorie di contribuenti deve essere indicato nelle righe prestampate poste sopra la firma del riquadro in esame.

Tuttavia si precisa chè, nella particolare ipotesi di partecipazione a manifestazioni fieristiche, non opera il menzionato limite di operazioni al fine dell'opzione per la ricevuta fiscale.

Si precisa altresì che, per le cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di singole manifestazioni fieristiche, in ordine alle quali si intenda emettere ricevuta fiscale in luogo dello scontrino, la relativa opzione non va esercitata in sede di dichiarazione annuale ma deve esserne data comunicazione all'Ufficio competente anteriormente all'inizio della manifestazione, salvo che non si intenda esercitare l'opzione a tempo indeterminato. In tale ultima ipotesi deve essere barrata la casella 10 esplicitando nelle apposite righe che l'opzione ha effetto relativamente alle operazioni poste in essere durante le manifestazioni fieristiche.

Viceversa, la **casella 11** deve essere barrata dai contribuenti, obbligati al rilascio della ricevuta fiscale, che intendano optare, a partire dall'anno 1996, per il rilascio dello scontrino fiscale, con l'osservanza della relativa disciplina.

La **casella 12** deve essere barrata dai contribuenti che intendano revocare totalmente, a partire dall'anno 1996, l'opzione esercitata in precedenza. In tale caso, il contribuente deve osservare gli adempimenti previsti dalla legge (rilascio di scontrino o ricevuta fiscale) a seconda del tipo di attività esercitata. Nelle particolare ipotesi in cui il contribuente intenda modificare l'opzione precedentemente esercitata, egli non deve barrare nessuna casella ma deve specificare nei righi del riquadro, appositamente predisposti, le singole attività per le quali vuole esercitare le opzioni e/o la revoca, a decorrere dal 1° gennaio 1996. A tal proposito, si fa presente che con la *circolare n. 15 del 23 luglio 1993*, è stato chiarito che, in caso di esercizio dell'attività in più luoghi o di esercizio di più attività, è consentito esprimere più opzioni differenziate relativamente a ciascun luogo o a ciascuna attività. In tale caso, devono essere specificate in dettaglio, negli appositi righi, le singole opzioni esercitate con a fianco i rispettivi luoghi e/o le attività.

Le opzioni sopra indicate hanno effetto a tempo indeterminato fino a quando non vengano espressamente revocate (vedasi, al riguardo, le disposizioni contenute nei relativi decreti ministeriali).

Opzioni per le cessioni di beni usati (art. 36, commi 2 e 6, del D.L. n. 41/1995)

Il riquadro contiene 2 nuove opzioni, introdotte dall'art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, e successive modificazioni.

La **casella 15** deve essere barrata se il contribuente intende optare, a decorrere dall'1 gennaio 1996, per l'applicazione del margine analitico (o ordinario) anche per le cessioni d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari). Tale opzione – che è prevista dall'art. 36 comma 2, del citato D.L. n. 41 – ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitato.

La **casella 16** deve essere barrata se il contribuente intende optare, con decorrenza dall'1-1-1996, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o qualitico) previsto dal citato art. 36, comma 1.
Anche tale opzione – che è prevista dall'art. 36, comma 5, dello stesso D.L. n. 41 – ha effetto fino a quando non sia revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata.

Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (art. 41, comma 1, lettera b del D.L. n. 331/1993).

L'opzione riguarda i contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili i quali, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 41, comma 1, lettera *b*, del D.L. n. 331/1993 (se, cioè, l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente 154 milioni di lire ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da tale Stato), intendano optare, a partire dall'anno 1996, per l'applicazione dell'IVA nello Stato CEE di destinazione dei beni.

Si fa presente che devono essere barrate le caselle relative agli Stati per i quali si intende esercitare l'opzione contraddistinte dal codice ISO desunto dalla relativa tabella contenuta nel D.M. 21 ottobre 1992 e riportate in calce all'apposito riquadro.

Si avverte che, per effetto dell'art. 20, comma 2, del D.M. 24 dicembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993) che disciplina, agli effetti dell'IVA, i rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, è stata prevista una analoga opzione da parte degli operatori nazionali che effettuano le sopra menzionate cessioni nei confronti di privati consumatori residenti a San Marino, per l'applicazione dell'IVA in detto Stato.
L'opzione ha effetto per l'anno nel corso del quale viene esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo.

Sezione 3 – Opzioni sia ai fini dell'IVA che delle imposte sui redditi

Sono stati predisposti due riquadri:

– 1 Associazioni di categoria operanti in agricoltura.

Il riquadro, riguarda esclusivamente le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore dell'agricoltura, che intendano optare congiuntamente, a decorrere dall'anno 1996, per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62, comma 1, lettera a) del D.L. n. 331/1993.

Si ricorda che per le menzionate associazioni, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa agli associati, il citato comma 8 dell'art. 78 ha previsto, in particolare, che l'imposta sul valore aggiunto venga determinata in modo forfettario riducendo l'IVA relativa alle operazioni imponibili in misura pari ad un terzo del suo ammontare a titolo di detrazione forfettaria dell'IVA afferente gli acquisti e importazione e, in tale ipotesi, deve essere compilato il quadro S, per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione.

Le suddette associazioni possono però optare per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari e in tal caso devono barrare la **casella 21** contenuta nel riquadro. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

– **2 Agriturismo** (legge n. 413/1991).

Tale riquadro, previsto solo nell'intercalare 11/N - regime normale, deve essere compilato dalle imprese agricole, indipendentemente dalla loro natura giuridica, esercenti anche l'attività agrituristica, che non intendano avvalersi della determinazione forfettaria dell'imposta prevista dal cennato art. 5 della legge 413/1991 e vogliano, invece, optare congiuntamente sia per la detrazione dell'IVA nel modo normale che per la determinazione del reddito nei modi ordinari. In tale caso deve essere barrata **la casella 22** e apposta la sottoscrizione del dichiarante nell'apposito rigo.
Si ricorda che la detta opzione - che deve essere comunicata anche all'ufficio Imposte Dirette nella prossima dichiarazione dei redditi, da presentare nel 1996 - è vincolante per un triennio (cioè, per gli anni 1996-97-98), allo scadere del quale i contribuenti che abbiano optato rientrano di diritto del predetto regime di determinazione forfettaria dell'imposta, a meno che non rinnovino l'opzione in sede di dichiarazione IVA.

Si fa presente, inoltre, che la detta opzione può essere esercitata, per i soggetti che inizino l'attività agrituristica, in sede di presentazione all'ufficio IVA della relativa dichiarazione di inizio attività (sui modelli AA7 e AA9).

4.2.12 – QUADRO P - ALLEVATORI: IVA ammessa in detrazione (art. 34, penultimo comma).

Il quadro P, istituito per effetto della disposizione recata dall'art. 8 della legge 2 giugno 1988, n. 218, deve essere compilato esclusivamente dai produttori agricoli (allevatori) che abbiano optato in precedenza per l'applicazione dell'IVA nel modo normale ai sensi del penultimo comma dell'art. 34 e che abbiano effettuato nel corso del 1995 acquisti e/o cessioni di animali bovini e suini.

Infatti, il citato art. 8 della legge n. 218 ha disposto per i menzionati soggetti che "la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultante da fatture registrate nel corso dell'anno; a tal fine

la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali"

Detti contribuenti devono compilare il quadro P al fine di determinare l'IVA ammessa in detrazione (da riportare poi al cod. L 4) e l'eventuale eccedenza d'imposta, detraibile nell'anno successivo;

– **cod. P 1,** eccedenza d'imposta per acquisti e importazioni di animali bovini e suini non recuperata nel 1994. Si rammenta che il *relativo importo va riportato dal cod P 8 della* dichiarazione IVA 1994,

– **cod. P 2,** IVA relativa agli acquisti e importazioni di animali bovini e suini, registrati nel 1995,

– **cod. P 3,** IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini, effettuati con utilizzo del "plafond", ai sensi del comma 2 degli articoli 8, 8 bis, 9, 72 e dell'art. 68, lett a, registrati nel 1995,

– **cod. P 4,** IVA relativa alle cessioni di bovini e suini, registrate per il 1995,

– **cod. P 5,** IVA relativa alle cessioni non imponibili di bovini e suini, registrate per il 1995;

– **cod. P 6,** IVA detraibile. Il relativo importo risulterà diverso a seconda che il contribuente abbia o meno effettuato operazioni esenti
In assenza di operazioni esenti, l'importo è dato dalla sommatoria dei codici P 1, P 2 e P 3 Invece, in presenza di operazioni esenti - con compilazione, quindi, del quadro B - all'importo del cod P 1 va sommato il risultato ottenuto moltiplicando la somma dei codici P 2 e P 3 per la percentuale di detrazione dell'anno (ricavata sottraendo dal valore 100 la percentuale di indetraibilità risultante al cod B 5) In tale ipotesi, quindi, l'importo del cod P 6 è dato dalla seguente formula.

$$P1 + \left[(P2 + P3) \times \left(\frac{100 - B5}{100} \right) \right]$$

Ovviamente, nel particolare caso in cui per l'anno 1995 abbia avuto effetto la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti a *seguito della precedente opzione di cui* all'art 36 bis, nel cod P 6 deve essere indicato solo il valore del cod P 1;

– **cod. P 7,** IVA ammessa in detrazione In tale codice deve essere indicato il minore fra l'importo di cui al cod P 6 e quello risultante dalla somma dei codici P 4 e P 5,

– **cod. P 8,** eccedenza d'imposta, che si verifica se l'IVA indicata al cod. P 6 risulta maggiore di quella del cod P 7. In tal caso l'eccedenza d'imposta viene riportata all'anno successivo ed è detraibile, *in sede di liquidazione periodica,* nei limiti dell'imposta afferente le cessioni di animali effettuate;

– **cod. P 8-bis,** IVA detraibile. Il codice ha lo scopo di semplificare il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione di cui al successivo cod. P9 L'IVA detraibile è data, in alternativa, dall'importo risultante ai codici

– *F19,* per i contribuenti che non abbiano compilato il quadro B (operazioni esenti);

– *B19,* per i contribuenti tenuti alla compilazione del quadro B,

– **cod. P 9,** Iva ammessa in detrazione Il relativo ammontare, da riportare poi al cod L4, si ricava sommando gli importi indicati ai codici P1 e P8bis e sottraendo l'importo del cod P8.

4.2.13 – QUADRO S – DETERMINAZIONE FORFETTARIA DELL'IMPOSTA (Agriturismo e Associazioni agricole)

Tale quadro, previsto solo nell'intercalare 11/N - regime normale, si compone di 2 sezioni e deve essere compilato, dai soggetti interessati, al fine di determinare l'IVA ammessa in detrazione da riportare al cod L4.

Sezione 1 - Agriturismo.

Tale sezione deve essere compilata dalle imprese agricole, indipendentemente dalla loro natura giuridica, esercenti anche l'attività agrituristica a norma della legge n 730/1985 L'art 5, comma 2, della legge n. 413/1991 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1992, un particolare sistema di determinazione forfettaria dell'IVA dovuta per i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n 730. Per tali soggetti, in sostanza, l'imposta dovuta si determina per differenza, applicando la detrazione forfetaria del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili registrate nel periodo

Tale sistema di determinazione forfetaria dell'imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 1 dello stesso art 5, con esclusione delle società di capitale.

Detto articolo, inoltre, prevede la facoltà, per i contribuenti che non vogliano determinare forfetariamente l'imposta dovuta, di esprimere apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, valida anche agli effetti della imposte sui redditi

I contribuenti che abbiano in precedenza già optato, per la detrazione dell'IVA nei modi ordinari, essendo vincolati a tale scelta per un triennio, non debbono compilare il quadro S se il triennio non è ancora scaduto *(cfr. circolare n. 7 del 10 febbraio 1992).*

Si sottolinea che i soggetti che esercitano congiuntamente sia attività agricola che agrituristica, devono adottare contabilità separate ai sensi dell'art 36, comma 4, e presentare la dichiarazione annuale allegando l'intercalare 11/*ter* (per l'attività agricola) e l'intercalare 11/N-regime normale (per l'attività agrituristica) (cfr *la circolare n 7 del 10 febbraio 1992)* Conseguentemente, in caso di tenuta di contabilità separata, sussiste l'obbligo di emettere fattura, soggetta ad IVA, per i passaggi interni dall'una all'altra attività (da indicare nel quadro N del relativo intercalare)

– **cod. S1.** Nel codice devono essere indicati gli estremi dell'iscrizione nell'elenco regionale (o provinciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano) previsto dall'art. 6 della citata legge n. 730 del 1985 Inoltre, devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione comunale rilasciata dall'Organo competente;

– **cod. S2,** *IVA ammessa in detrazione* Il relativo importo si determina forfetariamente applicando la percentuale del 50% all'imposta relativa alle operazioni imponibili (indicata al cod E 30) e sommando algebricamente, al risultato, *l'eventuale importo risultante al cod* B11 (conguaglio sugli acquisti di beni ammortizzabili previsto per i contribuenti che svolgono anche operazioni esenti). Il totale dell'IVA ammessa in detrazione deve essere poi riportato al cod. L 4 del relativo intercalare.

Sezione 2 – Associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura.

Tale sezione deve essere compilata dalle suddette associazioni, relativamente all'attività di assistenza fiscale resa nei confronti dei propri associati, per la quale l'art. 78, comma 8 della legge 413/1991 e successive modificazioni ha previsto la detrazione forfettaria dell'imposta nella misura di un terzo dell'IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate

Pertanto nel **cod. S10** deve essere indicata l'IVA ammessa in detrazione, calcolata con l'applicazione della percentuale sopra indicata (e tenendo conto dell'eventuale rettifica di cui al cod B11), da riportare al cod L4.

4.2.14 – QUADRO T – AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO (art. 74 ter).

Il quadro deve essere compilato prima degli altri quadri contenenti i dati rilevanti agli effetti della determinazione dell'imposta, secondo le modalità sotto illustrate, esclusivamente per *l'attività di organizzazione, in nome proprio ma per conto dei clienti, di viaggi e soggiorni*

Le agenzie di viaggio e turismo svolgono normalmente una duplice attività, consistente nella.

a) intermediazione in nome e per conto dei clienti;

b) organizzazione, in nome proprio ma per conto dei clienti, di viaggi e soggiorni

Per quanto riguarda l'attività di cui alla lettera *a)* valgono i criteri di applicazione dell'imposta nei modi ordinari previsti dal D.P.R. 633/72 (secondo il metodo di detrazione stabilito dall'art. 19), mentre per l'attività di cui al punto b) si applica il particolare regime disciplinato dal D M 16 gennaio 1980, emesso in attuazione dell'art. 74 *ter (vedi Circolare n. 30 del 24 giugno 1980).*

I dati, da indicare nelle rispettive colonne, sono i seguenti:

- **cod. T 1,** ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nell'ambito del territorio della CEE;

- **cod. T 2,** ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della CEE;

- **cod. T 3,** ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della CEE ed in parte fuori CEE;

- **cod. T 4,** totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai codici precedenti;

- **codici T 5 e T 6** - In corrispondenza di detti codici devono essere ripartiti i costi relativi ai viaggi misti (di cui al cod. T3), distintamente per la parte CEE e per la parte fuori CEE;

- **cod. T 7,** percentuale dei costi misti [(cod. T5 : cod. T3) x 100];

- **cod. T7bis,** ammontare dei corrispettivi misti per la parte CEE, determinato moltiplicando l'importo del cod. T3 per la percentuale risultante al cod. T7;

- **cod. T 8,** ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti interamente nella CEE (cod. T1) e dei corrispettivi imponibili relativi a viaggi misti (cod. T7bis);

- **cod. T 8bis,** ammontare dei corrispettivi relativi ad operazioni eseguite fuori della CEE, determinato sommando l'importo dei codici T2 e T3 e sottraendo l'importo di cui al cod. T7bis.

Si precisa che il relativo ammontare può essere computato nel quadro R (al cod. R3), in quanto concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimborso;

- **cod. T 9,** ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella CEE (cod. T1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte CEE (cod. T5);

- **cod. T 10,** credito di costo relativo all'anno 1994;

- **cod. T 11,** base imponibile lorda, ricavata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi imponibili e l'ammontare dei costi deducibili, aumentato dell'eventuale credito di costo dell'anno 1994, e cioè: codici [T8 — (T9 + T10)];

- **cod. T 12,** credito di costo, ricavato detraendo l'ammontare dei corrispettivi imponibili dall'ammontare dei costi deducibili aumentato dell'eventuale credito di costo dell'anno 1994, e cioè: codici [(T9 + T10) — T8];

- **cod. T 13,** base imponibile netta, ricavata riducendo la base imponibile lorda dell'imposta incorporata, mediante applicazione, in via alternativa:

del metodo matematico:

$$\left(\frac{\text{cod. T11} \times 100}{119} \right)$$

ovvero del metodo dello "scorporo":

$$\left[\text{cod. T11} - \left(\frac{15{,}95 \times \text{cod. T11}}{100} \right) \right]$$

Riporto dei dati.

Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del quadro devono essere riportati nei quadri E ed F, con i criteri sotto esposti.

a) ***Base imponibile lorda (cod. T 11).***

Se risulta una base imponibile lorda, l'importo di cui al cod. T 13 (base imponibile netta) va riportato al cod. E 16, in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al cod. T 4 e l'importo di cui al codice T 11, deve essere riportata al cod. E 24-bis, in aggiunta agli importi delle altre operazioni eventualmente effettuate.

L'importo dei costi va riportato al cod. F13.

b) ***Credito di costo (cod. T 12).***

Nel caso in cui risulti un credito di costo, l'importo dei corrispettivi di cui al cod. T 4 va riportato al cod. E 24bis mentre l'importo dei costi di cui al medesimo cod. T 4 va riportato al cod. F 13, in aggiunta agli importi delle altre operazioni eventualmente effettuate.

4.2.15 - QUADRO Z - REGIME SPECIALE PER BENI USATI, OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE.

È stato istituito il nuovo quadro Z per l'evidenziazione delle operazioni assoggettate al regime del margine introdotto dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, e successive modificazioni (articoli da 36 a 40).

Il quadro deve essere compilato prima del quadro E al fine di suddividere i dati relativi all'applicazione del particolare regime, da riportare poi nel quadro E per la formazione del volume d'affari complessivo.

Si precisa che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all'art. 74, comma 7, non sono da comprendere nel quadro Z in quanto non rientranti nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. N. 41.

Il quadro è suddiviso in 3 sezioni, a seconda del metodo applicato per la determinazione del margine.

Sezione 1 - Metodo analitico del margine.

La sezione 1 deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il metodo ordinario (o analitico) di determinazione del margine previsto dall'art. 36, comma 1, del citato D.L. n. 41.

- **cod. Z 1.** Nel codice occorre indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime;

- **cod. Z 2,** margini lordi relativi ad operazioni imponibili.
Il relativo ammontare deve essere desunto dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, nel quale devono essere annotati i margini lordi distinti per aliquota, ad ogni liquidazione periodica; inoltre, i detti margini, dopo aver scorporato l'imposta, devono essere poi compresi nel quadro E, suddivisi per aliquota;

- **cod. Z 3.** Nel codice bisogna specificare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*. Il relativo dato, che deve essere desunto dall'apposito registro previsto dal comma 2 dell'art. 38 del D.L. 41, deve essere compreso nel cod. E 23;

- **cod. Z 4.** Il codice, che è stato previsto per la corretta determinazione del volume d'affari, comprende:

- i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 quater) il cui margine non concorre alla formazione del plafond;

- la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili sia alle operazioni non imponibili di cui al cod. Z 3.

Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il cod Z1 e i successivi codici Z2 e Z3.

Sezione 2 - Metodo globale del margine.

La sezione 2 è riservata ai contribuenti che hanno applicato il metodo globale del margine in esecuzione della disposizione contenuta nell'art. 36, comma 6, del citato D.L. n. 41. I relativi dati sono desumibili dai particolari registri delle cessioni e degli acquisti previsti dall'art. 38, comma 4, dello stesso decreto n. 41.

Si chiarisce, per i soggetti che hanno applicato il metodo globale, che il margine relativo alle esportazioni ed operazioni equiparate deve essere determinato in via analitica. Ciò in quanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 36 del D.L. 41, i costi relativi ai beni esportati non concorrono alla determinazione del margine globale e, quindi, gli acquisti annotati nell'apposito registro devono essere depurati di tali costi.

- **cod. Z 10.** Nel codice devono essere indicati i corrispettivi, relativi alle operazioni imponibili, comprensivi dell'imposta, suddivisi tra le varie aliquote applicate;

- **cod. Z 11.** Nel codice occorre indicare i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, sia che concorrano o non alla formazione del *plafond;*

– **cod. Z 12.** Nel codice bisogna specificare l'ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie effettuati in relazione alle operazioni imponibili di cui al cod. Z 10. Si precisa, altresì, che in tale codice non devono essere compresi i costi relativi alle esportazioni e ad altre operazioni non imponibili, in quanto essi non concorrono alla formazione del margine globale ai sensi dell'art. 36, comma 6, del citato D.L. n. 41;

– **cod. Z 14,** margine complessivo lordo relativo alle operazioni imponibili di cui al cod. Z 10. Il relativo importo si ricava per differenza tra l'ammontare complessivo dei corispettivi di cui al cod. Z 10 e l'ammontare degli acquisti di cui al cod. Z 12;

– **cod. Z 15.** In tale codice, che è alternativo rispetto al precedente cod. Z 14, bisogna indicare l'importo (eventuale) del margine negativo che si determina nell'ipotesi in cui l'ammontare degli acquisti (indicati nel cod. Z 12) risulti superiore all'ammmontare complessivo dei corrispettivi di cui al cod. Z 10. Il relativo importo deve essere riportato, in aumento dei costi, nel periodo successivo, al fine della determinazione del margine;

– **cod. Z 16.** Nel codice bisogna ripartire i margini lordi, relativi alle operazioni imponibili, in base alle aliquote applicate.

A tal proposito, si ricorda che la suddivisione del margine complessivo lordo tra le varie aliquote deve effettuarsi sulla base dei rapporti percentuali tra i corrispettivi parziali, relativi a ciascuna aliquota, e il totale dei corrispettivi (cfr. al riguardo, le esemplificazioni contenute nella *circolare n. 177./E*, par. 4.3.2, del *22 giugno 1995*). Inoltre, ad integrazione della citata circolare si chiarisce che i rapporti percentuali devono essere calcolati arrotondando i risultati alla seconda cifra decimale e determinando la percentuale relativa al corrispettivo di maggior ammontare per complemento a 100 rispetto alla somma delle altre (cioè, sottraendo tale somma dal valore 100);

– **cod. Z 17.** Nel codice bisogna indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*. Si chiarisce che tali margini, pur dovendosi indicare nella sezione 2, sono da determinare in via analitica, non concorrendo alla formazione del margine globale;

– **cod. Z 18.** Il codice, che è stato previsto per la corretta determinazione del volume d'affari, comprende:

– i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 quater), il cui margine non concorre alla formazione del *plafond*;

– la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili che alle operazioni non imponibili di cui al cod. Z 17.

Il relativo ammontare è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei codici Z 10 e Z 11) e i codici Z 14 e Z 17.

Sezione 3 – Metodo forfettario del margine.

Tale sezione è riservata ai contribuenti che hanno applicato, per determinate operazioni, il metodo forfetario del margine previsto dall'art. 36, comma 5, del citato D.L. n. 41.

– **cod. Z 20.** Indicare i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, al lordo dell'IVA, suddivisi tra le varie aliquote applicate;

– **cod. Z 21.** Nel codice devono essere indicati i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, sia che concorrano o non alla formazione del *plafond;*

– **cod. Z 22.** Margini lordi relativi alle operazioni imponibili, ripartiti in base alle aliquote applicate;

– **cod. Z 23.** Nel codice bisogna indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*.

Si riporta di seguito un prospetto, che può essere utilizzato al fine di agevolare il calcolo per la determinazione dei margini da indicare nei codici Z 22 e Z 23:

– **cod. Z 24.** Il codice, che è stato previsto per la corretta determinazione del volume d'affari, comprende:

– i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art. 38 quater), il cui margine non concorre alla formazione *del plafond;*

– la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili sia alle operazioni non imponibili di cui al cod. Z 21.

Il relativo importo è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei codici Z 20 + cod. Z 21) e la somm dei margini di cui ai codici Z 22 e Z23.

4.3 - INTERCALARE 11/TER-REGIME SPECIALE AGRICOLTURA (art. 34) (di colore blu).

Si avverte che l'intercalare 11/ter contiene, oltre alle modifiche comuni con l'intercalare 11/N, una modifica particolare che attiene al regime speciale dell'agricoltura previsto dall'art. 34.
Nel quadro L è stato introdotto un nuovo **codice (L2 ter),** che riguarda i produttori agricoli che nella prima parte dell'anno hanno applicato il regime normale IVA ma che hanno poi revocato (entro il termine del 30 giugno 1995) l'opzione esercitata in precedenza per l'applicazione del regime normale, avvalendosi della rimessione in termini disposta dall'art. 10, comma 11, del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, come modificato dalla legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203 (cfr., al riguardo, *la circolare n. 176/E del 21 giugno 1995*).

Si ricorda che l'intercalare 11/ter deve essere compilato dai produttori agricoli rientranti nel regime speciale dell'agricoltura previsto dall'art. 34. Per l'esatta individuazione dei produttori agricoli rientranti nel particolare regime e per la guida alla sequenza di compilazione dei quadri si rinvia al paragrafo 3.2.

L'intercalare deve essere compilato al fine di determinare, al cod. L7, l'IVA dovuta (o a credito) per il periodo d'imposta, relativa all'attività esercitata, da riportare poi al cod. L8 del modello 11-base.

Si avverte che, in caso di tenuta di contabilità separate ai sensi dell'art. 36, deve essere compilato anche il quadro N di ciascun intercalare e deve essere indicato, al cod. L8 della quartina base, l'IVA o debito ovvero a credito calcolata dalla somma algebrica dei codici L7 degli intercalari.

La compilazione di più intercalari può rendersi necessaria anche qualora il contribuente abbia applicato, nello stesso anno, differenti regimi d'imposta (es., regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura).

METODO FORFETARIO DEL MARGINE

		COL. 1 - PERCENTUALE 25%	COL. 2 - PERCENTUALE 50%	COL. 3 - PERCENTUALE 60%
X1	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond	.000	.000	.000
X2	Corrispettivi al 4%	.000	.000	.000
X3	Corrispettivi al 10%	.000	.000	.000
X4	Corrispettivi al 16%	.000	.000	.000
X5	Corrispettivi al 19%	.000	.000	.000
X6	Margine dei corrispettivi non imponibili, che costituiscono plafond [25% (X1 col. 1) +50% (X1 col. 2) +60% (X1 col. 3)], da riportare al cod. Z23			.000
X7	Margine lordo dei corrispettivi al 4% [25% (X2 col. 1) +50% (X2 col. 2) +60% (X2 col. 3)] da riportare al cod. Z22 col. 1			.000
X8	Margine lordo dei corrispettivi al 10% [25% (X3 col. 1) +50% (X3 col. 2) +60% (X3 col. 3)] da riportare al cod. Z22 col. 2			.000
X9	Margine lordo dei corrispettivi al 16% [25% (X4 col. 1) +50% (X4 col. 2) +60% (X4 col. 3)] da riportare al cod. Z22 col. 3			.000
X10	Margine lordo dei corrispettivi al 19% [25% (X5 col. 1) +50% (X5 col. 2) +60% (X5 col. 3)] da riportare al cod. Z22 col. 4			.000

In particolare, nel settore agricolo tale fattispecie si verifica per i passaggi di prodotti agricoli a cooperative, con prezzo da determinare, effettuati in un anno e fatturati definitivamente in anni successivi.

In tale ipotesi, se la nascita della obbligazione tributaria (consegna dei beni o versamento parziale del corrispettivo) è avvenuta in un anno anteriore a quello in cui si provvede alla fatturazione (totale o a saldo) e se il produttore agricolo ha, nel frattempo, cambiato regime d'imposta (es. da regime normale IVA a regime speciale ex art. 34), al fine della determinazione dell'IVA dovuta nell'anno in esame limitatamente alle suddette operazioni, deve farsi riferimento al regime dell'anno in cui è sorta l'obbligazione tributaria. Al riguardo occorre tener presente (relativamente all'ipotesi di cambiamento da regime speciale a regime normale) che per i passaggi di beni a cooperative da parte di produttori agricoli, le operazioni si considerano comunque effettuate, ai sensi dell'art. 34, comma 8, all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci.

Pertanto, nelle ipotesi sopra illustrate in cui per lo stesso anno si rendono applicabili due diversi regimi, il contribuente deve utilizzare, oltre al proprio intercalare inerente al regime dell'anno, anche l'intercalare relativo al diverso regime applicato esclusivamente per le suddette operazioni riferite ad anni precedenti, compilando solo i quadri interessati dalle operazioni medesime.

4.3.1 – QUADRO A – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (Sezione 3).

Si avverte che il quadro A dell'intercalare 11/TER contiene una sola sezione (3) per l'indicazione di alcuni dati relativi all'attività agricola svolta. Le sezioni 1 e 2 sono, invece, presenti nel modello IVA 11 base.

Sezione 3 – Dati relativi all'attività

– **cod. A 35.** Nel codice devono essere indicati:

– l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 17, comma 3, effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di contribuenti nazionali.
L'imposta relativa a dette operazioni va indicata al **cod. L 2.** Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei codici del Quadro E, ferma restando la loro inclusione nel Quadro F.
Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia applicato la procedura di fatturazione di cui all'art. 17, comma 3 prevista dall'art. 71, comma 2, per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e, in via facoltativa, per quella di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta non devono essere compresi nel Quadro E, ma vanno indicati nel *Quadro F bis, sezione 2;*

– l'ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lettera e), concernente i compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (es. giornalai) *(D.M. 5 maggio 1980).* Si avverte che, per tali operazioni, la relativa imposta va indicata al **cod. L 2,** mentre l'ammontare imponibile e l'imposta non devono essere inclusi né nel quadro E né nel quadro F;

– **cod. A 36.** Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D.L. 331/1993, al netto dell'IVA, risultante dal registro delle fatture emesse (art. 23) ovvero dal registro dei corrispettivi (art. 24).

Nello stesso codice deve essere, altresì, compreso l'ammontare degli acquisti intracomunitari non assoggettati all'IVA a norma dell'art. 42, comma 1, del citato D.L. n. 331/1993.

L'imposta relativa a dette operazioni va indicata al cod. L2 bis.

Si pone in evidenza che sia l'ammontare imponibile che la relativa imposta di tali acquisti non devono essere compresi nei codici del quadro E, ferma restando la loro inclusione nel quadro F relativamente alle operazioni annotate sul registro degli acquisti di cui all'art. 25.

Si avverte che non vanno incluse nel codice le citate prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D.L. 331/1993, poste in essere tra due operatori nazionali in quanto, nella specie, rientrano tra le operazioni interne;

– **cod. A 37.** Nel codice devono essere indicati gli acquisti effettuati presso agricoltori esonerati, fatturati dall'acquirente a norma dell'art. 34, quarto comma.

4.3.2 – QUADRI E *bis* (CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE) ed F *bis* (ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI).

I quadri E *bis* ed F *bis* sono stati istituiti già da due anni in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 48, comma 2, del D.L n. 331/1993, la quale prevede che nella dichiarazione annuale IVA le operazioni intracomunitarie registrate nel periodo di imposta devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione.

Al riguardo sono stati previsti due quadri distinti:

– *il quadro E bis,* nel quale devono essere indicati i dati relativi alle cessioni e prestazioni intracomunitarie annotate nel registro delle fatture emesse (art. 23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale quadro non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati anche nei registri anzidetti, il cui imponibile complessivo va evidenziato nel codice A 36 mentre la relativa imposta deve essere riportata al codice L 2 *bis;*

– *il quadro F bis,* composto di due sezioni. Nella SEZIONE 1 devono essere indicati i dati relativi agli acquisti intracomunitari dei beni annotati nel registro degli acquisti (art. 25).
Nella SEZIONE 2 devono essere indicati i dati relativi alle importazioni .dei beni risultanti dalle bollette doganali registrate nel periodo di imposta.

Si pone in evidenza che non sono da comprendere nei quadri E bis ed F bis, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (per i beni usati ecc...), effettuati con altri operatori della CEE, perché sono considerati operazioni interne da assoggettare all'imposta nel Paese in cui risiede il cedente del bene.

4.3.3 – QUADRO E *bis* (CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE) (comprese nel quadro E).

Il quadro non ha subito variazioni.

Nei **codici da E41 ad E43** devono essere indicate le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A - parte prima - allegata al D.P.R. n. 633, assoggettate ad IVA - ai sensi dell'art. 51 del D.L. n. 331/1993, con le percentuali forfettarie di compensazione previste dal citato D.M. 12 maggio 1992.

– **cod. E44:**: totale dei codici da E41 ad E43;

– **cod. E 45, variazioni ed arrotondamenti d'imposta.**

L'imposta indicata al cod. E 44 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi.

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi:

– arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, n. 5);

– imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione;

– variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nell'anno 1995 e relative ad operazioni registrate in anni precedenti;

– arrotondamenti a lire 1.000 operati in dichiarazione.

Tale differenza va riportata nella casella corrispondente al cod. E 45, indicando nell'apposito spazio il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata ovvero il segno (—) in caso contrario;

– **cod. E46:**: somma algebrica degli importi risultanti dai codici E44 e E45;

– **cod. E50:**: cessioni intracomunitarie non imponibili quali:

– cessioni di prodotti agricoli compresi nella tabella A - parte prima, soggetti ad accisa (es. vini);

– cessioni di altri prodotti non compresi nella citata tabella A - parte prima;

– **cod. E51:**: prestazioni di servizi non soggette all'imposta a norma dell'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 e cioè prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, relative prestazioni accessorie, servizi di intermediazione, ecc.;

– **cod. E52:**: altre operazioni non imponibili, quali le cessioni intracomunitarie di beni destinate ad essere introdotti in punti franchi o nei depositi di cui all'art. 50, comma 8 del D.L. n. 331/1993;

– **cod. E53:**: totale delle operazioni, risultante dalla somma dei codici da E44 ad E52.

4.3.4. – QUADRO F *bis* – ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E IMPORTAZIONI (compresi nel quadro F).

ATTENZIONE: si precisa che le operazioni concernenti gli acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino devono essere comprese nella Sezione 2 del presente quadro.

Sezione 1 - Acquisti intracomunitari di beni.

Per la compilazione di tale sezione si fa rinvio alle avvertenze contenute all'inizio del quadro F (paragrafo 4.3.6).
I dati da riportare in corrispondenza dei codici sono:

– cod. F 41: i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di rottami, stracci, materiali di risulta e degli altri beni di cui all'art. 74, comma 7, non soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;

– codici da F 43 a F 49: nella prima colonna, i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, distinti per aliquota, *al netto delle variazioni in diminuzione;* nella seconda colonna, l'imposta corrispondente a ciascun imponibile;

– cod. F 51: la somma dei codici da F 41 a F 49 per l'imponibile e da F 43 a F 49 per l'imposta;

– cod. F 52: I corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond,* ai sensi degli artt. 8, 8-bis e 9 richiamati dall'art. 42 del D.L. 331/1993;

– cod. F 53: i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond,* compresi gli acquisti di beni destinati ad essere introdotti in punti franchi o nei depositi di cui all'art. 50, comma 8, del D.L. 331/1993. In detto codice vanno altresì compresi gli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta.

– cod. F 54: i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1 del D.L. 331/1993;

– cod. F 56: i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non e ammessa la detrazione dell'imposta. Tali acquisti non devono essere compresi nei codici precedenti;

– cod. F 57: totale degli acquisti intracomunitari, determinato sommando gli importi indicati nei codici da F 51 a F 56;

– cod. F 58, variazioni e arrotondamenti d'imposta. Indicare la differenza tra l'importo dell'IVA sugli acquisti intracomunitari, risultante dal registro di cui all'art. 25 e quella riportata al codice F 51, preceduta dal segno (+) se l'imposta annotata nel registro è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (–) nel caso contrario;

– cod. F 59: totale dell'IVA sugli acquisti intracomunitari imponibili che si ottiene dalla somma algebrica dei codici F 51 e F 58.

Sezione 2 - Importazioni.

I dati da riportare in corrispondenza dei codici sono:

– codici da F 63 a F 69: nella prima colonna, i corrispettivi delle importazioni imponibili, per le quali è ammessa la detrazione dell'imposta, distinti per aliquota, al netto delle variazioni in diminuzione; nella seconda colonna, l'imposta corrispondente a ciascun imponibile.

– cod. F 71, somma degli imponibili e delle relative imposte indicati ai codici da F 63 e F69;

– cod. F 72, importazioni effettuate senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond,* ai sensi del combinato disposto del comma 2 degli articoli 8, 8-*bis,* 9, 72 e dell'art. 68, lett. *a);*

– cod. F 74, altre importazioni non soggette all'imposta (art. 68, escluse le importazioni con utilizzo del *plafond* già comprese nel cod. F 72). In tale codice devono essere comprese anche le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta, qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;

– cod. F 75, importazioni non soggette all'imposta effettuate, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;

– cod. F 76, importazioni, al netto dell'I.V.A., per le quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Tali operazioni non devono essere comprese nei codici precedenti. Nel codice devono essere incluse anche le importazioni di beni destinati alla vendita per conto terzi da parte di agenzie di vendita all'asta. Per le importazioni per le quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere compresa nei codici da F 63 a F 69;

– cod. F 77, totale delle importazioni, determinato sommando gli importi indicati nei codici da F 71 a F 76;

– cod. F 78, variazioni e arrotondamenti d'imposta.

L'imposta sulle importazioni indicata nel cod. F 71 potrebbe essere diversa da quella risultante dal registro degli acquisti di cui all'art. 25. La differenza tra l'importo dell'I.V.A. afferente le importazioni risultante dal registro e l'importo risultante dal calcolo va indicata al cod. F 78, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (—) nel caso contrario;

– cod. F 79, totale dell'I.V.A. sulle importazioni imponibili, che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta risultante al cod. F 71 dell'ammontare delle variazioni in più o in meno indicato al cod. F 78.

4.3.5 – QUADRO E – DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVO E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI.

Si precisa che nel quadro E devono essere comprese anche le operazioni assoggettate al regime speciale del margine, introdotto dal D.L. n. 41/1995, i cui importi devono essere desunti dal quadro Z.

ATTENZIONE: nei quadri E-F-Ebis-Fbis alcuni importi potrebbero risultare di segno negativo a seguito di variazioni in diminuzione eseguite nell'anno d'imposta. In tale ipotesi, indicare il segno (–) a fianco dei relativi importi.

Si precisa che nel quadro E devono essere comprese, suddivise per aliquote, tutte le operazioni effettuate all'interno dello Stato, quelle intracomunitarie e le esportazioni verso paesi extraCEE, al netto delle variazioni in diminuzione.

Il quadro deve essere compilato al fine di determinare il volume di affari complessivo e l'I.V.A. relativa alle operazioni imponibili.

Alla formazione del **volume d'affari** concorre, ai sensi dell'art. 20, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d'imposta.

Fra le operazioni soggette a registrazione per l'anno 1995 rientrano anche le operazioni non annotate in detto anno ma regolarizzate nell'anno successivo (prima della presentazione della dichiarazione annuale) ai sensi **dell'art. 48, comma 1,** nonché quelle annotate, agli effetti penali, a norma dell'art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429.

Non concorrono invece alla formazione del volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi i beni di cui all'art. 2425, n. 3, del codice civile (diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere d'ingegno,

di concessione nonchè marchi di fabbrica), le operazioni di cui all'art 17, comma 3 (acquisti da soggetti non residenti) e le operazioni di cui all'art 74, comma 1, lettera e) (compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio)

Si richiama quanto già specificato al **cod. A35,** nel senso che le dette operazioni di cui all'art 17, comma 3, e all'art 74, comma 1, lett e) non devono essere incluse nel quadro E, ma l'ammontare imponibile va indicato al cod A 35 e la relativa imposta al cod L2

Parimenti, l'ammontare complessivo degli *acquisti intracomunitari* di beni e delle prestazioni di servizi di cui al **codice A36,** non deve essere compreso nel quadro E L'ammontare imponibile deve essere indicato esclusivamente in tale codice e la relativa imposta nel codice L2 *bis*

Per quanto concerne, invece, le *cessioni di beni ammortizzabili,* il relativo ammontare deve figurare nel quadro E (codici da E 10 a E 16) tra le operazioni imponibili per il calcolo dell'I V A a debito e successivamente detratto, come più avanti precisato a proposito del cod E 27, ai fini della determinazione del volume d'affari annuo

Adeguamento del volume d'affari al fine di evitare l'accertamento basato sui parametri.

Nell'ipotesi in cui i contribuenti intendano adeguare il proprio volume d'affari a quello risultante dall'applicazione dei parametri, al fine di evitare l'accertamento basato sugli stessi, essi devono comprendere nel quadro E l'ammontare dei corrispettivi non registrati e la relativa imposta.

ATTENZIONE I codici da E10 ad E20 sono riservati alle imprese miste, le quali devono compilare, altresì, il quadro G per il calcolo dell'IVA ammessa in detrazione Inoltre, i produttori agricoli devono assoggettare ad IVA con l'aliquota ordinaria le cessioni degli animali vivi delle specie bovina o suina, derivanti da acquisti effettuati, prima del 1995, in regime normale IVA ovvero derivanti da atti non assoggettati ad IVA (es conferimenti) Per le suddette cessioni, quindi, l'imposta va determinata nei modi ordinari ai sensi dell'art 34, 2° comma *(cfr la circolare n 6 del 25 gennaio 1994)*

Determinazione degli imponibili.

Devono essere indicati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, risultanti dal registro delle fatture emesse (art 23) e/o dal registro dei corrispettivi (art 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate per il periodo d'imposta.

I contribuenti che utilizzano il registro delle fatture emesse rilevano da tale registro gli imponibili già suddivisi per aliquota e li riportano nella colonna degli imponibili, in corrispondenza della relativa aliquota prestampata

Per quanto concerne la contabilizzazione dei corrispettivi con I V A incorporata si ricorda che, i produttori agricoli, per la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, per coltura o allevamento, nei confronti dei privati consumatori, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 24, concernenti, rispettivamente, la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e l'annotazione dell'ammontare complessivo degli incassi giornalieri nel registro dei corrispettivi

Per tali operazioni deve essere determinato l'ammontare complessivo al netto dell'I V A incorporata, con i metodi illustrati nel par 2 7 2

Gli imponibili così determinati vanno riportati nella colonna degli imponibili in corrispondenza dell'aliquota prestampata, arrotondati alle L 1 000

Il quadro E è composto di **tre parti,** nelle quali devono rispettivamente essere indicati

1) codici da E 1 a E 6, le cessioni dei prodotti agricoli ed ittici elencati nella parte prima della tabella A, allegata al D P R n 633, questa parte deve essere compilata sia dai contribuenti che effettuano unicamente le cessioni sopraindicate sia da coloro che, nell'ambito della stessa impresa agricola, effettuano anche operazioni diverse *(imprese miste)*

Per tali cessioni il sistema di determinazione dell'imposta è imperniato sulla adozione di *percentuali forfettarie di compensazione* dell'onere dell'imposta a monte, determinate in misura differenziata per gruppi di prodotti Anche per l'anno 1995 valgono le percentuali stabilite dal ***D.M. 12 maggio 1992.***

In sostanza, per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici direttamente effettuate dai produttori agricoli, la detrazione dell'imposta è forfetizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni dei prodotti stessi, delle percentuali di compensazione e l'imposta su tali operazioni viene applicata con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse

- codici da E 1 a E 3. In tali codici, in corrispondenza dell'aliquota prestampata, devono essere riportati gli importi delle operazioni annotate per l'anno 1995 nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art 24), al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno

In detti codici vanno comprese anche le cessioni intracomunitarie di beni non soggetti ad accise.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente percentuale forfettaria di compensazione,

- cod. E 4, va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi riportati ai codici da E 1 a E 3 rispettivamente della colonna degli imponibili e della colonna delle imposte;

- cod. E 5, vanno indicati **le variazioni e gli arrotondamenti di imposta** relativi alle operazioni di cui ai codici da E 1 a E 3

L'imposta indicata al cod. E 4 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse e/o dal registro dei corrispettivi

L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi

- arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art 21, comma 2, n 5),

- imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione,

- variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate per l'anno 1995 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti,

- arrotondamenti a lire 1 000 operati in dichiarazione,

Tale differenza va riportata nella casella corrispondente al cod E5, indicando nell'apposito spazio il segno (+) se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno (-) in caso contrario,

- cod. E 6, totale, che si ottiene aumentando o diminuendo l'imposta di cui al cod E 4 dell'importo indicato al cod E 5

2) codici da E 10 a E 20, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse dalle operazioni di cui ai precedenti codici, *questa parte deve essere compilata unicamente dalle* ***imprese miste;***

Rientrano nel concetto di "operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 34" quelle operazioni effettuate dal produttore agricolo nell'ambito della stessa impresa agricola con carattere di accessorietà rispetto all'attività di produzione agricola propriamente detta, quali, ad esempio, le cessioni di prodotti agricoli compresi nella seconda parte della tabella A, le cessioni di prodotti agricoli acquistati presso terzi per migliorare qualitativamente i beni di propria produzione, nonché le *cessioni di animali bovini o suini provenienti da acquisti effettuati in precedenza in regime normale IVA o derivanti da atti non soggetti ad IVA*

Naturalmente, le fattispecie non rientranti nella previsione normativa di cui al secondo comma dell'art. 34 trovano la loro disciplina nelle disposizioni previste dall'art 36 (vedasi la *circolare n. 19 del 10 luglio 1979, Dir Gen Tasse*),

- cod. E 10 - In detto codice vanno indicate esclusivamente le operazioni effettuate senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art 74,

comma 7 (cessioni di rottami, stracci, materiali di risulta, ecc),

– codici da E 11 a E 16 – In corrispondenza di tali codici vanno riportati, nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota, e nella seconda colonna quelli della relativa imposta, al netto delle variazioni in diminuzione

– cod. E 18, va indicato il totale degli imponibili e delle imposte, determinato sommando gli importi indicati ai codici da E 10 a E 16,

– cod. E 19, vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta di cui ai codici da E 11 a E 16 *(vedi commento al cod E5)*,

– cod. E 20, totale, che si ottiene dalla somma algebrica degli importi risultanti ai codd E18 ed E19,

3) codici da E 22 a E 30, i dati occorrenti per la determinazione del volume d'affari e dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, che devono essere indicati da tutti i contribuenti (imprese semplici e imprese miste)

– cod. E 22, somma degli imponibili indicati ai codici E 4 ed E 18,

– cod. E 23, ammontare delle seguenti operazioni non imponibili

a) – i corrispettivi delle cessioni all'esportazione non imponibili di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art 8 tra le quali sono ricomprese anche le cessioni, nei confronti di cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari,

– i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all'esportazione (art 8 *bis*, primo comma),

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art 9, primo comma),

– i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72 equiparate a quelle degli articoli 8, 8 *bis* e 9

b) – i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni non imponibili, e cioè le cessioni di beni non compresi nella tabella A, parte prima, allegata al D P R n 633 e le cessioni di beni soggetti ad accisa, compresi nella predetta tabella A, parte prima,

– i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art 40, commi 5, 6 e 8, del decreto legge n 331 del 1993 (prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri,

c) – i corrispettivi di eventuali altre operazioni non imponibili, purché effettuate in via sussidiaria rispetto all'attività agricola, per la cui individuazione si rinvia alle indicazioni fornite al punto c) del cod E 23 dell'intercalare 11/N – regime normale,

– cod. E 24, ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la dichiarazione d'intento,

– cod. E 24 *bis*, ammontare delle altre operazioni non imponibili, come, ad esempio, le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, le cessioni a viaggiatori extracomunitari di cui all'art 38-*quater*, le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei punti franchi o nei depositi di cui all'art 50, comma 8, D L 331/93

Sono da comprendere altresì in tale codice le cessioni di beni e relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n 49/1987 che provvedono, secondo le modalità stabilite dal D M 10-3-1988, al trasporto o spedizione all'estero dei beni stessi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo ovvero di attività caritative o educative (art 14 L 26-2-1987, n 49)

E da comprendere, altresì, la differenza dei corrispettivi, relativi ad operazioni rientranti nel regime speciale del margine introdotto dal D.L n 41/1995 (per le cessioni di beni usati ecc.) Il relativo ammontare può essere ricavato dalla somma dei codici Z4 e Z24

– cod. E 25, ammontare delle operazioni esenti di cui all'art 10,

– cod. E 26, ammontare delle operazioni non soggette all'imposta effettuate, in applicazione di particolari disposizioni agevolative, nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati,

cod. E 27. Il codice comprende l'ammontare imponibile delle cessioni di beni ammortizzabili che deve essere indicato con il segno (—) (già prestampato),non rientrando nel volume d'affari,
Per i contribuenti che allegano alla dichiarazione IVA più intercalari, il relativo ammontare deve essere riportato dal **cod. N32**,

– cod. E 28, volume d'affari, determinato sommando gli importi indicati ai codici da E 22 a E 26 e sottraendo quello indicato al cod E 27,

– cod. E 30, totale dell'I V A sulle operazioni imponibili, che si ottiene sommando l'imposta risultante ai codici E 6 e E 20

4.3.6 – QUADRO F – AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI.

AVVERTENZE: Il quadro comprende non solo le operazioni di acquisto poste in essere nel territorio dello Stato, ma anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da paesi extra CEE. Pertanto, l'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione risulta direttamente dal solo codice F19.

Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 1995 sul registro degli acquisti di cui all'art 25, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso anno

Le operazioni vanno indicate in corrispondenza dei seguenti codici

– cod. F 1, acquisti all'interno e acquisti intracomunitari non soggetti all'imposta dei beni di cui all'art 74, comma 7 (rottami, stracci, materiali di risulta, ecc),

– codici da F 2 a F 9, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni assoggettati ad imposta, esclusi quelli di cui al cod F 16, da riportare in corrispondenza delle aliquote prestampate
L'imposta afferente i predetti acquisti e determinata moltiplicando gli imponibili indicati nei codici da F 2 a F 9 per le corrispondenti aliquote

L'imposta risultante dal calcolo va indicata, in corrispondenza di ciascuna aliquota, ai codici da F 2 a F 9 e la relativa somma al cod F 11

Gli imponibili e le relative imposte devono essere arrotondati alle 1 000 lire, secondo quanto chiarito negli esempi del quadro E,

– cod. F 11, somma degli imponibili indicati ai codici da F 1 a F 9 e somma delle imposte indicate ai codici da F 2 a F 9,

Si precisa che i contribuenti che hanno effettuato i detti acquisti con utilizzo del *plafond* sono obbligati, a compilare il *quadro U* della dichiarazione,

– cod. F 13. Nel codice vanno indicati gli acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond* In particolare

– gli acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'art 58, comma 1, del D L n 331/1993,

– gli acquisti intracomunitari non imponibili (art 42, comma 1 del D L n 331/1993) compresi quelli di cui all'art 40, comma 2, del D L n 331/1993 (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente),

– gli acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e gli acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere introdotti nei punti franchi e nei depositi di cui all'art 50, comma 8, D L 331/93,

– cod. F 14, acquisti all'interno esenti (art 10), acquisti intracomunitari esenti (art 42, comma 1, D L 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (art 68, esclusa la lettera *a)*,

– cod. F 15, acquisti all'interno e importazioni non soggetti all'imposta in quanto effettuati, ai sensi delle disposizioni speciali previste in materia, dai contribuenti terremotati e soggetti assimilati;

– cod. F 16, acquisti all'interno, acquisti intracomunitari e importazioni, *al netto dell'IVA,* per i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 2, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta. Tali acquisti non devono essere compresi nei codici precedenti. Nel codice devono essere incluse anche le importazioni di beni destinati alla vendita per conto terzi da parte di agenzie di vendita all'asta.
Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 50%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere compresa nei codici da F 2 a F 9;

– cod. F 17, totale dei sopraelencati acquisti e importazioni determinato sommando gli importi indicati nei codici da F 11 a F 16;

– cod. F 18, variazioni e arrotondamenti d'imposta.

L'imposta sugli acquisti indicata nel cod. F 11 potrebbe essere diversa da quella risultante dal registro degli acquisti di cui all'art. 25. La differenza tra l'importo dell'IVA risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al cod. F 18, preceduta dal segno (+), se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno (—) nel caso contrario;

– cod. F 19, totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni imponibili, che si ottiene dalla somma algebrica dei codici F 11 e F 18.

4.3.7 – QUADRO G – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE PER LE IMPRESE MISTE.

Tale quadro, che deve essere sempre ed esclusivamente compilato dalle **imprese miste,** non ha subito variazioni.

I dati da riportare in corrispondenza dei codici sono:

– cod. G 30, gli acquisti di beni e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle comprese nell'art. 34, 1° comma, registrati nell'anno 1995, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili;

– cod. G 31, gli acquisti di beni e servizi, con esclusione dei beni ammortizzabili, registrati nell'anno 1995 che, ai fini della determinazione dell'IVA detraibile, sono stati imputati ad *uso promiscuo* e cioè in parte alle operazioni agricole di cui all'art. 34, 1° comma e in parte alle operazioni diverse di cui al terzo comma dello stesso articolo;

– cod. G 32, percentuale delle operazioni diverse, relativa al periodo d'imposta, risultante dal rapporto percentuale tra l'ammontare imponibile delle operazioni diverse di cui al cod. E18 e l'imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate di cui al cod. E22;

– cod. G 33, imposta detraibile concernente gli acquisti promiscui di cui al cod. G31, imputabile alle operazioni diverse, ottenuta applicando la percentuale del cod. G32 all'imposta di cui al cod. G31;

– cod. G 34, imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1994 dagli agricoltori che si trovavano in regime normale IVA. Il relativo ammontare si ricava riportando integralmente l'importo del cod. P8 della dichiarazione IVA 1994, senza tener conto delle vendite di animali effettuate successivamente. Tale detrazione è stata inserita (già dallo scorso anno) a seguito delle disposizioni che hanno previsto la non applicabilità delle percentuali forfettarie di compensazione alle cessioni di tali animali effettuate in regime speciale che, pertanto, devono essere assoggettate all'IVA con l'aliquota ordinaria rientrando tra le operazioni diverse di cui al terzo comma dell'art. 34;

– cod. G 35, IVA ammessa in detrazione, derivante dalla somma dei codici E6, G30, G33 e G34, da riportare al codice L4. Il relativo ammontare deve essere sempre indicato dalle imprese miste, anche se non sono stati compilati i precedenti codici del quadro G.

4.3.8 – QUADRO L – LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA (Sezione 1).

AVVERTENZA: Nella sezione 1 del quadro L è stato aggiunto un nuovo **Codice (L2ter),** che deve essere compilato esclusivamente dai produttori agricoli che, per il primo semestre del 1995, hanno applicato il regime normale IVA e che successivamente hanno revocato (entro il 30 giugno 1995) l'opzione per tale regime, esercitata in precedenza, per effetto della rimessione in termini introdotta dall'art. 10, comma 11, del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, come convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

Si avverte che nell'intercalare è presente solo la sezione 1 del Quadro L, che deve essere previamente compilata al fine di determinare l'IVA a debito o a credito per il periodo d'imposta, concernente l'attività agricola esercitata.

SEZIONE 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta.

– cod. L 1, ammontare dell'I.V.A. relativa alle operazioni imponibili, riportato dal codice E30;

– cod. L 2, il codice contiene l'ammontare dell'IVA relativa al totale delle operazioni indicate al *codice A35* e cioè:

- operazioni di cui *all'art. 17, comma 3,* rese da soggetti non residenti negli Stati CEE nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di S. Marino;

– compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (art. 74, comma 1, lettera e);

– cod. L 2*bis*, IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al cod.A36.

Nel codice deve essere indicata l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni nonché sulle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993, risultante dal registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 ovvero dal registro dei corrispettivi di cui all'art. 24. L'imponibile relativo a tali acquisti deve essere indicato nel *cod. A36.*

– cod. L 2ter, differenza d'imposta derivante dalle operazioni effettuate in regime normale IVA, non regolarizzate.

Come sopra detto nell'avvertenza, tale codice riguarda esclusivamente i produttori agricoli che nella prima parte del 1995 hanno applicato il regime normale IVA e che poi hanno revocato (entro il 30 giugno 1995) l'opzione esercitata in precedenza, rientrando quindi nel regime speciale di cui all'art. 34 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1995.
Pertanto, i soggetti interessati dovevano eseguire le necessarie rettifiche delle operazioni effettuate nel primo semestre e procedere alle operazioni di riliquidazione dell'imposta, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1995, in sede di dichiarazione annuale '95 (cfr., al riguardo, *la circolare n. 176/E del 21 giugno 1995).*

In pratica, i contribuenti che nel 1° semestre 1995 hanno applicato il regime ordinario IVA, devono in ogni caso indicare, in corrispondenza dei **codici da E1 ad E3,** l'imposta calcolata applicando le relative percentuali forfettarie di compensazione sia nel caso in cui siano state poste in essere le regolarizzazioni di cui all'art. 26, sia nel caso in cui le operazioni non siano state regolarizzate. In quest'ultima ipotesi la differenza tra l'imposta risultante dall'applicazione delle aliquote IVA e quella derivante dall'applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione deve essere indicata nel codice L2*ter.* Tale procedura deve essere applicata anche dagli agricoltori che non hanno effettuato le regolarizzazioni di cui all'art. 26 in quanto hanno utilizzato il registro dei corrispettivi;

– cod. L 3, IVA a debito, risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti codici L1, L2, L2*bis* e L2*ter*;

– cod. L 4, ammontare dell'I.V.A. ammessa in detrazione. Tale importo, per i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633, è, di norma, uguale al cod. E 6, mentre, per le imprese miste, è pari al cod. G 35;

– cod. L 5. Nel codice deve essere indicato l'importo detraibile *(c.d. IVA teorica)* da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, let-

tere a) e b), dell'art 38-*quater* e dell'art 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (es vino)

Tale importo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato,

- cod. L 6. IVA detraibile Il relativo importo è dato dalla somma tra i precedenti codici L4 e L5,

- cod. L 7, imposta dovuta (da indicare nella colonna 1) ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), risultante per l'anno Nel codice risulterà, per il periodo d'imposta, un **IVA dovuta**, determinata dalla differenza tra il codice L 3 e il codice L 4, ovvero un'**IVA a credito**, ricavata dalla differenza tra il codice L 4 e il codice L 3

L'importo del cod L7 deve poi essere riportato nel **cod. L8** del modello 11-Base (se si compila 1 solo intercalare) ovvero sommato algebricamente con il codice L7 degli altri intercalari (se si compilano più intercalari), al fine di ricavare l'importo finale da indicare nel cod L8

4.3.9 QUADRO M - DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA (riservato alle società controllate fuse)

AVVERTENZA: Il quadro M dell'intercalare deve essere compilato, dalla società dichiarante, in caso di fusione (scissione ecc) di società partecipante alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, al fine di evidenziare i crediti e i debiti trasferiti dalla società fusa nel periodo antecedente alla fusione Si avverte che il quadro M dell'intercalare contiene 2 nuovi codici aggiuntivi (M10 e M11) rispetto allo stesso quadro del modello 11-Base. Inoltre si precisa che, nell'ipotesi in cui la società controllata fusa abbia tenuto la contabilità separata ai sensi dell'art 36, la società dichiarante deve presentare più intercalari per la società fusa ma compilando un solo quadro M di un intercalare, per la determinazione dell'eccedenza d'imposta.

- cod. M 1, somma dei crediti trasferiti al gruppo dalla società controllata, nel periodo antecedente alla fusione (tali crediti devono essere evidenziati, per ogni liquidazione periodica, nel quadro N dello stesso intercalare),

- cod. M 2, somma dei debiti trasferiti al gruppo dalla società controllata, nel periodo antecedente alla fusione (anche i singoli debiti trasferiti devono risultare analiticamente dal quadro N dello stesso intercalare),

- codici M 3 e M 4: In tali codici (che sono, ovviamente, alternativi) deve essere indicata, rispettivamente, l'eccedenza di debito (ricavata dalla differenza fra il codice M 2 e M 1) ovvero l'eccedenza di credito (determinata dalla differenza fra il codice M 1 e M 2),

- cod. M 6: Eccedenza di credito compensata. In tale codice deve essere indicato l'ammontare dell'eccedenza di credito di cui al cod M 4, che ha trovato effettiva compensazione nel 1995 con eccedenze di debito (comprensive degli interessi) di altre società del gruppo (*R M n 626305 del 20 dicembre 1989 e circolare n 37 del 30 aprile 1993*) Qualora l'intero importo dell'eccedenza di credito trasferita indicata al cod M 4 abbia trovato totale compensazione nell'ambito del gruppo, al successivo cod M 6 deve essere riportato lo stesso importo risultante al cod M 4 Viceversa, nel caso in cui l'intero importo di cui al cod. M4 non sia stato affatto utilizzato per compensare eccedenze di debito trasferite da altre società del gruppo, al cod M 6 va indicato l'importo zero

In ogni caso l'importo dell'eccedenza di credito compensata, anche se uguale a zero, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dall'ente o società controllante Tale attestazione deve essere allegata alla dichiarazione della società controllata, da presentare al proprio Ufficio IVA, e in tal caso deve essere barrata la relativa **casella 2** contenuta nel riquadro "Allegati alla dichiarazione"

Per l'ammontare di detta eccedenza devono essere prestate, a norma dell'art 6 del D M 13 dicembre 1979, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, le garanzie previste dall'art 38 bis e, per le dette garanzie, deve essere barrata la **casella 1** contenuta nel riquadro "Allegati alla dichiarazione

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in caso di mancata prestazione delle garanzie, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'Ufficio dalla società dichiarante entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale,

- cod. M 7, eccedenza di credito chiesta a rimborso dalla controllante.

Tale codice va compilato soltanto nell'ipotesi in cui risulti, in sede di dichiarazione annuale, *un eccedenza di credito non compensata* (cioè, se l'importo del cod M 4 è superiore all'importo del cod M 6) trasferita al gruppo e chiesta a rimborso dalla controllante
In tal caso, la società controllata deve possedere i requisiti di cui all'art 30, comma 3, del D P R n 633/1972,

- cod. M 10: crediti d'imposta utilizzati dalla società controllata fusa, nel periodo antecedente alla fusione, per la riduzione dei debiti da trasferire al gruppo;

- cod. M 11: interessi trimestrali trasferiti al gruppo dalla società, nel periodo antecedente alla fusione, per le liquidazioni periodiche trimestrali

Dati della società controllante.

In tale riquadro devono essere indicati la partita IVA e la denominazione della società controllante nonché il mese in cui il controllo è cessato per effetto della fusione

Ad esempio, se il controllo è venuto meno nel corso del mese di giugno, bisogna indicare, se la società effettuava liquidazioni mensili, il numero 5, in quanto il controllo si considera esercitato fino al mese di maggio, se invece effettuava liquidazioni trimestrali, occorre indicare il numero 3, in quanto il controllo si considera cessato con il primo trimestre

Inoltre, nel riquadro devono essere indicate la data e la sottoscrizione da parte della società controllante

4.3.10 - QUADRO N - Riservato ai soggetti che esercitano più attività con contabilità separata (art. 36) e in caso di fusioni, scissioni ecc.

AVVERTENZA Il quadro N è stato completamente ristrutturato e deve essere compilato nell'ipotesi in cui vengano allegati alla dichiarazione più intercalari, al fine di evidenziare i dati relativi ad attività contabilizzate separatamente ex art 36 o a società incorporate, scisse ecc ovvero in altri casi di trasformazioni intersoggettive, avvenute nel corso dell'anno d'imposta

In particolare il quadro N deve essere compilato

1) in caso di esercizio di più attività con contabilità separate, per obbligo di legge o per opzione, ai sensi dell'art 36,

2) nei casi di fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o di rami d'impresa, al fine di indicare distintamente i dati relativi alle società interessate (es società incorporante e società incorporate, società scissa e società beneficiarie, conferente e conferitaria),

3) in altri casi di trasformazioni intersoggettive con attribuzione di un nuovo numero di partita IVA (es modificazione di impresa individuale in società o viceversa, successioni ereditarie ecc),

4) nell'ipotesi di cui uno stesso soggetto abbia applicato, nel corso dello stesso anno, differenti regimi d'imposta per effetto di particolari disposizioni (es regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura di cui all'art 34)

Comunque, in tutte le sopra specificate ipotesi, nelle quali viene presentata un'unica dichiarazione con allegati più intercalari, il contribuente dichiarante deve compilare una sola quartina riepilogativa (sul modello IVA 11-Base o 11 Base-Rimborso) con allegati tanti intercalari a seconda delle varie attività contabilizzate separatamente o dei soggetti che hanno subito trasformazioni

Peraltro, si precisa che, nell'ipotesi in cui i soggetti estinti (a seguito di incorporazione, scissione ecc) abbiano svolto più attività con contabilità separata ai sensi dell'art 36, il dichiarante, pur presentando per ogni soggetto estinto più intercalari per le varie attività, deve compilare la sezione 2 del quadro N su un solo intercalare sommando i dati contabili di tutte le attività svolte dal precedente soggetto Inoltre, i predetti dati devono poi confluire nel quadro H del modello 11-base al fine della determinazione del totale complessivo dell'IVA a debito o a credi-

to imputabile, per ciascuna liquidazione periodica, a tutti i soggetti interessati dalla trasformazione

Il quadro N si compone di *3 sezioni*

Sezione 1 – Dati relativi all'attività.

In tale sezione occorre specificare i dati relativi alla attività (o alle attività) contabilizzate separatamente per ogni intercalare
I dati anagrafici richiesti sono analoghi a quelli previsti nel modello IVA 11-Base (cui si rimanda per il loro commento), ma si riferiscono alla attività evidenziata nel singolo intercalare

Nell'ipotesi di più attività contabilizzate in un solo intercalare, bisogna indicare il codice relativo all'attività prevalente, per la quale cioè è stato conseguito nell'anno il maggior volume d'affari

Numero intercalari.

Nell'apposito spazio a destra indicare il numero progressivo di ogni in tecalare compilato

Partita IVA precedente.

Il relativo dato deve essere fornito solamente nei casi di fusione, scissione o di altre trasformazioni intersoggettive nel corso dell'anno al fine di indicare, da parte del contribuente dichiarante, la partita IVA della società incorporata, scissa ecc., alla cui attività devono riferirsi i dati evidenziati nel singolo intercalare.

Invece, nell'ipotesi in cui l'intercalare compilato si riferisca all'attività svolta dalla società dichiarante (es , società incorporante), quest'ultima deve fornite la (propria) partita IVA del contribuente nell'apposito riquadro posto in alto a destra dell'intercalare

Sezione 2 – Dati relativi alle liquidazioni periodiche.

In tale sezione devono essere evidenziati, relativamente all'attività (o al soggetto) cui si riferisce l'intercalare, i dati finali (IVA a debito ovvero IVA a credito) di ciascuna liquidazione periodica, mensile o trimestrale

I predetti dati di ogni intercalare devono poi confluire, cumulativamente, nel quadro H con l'indicazione dei relativi versamenti eseguiti per tutte le attività (o per tutti i soggetti)

Si precisa che i dati richiesti devono essere indicati senza tener conto del particolare credito d'imposta eventualmente utilizzato da parte delle categorie di contribuenti di cui ai codici da A20 a A26, ne' degli interessi trimestrali eventualmente dovuti (in fase di versamento dell'imposta)
Invece, nella particolare ipotesi di società controllata di cui all'art 73 fusa (o scissa ecc) nel corso dell'anno d'imposta, i debiti o i crediti trasferiti nei mesi antecedenti la fusione devono essere indicati tenendo conto sia del particolare credito d'imposta utilizzato dalla società fusa per ogni liquidazione periodica sia degli eventuali interessi trimestrali trasferiti al gruppo Ciò in quanto, in tale fattispecie gli importi trasferiti al gruppo dalla società controllata fusa risultano esclusivamente dalla sezione 2 del quadro N del relativo intercalare
Inoltre, si precisa che, nell'eventualità in cui la società controllata fusa abbia esercitato più attività con contabilità separata ai sensi dell'art 36, i totali relativi agli importi trasferiti devono essere indicati nella *sezione 2* di *un solo intercalare* (pur dovendosi compilare più intercalari a seconda delle attività contabilizzate separatamente)

Sezione 3 – Operazioni che non concorrono a formare il volume d'affari (art 36).

Tale sezione deve essere compilata solo incaso di tenuta di contabilità separata ai sensi dell'art 36 da parte del contribuente dichiarante o del soggetto cui si riferisce l'intercalare presentato, al fine di evidenziare le operazioni che non concorrono a formare il volume d'affari

cod. N30, ammontare dei passaggi interni di cui all'art 36, comma 5, ad altre attività contabilizzate separatamente,

cod. N31, ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili,

cod. N32, totale delle operazioni, ricavato dalla somma dei due codici precedenti N30 e N31 Il relativo importo deve poi essere riportato nel quadro E, al cod E27, al fine di non influenzare il volume d'affari dell'anno

4.3.11 – QUADRO O – OPZIONI E REVOCHE (Sezione 1).

Il quadro O dell'intercalare 11/ter contiene la sola sezione 1, riservata alle opzioni e revoche valide agli effetti dell'IVA (le altre sezioni del quadro O sono presenti nel modello 11-Base).

Sezione 1 – Opzioni e revoche agli effetti dell'IVA.

Art. 33 – Liquidazioni trimestrali (caselle 7 e 8)

La **casella 7** deve essere barrata dai contribuenti di cui al 1° comma dell'art 33 che intendano optare, a decorrere dall'anno 1996, per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e per i relativi versamenti entro i termini previsti dalle lettere *a)* e *b)* del 1° comma dello stesso art 33, e cioè entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari (termine anticipato al giorno 3 per gli intestatari di conto fiscale, secondo quanto previsto dall'art 5 del D M 28 dicembre 1993, n 567) ed entro il 5 marzo per il versamento dell'I V A dovuta, risultante dalla dichiarazione annuale

Si ricorda che l'opzione comporta il pagamento, sulle somme da versare, degli interessi nella misura dell'1,50%

La **casella 8** deve essere barrata dai contribuenti che intendano revocare l'opzione esercitata in precedenza

L'opzione ha effetto a partire dall'anno nel corso del quale è esercitata e fino a quando non sia revocata, sempreché ne permangano i presupposti

Art. 34, comma 3 - Rinuncia all'esonero dagli adempimenti (casella 13).

La **casella 13** deve essere barrata dai produttori agricoli, con volume d'affari nel 1995 non superiore a 10 milioni di lire (costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A - parte I - allegata al D P R n 633/1972), i quali intendano avvalersi, per l'anno 1996, della rinuncia all'esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, prevista dall'art 34, comma 4

Contribuenti con contabilità presso terzi (casella 9)

Deve essere barrata la **casella 9** da parte dei contribuenti,che affidano a terzi la tenuta della contabilità, i quali intendano esprimere l'opzione prevista dall'art 27, comma 1, 2° periodo

Come precisato con *la circolare n 29 del 10 giugno 1991*, l'opzione in questione può essere effettuata esclusivamente dai contribuenti che eseguano le liquidazioni periodiche mensilmente i quali, a seguito della manifestata opzione, possono calcolare, entro il giorno 20 di ciascun mese (anticipato al 18 per i titolari di conto fiscale), il debito o il credito di imposta relativi al mese precedente, facendo riferimento alle registrazioni eseguite per il 2° mese precedente Per tali contribuenti, quindi, per effetto del sopra esposto metodo di liquidazione, risulterà, in linea di massima, un conguaglio di imposta in sede di compilazione della dichiarazione annuale

Inoltre, ad integrazione della citata circolare n 29/1991, si precisa che nella particolare ipotesi in cui l'opzione venga espressa da un soggetto che, nell'anno precedente, eseguiva le liquidazioni periodiche trimestralmente, il contribuente deve applicare il nuovo metodo di liquidazione dell'IVA, all'inizio dell'anno in corso (1996), come i soggetti che iniziano l'attività in tale anno

In tale ipotesi, deve eseguire (entro il 18 o 20 febbraio) la prima liquidazione relativa al mese di gennaio 1995 sulla base delle registrazioni annotate in detto mese (gennaio) Invece, a partire dalla seconda liquidazione (relativa al mese di febbraio), dovrà iniziare ad applicare il nuovo metodo di liquidazione basato sulle registrazioni eseguite per il 2° mese precedente (cioé, nell'esempio, facendo riferimento alle registrazioni relative al mese di gennaio), e così via fino alla fine dell'anno

Si pone in evidenza che l'opzione in questione ha la durata di un anno solare (o della frazione d'anno, in caso di presentazione della dichiarazione di inizio attività in corso d'anno), allo scadere del quale il contribuente deve automaticamente eseguire le registrazioni secondo le regole generali, a meno che non rinnovi espressamente l'opzione in sede di compilazione della dichiarazione annuale

Opzione o revoca per lo scontrino o per la ricevuta fiscale (art 12 L 413/1991, D M 21 dicembre 1992 e succ mod) *(caselle 10, 11 e 12)*

ATTENZIONE: Per l'individuazione dei soggetti, delle modalità e dei limiti previsti per l'esercizio delle opzioni per lo scontrino fiscale o per la ricevuta fiscale è necessario applicare le disposizioni contenute nell'art. 12 della L 30 dicembre 1991, n. 413, e nella relativa normativa di attuazione (in particolare, decreti ministeriali del 21 dicembre 1992 e successive modificazioni).

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI** IVA 1995

La **casella 10** deve essere barrata dai contribuenti, obbligati al rilascio dello scontrino fiscale, che intendano optare, a partire dall'anno 1996, per il rilascio della ricevuta fiscale, con l'osservanza della relativa disciplina
Al riguardo, si ricorda che la menzionata opzione per la ricevuta fiscale non è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art 2 del D M 21 dicembre 1992, per le attività sottoelencate, svolte da contribuenti che nel corso dell'anno solare precedente abbiano effettuato un numero di operazioni superiore a quattromila ovvero abbiano indicato in via presuntiva, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività prevista dall'art 35, un numero di operazioni superiore al predetto limite

1) cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni,

2) operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n 112,

3) somministrazioni di alimenti e bevande negli esercizi di cui alla lettera b) dell'art 5, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n 287

Si avverte che, in caso di opzione per la ricevuta fiscale, il numero delle operazioni effettuate nel 1995 da parte delle sopraelencate categorie di contribuentideve essere indicato nelle righe prestampate poste sopra la firma del riquadro in esame.

Tuttavia si precisa che, nella particolare ipotesi di partecipazione a **manifestazioni fieristiche,** non opera il menzionato limite di operazioni al fine dell'opzione per la ricevuta fiscale
Si precisa altresì che, per le cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di singole manifestazioni fieristiche, in ordine alle quali si intenda emettere ricevuta fiscale in luogo dello scontrino, la relativa opzione non va esercitata in sede di dichiarazione annuale ma deve esserne data comunicazione all'Ufficio competente anteriormente all'inizio della manifestazione, salvo che non si intenda esercitare l'opzione a tempo indeterminato In tale ultima ipotesi deve essere barrata la casella 10 esplicitando nelle apposite righe che l'opzione ha effetto relativamente alle operazioni poste in essere durante le manifestazioni fieristiche

Viceversa, la **casella 11** deve essere barrata dai contribuenti, obbligati al rilascio della ricevuta fiscale, che intendano optare, a partire dall'anno 1996, per il rilascio dello scontrino fiscale, con l'osservanza della relativa disciplina

La **casella 12** deve essere barrata dai contribuenti che intendano revocare totalmente, a partire dall'anno 1996, l'opzione esercitata in precedenza In tale caso, il contribuente deve osservare gli adempimenti previsti dalla legge (rilascio di scontrino o ricevuta fiscale) a seconda del tipo di attività esercitata Nelle particolare ipotesi in cui il contribuente intenda modificare l'opzione precedentemente esercitata, egli deve specificare nei righi del riquadro, appositamente predisposti, le singole attività per le quali vuole esercitare le opzioni e/o la revoca, a decorrere dal 1° gennaio 1996 A tal proposito, si fa presente che con la *circolare n 15 del 23 luglio 1993,* è stato chiarito che, in caso di esercizio dell'attività in più luoghi o di esercizio di più attività, è consentito esprimere più opzioni differenziate relativamente a ciascun luogo o a ciascuna attività In tale caso, devono essere specificate in dettaglio, negli appositi righi, le singole opzioni esercitate con a fianco i rispettivi luoghi e/o le attività
Le opzioni sopra indicate hanno effetto a tempo indeterminato fino a quando non vengano espressamente revocate (vedasi, al riguardo, le disposizioni contenute nei relativi decreti ministeriali)

4.3.12 – QUADRO Z - REGIME SPECIALE PER BENI USATI, OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE (Sezioni 1 e 3)

E stato istituito il nuovo quadro Z per l'evidenziazione delle operazioni assoggettate al regime del margine introdotto dal D.L. 23 febbraio 1995, n 41, e successive modificazioni (articoli da 36 a 40).

Il quadro deve essere compilato prima del quadro E al fine di suddividere i dati relativi all'applicazione del particolare regime, da riportare poi nel quadro E per la formazione del volume d'affari complessivo

Si precisa che le cessioni di rottami e degli altri prodotti di cui all'art 74, comma 7, non sono da comprendere nel quadro Z in quanto non rientranti nel regime del margine, trattandosi di prodotti tipologicamente diversi dai beni usati, come definiti dall'art 36, comma 1, del citato D L N 41

Il quadro è suddiviso in 3 sezioni, a seconda del metodo applicato per la determinazione del margine.

Sezione 1 – Metodo analitico del margine.

La sezione 1 deve essere compilata dai contribuenti che hanno applicato il metodo ordinario (o analitico) di determinazione del margine previsto dall'art 36, comma 1, del citato D L n 41

– **cod. Z 1.** Nel codice occorre indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi, al lordo dell'imposta, relativi alle operazioni effettuate (imponibili e non) rientranti nel particolare regime,

– **cod. Z 2,** margini lordi relativi ad operazioni imponibili
Il relativo ammontare deve essere desunto dal registro dei corrispettivi di cui all'art 24, nel quale devono essere annotati i margini lordi distinti per aliquota, ad ogni liquidazione periodica, inoltre, i detti margini, dopo aver scorporato l'imposta, devono essere poi compresi nel quadro E, suddivisi per aliquota,

– **cod. Z 3.** Nel codice bisogna specificare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond* Il relativo dato, che deve essere desunto dall'apposito registro previsto dal comma 2 dell'art 38 del D L 41, deve essere compreso nel cod E 23,

– **cod. Z 4.** Il codice, che è stato previsto per la corretta determinazione del volume d'affari, comprende

– i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art 38 quater) il cui margine non concorre alla formazione del plafond,

– la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili sia alle operazioni non imponibili di cui al cod Z 3

Il relativo ammontare si ottiene dalla differenza tra il cod Z1 e i successivi codici Z2 e Z3

Sezione 3 – Metodo forfettario del margine.

Tale sezione è riservata ai contribuenti che hanno applicato, per determinate operazioni, il metodo forfetario del margine previsto dall'art 36, comma 5, del citato D L n 41

– **cod. Z 20.** Indicare i corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, al lordo dell'IVA, suddivisi tra le varie aliquote applicate,

– **cod. Z 21.** Nel codice devono essere indicati i corrispettivi relativi a tutte le operazioni non imponibili effettuate, sia che concorrano o non alla formazione del *plafond,*

– **cod. Z 22.** Margini lordi relativi alle operazioni imponibili, ripartiti in base alle aliquote applicate,

– **cod. Z 23.** Nel codice bisogna indicare i margini relativi alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 71 e 72, che concorrono alla formazione del *plafond*

Si riporta di seguito un prospetto, che può essere utilizzato al fine di agevolare il calcolo per la determinazione dei margini da indicare nei codici Z 22 e Z 23

– **cod. Z 24.** Il codice, che è stato previsto per la corretta determinazione del volume d'affari, comprende

– i corrispettivi relativi alle altre operazioni non imponibili (art 38 quater), il cui margine non concorre alla formazione *del plafond,*

– la restante parte dei corrispettivi, relativi sia alle operazioni imponibili sia alle operazioni non imponibili di cui al cod Z 21

Il relativo importo è ottenuto dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei corrispettivi (somma dei codici Z 20 + cod Z 21) e la somma dei margini di cui ai codici Z 22 e Z23

METODO FORFETARIO DEL MARGINE				
		COL. 1 - PERCENTUALE 25%	COL. 2 - PERCENTUALE 50%	COL. 3 - PERCENTUALE 60%
X1	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond	.000	.000	.000
X2	Corrispettivi al 4%	.000	.000	.000
X3	Corrispettivi al 10%	.000	.000	.000
X4	Corrispettivi al 16%	.000	.000	.000
X5	Corrispettivi al 19%	.000	.000	.000
X6	Margine dei corrispettivi non imponibili, che costituiscono plafond [25% (X1 col. 1) +50% (X1 col. 2) +60% (X1 col. 3)], da riportare al cod. Z23			.000
X7	Margine lordo dei corrispettivi al 4% [25% (X2 col. 1) +50% (X2 col. 2) +60% (X2 col. 3)] da riportare al cod Z22 col. 1			.000
X8	Margine lordo dei corrispettivi al 10% [25% (X3 col. 1) +50% (X3 col. 2) +60% (X3 col. 3)] da riportare al cod. Z22 col. 2			.000
X9	Margine lordo dei corrispettivi al 16%. [25% (X4 col. 1) +50% (X4 col. 2) +60% (X4 col. 3)] da riportare al cod. Z22 col 3			.000
X10	Margine lordo dei corrispettivi al 19% [25% (X5 col. 1) +50% (X5 col. 2) +60% (X5 col. 3)] da riportare al cod. Z22 col. 4			.000

5 SANZIONI.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle principali sanzioni previste dalla legge nei casi di inosservanza degli obblighi relativi alla dichiarazione annuale

Violazione.	Sanzione.
– Omissione della dichiarazione annuale che presenti un debito d'imposta	– Pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta (art 43, comma 1) – Pena pecuniaria da L. 600 000 a L 3 000 000 (art 43, comma 3)
– Indicazione, nella dichiarazione, di imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero di eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante	– Pena pecuniaria da una a due volte la differenza (art 43, comma 2) – Pena pecuniaria da L 600 000 a L 3 000.000 (art 43, comma 3)
– Omissione o inesattezza della dichiarazione (nei casi diversi dai precedenti)	– Pena pecuniaria da L 600.000 a L 3 000.000 (art 43, comma 3)
– Omesso o insufficiente versamento	– Soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno (art 44, comma 1)
– Omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale	– Pena pecuniaria da lire 200 000 a lire 4.000.000 (art 13, D P R 2 novembre 1976, n 784)
– Omessa o inesatta indicazione del numero di partita I V A	– Pena pecuniaria da L 200 000 a L 4 000 000 (art 43, ultimo comma)

B) *Sanzioni penali*

Per le violazioni più gravi sono previste, altresì, le seguenti sanzioni penali stabilite con D L 10 luglio 1982, n 429, convertito dalla L 7 agosto 1982, n 516, come modificato dal D L 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla L 15 maggio 1991, n 154

CONTRAVVENZIONI

Violazione.	Pena
– Omissione della presentazione della dichiarazione annuale se l'ammontare dei corrispettivi non dichiarati è superiore a.	
– Cinquanta milioni	– Arresto fino a 2 anni o ammenda fino a 5 milioni di lire (art 1, comma 1, D L 429/1982)
Cento milioni.	– Arresto da 3 mesi a 2 anni e ammenda da 10 a 20 milioni di lire (art 1, comma 1, D L 429/1982)

DELITTI.

Violazione.	Pena
– Allegazione documenti contraffatti o alterati, al fine di evadere l'I V A o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi	– Reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa da 5 milioni a 10 milioni di lire (art 4, comma 1, lettera a, D L 429/1982)

MODULARIO
F. - Tasse - 575

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Mod. IVA **12/95**

UFFICIO IVA DI ....

Ricevuta dell'avvenuta presentazione di:

— ☐ DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL'ANNO 19 ☐☐ : ☐ Mod. IVA 11 BASE
(barrare la casella corrispondente al modello presentato) ovvero
☐ Mod. IVA 11 BASE (Rimborso)

con n. ☐☐☐ intercalari

con n. ☐☐☐ allegati ....
(descrizione degli allegati)

— ☐ ALTRI DOCUMENTI: ....

....
(descrizione dei documenti)

PARTITA IVA	DITTA, DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE			
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.

RISERVATO ALL'UFFICIO

IL FUNZIONARIO

....

PROTOCOLLO UFFICIO

ALLEGATO A

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI I DATI DELLE DICHIARAZIONI IVA PRESENTATE NEL 1996 PREDISPOSTE DAI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE E DAI PROFESSIONISTI.

AVVERTENZE GENERALI

I CENTRI ED I PROFESSIONISTI AUTORIZZATI ALL'ASSISTENZA FISCALE DEVONO PREDISPORRE LE DICHIARAZIONI IVA DEI PROPRI UTENTI ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, SECONDO LE SPECIFICHE DI SEGUITO ESPOSTE.

I TIPI DI SUPPORTO UTILIZZABILI SONO I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA, I DISCHETTI MAGNETICI E, OVE NON SIA POSSIBILE UTILIZZARE TALI TIPI DI SUPPORTO, I NASTRI MAGNETICI A BOBINA.

CIASCUNA FORNITURA PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI; IN TAL CASO TUTTI I VOLUMI DELLA FORNITURA DEVONO ESSERE DELLO STESSO TIPO.

LE FORNITURE DELLE DICHIARAZIONI A RIMBORSO DEVONO ESSERE DISTINTE DA QUELLE DELLE DICHIARAZIONI NON A RIMBORSO.

LE DICHIARAZIONI SU MODELLO CARTACEO DEVONO ESSERE PRESENTATE ALL' UFFICIO IVA, ORDINATE PER PARTITA IVA, IN BUSTE SULLE QUALI E' APPOSTA UN'ETICHETTA INDICANTE IL NOME DEL C.A.A.F, IL NUMERO DELL'INVIO, LA DATA DELL'INVIO, LA PARTITA IVA INIZIALE E QUELLA FINALE DELLE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLE BUSTE.
OGNI BUSTA, NUMERATA PROGRESSIVAMENTE, PUO' CONTENERE AL MASSIMO 100 DICHIARAZIONI.

CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

- DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3480;
- NUMERO DI TRACCE = 18;
- NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 37.871;
- TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';
- SENZA IDRC (LA REGISTRAZIONE NON DEVE PREVEDERE LA COMPATTAZIONE HARDWARE).

I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".
LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 3.000 CARATTERI;
LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 30.000 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 10 RECORD LOGICI.

CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I DISCHETTI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. TIPOLOGIA: UNA DELLE SEGUENTI:

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 720 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 18 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,4 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 40 TRACCE PER FACCIA E 360 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

.. DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512 BYTE PER SETTORE, CON 15 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 1,2 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;

. ORGANIZZAZIONE SEQUENZIALE;

. TIPO DI CODIFICA DI REGISTRAZIONE ASCII STANDARD;

. GLI ULTIMI DUE CARATTERI DI CIASCUN RECORD DEVONO ESSERE RISERVATI AI CARATTERI ASCII, CR E LF (VALORI ESADECIMALI "0D" E "0A");

. LUNGHEZZA FISSA DEL RECORD 3.000 CARATTERI (COMPRENSIVI DEI DUE CARATTERI DELIMITATORI).

IL NOME DA ASSEGNARE AL FILE DEL DISCHETTO E': MODIVA95 E DEVE ESSERE L'UNICO FILE CONTENUTO NEL DISCHETTO.

CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

. DIMENSIONI E TIPOLOGIA TALI DA ESSERE ELABORABILI MEDIANTE UNITA' TIPO IBM 3420;

. NUMERO DI TRACCE = 9;

. NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 1.600 OPPURE 6.250;

. TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA'.

I NASTRI MAGNETICI A BOBINA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL". LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 3.000 CARATTERI; LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 30.000 CARATTERI, PER CUI IL FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 10 RECORD LOGICI.

CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

CIASCUNA FORNITURA PUO' ESSERE COSTITUITA DA PIU' VOLUMI; SU CIASCUN VOLUME DEVE ESSERE APPOSTA, A CURA DEL SOGGETTO CHE PREDISPONE IL SUPPORTO, UNA ETICHETTA ESTERNA CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

. CODICE IDENTIFICATIVO (NUMERO IDENTIFICATIVO DEL C.A.A.F. O CODICE FISCALE DEL PROFESSIONISTA) E DENOMINAZIONE O COGNOME E NOME DEL MITTENTE;

. DOMICILIO FISCALE DEL MITTENTE (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE E PROVINCIA);

- OGGETTO: DICHIARAZIONE IVA 1995;
- TIPO DI CODIFICA (EBCDIC O ASCII), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI;
- DENSITA' DI REGISTRAZIONE (1600 O 6250), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI MAGNETICI A BOBINA;
- SISTEMA OPERATIVO (VERSIONE E RELEASE) UTILIZZATO PER PRODURRE I FILE (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- HARDWARE UTILIZZATO PER PRODURRE IL SUPPORTO (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- NUMERO PROGRESSIVO DI VOLUME NELL'AMBITO DELLA FORNITURA;
- NUMERO COMPLESSIVO DEI VOLUMI FORNITI;
- NUMERO TOTALE DI DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL SUPPORTO;
- EVENTUALE IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DAL MITTENTE AL SUPPORTO;
- DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO.

I SUPPORTI MAGNETICI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONFEZIONATI AL FINE DI EVITARE IL LORO DETERIORAMENTO NELLA FASE DI TRASPORTO.

A TAL RIGUARDO, PARTICOLARE ATTENZIONE E' DA PORRE RELATIVAMENTE ALL'IMBALLAGGIO DEI DISCHETTI MAGNETICI I QUALI DEVONO ANCHE AVERE LA LEVETTA DI PROTEZIONE INSERITA.

LA CONFEZIONE DEVE PRESENTARE ALL'ESTERNO UNA ETICHETTA CONTENENTE IL MITTENTE E L'OGGETTO SOPRA DESCRITTI.

CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

OGNI SUPPORTO MAGNETICO SI COMPONE DEI SEGUENTI RECORD LUNGHI 3.000 CARATTERI:

- UN RECORD DI TESTA (RECORD "0");
- PIU' RECORD DETTAGLIO (RECORD "V" E "W") CON I DATI DELLE DICHIARAZIONI IVA;
- UN RECORD DI CODA (RECORD "9").

PER CIASCUNA DICHIARAZIONE IVA DEVONO ESSERE FORNITI UNO O DUE RECORD.
SE LA DICHIARAZIONE E' NORMALE (TIPO 3) O E' RELATIVA AL REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA(ART.34) (TIPO 4), DOVRANNO ESSERE FORNITI DUE RECORD, DI CUI IL PRIMO DEVE ESSERE TIPO "V" ED IL SECONDO TIPO "W".
SE LA DICHIARAZIONE CONTIENE PIU' INTERCALARI, IN CONSEGUENZA ALL'ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'(ART.36) O IN CONSEGUENZA A FUSIONI, SCISSIONI, ECC.,(TIPO 8), DOVRA' ESSERE FORNITO UN RECORD TIPO "V"; A TALE RECORD SEGUIRANNO PIU' RECORD TIPO "W" IDENTIFICANTI I VARI INTERCALARI.

I RECORD DETTAGLIO DEVONO ESSERE ORDINATI PER VALORE CRESCENTE DELLA PARTITA IVA E IL RECORD TIPO "V" DEVE SEMPRE PRECEDERE IL O I RECORD TIPO "W" AD ESSO ASSOCIATI.

QUALORA LA FORNITURA SIA COSTITUITA DA PIU' SUPPORTI (NASTRI O DISCHETTI), SU CIASCUNO DI ESSI DEVE ESSERE PRESENTE UN SOLO FILE CONTENENTE UN RECORD DI TESTA ED UN RECORD DI CODA; IN TAL CASO TUTTI I DATI RELATIVI AD UNA STESSA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE CONTENUTI IN UN UNICO SUPPORTO E L'ORDINAMENTO DEI RECORD DETTAGLIO DEVE ESSERE FATTO PER L'INTERA FORNITURA.

PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DEI CAMPI, SI FA RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DI TRACCIATO, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI :

. IL TIPO DI CAMPO PUO' ESSERE:

.. NUMERICO (NU)

.. ALFANUMERICO (AN)

. I DATI ALFANUMERICI VANNO ALLINEATI A SINISTRA CON RIEMPIMENTO A SPAZI DEI CARATTERI NON SIGNIFICATIVI..I CAMPI DI TIPO ALFANUMERICO POSSONO CONTENERE CARATTERI ALFABETICI E SPECIALI, QUALI TRATTINO (-), APOSTROFO ('), PUNTO (.), ecc.;

. I DATI NUMERICI VANNO ALLINEATI A DESTRA, RIEMPIENDO DI ZERI LE CIFRE NON SIGNIFICATIVE;

. LA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI "DATA" DOVRA' ESSERE NEL FORMATO AAMMGG;

. NELLA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ESTREMI DEL VERSAMENTO, NEL CASO DI VERSAMENTO AI CONCESSIONARI, IL CODICE AZIENDA ED IL CODICE DIPENDENZA VENGONO SOSTITUITI DAL SOLO CODICE CONCESSIONE. TALE CODICE CONSTA DI 3 BYTE CHE DEVONO ESSERE ALLINEATI A SINISTRA. I RESTANTI BYTE DEVONO ESSERE IMPOSTATI A ZERO.

NELLA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI R1, R2 E R2bis LE PRIME DUE CIFRE SI RIFERISCONO ALLA PARTE INTERA, LE ULTIME DUE A QUELLA DECIMALE;

I CAMPI NUMERICI DEVONO ESSERE ACQUISITI SENZA SEGNO , AD ECCEZIONE DI QUEI CAMPI PER I QUALI NON SIA SPECIFICATAMENTE RICHIESTO IL SEGNO; IN TAL CASO L'IMPORTO VA PRECEDUTO DA UN CAMPO (FLAG SEGNO) IN CUI VA IMPOSTATO "+" o "-" NEL CASO DI CODIFICA ASCII E SPACE NEL CASO DI CODIFICA EBCDIC.

I DATI NUMERICI DEVONO ESSERE FORNITI SENZA GLI ZERI PRESTAMPATI.

IN CASO DI DATI MANCANTI SI DEVONO IMPOSTARE A ZERO I CAMPI NUMERICI E A SPACE I CAMPI ALFANUMERICI.

DI SEGUITO VIENE DESCRITTO IL CONTENUTO INFORMATIVO DEI RECORD INSERITI NEL SUPPORTO MAGNETICO.

RECORD DI TESTA (TIPO RECORD "0")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA	
1	1	1	Tipo record Impostato a '0'	AN
2	2-6	5	Codice fornitura Vale "IVA95"	AN
3	7	1	Tipo fornitura Assume i valori: 1 - per dichiarazioni normali 2 - per dichiarazioni a rimborso	NU
4	8-12	5	Numero identificativo del C.A.A.F. Numero di iscrizione all'albo dei C.A.A.F, vale zero per i professionisti	NU
5	13-18	6	Data di produzione del supporto	NU
6	19-21	3	Numero totale dei supporti inviati	NU
7	22-24	3	Progressivo del supporto inviato	NU
8	25-40	16	Codice fiscale del C.A.A.F. o del Professionista Se persona non fisica il codice fiscale numerico lungo 11 va allineato a sinistra e vanno impostati a space i rimanenti 5 byte	AN
9	41-47	7	Numero totale di dichiarazioni contenute nel supporto	NU
10	48-63	16	Codice fiscale del direttore tecnico del C.A.A.F Se compilato da professionista deve essere impostato a space	AN
11	64-3000	2937	Filler Impostato a space	AN

TIPO RECORD "DICHIARAZIONE"

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD V	
1	1	1	Tipo record Impostato a 'V'	AN
2	2	1	Tipo dichiarazione Assume i valori: 3 - per dichiarazione 11 normale 4 - per dichiarazione 11 ter 8 - per dichiarazione contenente pi intercalari	AN
3	3-8	6	Progressivo della dichiarazione all'interno della fornitura	NU
			TIPOLOGIA DEL SOGGETTO	
4	9	1	Flag agricoltura (art.34) (11 base,11 base rimborso) Impostato ad 'A' se barrata la casella A; space altrimenti	AN
5	10-12	3	Numero complessivo di intercalari allegati (11 base,11 base rimborso)	NU
			CONTRIBUENTE	
6	13-23	11	Partita iva del contribuente (11 base,11 base rimborso)	NU
7	24-39	16	Codice fiscale del contribuente (11 base,11 base rimborso) Se di tipo numerico va allineato a sinistra e vanno impostati a space i rimanenti 5 byte	AN
8	40-42	3	Cittadinanza (11 base,11 base rimborso)	NU
9	43-54	12	Numero di iscrizione al registro delle imprese (11 base,11 base rimborso)	AN
10	55-56	2	Codice natura giuridica (11 base,11 base rimborso)	NU
11	57	1	Flag variazione domicilio fiscale rispetto alla dichiarazione anno precedente (11 base,11 base rimborso) Impostato a 'V' se barrata la casella V; space altrimenti	AN
12	58-62	5	Codice attivita' merceologica (11 base,11 base rimborso)	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
13	63	1	Flag artigiano (11 base,11 base rimborso) Impostato a '1' se barrata la casella 1 (artigiano iscritto all'albo); '0' altrimenti	NU
14	64	1	Flag attivita' in piu' luoghi (11 base,11 base rimborso) Impostato a '2' se barrata la casella 2 (attivita' esercitata in piu' luoghi); '0' altrimenti	NU
15	65	1	Flag attivita' stagionale (11 base,11 base rimborso) Impostato a '3' se barrata la casella 3 (attivita' stagionale); '0' altrimenti	NU
16	66-71	6	Data di cessazione dell'attivita' (11 base,11 base rimborso)	NU
			DICHIARANTE	
17	72	1	Codice carica (11 base,11 base rimborso)	NU
18	73	1	Flag casella 4 (11 base,11 base rimborso) Impostato a '4' se barrata la casella 4 del quadro del dichiarante; '0' altrimenti	NU
19	74-79	6	Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale (11 base,11 base rimborso)	NU
20	80-85	6	Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (11 base,11 base rimborso)	NU
			SCRITTURE CONTABILI	
21	86-101	16	Codice fiscale del depositario scritture contabili (11 base,11 base rimborso) Se di tipo numerico va allineato a sinistra e vanno impostati a space i rimanenti 5 byte	AN
22	102	1	Flag scritture contabili (11 base,11 base rimborso) Impostato a '5' se barrata la casella 5 ; '0' altrimenti	NU
			TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SULLA PARTITA IVA	
23	103	1	Flag data estremi versamento sulla partita iva (11 base,11 rimborso base) Impostato a '1' se la data e' presente;	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			'0' altrimenti	
24	104	1	Flag numero estremi versamento sulla partita iva (11 base,11 rimborso base) Impostato a '1' se il numero e' presente; '0' altrimenti	NU
25	105	1	Flag importo estremi versamento sulla partita iva (11 base,11 rimborso base) Impostato a '1' se l'importo e' presente; '0' altrimenti	NU
26	106	1	Flag soggetti esonerati dal pagamento della tassa di concessione governativa sulla partita iva (11 base,11 rimborso base) Assume i valori: 'A' - se fallimento B' - se liquidazione coatta amministrativa 'C' - se concordato preventivo 'D' - se liquidazione volontaria 'E' - se amministrazione straordinaria 'F' - se non residenti e senza stabile organizzazione 'G' - se regime fiscale sostitutivo space altrimenti	AN
			QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
			SEZIONE 1 DATI DI CARATTERE GENERALE	
27	107	1	Codice A1 (11 base,11 rimborso base) Impostato al valore della casella; '0' altrimenti	NU
28	108	1	Flag segno	AN
29	109-120	12	Codice A2 - imponibile (11 base,11 rimborso base) Corrispettivi non registrati, relativi al periodo d'imposta	NU
30	121	1	Flag segno	AN
31	122-133	12	Codice A2 - imposta (11 base,11 rimborso base) Corrispettivi non registrati, relativi al periodo d'imposta	NU
32	134	1	Flag segno	AN
33	135-146	12	Codice A2 - pagamento del decimo (11 base,11 rimborso base) Corrispettivi non registrati, relativi al periodo d'imposta	NU
34	147	1	Flag segno	AN
35	148-159	12	Codice A3	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(11 base,11 rimborso base) Corrispettivi non registrati, dichiarati al fine di evitare l'accertamento induttivo in base ai parametri di legge	
36	160-161	2	Codice A5 - anno (11 base,11 rimborso base) Anno in cui si e' verificata eccedenza di credito per societa' ex controllanti	NU
37	162-173	12	Codice A5 - importo. (11 base,11 rimborso base) Eccedenza di credito riservata a societa' ex controllanti; importo compensato nel 1995	NU
38	174	1	Flag segno	AN
39	175-186	12	Codice A6 (11 base,11 rimborso base) Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi	NU
40	187	1	Flag segno	AN
41	188-199	12	Codice A7 (11 base,11 rimborso base) Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell' IVA	NU
42	200	1	Flag segno	AN
43	201-212	12	Codice A8 (11 base,11 rimborso base) Ammontare degli acquisti di beni con pagamento dell' IVA	NU
44	213	1	Codice A11 - casella 1 (11 base,11 rimborso base) Impostato a '1' se barrata la casella 1 relativa all' opzione di cui all' art.36, comma 2 del D.L. n.41/95; '0' altrimenti	NU
45	214	1	Codice A11 - casella 2 (11 base,11 rimborso base) Impostato a '2' se barrata la casella 2 relativa all' opzione di cui all' art.36, comma 6 del D.L. n.41/95; '0' altrimenti	NU
46	215	1	Codice A12 (11 base,11 rimborso base) Impostato a '3' se barrata la casella 3 relativa al regime normale dell' IVA, per operazioni rientranti nel regime del margine ai sensi dell' art.36, comma 3, del D.L. n.41/95; '0' altrimenti	NU
			SEZIONE 2 CREDITI D'IMPOSTA PARTICOLARI UTILIZZATI PER L'ANNO 1995 AI FINI IVA	

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
47	216-227	12	Codice A20 (11 base,11 rimborso base) Autotrasportatori di merci per conto terzi	NU
48	228-239	12	Filler Impostato a zero	NU
49	240-251	12	Codice A22 (11 base,11 rimborso base) Piccole imprese	NU
50	252-263	12	Codice A23 (11 base,11 rimborso base) Imprenditoria femminile	NU
51	264-275	12	Codice A24 (11 base,11 rimborso base) Rivenditori di prodotti audiovisi-vi e cinefotoottici	NU
52	276-287	12	Codice A25 (11 base,11 rimborso base) Esercenti autovetture pubbliche da piazza	NU
53	288-299	12	Codice A26 (11 base,11 rimborso base) Contribuenti che assumono soggetti al primo impiego	NU
			QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE SEZIONE 1 OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	
54	300	1	Flag opzione 1 (11 base,11 rimborso base) Impostato a '1' se barrata la casella relativa all'opzione per l'esercizio di piu' attivita', di cui all'art.36; '0' altrimenti	NU
55	301	1	Flag revoca 2 (11 base,11 rimborso base) Impostato a '2' se barrata la casella relativa alla revoca del-l'opzione per l'esercizio di piu' attivita', di cui all'art.36; '0' altrimenti	NU
56	302	1	Flag opzione 5 (11 base,11 rimborso base) Impostato a '5' se barrata la casella relativa all' opzione per gli acquisti intracomunitari; '0' altrimenti	NU
57	303	1	Flag revoca 6 (11 base,11 rimborso base) Impostato a '6' se barrata la casella relativa alla revoca dell'opzione per gli acquisti in-	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			tracomunitari; '0' altrimenti SEZIONE 2 OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI	
58	304	1	Flag opzione contabilita' ordinaria per le imprese minori (11 base,11 rimborso base) Impostato a 'B' se barrata la casella B del quadro O; space altrimenti	AN
59	305	1	Flag revoca opzione contabilita' ordinaria per le imprese minori (11 base,11 rimborso base) Impostato a 'F' se barrata la casella F del quadro O; space altrimenti	AN
60	306	1	Flag opzione contabilita' ordinaria per gli esercenti arti e professioni (11 base,11 rimborso base) Impostato a 'E' se barrata la casella E del quadro O; space altrimenti	AN
61	307	1	Flag revoca opzione contabilita' ordinaria per gli esercenti arti e professioni (11 base,11 rimborso base) Impostato a 'G' se barrata la casella G del quadro O; space altrimenti SEZIONE 4 REVOCA PER IL REGIME FISCALE SOSTITUTIVO	AN
62	308	1	Flag revoca 31 (11 base,11 rimborso base) Impostato a '3' se barrata la casella relativa alla revoca della opzione per il regime fiscale sostitutivo; '0' altrimenti QUADRO U - ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	NU
63	309	1	Flag metodo adottato per la determinazione del plafond 1995 (11 base,11 rimborso base) Impostato a '1' se barrata la casella 1 del quadro U; impostato a '2' se barrata la casella 2 del quadro U; '0' altrimenti	NU
64	310	1	Flag segno	AN
65	311-322	12	Codice U1 - col.1 (11 base,11 rimborso base) Plafond disponibile per il mese di	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			gennaio	
66	323	1	Flag segno	AN
67	324-335	12	Codice U1 - col.2 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'interno per il mese di gennaio	NU
68	336	1	Flag segno	AN
69	337-348	12	Codice U1 - col.3 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'importazione per il mese di gennaio	NU
70	349	1	Flag segno	AN
71	350-361	12	Codice U1 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato per acquisti intracomunitari per il mese di gennaio	NU
72	362	1	Flag segno	AN
73	363-374	12	Codice U2 - col.1 (11 base,11 rimborso base) Plafond disponibile per il mese di febbraio	NU
74	375	1	Flag segno	AN
75	376-387	12	Codice U2 - col.2 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'interno per il mese di febbraio	NU
76	388	1	Flag segno	AN
77	389-400	12	Codice U2 - col.3 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'importazione per il mese di febbraio	NU
78	401	1	Flag segno	AN
79	402-413	12	Codice U2 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato per acquisti intracomunitari per il mese di febbraio	NU
80	414	1	Flag segno	AN
81	415-426	12	Codice U3 - col.1 (11 base,11 rimborso base) Plafond disponibile per il mese di marzo	NU
82	427	1	Flag segno	AN
83	428-439	12	Codice U3 - col.2 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'interno per il mese di marzo	NU
84	440	1	Flag segno	AN
85	441-452	12	Codice U3 - col.3	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'importazione per il mese di marzo	
86	453	1	Flag segno	AN
87	454-465	12	Codice U3 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato per acquisti intracomunitari per il mese di marzo	NU
88	466	1	Flag segno	AN
89	467-478	12	Codice U4 - col.1 (11 base,11 rimborso base) Plafond disponibile per il mese di aprile	NU
90	479	1	Flag segno	AN
91	480-491	12	Codice U4 - col.2 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'interno per il mese di aprile	NU
92	492	1	Flag segno	AN
93	493-504	12	Codice U4 - col.3 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'importazione per il mese di aprile	NU
94	505	1	Flag segno	AN
95	506-517	12	Codice U4 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato per acquisti intracomunitari per il mese di aprile	NU
96	518	1	Flag segno	AN
97	519-530	12	Codice U5 - col.1 (11 base,11 rimborso base) Plafond disponibile per il mese di maggio	NU
98	531	1	Flag segno	AN
99	532-543	12	Codice U5 - col.2 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'interno per il mese di maggio	NU
100	544	1	Flag segno	AN
101	545-556	12	Codice U5 - col.3 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'importazione per il mese di maggio	NU
102	557	1	Flag segno	AN
103	558-569	12	Codice U5 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato per acquisti intracomunitari per il mese di maggio	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
104	570	1	Flag segno	AN
105	571-582	12	Codice U6 - col.1 (11 base,11 rimborso base) Plafond disponibile per il mese di giugno	NU
106	583	1	Flag segno	AN
107	584-595	12	Codice U6 - col.2 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'interno per il mese di giugno	NU
108	596	1	Flag segno	AN
109	597-608	12	Codice U6 - col.3 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'importazio-ne per il mese di giugno	NU
110	609	1	Flag segno	AN
111	610-621	12	Codice U6 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato per acquisti intracomunitari per il mese di giugno	NU
112	622	1	Flag segno	AN
113	623-634	12	Codice U7 - col.1 (11 base,11 rimborso base) Plafond disponibile per il mese di luglio	NU
114	635	1	Flag segno	AN
115	636-647	12	Codice U7 - col.2 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'interno per il mese di luglio	NU
116	648	1	Flag segno	AN
117	649-660	12	Codice U7 - col.3 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'importazio-ne per il mese di luglio	NU
118	661	1	Flag segno	AN
119	662-673	12	Codice U7 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato per acquisti intracomunitari per il mese di luglio	NU
120	674	1	Flag segno	AN
121	675-686	12	Codice U8 - col.1 (11 base,11 rimborso base) Plafond disponibile per il mese di agosto	NU
122	687	1	Flag segno	AN
123	688-699	12	Codice U8 - col.2	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'interno per il mese di agosto	
124	700	1	Flag segno	AN
125	701-712	12	Codice U8 - col.3 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'importazione per il mese di agosto	NU
126	713	1	Flag segno	AN
127	714-725	12	Codice U8 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato per acquisti intracomunitari per il mese di agosto	NU
128	726	1	Flag segno	AN
129	727-738	12	Codice U9 - col.1 (11 base,11 rimborso base) Plafond disponibile per il mese di settembre	NU
130	739	1	Flag segno	AN
131	740-751	12	Codice U9 - col.2 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'interno per il mese di settembre	NU
132	752	1	Flag segno	AN
133	753-764	12	Codice U9 - col.3 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'importazione per il mese di settembre	NU
134	765	1	Flag segno	AN
135	766-777	12	Codice U9 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato per acquisti intracomunitari per il mese di settembre	NU
136	778	1	Flag segno	AN
137	779-790	12	Codice U10 - col.1 (11 base,11 rimborso base) Plafond disponibile per il mese di ottobre	NU
138	791	1	Flag segno	AN
139	792-803	12	Codice U10 - col.2 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'interno per il mese di ottobre	NU
140	804	1	Flag segno	AN
141	805-816	12	Codice U10 - col.3 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'importazione per il mese di ottobre	NU
142	817	1	Flag segno	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
143	818-829	12	Codice U10 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato per acquisti intracomunitari per il mese di ottobre	NU
144	830	1	Flag segno	AN
145	831-842	12	Codice U11 - col.1 (11 base,11 rimborso base) Plafond disponibile per il mese di novembre	NU
146	843	1	Flag segno	AN
147	844-855	12	Codice U11 - col.2 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'interno per il mese di novembre	NU
148	856	1	Flag segno	AN
149	857-868	12	Codice U11 - col.3 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'importazio-ne per il mese di novembre	NU
150	869	1	Flag segno	AN
151	870-881	12	Codice U11 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato per acquisti intracomunitari per il mese di novembre	NU
152	882	1	Flag segno	AN
153	883-894	12	Codice U12 - col.1 (11 base,11 rimborso base) Plafond disponibile per il mese di dicembre	NU
154	895	1	Flag segno	AN
155	896-907	12	Codice U12 - col.2 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'interno per il mese di dicembre	NU
156	908	1	Flag segno	AN
157	909-920	12	Codice U12 - col.3 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato all'importazio-ne per il mese di dicembre	NU
158	921	1	Flag segno	AN
159	922-933	12	Codice U12 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Plafond utilizzato per acquisti intracomunitari per il mese di dicembre	NU
160	934	1	Flag segno	AN
161	935-946	12	Codice U13 - col.2 (11 base,11 rimborso base)	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			Totale annuale plafond utilizzato all'interno	
162	947	1	Flag segno	AN
163	948-959	12	Codice U13 - col.3 (11 base,11 rimborso base) Totale annuale plafond utilizzato all'importazione	NU
164	960	1	Flag segno	AN
165	961-972	12	Codice U13 - col.4 (11 base,11 rimborso base) Totale annuale plafond utilizzato per acquisti intracomunitari	NU
			QUADRO R - RIMBORSI	
			SEZIONE 1 ART. 30, COMMA 3	
166	973-976	4	Codice R1 (11 rimborso base) Aliquota media acquisti e importazioni	NU
167	977-980	4	Codice R2 (11 rimborso base) Aliquota media operazioni effettuate	NU
.168	981-984	4	Codice R2bis (11 rimborso base) Aliquota media maggiorata	NU
169	985	1	Flag segno	AN
170	986-997	12	Codice R3 (11 rimborso base) Ammontare operazioni non imponibili	NU
171	998	1	Flag segno	AN
172	999-1010	12	Codice R4 (11 rimborso base) Ammontare complessivo delle operazioni effettuate	NU
173	1011-1013	3	Codice R5 (11 rimborso base) Calcolo della percentuale (R3 : R4 x 100)	NU
174	1014	1	Flag segno	AN
175	1015-1026	12	Codice R6 (11 rimborso base) Imposta relativa a beni ammortizzabili registrati nel 1995	NU
176	1027	1	Flag segno	AN
177	1028-1039	12	Codice R7 (11 rimborso base) Imposta relativa a beni ammortizzabili registrati in anni prece-	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			denti, di cui non e' stato richiesto il rimborso	
178	1040	1	Flag segno	AN
179	1041-1052	12	Codice R8 (1l rimborso base) Imposta relativa a beni e servizi per studi e ricerche, registrati nel 1995	NU
180	1053	1	Flag segno	AN
181	1054-1065	12	Codice R9 (1l rimborso base) Ammontare delle operazioni non soggette all'imposta per carenza del presupposto della territorialita'	NU
182	1066	1	Codice R10 (1l rimborso base) Impostato a '1' se barrata la casella relativa alla sussistenza delle condizioni previste dal secondo comma dell'art.17; '0' altrimenti	NU
			ART. 34, ULTIMO COMMA	
183	1067	1	Flag segno	AN
184	1068-1079	12	Codice R15 (1l rimborso base) IVA relativa ad operazioni non imponibili (da cod. L5)	NU
185	1080	1	Flag segno	AN
186	1081-1092	12	Codice R16 (1l rimborso base) IVA relativa ad operazioni non imponibili registrate negli anni 1993-1994, di cui non e' stato richiesto il rimborso	NU
			SEZIONE 2 ART. 30, COMMA 4	
187	1093	1	Flag segno	AN
188	1094-1105	12	Codice R20 (1l rimborso base) Eccedenza detraibile del 1993 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod. L26 dichiarazione 1993)	NU
189	1106	1	Flag segno	AN
190	1107-1118	12	Codice R21 (1l rimborso base) Eccedenza detraibile del 1994 computata in detrazione nell'anno successivo (da cod. L26 dichiarazione 1994)	NU
191	1119	1	Flag segno	AN
192	1120-1131	12	Codice R22	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(11 rimborso base) Eccedenza detraibile del 1995 (da cod. L25 della presente dichiarazione 1995)	
			QUADRO H - DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	
193	1132-1143	12	Codice H1 Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
194	1144-1155	12	Codice H1 Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
195	1156-1167	12	Codice H1 Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
196	1168-1179	12	Codice H1 Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
197	1180-1193	14	Codice H1 Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
198	1194-1205	12	Codice H2 Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
199	1206-1217	12	Codice H2 Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
200	1218-1229	12	Codice H2 Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
201	1230-1241	12	Codice H2 Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
202	1242-1255	14	Codice H2 Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
203	1256-1267	12	Codice H3 Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
204	1268-1279	12	Codice H3 Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
205	1280-1291	12	Codice H3 Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
206	1292-1303	12	Codice H3 Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
207	1304-1317	14	Codice H3 Col.6	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	
208	1318-1329	12	Codice H4 Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
209	1330-1341	12	Codice H4 Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
210	1342-1353	12	Codice H4 Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
211	1354-1365	12	Codice H4 Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
212	1366-1379	14	Codice H4 Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
213	1380-1391	12	Codice H5 Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
214	1392-1403	12	Codice H5 Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
215	1404-1415	12	Codice H5 Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
216	1416-1427	12	Codice H5 Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
217	1428-1441	14	Codice H5 Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
218	1442-1453	12	Codice H6 Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
219	1454-1465	12	Codice H6 Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
220	1466-1477	12	Codice H6 Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
221	1478-1489	12	Codice H6 Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
222	1490-1503	14	Codice H6 Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			dipendenza	
223	1504-1515	12	Codice H7 Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
224	1516-1527	12	Codice H7 Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
225	1528-1539	12	Codice H7 Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
226	1540-1551	12	Codice H7 Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
227	1552-1565	14	Codice H7 Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
228	1566-1577	12	Codice H8 Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
229	1578-1589	12	Codice H8 Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
230	1590-1601	12	Codice H8 Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
231	1602-1613	12	Codice H8 Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
232	1614-1627	14	Codice H8 Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
233	1628-1639	12	Codice H9 Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
234	1640-1651	12	Codice H9 Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
235	1652-1663	12	Codice H9 Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
236	1664-1675	12	Codice H9 Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
237	1676-1689	14	Codice H9 Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
238	1690-1701	12	Codice H10 Col.1	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(11 base,11 rimborso base) IVA a credito	
239	1702-1713	12	Codice H10 Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
240	1714-1725	12	Codice H10 Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
241	1726-1737	12	Codice H10 Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
242	1738-1751	14	Codice H10 Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
243	1752-1763	12	Codice H11 Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
244	1764-1775	12	Codice H11 Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
245	1776-1787	12	Codice H11 Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
246	1788-1799	12	Codice H11 Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
247	1800-1813	14	Codice H11 Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
248	1814-1825	12	Codice H12 Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
249	1826-1837	12	Codice H12 Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
250	1838-1849	12	Codice H12 Col.3 - acconto (11 base,11 rimborso base) Acconto credito d'imposta utilizzato	NU
251	1850-1861	12	Codice H12 Col.4 - acconto (11 base,11 rimborso base) Acconto imposta versata	NU
252	1862-1875	14	Codice H12 Col.6 - acconto (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento dell'acconto: data, codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
253	1876-1887	12	Codice H12 Col.3 - saldo (11 base,11 rimborso base) Saldo credito d'imposta utilizzato	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
254	1888-1899	12	Codice H12 Col.4 - saldo (11 base,11 rimborso base) Saldo imposta versata	NU
255	1900-1913	14	Codice H12 Col.6 - saldo (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento del saldo: data, codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
256	1914-1925	12	Codice H3bis Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
257	1926-1937	12	Codice H3bis Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
258	1938-1949	12	Codice H3bis Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
259	1950-1961	12	Codice H3bis Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
260	1962-1973	12	Codice H3bis Col.5 (11 base,11 rimborso base) Interessi versati	NU
261	1974-1987	14	Codice H3bis Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
262	1988-1999	12	Codice H6bis Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
263	2000-2011	12	Codice H6bis Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
264	2012-2023	12	Codice H6bis Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
265	2024-2035	12	Codice H6bis Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
266	2036-2047	12	Codice H6bis Col.5 (11 base,11 rimborso base) Interessi versati	NU
267	2048-2061	14	Codice H6bis Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
268	2062-2073	12	Codice H9bis Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
269	2074-2085	12	Codice H9bis Col.2 (11 base,11 rimborso base)	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			IVA a debito	
270	2086-2097	12	Codice H9bis Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
271	2098-2109	12	Codice H9bis Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
272	2110-2121	12	Codice H9bis Col.5 (11 base,11 rimborso base) Interessi versati	NU
273	2122-2135	14	Codice H9bis Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
274	2136-2147	12	Codice H3ter Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
275	2148-2159	12	Codice H3ter Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
276	2160-2171	12	Codice H3ter Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
277	2172-2183	12	Codice H3ter Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
278	2184-2197	14	Codice H3ter Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
279	2198-2209	12	Codice H6ter Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
280	2210-2221	12	Codice H6ter Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
281	2222-2233	12	Codice H6ter Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
282	2234-2245	12	Codice H6ter Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
283	2246-2259	14	Codice H6ter Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
284	2260-2271	12	Codice H9ter Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
285	2272-2283	12	Codice H9ter Col.2	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(11 base,11 rimborso base) IVA a debito	
286	2284-2295	12	Codice H9ter Col.3 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato	NU
287	2296-2307	12	Codice H9ter Col.4 (11 base,11 rimborso base) Imposta versata	NU
288	2308-2321	14	Codice H9ter Col.6 (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento:data,codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
289	2322-2333	12	Codice H12ter Col.1 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
290	2334-2345	12	Codice H12ter Col.2 (11 base,11 rimborso base) IVA a debito	NU
291	2346-2357	12	Codice H12ter Col.3 - acconto (11 base,11 rimborso base) Acconto credito d'imposta utilizzato	NU
292	2358-2369	12	Codice H12ter Col.4 - acconto (11 base,11 rimborso base) Acconto imposta versata	NU
293	2370-2383	14	Codice H12ter Col.6 - acconto (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento dell'acconto: data, codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
294	2384-2395	12	Codice H12ter Col.3 - saldo (11 base,11 rimborso base) Saldo credito d'imposta utilizzato	NU
295	2396-2407	12	Codice H12ter Col.4 - saldo (11 base,11 rimborso base) Saldo imposta versata	NU
296	2408-2421	14	Codice H12ter Col.6 - saldo (11 base,11 rimborso base) Estremi del versamento del saldo: data, codice azienda o concessione e codice dipendenza	NU
297	2422-2433	12	Codice H13 Col.2 (11 base,11 rimborso base) Totale IVA a debito	NU
298	2434-2445	12	Codice H13 Col.3 (11 base,11 rimborso base) Totale credito d'imposta utilizzato	NU
299	2446-2457	12	Codice H13 Col.4 (11 base,11 rimborso base) Totale imposta versata	NU
300	2458-2469	12	Codice H13 Col.5 (11 base,11 rimborso base)	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			Totale interessi versati	
			QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	
			SEZIONE 2 CALCOLO DELL'IVA A DEBITO O A CREDITO	
301	2470-2481	12	Codice L8 - debiti (11 base,11 rimborso base) IVA a debito risultante dalla somma dei codici L7 debito degli intercalari	NU
302	2482-2493	12	Codice L8 - crediti (11 base,11 rimborso base) IVA a credito risultante dalla somma dei codici L7 credito degli intercalari	NU
303	2494	1	Flag segno	AN
304	2495-2506	12	Codice L9 (11 base,11 rimborso base) Rimborsi infrannuali richiesti	NU
305	2507-2518	12	Codice L9bis (11 base,11 rimborso base) Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	NU
306	2519-2530	12	Codice L10 (11 base,11 rimborso base) Credito risultante dalla dichiarazione 1994 non richiesto a rimborso	NU
307	2531-2542	12	Codice L11 (11 base,11 rimborso base) Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio	NU
308	2543-2554	12	Codice L12 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche	NU
309	2555	1	Flag segno	AN
310	2556-2567	12	Codice L13 (11 base,11 rimborso base) Ammontare dei versamenti periodici e dei debiti trasferiti compresi interessi trimestrali	NU
311	2568	1	Flag segno	AN
312	2569-2580	12	Codice L14 (11 base,11 rimborso base) Versamenti integrativi, relativi all'anno d'imposta, eseguiti direttamente all'ufficio e versamenti alla SIAE nonche' maggiore detrazione sui beni ammortizzabili	NU
313	2581-2592	12	Codice L16	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(11 base,11 rimborso base) IVA a debito	
314	2593-2604	12	Codice L17 (11 base,11 rimborso base) IVA a credito	NU
			SEZIONE 3 ACCONTO PER LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI DI CUI ALL'ART.33	
315	2605	1	Flag segno	AN
316	2606-2617	12	Codice L18 (11 base,11 rimborso base) Acconto dovuto per il periodo d'imposta	NU
317	2618-2629	12	Codice L19 (11 base,11 rimborso base) Credito d'imposta utilizzato in sede di acconto	NU
318	2630-2635	6	Codice L20 - data (11 base,11 rimborso base) Data acconto trimestrale	NU
319	2636-2639	4	Codice L20 - cod. azienda o concessione (11 base,11 rimborso base) Codice azienda o concessione acconto trimestrale	NU
320	2640-2643	4	Codice L20 - cod. dipendenza (11 base,11 rimborso base) Codice dipendenza acconto trime-strale	NU
321	2644-2655	12	Codice L20 - importo (11 base,11 rimborso base) Acconto versato	NU
			SEZIONE 4 DETERMINAZIONE DELL' IVA DA VERSA-RE O DEL CREDITO D'IMPOSTA	
322	2656	1	Flag segno	AN
323	2657-2668	12	Codice L22 (11 base) Totale IVA a debito	NU
324	2669-2680	12	Codice L23 (11 base) Credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale	NU
325	2681-2692	12	Codice L23ter (11 base) Interessi dovuti	NU
326	2693-2704	12	Codice L24 - importo (11 base) Importo versamento	NU
327	2705-2710	6	Codice L24 - data (11 base) Data versamento	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
328	2711-2714	4	Codice L24 - cod. azienda o concessione (11 base) Codice azienda o concessione versamento	NU
329	2715-2718	4	Codice L24 - cod. dipendenza (11 base) Codice dipendenza versamento	NU
330	2719-2730	12	Codice L25 (11 base rimborso) Credito d'imposta da ripartire tra i codici L26 e L27	NU
331	2731-2742	12	Codice L26 (11 base,11 base rimborso) Importo da computare in detrazione nell'anno successivo	NU
332	2743-2754	12	Codice L27 (11 base rimborso) Importo di cui si richiede il rimborso	NU
			ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE O ALL' INTERCALARE	
333	2755	1	Flag garanzia di cui all'art.6, comma 3 (11 base,11 rimborso base) Impostato a '1' se barrata la casella 1 del quadro degli allegati alle dichiarazioni; '0' se non e' barrata	NU
334	2756	1	Flag documentazione eventi eccezionali (11 base,11 rimborso base) Impostato a '4' se barrata la casella 4 del quadro degli allegati alle dichiarazioni; '0' se non e' barrata	NU
335	2757	1	Flag allegato 15 (11 base,11 rimborso base) Impostato a '1' se barrata la casella 15 del quadro degli allegati alle dichiarazioni; '0' se non e' barrata	NU
336	2758-2761	4	Numero di ordinativi, fatture, bollette doganali, note di consegna (11 base,11 rimborso base)	NU
			DOCUMENTI EMESSI (DA NON ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE)	
337	2762-2768	7	Numero di ricevute fiscali (11 base,11 rimborso base)	NU
338	2769-2775	7	Numero di fatture (11 base,11 rimborso base)	NU
			QUADRI COMPILATI (11 base,11 rimborso base)	
339	2776	1	Flag quadro A	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			Impostato a '1' se e' indicato 'A' nei quadri compilati; '0' altrimenti	
340	2777	1	Flag quadro H Impostato a '1' se e' indicato 'H' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
341	2778	1	Flag quadro L Impostato a '1' se e' indicato 'L' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
342	2779	1	Flag quadro O Impostato a '1' se e' indicato 'O' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
343	2780	1	Flag quadro R Impostato a '1' se e' indicato 'R' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
344	2781	1	Flag quadro U Impostato a '1' se e' indicato 'U' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
			VISTO DI CONFORMITA'	
345	2782-2797	16	Codice fiscale del C.A.A.F. o del Professionista (11 base,11 rimborso base) Se persona non fisica il codice fiscale numerico lungo 11 va allineato a sinistra e vanno impostati a space i rimanenti 5 byte	AN
346	2798-2813	16	Codice fiscale del direttore tecnico del C.A.A.F (11 base,11 rimborso base) Se compilato da professionista de- ve essere impostato a space	AN
347	2814	1	Flag firma del direttore tecnico del C.A.A.F o del professionista (11 base,11 rimborso base) Impostato a '1' se la firma e' presente; zero altrimenti	NU
348	2815	1	Flag firma esecuzione controlli di cui all'art. 4,c.7 del D.M. n.494/92 (11 base,11 rimborso base) Impostato a '1' se la firma e' presente; zero altrimenti	NU
349	2816-2821	6	Filler data presentazione Impostato a '000000'	NU
350	2822-3000	179	Filler Impostato a space	AN

TIPO RECORD "DICHIARAZIONE"

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD W	
1	1	1	Tipo record Impostato a 'W'	AN
2	2	1	Tipo dichiarazione Assume i valori: B - per intercalare 11 norm. C - per intercalare 11 ter	AN
3	3-8	6	Progressivo della dichiarazione all'interno della fornitura Se la dichiarazione ha un unico intercalare assume lo stesso valore del progressivo riportato sul record di tipo'V', altrimenti assume il valore della numerazione progressiva	NU
4	9-12	4	Filler Impostato a space	AN
5	13-23	11	Partita iva del contribuente (interc.11,interc.11 ter)	NU
			QUADRO A - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
			SEZIONE 3 DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA'	
6	24	1	Flag segno	AN
7	25-36	12	Codice A30 (interc.11) Beni ammortizzabili	NU
8	37	1	Flag segno	AN
9	38-49	12	Codice A31 (interc.11) Beni strumentali non ammortizzabili	NU
10	50	1	Flag segno	AN
11	51-62	12	Codice A32 (interc.11) Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	NU
12	63	1	Flag segno	AN
13	64-75	12	Codice A33 (interc.11) Altri acquisti e importazioni	NU
14	76	1	Flag segno	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
15	77-88	12	Codice A34 (interc.11) Valore delle rimanenze al 31-12-94	NU
16	89	1	Flag segno	AN
17	90-101	12	Codice A35 (interc.11,interc.11 ter) Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art.74, comma 1, lettera e)	NU
18	102	1	Flag segno	AN
19	103-114	12	Codice A36 (interc.11,interc.11 ter) Ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art.40, commi 5, 6 e 8 del D.L. 331/93, annotati nei registri di cui agli artt. 23 o 24	NU
20	115	1	Flag segno	AN
21	116-127	12	Codice A37 (interc.11,interc.11 ter) Ammontare degli acquisti da agricoltori esonerati, fatturati ai sensi dell'art.34, comma 3	NU
			QUADRO O - OPZIONI E REVOCHE	
			SEZIONE 1 OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	
22	128	1	Flag opzione 3 (interc.11) Impostato a '3' se barrata la casella relativa alla opzione per la dispensa per le operazioni esenti; '0' altrimenti	NU
23	129	1	Flag revoca 4 (interc.11) Impostato a '4' se barrata la casella relativa alla revoca dell'opzione per la dispensa per le operazioni esenti; '0' altrimenti	NU
24	130	1	Flag opzione 7 (interc.11,interc.11 ter) Impostato a '7' se barrata la casella relativa all' opzione per le liquidazioni trimestrali; '0' altrimenti	NU
25	131	1	Flag revoca 8 (interc.11,interc.11 ter) Impostato a '8' se barrata la casella relativa alla revoca dell' opzione per le liquidazioni	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			trimestrali; '0' altrimenti	
26	132	1	Flag opzione 9 (interc.11,interc.11 ter) Impostato a '9' se barrata la casella relativa all' opzione per la contabilita' presso terzi; '0' altrimenti	NU
27	133	1	Flag opzione 10 (interc.11,interc.11 ter) Impostato a '1' se barrata la casella relativa all' opzione per il rilascio della ricevuta fiscale; '0' altrimenti	NU
28	134	1	Flag opzione 11 (interc.11,interc.11 ter) Impostato a '1' se barrata la casella relativa all'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale; '0' altrimenti	NU
29	135	1	Flag revoca 12 (interc.11,interc.11 ter) Impostato a '1' se barrata la casella relativa alla revoca della opzione per il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale; '0' altrimenti	NU
30	136	1	Flag rinuncia 13 (interc.11 ter) Impostato a '1' se barrata la casella relativa alla rinuncia all'esonero dagli adempimenti; '0' altrimenti	NU
31	137	1	Flag opzione 15 (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella relativa all' opzione per il comma 2 circa la cessione di beni usati; '0' altrimenti	NU
32	138	1	Flag opzione 16 (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella relativa all' opzione per il comma 6 circa la cessione di beni usati; '0' altrimenti	NU
33	139	1	Flag opzione BE (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "BE" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
34	140	1	Flag opzione DE (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			dicitura "DE" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	
35	141	1	Flag opzione DK (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "DK" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
36	142	1	Flag opzione EL (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "EL" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
37	143	1	Flag opzione ES (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "ES" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
38	144	1	Flag opzione FR (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "FR" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
39	145	1	Flag opzione GB (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "GB" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
40	146	1	Flag opzione IE (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "IE" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
41	147	1	Flag opzione LU (interc.11) Impostato a '1' se barrata la ca-	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			sella opzione contrassegnata dalla dicitura "LU" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	
42	148	1	Flag opzione NL (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "NL" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
43	149	1	Flag opzione PT (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "PT" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
44	150	1	Flag opzione SM (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "SM" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
45	151	1	Flag opzione AT (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "AT" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
46	152	1	Flag opzione FI (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "FI" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
47	153	1	Flag opzione SE (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella opzione contrassegnata dalla dicitura "SE" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
48	154	1	Flag revoca BE (interc.11)	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "BE" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	
49	155	1	Flag revoca DE (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "DE" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
50	156	1	Flag revoca DK (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "DK" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
51	157	1	Flag revoca EL (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "EL" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
52	158	1	Flag revoca ES (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "ES" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
53	159	1	Flag revoca FR (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "FR" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
54	160	1	Flag revoca GB (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "GB" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
55	161	1	Flag revoca IE	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "IE" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	
56	162	1	Flag revoca LU (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "LU" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
57	163	1	Flag revoca NL (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "NL" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
58	164	1	Flag revoca PT (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "PT" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
59	165	1	Flag revoca SM (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "SM" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
60	166	1	Flag revoca AT (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "AT" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
61	167	1	Flag revoca FI (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "FI" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	NU
62	168	1	Flag revoca SE	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella revoca contrassegnata dalla dicitura "SE" inerente le cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili; '0' altrimenti	
			SEZIONE 3 OPZIONI SIA AI FINI IVA CHE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI	
63	169	1	Flag opzione 21 (interc.11) Impostato a '2' se barrata la casella relativa all' opzione per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari; '0' altrimenti	NU
64	170	1	Flag opzione 22 (interc.11) Impostato a '2' se barrata la casella relativa all' opzione per la detrazione dell'IVA e la determinazione del reddito nei modi ordinari; '0' altrimenti	NU
			QUADRO N - RISERVATO AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' CON CONTABILITA' SEPARATA E IN CASO DI FUSIONI, SCISSIONI, ECC.	
65	171-173	3	Intercalare numero (interc.11, interc.11 ter)	AN
			SEZIONE 1 DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA'	
66	174-178	5	Codice attivita' merceologica (interc.11, interc.11 ter)	AN
67	179-184	6	Data fusione (interc.11, interc.11 ter)	NU
68	185-195	11	Partita iva precedente (interc.11,interc.11 ter)	NU
69	196	1	Flag artigiano (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella 1 (artigiano iscritto all'albo); '0' altrimenti	NU
70	197	1	Flag attivita' in piu' luoghi (interc.11) Impostato a '2' se barrata la casella 2 (attivita' esercitata in piu' luoghi); '0' altrimenti	NU
71	198	1	Flag attivita' stagionale (interc.11) Impostato a '3' se barrata la casella 3 (attivita' stagionale);	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			'0' altrimenti	
72	199-214	16	Codice fiscale del depositario scritture contabili (interc.11, interc.11 ter) Se di tipo numerico va allineato a sinistra e vanno impostati a space i rimanenti 5 byte	AN
73	215	1	Flag scritture contabili (interc.11, interc.11 ter) Impostato a '5' se barrata la casella 5 ; '0' altrimenti	NU
			SEZIONE 2 DATI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE LIQUIDAZIONI MENSILI	
74	216-227	12	Codice N1 - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
75	228-239	12	Codice N1 - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
76	240-251	12	Codice N2 - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
77	252-263	12	Codice N2 - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
78	264-275	12	Codice N3 - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
79	276-287	12	Codice N3 - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
80	288-299	12	Codice N4 - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
81	300-311	12	Codice N4 - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
82	312-323	12	Codice N5 - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
83	324-335	12	Codice N5 - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
84	336-347	12	Codice N6 - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
85	348-359	12	Codice N6 - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
86	360-371	12	Codice N7 - credito	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	
87	372-383	12	Codice N7 - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
88	384-395	12	Codice N8 - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
89	396-407	12	Codice N8 - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
90	408-419	12	Codice N9 - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
91	420-431	12	Codice N9 - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
92	432-443	12	Codice N10 - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
93	444-455	12	Codice N10 - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
94	456-467	12	Codice N11 - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
95	468-479	12	Codice N11 - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
96	480-491	12	Codice N12 - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
97	492-503	12	Codice N12 - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI ART.33	NU
98	504-515	12	Codice N3bis - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
99	516-527	12	Codice N3bis - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
100	528-539	12	Codice N6bis - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
101	540-551	12	Codice N6bis - debito (interc.11,interc.11 ter) IVA a debito	NU
102	552-563	12	Codice N9bis - credito (interc.11,interc.11 ter) IVA a credito	NU
103	564-575	12	Codice N9bis - debito	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(interc.11,interc.11 ter) IVA a debito ARTICOLI 73 E 74	
104	576-587	12	Codice N3ter - credito (interc.11) IVA a credito	NU
105	588-599	12	Codice N3ter - debito (interc.11) IVA a debito	NU
106	600-611	12	Codice N6ter - credito (interc.11) IVA a credito	NU
107	612-623	12	Codice N6ter - debito (interc.11) IVA a debito	NU
108	624-635	12	Codice N9ter - credito (interc.11) IVA a credito	NU
109	636-647	12	Codice N9ter - debito (interc.11) IVA a debito	NU
110	648-659	12	Codice N12ter - credito (interc.11) IVA a credito	NU
111	660-671	12	Codice N12ter - debito (interc.11) IVA a debito	NU
			SEZIONE 3 OPERAZIONI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL VOLUME D'AFFARI	
112	672	1	Flag segno	AN
113	673-684	12	Codice N30 (interc.11,interc.11 ter) Ammontare dei passaggi interni	NU
114	685	1	Flag segno	AN
115	686-697	12	Codice N31 (interc.11,interc.11 ter) Cessioni di beni ammortizzabili	NU
116	698	1	Flag segno	AN
117	699-710	12	Codice N32 (interc.11,interc.11 ter) Totale delle operazioni	NU
			QUADRO B - OPERAZIONI ESENTI	
			SEZIONE 1 CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI INDETRAIBILITA'	
118	711	1	Flag segno	AN
119	712-723	12	Codice B1 (interc.11)	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			Ammontare delle operazioni esenti, escluse quelle di cui ai codici B2 e B3	
120	724	1	Flag segno	AN
121	725-736	12	Codice B2 (interc.11) Ammontare delle operazioni esenti di cui al n. 11 dell'art. 10	NU
122	737	1	Flag segno	AN
123	738-749	12	Codice B3 (interc.11) Ammontare delle operazioni esenti di cui ai numeri da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nella attivita' propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibil	NU
124	750-752	3	Codice B5 (interc.11) Percentuale di indetraibilit{	NU
			SEZIONE 2 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE PER I BENI AMMORTIZZABILI	
125	753	1	Flag opzione art. 36 bis (interc.11) Impostato a '1' se barrata la casella 1; '0' altrimenti	NU
126	754-756	3	Codice B6 - percentuale (interc.11) Percentuale di detrazione 1991	NU
127	757	1	Flag segno	AN
128	758-769	12	Codice B6 - IVA beni in possesso (interc.11) IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-95	NU
129	770	1	Flag segno	AN
130	771-782	12	Codice B6 - IVA beni ceduti (interc.11) IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 1995	NU
131	783-785	3	Codice B7 - percentuale (interc.11) Percentuale di detrazione 1992	NU
132	786	1	Flag segno	AN
133	787-798	12	Codice B7 - IVA beni in possesso (interc.11) IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-95	NU
134	799	1	Flag segno	AN
135	800-811	12	Codice B7 - IVA beni ceduti (interc.11) IVA assolta sui beni ammortizzabi-	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			li ceduti nell'anno 1995	
136	812-814	3	Codice B8 - percentuale (interc.11) Percentuale di detrazione 1993	NU
137	815	1	Flag segno	AN
138	816-827	12	Codice B8 - IVA beni in possesso (interc.11) IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-95	NU
139	828	1	Flag segno	AN
140	829-840	12	Codice B8 - IVA beni ceduti (interc.11) IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 1995	NU
141	841-843	3	Codice B9 - percentuale (interc.11) Percentuale di detrazione 1994	NU
142	844	1	Flag segno	AN
143	845-856	12	Codice B9 - IVA beni in possesso (interc.11) IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-95	NU
144	857	1	Flag segno	AN
145	858-869	12	Codice B9 - IVA beni ceduti (interc.11) IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 1995	NU
146	870	1	Flag segno	AN
147	871-882	12	Codice B10bis (interc.11) Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto	NU
148	883	1	Flag segno	AN
149	884-895	12	Codice B11 (interc.11) Totale rettifica (somma algebrica dei codici da B6 a B10bis)	NU
			SEZIONE 3 IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
150	896	1	Flag segno	AN
151	897-908	12	Codice B13 (interc.11) IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al codice F12	NU
152	909	1	Flag segno	AN
153	910-921	12	Codice B14 (interc.11) IVA non detraibile relativa agli acquisti e importazioni afferenti	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			le operazioni di cui al codice B3	
154	922	1	Flag segno	AN
155	923-934	12	Codice B16 (interc.11) IVA non detraibile	NU
			QUADRO P - PRODUTTORI AGRICOLI (CESSIONI DI BOVINI E SUINI) IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
156	935	1	Flag segno	AN
157	936-947	12	Codice P1 (interc.11) Eccedenza d'imposta non recuperata nell'anno precedente	NU
158	948	1	Flag segno	AN
159	949-960	12	Codice P2 (interc.11) IVA sugli acquisti e importazioni di bovini e suini	NU
160	961	1	Flag segno	AN
161	962-973	12	Codice P3 (interc.11) IVA non assolta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini	NU
162	974	1	Flag segno	AN
163	975-986	12	Codice P4 (interc.11) IVA sulle cessioni di bovini e suini	NU
164	987	1	Flag segno	AN
165	988-999	12	Codice P5 (interc.11) IVA relativa alle cessioni non imponibili di bovini e suini	NU
166	1000	1	Flag segno	AN
167	1001-1012	12	Codice P8 (interc.11) Eccedenza d'imposta detraibile nell'anno successivo	NU
			QUADRO S - DETERMINAZIONE FORFETARIA DELLA IMPOSTA	
			SEZIONE 1 AGRITURISMO	
168	1013	1	Codice S1 - numero iscrizione (interc.11) Flag presenza estremi iscrizione elenco regionale o provinciale Impostato a '1' se presenti; '0' altrimenti	NU
169	1014-1019	6	Codice S1 - data iscrizione	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(interc.11) Data di iscrizione all'elenco regionale o provinciale agriturismo	
170	1020	1	Codice S1 - numero autorizzazione (interc.11) Flag presenza estremi autorizzazione all'esercizio Impostato a '1' se presenti; '0' altrimenti	NU
171	1021-1026	6	Codice S1 - data autorizzazione (interc.11) Data di autorizzazione all'esercizio	NU
172	1027	1	Flag segno	AN
173	1028-1039	12	Codice S2 (interc.11) IVA ammessa in detrazione da riportare al codice L4	NU
			SEZIONE 2 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA	
174	1040	1	Flag segno	AN
175	1041-1052	12	Codice S10 (interc.11) IVA ammessa in detrazione da riportare al codice L4	NU
			QUADRO T - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE O DEL CREDITO DI COSTO	
176	1053	1	Flag segno	AN
177	1054-1065	12	Codice T1 - corrispettivi (interc.11) Corrispettivo viaggi interamente nella Cee	NU
178	1066	1	Flag segno	AN
179	1067-1078	12	Codice T1 - costi (interc.11) Costo viaggi interamente nella Cee	NU
180	1079	1	Flag segno	AN
181	1080-1091	12	Codice T2 - corrispettivi (interc.11) Corrispettivo viaggi interamente fuori Cee	NU
182	1092	1	Flag segno	AN
183	1093-1104	12	Codice T2 - costi (interc.11) Costo viaggi interamente fuori Cee	NU
184	1105	1	Flag segno	AN
185	1106-1117	12	Codice T3 - corrispettivi (interc.11)	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			Corrispettivo viaggi misti	
186	1118	1	Flag segno	AN
187	1119-1130	12	Codice T3 - costi (interc.11) Costo viaggi misti	NU
188	1131	1	Flag segno	AN
189	1132-1143	12	Codice T5 (interc.11) Costo viaggi nella Cee ripartito dal costo viaggi misti	NU
190	1144	1	Flag segno	AN
191	1145-1156	12	Codice T6 (interc.11) Costo viaggi fuori Cee ripartito dal costo viaggi misti	NU
192	1157-1168	12	Codice T10 (interc.11) Credito di costo dell'anno precedente	NU
193	1169	1	Flag segno	AN
194	1170-1181	12	Codice T11 (interc.11) Base imponibile lorda	NU
195	1182-1193	12	Codice T12 (interc.11) Credito di costo	NU
			QUADRO Z - REGIME SPECIALE PER BENI USATI, OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE	
			SEZIONE 1 METODO ANALITICO DEL MARGINE	
196	1194-1205	12	Codice Z1 (interc.11,interc.11 ter) Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati	NU
197	1206-1217	12	Codice Z2 (interc.11,interc.11 ter) Margini lordi relativi ad operazioni imponibili	NU
198	1218-1229	12	Codice Z3 (interc.11,interc.11 ter) Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond	NU
199	1230-1241	12	Codice Z4 (interc.11,interc.11 ter) Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod. E24bis	NU
			SEZIONE 2 METODO GLOBALE DEL MARGINE	
200	1242-1253	12	Codice Z10 - col.1	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(interc.11) Corrispettivi al 4%	
201	1254-1265	12	Codice Z10 - col.2 (interc.11) Corrispettivi al 10%	NU
202	1266-1277	12	Codice Z10 - col.3 (interc.11) Corrispettivi al 16%	NU
203	1278-1289	12	Codice Z10 - col.4 (interc.11) Corrispettivi al 19%	NU
204	1290-1301	12	Codice Z11 (interc.11) Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili	NU
205	1302-1313	12	Codice Z12 (interc.11) Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine	NU
206	1314-1325	12	Codice Z14 (interc.11) Margine complessivo lordo	NU
207	1326-1337	12	Codice Z15 (interc.11) Margine negativo da riportare nell' anno successivo	NU
208	1338-1349	12	Codice Z16 - col.1 (interc.11) Margini lordi al 4%	NU
209	1350-1361	12	Codice Z16 - col.2 (interc.11) Margini lordi al 10%	NU
210	1362-1373	12	Codice Z16 - col.3 (interc.11) Margini lordi al 16%	NU
211	1374-1385	12	Codice Z16 - col.4 (interc.11) Margini lordi al 19%	NU
212	1386-1397	12	Codice Z17 (interc.11) Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond	NU
213	1398-1409	12	Codice Z18 (interc.11) Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod. E24bis	NU
			SEZIONE 3 METODO FORFETARIO DEL MARGINE	
214	1410-1421	12	Codice Z20 - col.1 (interc.11,interc.11 ter) Corrispettivi al 4%	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
215	1422-1433	12	Codice Z20 - col.2 (interc.11,interc.11 ter) Corrispettivi al 10%	NU
216	1434-1445	12	Codice Z20 - col.3 (interc.11,interc.11 ter) Corrispettivi al 16%	NU
217	1446-1457	12	Codice Z20 - col.4 (interc.11,interc.11 ter) Corrispettivi al 19%	NU
218	1458-1469	12	Codice Z21 (interc.11,interc.11 ter) Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili	NU
219	1470-1481	12	Codice Z22 - col.1 (interc.11,interc.11 ter) Margini lordi al 4%	NU
220	1482-1493	12	Codice Z22 - col.2 (interc.11,interc.11 ter) Margini lordi al 10%	NU
221	1494-1505	12	Codice Z22 - col.3 (interc.11,interc.11 ter) Margini lordi al 16%	NU
222	1506-1517	12	Codice Z22 - col.4 (interc.11,interc.11 ter) Margini lordi al 19%	NU
223	1518-1529	12	Codice Z23 (interc.11,interc.11 ter) Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond	NU
224	1530-1541	12	Codice Z24 (interc.11,interc.11 ter) Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel cod. E24bis	NU
			QUADRO E - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI COMPLESSIVO E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI (ESCLUSE SOLO LE OPERAZIONI DI CUI AI CODD. A35, A36)	
225	1542	1	Flag segno	AN
226	1543-1554	12	Codice E1 - imponibile (interc.11 ter) Cessioni di beni con aliquota di imposta pari al 2%	NU
227	1555	1	Flag segno	AN
228	1556-1567	12	Codice E1bis - imponibile (interc.11 ter) Cessioni di beni con aliquota di imposta pari al 4%	NU
229	1568	1	Flag segno	AN
230	1569-1580	12	Codice E2 - imponibile	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(interc.11 ter) Cessioni di beni con aliquota di imposta pari all' 8,5%	
231	1581	1	Flag segno	AN
232	1582-1593	12	Codice E3 - imponibile (interc.11 ter) Cessioni di beni con aliquota di imposta pari al 9%	NU
233	1594	1	Flag segno	AN
234	1595-1606	12	Codice E5 (interc.11 ter) Variazioni e arrotondamenti di imposta	NU
235	1607	1	Flag segno	AN
236	1608-1619	12	Codice E6 (interc.11 ter) Totale (somma algebrica cod. E4 e cod. E5)	NU
237	1620	1	Flag segno	AN
238	1621-1632	12	Codice E10 (interc.11,interc.11 ter) Operazioni non soggette all'impo-sta	NU
239	1633	1	Flag segno	AN
240	1634-1645	12	Codice E11 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Operazioni imponibili con aliquota di imposta pari al 4% diverse dal-le operazioni di cui al cod. E4	NU
241	1646	1	Flag segno	AN
242	1647-1658	12	Codice E12 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Operazioni imponibili con aliquota di imposta pari al 9% diverse dal-le operazioni di cui al cod. E4	NU
243	1659	1	Flag segno	AN
244	1660-1671	12	Codice E13 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Operazioni imponibili con aliquota di imposta pari al 10% diverse dalle operazioni di cui al cod. E4	NU
245	1672	1	Flag segno	AN
246	1673-1684	12	Codice E14 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Operazioni imponibili con aliquota di imposta pari al 13% diverse dalle operazioni di cui al cod. E4	NU
247	1685	1	Flag segno	AN
248	1686-1697	12	Codice E15 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Operazioni imponibili con aliquota	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			di imposta pari al 16% diverse dalle operazioni di cui al cod. E4	
249	1698	1	Flag segno	AN
250	1699-1710	12	Codice E16 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Operazioni imponibili con aliquota di imposta pari al 19% diverse dalle operazioni di cui al cod. E4	NU
251	1711	1	Flag segno	AN
252	1712-1723	12	Codice E19 (interc.11 ter) Variazioni e arrotondamenti di imposta	NU
253	1724	1	Flag segno	AN
254	1725-1736	12	Codice E20 (interc.11 ter) Totale (somma algebrica cod. E18 e cod. E19)	NU
255	1737	1	Flag segno	AN
256	1738-1749	12	Codice E23 (interc.11,interc.11 ter) Operazioni non imponibili comma 1 artt. 8, lett. a) e b), 8 bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt.52 e 58 del D.L.331/1993	NU
257	1750	1	Flag segno	AN
258	1751-1762	12	Codice E24 (interc.11,interc.11 ter) Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	NU
259	1763	1	Flag segno	AN
260	1764-1775	12	Codice E24bis (interc.11,interc.11 ter) Altre operazioni non imponibili e importi di cui ai codici Z4, Z18 e Z24	NU
261	1776	1	Flag segno	AN
262	1777-1788	12	Codice E25 (interc.11,interc.11 ter) Operazioni esenti(art.10)	NU
263	1789	1	Flag segno	AN
264	1790-1801	12	Codice E26 (interc.11,interc.11 ter) Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	NU
265	1802-1813	12	Codice E27 (interc.11,interc.11 ter) Cessioni di beni ammortizzabili	NU
266	1814	1	Flag segno	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
267	1815-1826	12	Codice E28 (interc.11,interc.11 ter) Volume d'affari	NU
268	1827	1	Flag segno	AN
269	1828-1839	12	Codice E29 (interc.11) Variazioni e arrotondamenti di imposta	NU
270	1840	1	Flag segno	AN
271	1841-1852	12	Codice E30 (interc.11,interc.11 ter) Totale imposta sulle operazioni imponibili	NU
			QUADRO F - AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI	
272	1853	1	Flag segno	AN
273	1854-1865	12	Codice F1 (interc.11,interc.11 ter) Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art.74, comma 7	NU
274	1866	1	Flag segno	AN
275	1867-1878	12	Codice F2 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti e importazioni imponibili con aliquota di imposta pari al 2%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
276	1879	1	Flag segno	AN
277	1880-1891	12	Codice F3 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti e importazioni imponibili con aliquota di imposta pari al 4%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
278	1892	1	Flag segno	AN
279	1893-1904	12	Codice F4 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti e importazioni imponibili con aliquota di imposta pari all'8,5%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
280	1905	1	Flag segno	AN
281	1906-1917	12	Codice F5 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti e importazioni imponibili con aliquota di imposta pari al 9%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
282	1918	1	Flag segno	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
283	1919-1930	12	Codice F6 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti e importazioni imponibili con aliquota di imposta pari al 10%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
284	1931	1	Flag segno	AN
285	1932-1943	12	Codice F7 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti e importazioni imponibili con aliquota di imposta pari al 13%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
286	1944	1	Flag segno	AN
287	1945-1956	12	Codice F8 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti e importazioni imponibili con aliquota di imposta pari al 16%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
288	1957	1	Flag segno	AN
289	1958-1969	12	Codice F9 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti e importazioni imponibili con aliquota di imposta pari al 19%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
290	1970	1	Flag segno	AN
291	1971-1982	12	Codice F12 (interc.11) Acquisti e importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond	NU
292	1983	1	Flag segno	AN
293	1984-1995	12	Codice F13 (interc.11,interc.11 ter) Altri acquisti non imponibili	NU
294	1996	1	Flag segno	AN
295	1997-2008	12	Codice F14 (interc.11,interc.11 ter) Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	NU
296	2009	1	Flag segno	AN
297	2010-2021	12	Codice F15 (interc.11,interc.11 ter) Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	NU
298	2022	1	Flag segno	AN
299	2023-2034	12	Codice F16 (interc.11,interc.11 ter) Acquisti e importazioni per i qua-	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			li non e' ammessa la detrazione dell'imposta	
300	2035	1	Flag segno	AN
301	2036-2047	12	Codice F17 (interc.11,interc.11 ter) Totale acquisti e importazioni	NU
302	2048	1	Flag segno	AN
303	2049-2060	12	Codice F18 (interc.11,interc.11 ter) Variazioni e arrotondamenti d'imposta	NU
304	2061	1	Flag segno	AN
305	2062-2073	12	Codice F19 (interc.11,interc.11 ter) Totale imposta sugli acquisti e importazioni imponibili	NU
			QUADRO Ebis - CESSIONI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE (COMPRESE NEL QUADRO E)	
306	2074	1	Flag segno	AN
307	2075-2086	12	Codice E41 - imponibile (interc.11 ter) Cessioni di beni con aliquota di imposta pari al 2%	NU
308	2087	1	Flag segno	AN
309	2088-2099	12	Codice E41bis - imponibile (interc.11 ter) Cessioni di beni con aliquota di imposta pari al 4%	NU
310	2100	1	Flag segno	AN
311	2101-2112	12	Codice E42 - imponibile (interc.11 ter) Cessioni di beni con aliquota di imposta pari all' 8,5%	NU
312	2113	1	Flag segno	AN
313	2114-2125	12	Codice E43 - imponibile (interc.11 ter) Cessioni di beni con aliquota di imposta pari al 9%	NU
314	2126	1	Flag segno	AN
315	2127-2138	12	Codice E45 (interc.11 ter) Variazioni e arrotondamenti di imposta	NU
316	2139	1	Flag segno	AN
317	2140-2151	12	Codice E46 (interc.11 ter) Totale (somma algebrica cod. E44 e cod. E45)	NU
318	2152	1	Flag segno	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
319	2153-2164	12	Codice E50 (interc.11,interc.11 ter) Cessioni intracomunitarie non imponibili	NU
320	2165	1	Flag segno	AN
321	2166-2177	12	Codice E51 (interc.11,interc.11 ter) Prestazioni di servizi non soggette all'imposta	NU
322	2178	1	Flag segno	AN
323	2179-2190	12	Codice E52 Altre operazioni non imponibili (interc.11,interc.11 ter)	NU
324	2191	1	Flag segno	AN
325	2192-2203	12	Codice E53 (interc.11,interc.11 ter) Totale operazioni	NU
			QUADRO Fbis - ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25 (COMPRESI NEL QUADRO F)	
			SEZIONE 1 ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI	
326	2204	1	Flag segno	AN
327	2205-2216	12	Codice F41 (interc.11,interc.11 ter) Acquisti, non soggetti all'imposta, dei beni di cui all'art.74, comma 7	NU
328	2217	1	Flag segno	AN
329	2218-2229	12	Codice F43 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti imponibili con aliquota di imposta pari al 4%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
330	2230	1	Flag segno	AN
331	2231-2242	12	Codice F45 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti imponibili con aliquota di imposta pari al 9%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
332	2243	1	Flag segno	AN
333	2244-2255	12	Codice F46 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti imponibili con aliquota di imposta pari al 10%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
334	2256	1	Flag segno	AN
335	2257-2268	12	Codice F47 - imponibile	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(interc.11,interc.11 ter) Acquisti imponibili con aliquota di imposta pari al 13%, al netto delle variazioni in diminuzione	
336	2269	1	Flag segno	AN
337	2270-2281	12	Codice F48 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti imponibili con aliquota di imposta pari al 16%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
338	2282	1	Flag segno	AN
339	2283-2294	12	Codice F49 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Acquisti imponibili con aliquota di imposta pari al 19%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
340	2295	1	Flag segno	AN
341	2296-2307	12	Codice F52 (interc.11) Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond	NU
342	2308	1	Flag segno	AN
343	2309-2320	12	Codice F53 (interc.11,interc.11 ter) Acquisti non imponibili	NU
344	2321	1	Flag segno	AN
345	2322-2333	12	Codice F54 (interc.11,interc.11 ter) Acquisti esenti	NU
346	2334	1	Flag segno	AN
347	2335-2346	12	Codice F56 (interc.11,interc.11 ter) Acquisti per i quali non e' ammessa la detrazione dell'imposta	NU
348	2347	1	Flag segno	AN
349	2348-2359	12	Codice F57 (interc.11,interc.11 ter) Totale acquisti	NU
350	2360	1	Flag segno	AN
351	2361-2372	12	Codice F58 (interc.11,interc.11 ter) Variazioni e arrotondamenti d'imposta	NU
352	2373	1	Flag segno	AN
353	2374-2385	12	Codice F59 (interc.11,interc.11 ter) Totale imposta sugli acquisti imponibili.	NU
			SEZIONE 2 IMPORTAZIONI	

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
354	2386	1	Flag segno	AN
355	2387-2398	12	Codice F63 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Importazioni imponibili con aliquota d'imposta pari al 4%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
356	2399	1	Flag segno	AN
357	2400-2411	12	Codice F65 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Importazioni imponibili con aliquota d'imposta pari al 9%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
358	2412	1	Flag segno	AN
359	2413-2424	12	Codice F66 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Importazioni imponibili con aliquota d'imposta pari al 10%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
360	2425	1	Flag segno	AN
361	2426-2437	12	Codice F67 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Importazioni imponibili con aliquota d'imposta pari al 13%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
362	2438	1	Flag segno	AN
363	2439-2450	12	Codice F68 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Importazioni imponibili con aliquota d'imposta pari al 16%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
364	2451	1	Flag segno	AN
365	2452-2463	12	Codice F69 - imponibile (interc.11,interc.11 ter) Importazioni imponibili con aliquota d'imposta pari al 19%, al netto delle variazioni in diminuzione	NU
366	2464	1	Flag segno	AN
367	2465-2476	12	Codice F72 (interc.11) Importazioni senza pagamento della imposta, con utilizzo del plafond	NU
368	2477	1	Flag segno	AN
369	2478-2489	12	Codice F74 (interc.11,interc.11 ter) Altre importazioni non soggette all'imposta	NU
370	2490	1	Flag segno	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
371	2491-2502	12	Codice F75 (interc.11,interc.11 ter) Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati	NU
372	2503	1	Flag segno	AN
373	2504-2515	12	Codice F76 (interc.11,interc.11 ter) Importazioni per le quali non e' ammessa la detrazione dell'imposta	NU
374	2516	1	Flag segno	AN
375	2517-2528	12	Codice F77 (interc.11,interc.11 ter) Totale importazioni	NU
376	2529	1	Flag segno	AN
377	2530-2541	12	Codice F78 (interc.11,interc.11 ter) Variazioni e arrotondamenti d'imposta	NU
378	2542	1	Flag segno	AN
379	2543-2554	12	Codice F79 (interc.11,interc.11 ter) Totale imposta sulle importazioni imponibili	NU
			QUADRO G - CALCOLO DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE PER LE IMPRESE MISTE	
380	2555	1	Flag segno	AN
381	2556-2567	12	Codice G30 - imponibile (interc.11 ter) Acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle indicate nell'art.34, primo comma	NU
382	2568	1	Flag segno	AN
383	2569-2580	12	Codice G30 - imposta (interc.11 ter) Acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi utilizzati per le operazioni diverse da quelle indicate nell'art.34, primo comma	NU
384	2581	1	Flag segno	AN
385	2582-2593	12	Codice G31 - imponibile (interc.11 ter) Acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi imputati ad uso promiscuo	NU
386	2594	1	Flag segno	AN
387	2595-2606	12	Codice G31 - imposta (interc.11 ter) Acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi imputati ad uso	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			promiscuo	
388	2607	1	Flag segno	AN
389	2608-2619	12	Codice G34 (interc.11 ter) Imposta sugli acquisti e importazioni di bovini e suini non recuperata nel 1994 dagli agricoltori in regime normale	NU
			QUADRO L - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	
			SEZIONE 1 CALCOLO DELL'IVA DOVUTA O A CREDITO PER IL PERIODO D'IMPOSTA	
390	2620	1	Flag segno	AN
391	2621-2632	12	Codice L1 (interc.11,interc.11 ter) IVA sulle operazioni imponibili	NU
392	2633	1	Flag segno	AN
393	2634-2645	12	Codice L2 (interc.11,interc.11 ter) IVA relativa alle operazioni di cui al cod.A35	NU
394	2646	1	Flag segno	AN
395	2647-2658	12	Codice L2bis (interc.11,interc.11 ter) IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di cui al cod.A36	NU
396	2659	1	Flag segno	AN
397	2660-2671	12	Codice L2ter (interc.11,interc.11 ter) Differenza d'imposta derivante dalle operazioni effettuate in regime normale non regolarizzate	NU
398	2672	1	Flag segno	AN
399	2673-2684	12	Codice L4 (interc.11,interc.11 ter) IVA ammessa in detrazione	NU
400	2685	1	Flag segno	AN
401	2686-2697	12	Codice L5 (interc.11 ter) Importo detraibile per le cessioni di cui all'art.8, lettere a) e b), 38 quater e 72 nonche' per le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa (art.34, ultimo comma)	NU
402	2698-2709	12	Codice L7 - debiti (interc.11,interc.11 ter) Imposta dovuta	NU
403	2710-2721	12	Codice L7 - crediti	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			(interc.11,interc.11 ter) Imposta a credito	
			QUADRI COMPILATI (interc.11,interc.11 ter)	
404	2722	1	Flag quadro A Impostato a '1' se e' indicato 'A' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
405	2723	1	Flag quadro B Impostato a '1' se e' indicato 'B' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
406	2724	1	Flag quadro E Impostato a '1' se e' indicato 'E' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
407	2725	1	Flag quadro Ebis Impostato a '1' se e' indicato 'Ebis' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
408	2726	1	Flag quadro F Impostato a '1' se e' indicato 'F' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
409	2727	1	Flag quadro Fbis Impostato a '1' se e' indicato 'Fbis' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
410	2728	1	Flag quadro G Impostato a '1' se e' indicato 'G' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
411	2729	1	Flag quadro L Impostato a '1' se e' indicato 'L' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
412	2730	1	Flag quadro N Impostato a '1' se e' indicato 'N' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
413	2731	1	Flag quadro O Impostato a '1' se e' indicato 'O' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
414	2732	1	Flag quadro P Impostato a '1' se e' indicato 'P' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
415	2733	1	Flag quadro S Impostato a '1' se e' indicato 'S' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
416	2734	1	Flag quadro T Impostato a '1' se e' indicato 'T' nei quadri compilati;	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			'0' altrimenti	
417	2735	1	Flag quadro Z Impostato a '1' se e' indicato 'Z' nei quadri compilati; '0' altrimenti	NU
418	2736-3000	265	Filler Impostato a space	AN

RECORD DI CODA (TIPO RECORD "9")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA	
1	1	1	Tipo record Impostato a '9'	AN
2	2-6	5	Codice fornitura Vale "IVA95"	NU
3	7	1	Tipo fornitura Assume i valori: 1 - per dichiarazioni normali 2 - per dichiarazioni a rimborso	NU
4	8-12	5	Numero identificativo del C.A.A.F. Numero di iscrizione all'albo dei C.A.A.F, vale zero per i professionisti	NU
5	13-18	6	Data di produzione del supporto	NU
6	19-21	3	Numero totale dei supporti inviati	NU
7	22-24	3	Progressivo del supporto inviato	NU
8	25-40	16	Codice fiscale del C.A.A.F. o del Professionista Se persona non fisica il codice fiscale numerico lungo 11 va allineato a sinistra e vanno impostati a space i rimanenti 5 byte	AN
9	41-47	7	Numero totale di dichiarazioni contenute nel supporto	NU
10	48-53	6	Numero totale di dichiarazioni tipo '3'	NU
11	54-59	6	Numero totale di dichiarazioni tipo '4'	NU
12	60-65	6	Numero totale di dichiarazioni tipo '8'	NU
13	66-71	6	Numero totale di dichiarazioni tipo 'B'	NU
14	72-77	6	Numero totale di dichiarazioni tipo 'C'	NU
15	78-3000	2923	Filler Impostato a space	AN

ALLEGATO B (fronte)

ALL'UFFICIO IVA DI ____________________

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA RELATIVA AI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI DICHIARAZIONI I.V.A. ANNO D'IMPOSTA 1995

MITTENTE

TIPO MITTENTE (barrare la casella) C.A.A.F. [ ] PROFESSIONISTA [ ]

CODICE FISCALE O PARTITA I.V.A. [ ] IDENTIFICATIVO C.A.A.F. [ ]

COGNOME E NOME [ ] [ ]

O

DENOMINAZIONE [ ]

DOMICILIO FISCALE COMUNE [ ] PROV. [ ]

INDIRIZZO [ ] C.A.P. [ ]

DESCRIZIONE FORNITURA

NUMERO DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA FORNITURA [ ]

TIPO SUPPORTI MAGNETICI (barrare la casella) DISCHETTI [ ] NASTRI A CARTUCCIA [ ] NASTRI A BOBINA [ ]

NUMERO SUPPORTI MAGNETICI [ ]

DATA ____________

COGNOME NOME E FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ______________________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA CONSEGNA MODELLI CARTACEI	DATA CONSEGNA SUPPORTI MAGNETICI	ESTREMI PROTOCOLLO

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
- annuale	**L. 385.000**
- semestrale	**L. 211.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
- annuale	**L. 72.500**
- semestrale	**L. 50.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
- annuale	**L. 216.000**
- semestrale	**L. 120.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
- annuale	**L. 72.000**
- semestrale	**L. 49.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
- annuale	**L. 215.500**
- semestrale	**L. 118.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
- annuale	**L. 742.000**
- semestrale	**L. 410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 360.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 15.400